L'ARTE DEL DIRITTO

Collana diretta da Luigi Garofalo

37

ROBERTO SCEVOLA

LE DELIBERAZIONI SENATORIE NELLA PRIMA PENTADE LIVIANA

JOVENE 2017

Opera pubblicata con il contributo del
Dipartimento di diritto privato e critica del diritto dell'Università di Padova.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2017

ISBN 978-88-243-2488-5

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
website: www.jovene.it email: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

Al professor Luigi Garofalo,
per tutto ciò che mi insegna ogni giorno di più.

La mia gratitudine più profonda va al professor Luigi Garofalo, senza i vigorosi – e talvolta sferzanti – incoraggiamenti del quale questa ricerca non si sarebbe potuta svolgere: a lui sono riconoscente per la capacità davvero unica di individuare percorsi d'indagine sempre nuovi e suggerire i metodi necessari a dominarli.

Ringrazio altresì il collega e amico Pierangelo Buongiorno per il coinvolgimento nel progetto internazionale in materia di *senatus consulta* di cui è coordinatore, nonché per i proficui confronti sui contenuti e gli obiettivi dei temi affrontati in questo volume.

Allo svolgimento della ricerca hanno giovato alcuni periodi di permanenza nel 'Leopold Wenger Institut für Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung', presso la 'Ludwig-Maximilians-Universität' in Monaco di Baviera e, dunque, sono riconoscente al prof. Johannes Platschek e ai suoi assistenti per l'attenzione e il supporto riservatimi in ogni occasione.

Per la revisione del lavoro nelle sue diverse fasi sono grato infine alle dottoresse Miriam Padovan e Silvia Romanò, unitamente ai dottori Pier Paolo Casale, Marco Falcon e Alberto Ramon.

INDICE SOMMARIO

Considerazioni introduttive . . . . . pag. 1

CAPITOLO PRIMO
'AB URBE CONDITA LIBER I'

1. L'invio di legati alle comunità limitrofe *ex consilio patrum* preliminarmente al 'ratto delle Sabine' . . . . . pag. 15
2. La successione a Romolo: *patres auctores* . . . . . » 21
3. La titolarità delle *creationes* regie nel prosieguo della monarchia latino-sabina: implausibilità di una votazione popolare . . . . . » 40
4. L'efficacia decisoria della *consultatio patrum* nel formulario feziale . . . . . » 53
5. L'autonomia assunta dalla *potestas consulendi* nell'epoca della regalità etrusca . . . . . » 74

CAPITOLO SECONDO
'AB URBE CONDITA LIBER II'

1. Questioni etrusche: la difesa patrizia della *res publica* dalla minaccia di restaurazione monarchica alla *pax fida* con Porsenna . . . . . pag. 81
2. Deliberazioni senatorie tra burrascosi rapporti con i popoli limitrofi e crescenti dissidi interni . . . . . » 103
3. Rimostranze dei *nexi* e conflitti tra magistrati sino alla secessione del 494 a.C.: il senato alla prova . . . . . » 117

4. Le pronunce senatorie sotto la pressione degli opposti estremismi rappresentati da Coriolano e Volerone . . . . . pag. 124

Capitolo Terzo
'AB URBE CONDITA LIBER III'

1. Alle origini dei provvedimenti di emergenza tra realtà e procronismi: rilevanza degli interventi senatorii . . . . . pag. 131
2. La definitiva configurazione della *potestas consulendi* come modello deliberativo autonomo durante il conflitto intorno alla *rogatio Terentilia* . . . . . » 139
3. Il sensibile indebolimento della *potestas statuendi* a beneficio delle manifestazioni di *censere* nelle vicende postdecemvirali: il senato come 'autorevole suggeritore' . . . . . » 144

Capitolo Quarto
'AB URBE CONDITA LIBER IV'

1. *Certamina magistratuum* e *contentiones de iure publico* sottoposti all'*auctoritas senatus* per la sua *moderatio*: dal *responsum* agli Ardeatini alla *seditio* di Spurio Melio . . . . . pag. 153
2. Il coinvolgimento del senato nelle dinamiche funzionali dei *tribuni militum consulari potestate* e la controversa adesione alle sue indicazioni: la *lex de bello indicendo* . . . . . » 163
3. Gli eventi del 420/15 a.C.: l'*oratio* di Quinto Servilio Prisco e l'uccisione di Marco Postumio Regillense . . . . . » 168
4. Il grave dissidio verificatosi nel 408 durante i preparativi della guerra contro Veio: *non esse in auctoritate senatus* . . . » 172

Capitolo Quinto
'AB URBE CONDITA LIBER V'

1. Le deliberazioni senatorie durante la guerra contro Veio e le relative implicazioni religiose . . . . . pag. 177

2. L'ingresso nel tribunato militare del plebeo Publio Licinio Calvo e le discussioni sulla *praeda* veientana: contenuti di mediazione delle pronunce senatorie . . . . . pag. 183
3. Dai ringraziamenti alle divinità per la sottomissione di Veio alla *clades Gallica*: osservanza delle procedure legali in ordine al richiamo di Furio Camillo . . . . . » 188

Riflessioni conclusive . . . . . pag. 197

Indice degli autori . . . . . pag. 205

Indice delle fonti . . . . . pag. 211

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Costituisce dato notorio che le questioni inerenti all'affidabilità del 'metodo storico' di Livio non possano essere poste in termini moderni[1] e che non sia ragionevole pretendere di accertare inequivoca-

[1] Sul punto, già R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford, 1965, 5, aveva chiarito icasticamente come l'autore seguisse «in the main one authority at a time, only changing to another when doubt or interest prompted him»: attenutosi fedelmente a una determinata fonte nel trattare fatti e circostanze, «frequently he will name variants or cite alternatives, but this is no more than the scholarly pediantry expected of an historian». Le valutazioni di Ogilvie nei confronti del metodo storiografico liviano sono molto sferzanti, soprattutto in relazione alle modalità con cui sarebbe stato raccolto il materiale, le quali proverebbero semplicemente che il patavino «was not interested in research», non avendo consultato direttamente (sebbene pubblicati da Publio Mucio Scevola dopo il 130 a.C.) gli *Annales Maximi*, che qualche indicazione sul periodo arcaico dovevano pur offrirla se, come ormai si è orientati a credere, non tutto era andato distrutto durante l'incendio gallico; non avrebbe verificato il contenuto dei *libri lintei* conservati nel tempio di Giunone Moneta (cfr. R.M. Ogilvie, *Livy, Licinius Macer and the 'Libri Lintei'*, in *JRS*, XLVIII, 1958, 40 ss.), né controllato le iscrizioni rilevabili da quello di Giove Feretrio; le testimonianze epigrafiche citate sarebbero state acquisite «at second hand»; infine, avrebbe ignorato la produzione varroniana, nonostante essa fosse stata concentrata in volumi prontamente consultabili (secondo R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 6, infatti, «Livy's failure to engage in original research himself is understandable enough, but Varro had done that for him and condensed the results in readily accessible volumes»). A seguire C. Moreschini, *Livio nella Roma augustea*, in *Introduzione a Tito Livio. Storia di Roma dalla sua fondazione*, I (libri I-II), Milano, 1982, 125 s., è assai probabile che l'autore «non abbia consultato direttamente» neppure le relazioni dei *senatusconsulta* conservate negli archivi del tesoro, «perché in un caso clamoroso essi ci sono conservati (si tratta del famoso *senatus consultum de Bacchanalibus*) e quanto Livio ci dice a proposito di esso contrasta con il testo ufficiale» (di contrario avviso C. Tomulescu, *Le valeur juridique de l'histoire de Tite-Live*, in *Labeo*, XXI, 1975, 297). Ad onor del vero, la mancata consultazione diretta dei documenti «era un difetto comune a molti storici romani» e, di più, «raccogliere e controllare 'tutti' i documenti della storia che stava narrando sarebbe stato un compito possibile solo nel caso che Livio si fosse accinto a narrare un periodo più breve della storia di Roma» (Id., *Livio*, cit., 126); certamente, identificandosi l'obiettivo del

bilmente le vicende della Roma arcaica sulla base delle notizie, di fonte annalistica, da lui riorganizzate, come fa intendere l'autore stesso tanto nella *praefatio* all'intera opera quanto nel secondo 'proemio' (Liv. 6.1.1-4), collegato – e non solo idealmente – a quello di esordio[2]. Risulta esplicita l'intenzione del patavino di 'isolare' la *expo-*

---

lavoro liviano con la realizzazione di un *opus oratorium maxime*, la precisione del dettaglio circostanziale avrebbe assunto una minore pregnanza, tanto più che, nella prospettazione di R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 6, «he was anxious to write history and, for that purpose, an uncomplicated supply of material was the chief requisite: *parata inquisitio sed onerosa collatio*, as Pliny remarked in a similar context (*Epist.* 5.8.12)».

[2] Anche la *vexata quaestio* relativa alla 'Quellenforschung' liviana risulta, almeno in parte, riconducibile ora ad alcuni riferimenti certi, oltre i quali è ben difficile risalire, dovendosi poi aggiungere alle problematiche riguardanti l'individuazione delle fonti le diatribe relative all'utilizzo delle medesime da parte di Livio. Non essendo questa la *sedes materiae* più opportuna per sceverare analiticamente siffatti terreni d'indagine (cfr. J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Livy and the Annalistic Tradition*, in *A Companion to Livy*, edited by B. Mineo, Malden, 2015, 167 ss.), basti notare come le informazioni versate nella prima pentade sarebbero state tratte pressoché *in toto* da Licinio Macro (v. S. Walt, *Der Historiker C. Licinius Macer*, Stuttgart - Leipzig, 1997, 1 ss.) e Valerio Anziate (su cui T.P. Wiseman, *Clio's Cosmetics: Three Studies in Greco-Roman Literature*, Leicester, 1979, 104 ss.; J. Rich, *Valerius Antias and the Construction of the Roman Past*, in *BICS*, XLVIII, 2005, 137 ss.), i quali, rispettivamente, avrebbero attinto a lavori editati intorno al 130 a.C. – data rimarchevole, considerato che proprio in quegli anni erano stati pubblicati gli *annales maximi* – da Cneo Gellio e Lucio Calpurnio Pisone Frugi. L'opposta militanza politica (l'uno schierato apertamente con i *populares*, l'altro filosillano) e l'appartenenza all'annalistica recente di Licinio e Valerio – ai quali va aggiunto, ma limitatamente, Quinto Elio Tuberone – avrebbero appagato le esigenze di completezza informativa e di equilibrio valutativo perseguite da Livio, il quale si sarebbe sentito rassicurato anche dalla contiguità diacronica delle loro opere, confezionate nella seconda metà degli anni Settanta. È stato da tempo sottolineato come la pretesa inaffidabilità delle informazioni di fonte annalistica (in specie provenienti da quella «seriore», per rimando alla locuzione impiegata da S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*[5], II.1, Roma - Bari, 1974, 306) abbia costituito il nucleo portante di un orientamento che merita di essere accolto meno aprioristicamente, come la genesi dell'annalistica stessa suggerirebbe: seguendo la notevolissima ricostruzione dello studioso italiano (p. 261 s.), «c'erano da un lato notazioni pontificali, che risalivano per lo meno a circa il 400 a.C. e che anche per l'età più antica tentavano una ricostruzione non del tutto priva di valore (infatti, per l'età regia, rimanevano talune tradizioni d'origine etrusco-laziale, salde, seppur confuse; e per il V secolo a.C. si avevano, perlomeno, i fasti); dall'altro lato, c'erano storielle esemplari, vaganti senza tempo e senza nome». L'adattamento annalistico delle «storielle esemplari alle notazioni precise» determinò duplicazioni, ripetizioni e falsi, consentendo altresì la proiezione degli interessi gentilizi mediante l'annalistica preletteraria pontificia e poi, comodamente, con l'annalistica letteraria: «l'a-temporale esemplare e paradigmatico si mescolò con la precisa notazione storica», cioè con la «serie annalistica di avvenimenti 'immersa' nel tempo» (p. 326). La fusione di entrambi i motivi avrebbe costituito il dato costante della storiografia romana, i cui prodotti sarebbero stati comunque connotati dalla possibilità di scindere le

sitio dei primi cinque libri[3], presentando la ricostruzione dell'urbe avviata dopo l'occupazione gallica come l'inizio di una nuova era: *clariora deinceps certioraque ab secunda origine velut ab stirpibus laetius fe-*

---

due componenti, distinguendo nettamente «fra cronaca, come quella data negli *Annales* dei pontefici, e storiografia, che è interpretazione dei *consilia* con cui si compiono determinati *gesta* (nelle imprese dei magistrati-comandanti) o determinati *acta* (nell'attività civile dei magistrati)» (p. 327). Lungi dallo sminuire le questioni relative alla veridicità delle informazioni evenemenziali, la lettura attribuita da Mazzarino all'annalistica romana tende a metterne in luce, come bene ha notato V. MANNINO, *L'auctoritas patrum'*, Milano, 1979, 15, «varietà nel materiale adoperato e presumibile molteplicità delle fonti originarie: elementi questi che legittimano un esame comparato delle spesso contrastanti versioni dei fatti fornite dagli storici di Roma vissuti nella seconda metà del I secolo a.C. ed agli inizi del principato … da cui ricavare un nocciolo di verità nei punti in cui le diverse versioni concordano». L'esplicitazione programmatica del 'metodo' che, muovendo dall'annalistica, pervade gran parte del pensiero storico romano può essere tratta da una testimonianza gelliana (5.18.9), in cui veniva riportato il pensiero di Sempronio Asellione, tribuno militare a Numanzia nel 134-3 a.C. ed egli stesso autore di lavori storici: *Paulo post idem Asellio in eodem libro: 'Nam neque alacriores' inquit 'ad rempublicam defendundam neque segniores ad rem perperam faciundam annales libri commovere quicquam possunt. Scribere autem, bellum initum quo consule et quo confectum sit et quis triumphans introierit, et eo libro, quae in bello gesta sint, non praedicare autem interea quid senatus decreverit aut quae lex rogatiove lata sit, neque quibus consiliis ea gesta sint, iterare: id fabulas pueris est narrare, non historias scribere'.* Nonostante qualche correzione da apportare al testo in presenza di errori nella tradizione manoscritta, S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*[5], II.1, cit., 307, ritiene il contenuto del tutto genuino laddove viene contestata l'utilità pratica degli elenchi annalistici di fatti aridi, perché «non è da storico il semplice indicare, in un *liber*, il console che iniziò e quello che pose fine alla guerra e chi entrò trionfante da essa guerra, e i decreti del senato e le leggi e le rogazioni». Sennonché, osserva lo studioso, «la polemica di Asellione contro gli *annales libri* va giudicata come le polemiche di Polibio», nella misura in cui «aiuta a capire la forma mentale di Asellione, più che a giudicare gli storici suoi predecessori»: in specie, «egli cercava di chiarire i criteri con cui il console P. Licinio Crasso Muciano aveva condotto la guerra in Asia, per dare un'immagine del modo in cui un comandante cerca di consolidare il suo *officium imperantis*». Il corretto equilibrio tra le componenti in parola viene sintetizzato da Mazzarino, quando conclude che il pensiero politico romano tiene presente (p. 329), da una parte, «l'*animus* dell'uomo politico», dall'altra, «il succedersi cronachistico delle vicende», nonché, «allo stesso modo, da una parte considera la *fides* nei rapporti inter-statali; dall'altra l'*imperium*, che è concetto concreto dello spazio territoriale (oltre che idea costituzionale del comando magistratuale)».

[3] Liv. 6.1.1: *Quae ab condita urbe Roma ad captam eandem Romani sub regibus primum, consulibus deinde ac dictatoribus decemuirisque ac tribunis consularibus gessere, foris bella, domi seditiones, quinque libris exposui.* Si noti come il torno di tempo venga immediatamente circoscritto all'inizio del capitolo attraverso il passaggio *'ab condita urbe Roma ad captam eandem'*, che sta a denunciare l'interna coerenza tematica della trattazione, il cui carattere interconnesso «inevitably encourages the reader to enquire what relationship exists between forms and subject 'within' the books into which Livy divides his account of Rome» (A. VASALY, *The Composition of the 'Ab Urbe Condita': The Case of the First Pentade*, in *A Companion*, cit., 219).

raciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur (6.1.3). La rinascita, che nella lettura liviana assume i connotati di una seconda fondazione, non fomentò solo gli accadimenti interni ed esterni, civili e militari, tanto frenetici da condurre Roma in poco più di due secoli a essere *caput mundi*, ma investì anche il presupposto documentale dei medesimi[4]: i fatti si sarebbero infatti appalesati, da questo momento, come *clariora deinceps certioraque* in contrapposizione all'eccessiva *obscuritas* delle vicende anteriori, le ragioni della quale lo storico patavino non esita a identificare scrupolosamente (6.1.2). Viene evocato, in primo luogo, l'ostacolo rappresentato dalla *vetustas* dei fatti narrati, che – dopo un prolungato lasso di tempo – possono essere avvistati a stento nei loro contorni essenziali (*velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur*); viene poi menzionata la penuria di documenti scritti, considerati l'unica sicura testimonianza degli eventi (*tum quid rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum*), onde poi precisare – e si tratta dell'ultimo impedimento dirimente – che, quand'anche nei commentari dei pontefici o negli altri documenti pubblici e privati (*etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis*) se ne fosse conservata traccia, i cataloghi in parola sarebbero andati perlopiù (ma non totalmente: *pleraeque*) distrutti a cagione dell'incendio gallico. Nella metodologia liviana, dunque, la maggiore prossimità degli eventi e la disponibilità di fonti documentali integrano i requisiti necessari alla credibilità dei risultati acquisiti dalla ricerca storica: al contrario, se le vicende da narrare siano appartenute ad un periodo lontano, nonché connotato da scarsità di testimonianze scritte, e – per di più – le *rarae litterae* disponibili siano andate perdute, il resoconto sarebbe assistito da un livello di affidabilità assai modesto[5].

---

[4] Malgrado l'obiettivo fosse stato programmaticamente annunciato dall'autore, per A. Vasaly, *The Composition*, cit., 218, «the clear division that Livy seems to draw here between the first five books, with their historically unverifiable contents, and the more trustworthy material that follows, proves to be an artificial construct, however, since the events recorded in Books 6-10 are very like those that precede them. Although there are fewer reports of supernatural occurrences, these books include a good number of instances in which Livy finds it impossible to choose among the competing versions he found in his sources».

[5] L'analisi posta all'inizio del sesto libro *ab Urbe condita* ha indotto E. Gabba, *Origine e carattere della più antica storiografia romana*, in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 61 ss. (contributo già edito in *'Testis temporum'. Aspetti e problemi della*

Va osservato che argomentazioni analoghe erano già state presentate dallo storico patavino nella *praefatio*: in due distinti passaggi egli si sofferma espressamente sulla difficoltà di raccontare eventi ascrivi-

---

storiografia antica [Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Pavia, VIII, Incontri, 16 marzo 1995], Como, 1995, 7 ss.), a formulare due sagaci osservazioni, che meritano di essere appalesate e condivise (p. 62 s.). In primo luogo, ad avviso dello studioso, «il testo liviano si presterebbe a molte discussioni e non è chiaro a quale documentazione pubblica e privata egli si riferisca, che avrebbe potuto fornire materiale per le fasi oscure della storia cittadina. A prescindere dall'incendio gallico (al quale 'sopravvissero', per esempio, le XII Tavole), è sicuro, anche perché direttamente attestato in varie occasioni, che nell'età medio-repubblicana di Roma veniva raccolto e conservato materiale documentario (sarebbe esagerato, fino al II secolo a.C., parlare di 'archivi') presso i Pontefici, in ambito templare, presso famiglie nobili (dove i documenti magistratuali si conservavano perché servivano come precedenti per il successivo esercizio del potere)». In special modo, i testi legislativi e il materiale di contenuto giuridico – preservati anch'essi per scopi pratici e, dunque, disponibili – «non sono entrati nella narrazione storiografica, se non nei rari casi che li connettevano a personaggi politici di rilievo (per esempio Appio Claudio), o quando talune leggi potevano servire a illuminare un fatto storico (per esempio le leggi Licinie-Sestie)», né sorte migliore hanno subito le XII Tavole, le quali hanno «scarsamente interessato» nei contenuti le fonti storiche, che invece «si dilungano in fantasiose ricostruzioni della storia esterna» ad esse. Prima della svolta intervenuta attorno alla metà del II secolo a.C., momento in cui la storiografia inizierà a prendere «in maggiore considerazione la vita politica interna di Roma e si farà anche sentire l'influenza del ragionamento polibiano sulla 'costituzione romana'», i testi storico-letterari asseverano nitidamente che «tutto questo materiale antiquario non è diventato storiografia, cioè appunto narrazione storico-letteraria»: la menzione di documenti in Livio, Dionigi, Sallustio è «puramente episodica e marginale», sicché si deve concludere che il materiale antiquario rilevabile in Varrone, Cicerone, Aulo Gellio e nella storiografia giuridica, per quanto vasto, «non è mai diventato storiografia, propriamente per una scelta intenzionale avvenuta in un certo periodo». Si avverte, dunque, una certa tensione nelle enunciazioni liviane, nella misura in cui esse appaiono petizioni di principio quando, dopo avere reputato dirimente l'indisponibilità dei documenti, il patavino scarta i (non pochi) materiali fruibili, giustificando così la valutazione compiuta da Gabba e legittimando la conclusione in base alla quale lo scarso impiego della documentazione antiquaria integrasse una 'opzione operativa' in grado di accomunare le narrazioni storiche elaborate tra la fine della repubblica e l'avvento dell'età augustea. Una parte degli studiosi ha persino ipotizzato che nessun annalista si sia mai direttamente avvalso degli *Annales Maximi*, sviluppando una serie di argomentazioni a sostegno di tale orientamento che hanno persuaso parte considerevole della dottrina: si pensi, in specie, ai contributi di E. Rawson, *Prodigy Lists and the Use of the 'Annales Maximi'*, Oxford, 1991, in *CQ*, XXI, 1971, 158 ss., ried. in Id., *Roman Culture and Society*, Oxford, 1991, 1 ss.; J. Rüpke, *'Fasti': Quellen oder Produkte römischer Geschichtsschreibung?*, in *Klio*, LXXVII, 1995, 184 ss.; J.H. Richardson, *The Vestal Virgins and the Use of the 'Annales Maximi'*, in *Priests and State in the Roman World*, edited by J.H. Richardson and F. Santangelo, Stuttgart, 2011, 91 ss., mentre optava per l'opinione tradizionale T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 bc)*, London - New York, 1995, 12 ss. Nel

bili ai *primordia urbis*, accennando dapprima al maggiore interesse suscitato tra gli autori dalla realtà del presente, in virtù della quale questi ultimi sono convinti di confezionare una narrazione più attendibile dei fatti[6], e in seguito rammentando la complessità dell'impresa narrativa, caratterizzata da «esigui inizi» che rimontano a più di settecento anni addietro[7]. Quanto al problema ravvisabile nella sporadi-

---

caso di Livio, ciò stupisce ancora di più se si nota – alla stregua di F.V. HICKSON HAHN, *Livy's Liturgical Order: Systematization in the History*, in *A Companion*, cit., 92 – che il patavino avrebbe deciso consapevolmente di adottare determinati canoni annalistici, identificando la sua storia «with a centuries-long tradition of record keeping» e, così facendo, pervadendola «with an aura of continuity and stability, as well as certain pontifical authority». Nell'aderire a questi schemi, che lo avrebbero allontanato dai modelli 'innovativi' di Cesare e Sallustio, «Livy elected to look back not just to the deeds of the past but to the literary genres of the past, one that was actually coming to a close with the end of republican government» (osservazione sulla quale cfr., altresì, H. BECK, *The Early Roman Tradition*, in *A Companion to Greek and Roman Historiography*, edited by J. Marincola, I, Oxford, 2007, 265).

[6] Liv. *praef.* 2: *dum noui semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt* (edizione di riferimento delle *Storie* è quella inserita nella 'Loeb Classical Library', voll. I [lib. 1-2], II [lib. 3-4], III [lib. 5-7], per i tipi della Harvard University Press).

[7] Liv. *praef.* 4: *Res est praeterea et immensi operis, ut quae supra septingentesimum annum repetatur et quae ab exiguis profecta initiis eo creverit ut iam magnitudine laboret sua.* Si noti che, secondo R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 24, l'enfasi riservata alla gravosità del compito distingue il prologo liviano da analoghe introduzioni ad altre opere storiche, in specie quelle sallustiane, che ne erano prive e, nel caso del patavino, la mole del lavoro avrebbe dato aggio ad un senso di oppressione il quale – è facile pensare – si sarebbe riflesso sulle modalità di ricerca e di sistemazione delle informazioni necessarie a redigerlo. Per completezza, le altre caratteristiche distintive della *praefatio* vanno scorte nell'idea secondo cui la narrazione della storia arcaica avrebbe rappresentato per l'autore un'evasione mentale dalla decadenza del tempo presente (v. anche Liv. *praef.* 13: … *ut orsis tantum operis successus prosperos darent*; 43.13.2: *mihi vetustas res scribenti nescioquo pacto antiquus fit animus*) e il rifiuto di porre l'*ambitio* a fondamento della crisi morale tardorepubblicana. Circa quest'ultimo aspetto, Ogilvie attribuisce l'omissione tanto al fatto che, sebbene le occasioni per concretizzare massicciamente tale difetto si fossero presentate a partire dal II secolo a.C., esso avrebbe operato sin dalla fondazione della città, quanto all'indifferenza di Livio per le cariche pubbliche, il quale – a differenza di Sallustio – non avrebbe mai coltivato l'*ambitio honorum* (cfr., in argomento, J. KORPANTY, *Sallust, Livius und 'ambitio'*, in *Philologus*, CXXVII, 1983, 61 ss.; R.J. PENELLA, *The 'ambitio' of Livy's Tarquinius Priscus*, in *CQ*, LIV, 2004, 630 ss.). Ne consegue che la «over-simplified and schematic philosophy» enunciata dallo scrittore cesariano non avrebbe trovato terreno fertile nei *libri ab Urbe condita*, in quanto la concezione liviana dei processi storici non avrebbe presupposto nulla di deterministico, nel senso che «for him the course of history was not a straight progression from black to white but a chequered patchwork in which good and evil had always been interwoven», e, pertanto, «each event had its moral, but the moral was the eye round which the story could be constructed not a further stage along a predetermined path». In argomento,

cità delle fonti scritte, Livio richiama esplicitamente l'esigenza di ancorare a rigorose testimonianze storiche (*incorruptis rerum gestarum monumentis*) i racconti tradizionali sulla *prima origo*: poiché, invece, la conformità di tali narrazioni alle *fabulae poeticae* pare prevalente, egli si astiene dal confermarli o dal confutarli[8]. Preoccupato dal fatto che – contraddicendo la precedente affermazione circa la necessità di attingere a testimonianze inattaccabili – questo silenzio potesse ingenerare nel lettore l'impressione di un surrettizio assenso alla componente immaginifica dei citati mitemi, Livio si affretta a precisare che non li avrebbe tenuti in particolare considerazione[9], di seguito indi-

---

un recenziore approccio interpretativo è attribuibile a J.L. MOLES, *Livy's Preface*, in *Livy*, edited by J.D. Chaplin and C.S. Kraus, Oxford, 2009, 85, ove sono individuate una serie di critiche mosse dal patavino a Sallustio «as critic and moralist», anche in ordine all'*ambitio*. Più esattamente, quest'ultimo esalterebbe il valore morale del grande passato romano, ma su di esso non avrebbe scritto nulla «actually» e, anche in conseguenza di questo, avrebbe enfatizzato le negatività, mentre la scelta di raccontare la storia *ab Urbe condita* avrebbe abilitato Livio «to maximize good *exempla*» (cfr., per una 'survey' anche bibliografica, J.D. CHAPLIN, *Livy's use of 'exempla'*, in *A Companion*, cit., 102 ss.); infine, la concezione sallustiana del valore morale del passato sarebbe troppo rosea, «unlike Livy's, who recognizes the destructiveness of *ambitio* from very early in Roman history».

[8] Liv. *praef.* 6: *Quae ante conditam condendamve urbem poeticis magis decora fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adfirmare nec refellere in animo est.* In fondo, a detta dell'autore, la tendenza antica a mescolare faccende umane e divine per attribuire maggiore risalto alle origini cittadine può ben essere 'scusata' (Liv. *praef.* 7: *datur haec venia antiquitati ut miscendo humana divinis primordia urbium augustiora faciat*), tanto più che – nel caso di Roma – *tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo quam imperium patiuntur*. Da ultima, ha riflettuto sul passaggio liviano *'ea nec adfirmare nec refellere in animo est'* A. VASALY, *Livy's Political Philosophy. Power and Personality in Early Rome*, New York, 2015, 25, secondo la quale Livio avrebbe stabilito una dicotomia «between a period of prehistory and that of history proper in which the knowability of the former is cast into doubt by the imaginative traditions associated with it», ma poi non avrebbe neppure tentato di risolverla, appurando la veridicità delle tradizioni stesse (alla stregua di Dion. Hal. 1.8.1) o espungendole programmaticamente dalla narrazione (come avevano, invece, deciso di fare Callistene, Teopompo e Eforo, nonché, sulla scia di quest'ultimo, anche Claudio Quadrigario). Secondo l'autrice, comunque (p. 27), l'affermazione proveniente da Dionigi, contemporaneo del patavino, «implies that in Livy's time a historian could still persuasively assert that the earliest period constituted a proper beginning to a serious history, and that the subject was open to a demonstration of a new, and supposedly superior, method of treatment»; si può dunque concludere che, nel momento in cui Livio cominciò a redigere la sua opera, non esistesse un consenso chiaro «among his (elite) audience» in ordine a (p. 30): «(1) the definitional boundary separating 'un-historical' material from historical; (2) the chronological boundary separating prehistory from 'history proper'; (3) whether prehistory, however defined, ought or ought not to be included in a universal history of Rome; (4) if it were to be included, what methodology should be applied to it».

cando gli elementi sui quali, invece, avrebbe incardinato la propria ricerca, nonché invitato ciascuno a meditare profondamente: si tratta delle condizioni di vita, dei costumi, degli uomini e dei mezzi attraverso i quali l'*imperium* romano sarebbe sorto e si sarebbe accresciuto, onde poi declinare nel tempo sino al momento in cui *nec vitia nostra nec remedia pati possumus*[10].

Che i *libri ab Urbe condita* liviani rispondano in generale a un intento moraleggiante e attingano all'annalistica tardorepubblicana pare fuori discussione, vieppiù se si riferisce il dato alla prima pentade, incapsulata tra la *praefatio* iniziale e il breve proemio posto all'inizio del libro sesto, così da dispiegarsi tra la fondazione romulea e la *secunda origo* della città: proprio entro questi limiti cronologico-narrativi, allora, riflettendo tanto sulle precisazioni escerpibili da entrambe le premesse in ordine all'indisponibilità di documenti scritti davvero affidanti, quanto sulla distanza corrente tra i fatti e la loro *expositio*, destinata a favorirne una lettura distorsivamente modernizzante[11], si sa-

---

[9] Liv. *praef.* 8: *Sed haec et his similia utcumque animaduersa aut existimata erunt haud in magno equidem ponam discrimine.*

[10] Liv. *praef.* 9: … *ad illa mihi pro se quisque acriter intendat animum, quae vita, qui mores fuerint, per quos viros quibusque artibus domi militiaeque et partum et auctum imperium sit; labente deinde paulatim disciplina velut desidentes primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus perventum est.*

[11] «Si tratta, in un certo senso, d'un fenomeno sempre attuale: la lettura del passato in funzione del presente, la manipolazione della storia, cioè il suo uso e abuso, per usare una famosa locuzione di Moses Finley, come arma di lotta politica» (così P. Carafa - M. Fiorentini - U. Fusco, *Morfologia e commento*, in *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, a cura di A. Carandini, Milano, 2011, 288 s.). Sotto questo profilo, Livio è consapevole dei rischi derivanti dalle suggestioni che la realtà presente al narratore esercita nei confronti di qualsiasi ricostruzione storica e, pertanto, annovera nelle sue linee programmatiche l'obiettivo di relativizzare l'influsso delle vicende tardorepubblicane. Considerato lo spettacolo a suo avviso degradante offerto dalle guerre civili, la ricostruzione delle vicende arcaiche sarebbe risultata financo salutare e remunerativa dell'enorme fatica, proprio a condizione che l'immersione nel ricordo fosse totale e «libera da ogni preoccupazione la quale potrebbe, se non allontanare il giudizio di chi scrive dal vero, almeno turbarne la serenità» (v. Liv. *praef.* 5: *ego contra hoc quoque laboris praemium petam, ut me a conspectu malorum quae nostra tot per annos vidit aetas, tantisper certe dum prisca [tota] illa mente repeto, avertam, omnis expers curae quae scribentis animum, etsi non flectere a vero, sollicitum tamen efficere posset*, pensiero in cui risuona la contrapposizione con la massa prevalente di quanti prediligono le vicende più recenti, latrici di maggiore divertimento narrativo, ma assai meno edificanti sul duplice piano storico e morale).

rebbe tentati di cedere a un «improduttivo oltranzismo scettico»[12]. Il problema si porrebbe in termini ancora più pressanti qualora si intendesse trarre nozioni tecnico-specialistiche dall'opera del patavino, del tipo di quelle relative al funzionamento delle più antiche istituzioni giuridiche cittadine, sia con riferimento al diritto privato, sia avendo riguardo a quello pubblico, per quanto artificiosa possa essere questa bipartizione – invero non sconosciuta ai giureconsulti romani[13] – in età arcaica. Sotto questo profilo, vanno correttamente ponderate le difficoltà riscontrabili ogniqualvolta si cerchi di ricavare informazioni giuridiche da fonti atecniche congegnate, come tali, in vista di altri obiettivi: poiché Livio descrive fatti, vanno indagati l'*an* e il *quomodo* in merito alla potenziale ravvisabilità di lineamenti giuridici adombrati dalle vicende narrate, con speciale riguardo alle primordiali strutture giuspubblicistiche romane. È proprio nella rappresentazione del panorama istituzionale arcaico che l'autore è costretto, giocoforza, a pagare il maggiore tributo alla realtà tardorepubblicana e protoimperiale, in quanto la tendenza a descrivere gli istituti nel loro funzionamento maturo tiene luogo dell'assenza di affidabili e

---

[12] L'efficace espressione compare sempre in *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 289, laddove viene posto in luce come tale opzione interpretativa costituisca la reazione alla «credulità irragionevole» che in precedenza aveva accompagnato il racconto liviano dei fatti relativi all'età arcaica e, ciò malgrado, il contenuto combinato dei due proemi suggerisse allo studioso moderno un atteggiamento cauto nell'utilizzazione di quelle informazioni. Alludendo non solo a Livio, ma anche a Dionigi d'Alicarnasso, osservava in proposito L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'*, Padova, 1989, 3, nt. 9, che, «se sarebbe altamente ingiusto muovere loro l'accusa di avere deliberatamente e sistematicamente alterato la fisionomia della storia regia e repubblicana, non può però nemmeno escludersi che nella produzione degli stessi vi siano elementi leggendari, imprecisioni, errori di cronologia, soprattutto con riferimento al periodo arcaico, che l'annalistica, dalla quale non di rado acriticamente, molto mutuavano Livio e Dionigi, aveva ricostruito in modo non sempre attendibile». Il contenuto delle testimonianze letterarie, pertanto, «deve sempre essere assoggettato ad un vaglio critico volto a sceverare quanto di esso appaia pienamente accettabile e quanto all'opposto incredibile» (p. 5, nt. 11).

[13] Cfr. Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2: *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus* (a fronte della sterminata bibliografia esistente sul passo, v. ora G. Valditara, *Lo stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, 495 ss.; P. Cerami, *'Iuris publici interpretatio' e 'contentio de iure publico' [A proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese]*, in *AUPA*, LIX, 2016, 183 ss.; U. Vincenti, *Epilogo*, in *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. Schiavone, Torino, 2016, 492 ss.).

specifiche informazioni storiche, sicché l'attingimento al tradizionalismo romano, da narrativamente necessario, diviene dimensionalmente incontrollabile. Anche questa considerazione potrebbe incoraggiare un *non liquet* sfociando nella rinuncia a proseguire l'indagine, se è vero che dalla stessa non potremmo evincere un quadro attendibile circa il funzionamento delle istituzioni pubbliche in Roma arcaica, ma solo la visione offertane da Livio sulla base di quelle operanti nel torno di tempo corrispondente al suo arco di vita; e, ancora, muovendo proprio dal disappunto per la decadenza della costituzione repubblicana, sarebbe agevole attribuirgli una riproduzione idilliaca degli organismi cittadini *in statu nascenti*, giustificata dallo spirito civico che avrebbe pervaso la comunità nella fase primordiale della sua esistenza. L'acme della complessità si toccherebbe, comunque, in materia di fonti del diritto, qualora se ne volesse tracciare l''archeologia': sul punto, riflessioni recenti hanno appurato che «una divisione per mitemi»[14], seppure «indispensabile per la comprensione degli stati del racconto e di come essi si raccordino o confliggano tra loro»[15], si risolverebbe in un'articolazione impossibile da applicare, «non rispondendo alla necessità di approfondimento delle tematiche prospettate da fonti che riportano precetti, non narrazioni»[16].

Eppure, scandagliando il racconto liviano, diverse ragioni – lungi dal corroborare aprioristicamente l'accoglimento o il rigetto delle informazioni relative alla storia costituzionale – depongono a favore di un atteggiamento proteso al misurato confronto con la fonte[17], la

---

[14] Così in *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 289, ove essa si identifica con la divisione «per singole unità di una narrazione tramandata in numerose varianti ciascuna delle quali necessita di un'analisi specifica per determinare datazione, provenienza, collocazione nel contesto narrativo».

[15] *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 289.

[16] «Né le singole norme possono essere assimilate a mitemi, poiché esse devono essere esaminate con gli strumenti dell'indagine storico-giuridica, che risponde a metodologie molto diverse da quella letteraria» (*La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 289).

[17] Per una stretta relazione tra annalistica e diritto, sull'assunto che «già le più antiche notazioni storiche sui Romani sono anche notazioni sui loro *mores*, dunque in un certo senso giuridiche» e che «il rapporto tra storiografia e diritto non è (come si pensò da molti studiosi) sopravvenuto in un secondo tempo, per la penetrazione di elementi giuridico-antiquari nella storiografia annalistica romana», si esprimeva S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*[5], II.1, cit., 279 ss., secondo articolazioni ampiamente rilevabili

cui voce va innanzitutto ascoltata, nella costante consapevolezza che i rigorosi canoni storiografici dell'età moderna non possano essere identificati con i criteri alla luce dei quali gli studiosi antichi avrebbero valutato l'accuratezza di una ricerca condotta nel medesimo ambito[18]. A fronte dell'opinione – collocabile su di un piano naturalistico, ma non per questo meno meditata – per la quale falsificazioni e anacronismi atterrebbero maggiormente alle vicende politiche piuttosto che alle strutture istituzionali[19], si è acutamente osservato che l'alterità corrente tra la storia costituzionale e quella episodica «implica non tanto una differenza di contenuto nelle tradizioni rispettive, quanto una differenza dell'angolo visuale che bisogna adottare nella loro considerazione»[20]; infatti l'elemento individuale e quello istitu-

---

anche in ID., *Intorno ai rapporti fra annalistica e diritto: problemi di esegesi e di critica testuale*, in *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della 'Società Italiana di Storia del Diritto'*, Firenze, 1971, 441 ss.

[18] Ciononostante, come rilevato da L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 3, nt. 8, nella sua *praefatio* Livio, «dopo avere enunciato l'intendimento di trattare della storia di Roma dalla sua fondazione (1-4), mostra di sapere quale importanza rivesta per lo storico l'aderenza alla realtà, il *non flectere a vero*». Analoga considerazione viene formulata dallo studioso con riferimento a Dionigi di Alicarnasso, che nella sua Ῥωμαικὴ ἀρχαιολογία – dopo avere spiegato preliminarmente le ragioni in forza delle quali avrebbe ampiamente analizzato la storia romana arcaica – chiariva quanto segue (1.6.5): ἐμοὶ δὲ, ὃς οὐχὶ κολακείας χάριν ἐπὶ ταύτην ἀπέκλινα τὴν πραγματείαν, ἀλλὰ τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ δικαίου προνοούμενος, ὧν δεῖ στοχάζεσθαι πᾶσαν ἱστορίαν. Il vero e il giusto, quindi, costituiscono i principi dai quali nessuna narrazione storica si sarebbe mai dovuta discostare, affermazione di principio che suona polemica verso le 'storie' confezionate dai popoli vinti in quanto carenti – a causa della scarsa serenità imputabile all'astio nutrito verso i Romani – proprio di tali requisiti metodologici (Dion. Hal. 1.4.3: οὔτε δικαίας οὔτε ἀληθεῖς ἱστορίας χαριζόμενοι;).

[19] Secondo F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, 1. *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli, 2006, 28 (già in ID., *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I.1, Napoli, 1984, 36), più esattamente, «specie per quanto riguarda le istituzioni giuridiche e gli svolgimenti economici, che meno delle guerre, delle battaglie, dei fatti singoli e delle singole imprese dei personaggi si prestavano alla pura invenzione di alcuni annalisti, ogni notizia deve essere principalmente valutata nel quadro del contesto storico generale». Per le forme giuridiche, l'autore individuava «la via migliore onde decidere sull'utilizzabilità di una certa fonte storica» nella «comparazione tra i dati a noi noti da fonti normative o giurisprudenziali, in qualche modo pervenuteci, e il racconto storico, da cui emergono prove ed indizi sulle esigenze sociali ed economiche a cui quelle norme corrispondevano nella vita quotidiana». Sarebbero stati questi i casi in cui il racconto storico e il dato giuridico si sarebbero saldati e avrebbero fornito «una valida base alla ricostruzione storico-giuridica».

[20] S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, 21, secondo cui «l'ordinamento costituzionale, lungi dall'esaurirsi in un insieme di principî a sé

zionale, ponendosi su piani nettamente distinti, «non solo si presentano con un grado d'attendibilità diverso, ma in modo altresì che l'eventuale invalidità dell'uno non debba necessariamente coinvolgere quella dell'altro»[21]. Si radicherebbe in quest'orizzonte essenziale di argomentazioni metodologiche la maggiore 'affidabilità' ricostruttiva delle notizie di natura giuspubblicistica rispetto al mero dato evenemenziale, come attestato – a titolo di esempio – dal fatto che la controversa veridicità di molti episodi militari, considerati nel loro svolgimento peculiare, non scalfirebbe l'attendibilità delle procedure presupposte in materia di *ius belli ac pacis*[22].

Si può arguire da quanto argomentato che «la storicità o meno di un episodio narrato nelle fonti è meno rilevante della coerenza interna del dato giuridico e del suo valore esemplare per la ricostruzione di un istituto»[23]: conclusione con la quale è lecito convenire, ma nella misura in cui la valutazione sul grado di rilevanza implicita in tale giudizio non dia luogo ad una metodologia che, prescindendo dal dato storico, sfoci infine nell'annichilimento del medesimo, sì da incoraggiare costruzioni sovrastrutturali del tutto indipendenti dalla fonte di riferimento. Appurata la gracilità del materiale documentario su cui poggia la narrazione liviana nella prima pentade e scontata l'ineliminabile tendenza a colmare l'enorme iato temporale trasferendo nell'età arcaica aspetti coevi al periodo di redazione dell'opera, formulare un giudizio di sostanziale irrilevanza riguardo alla storicità del dato narrativo può risultare fuorviante, rendendo impervio l'approdo della ricerca. Quest'ultimo, infatti, non può essere ragionevolmente identificato 'tout-court' con l'individuazione del ruolo del senato in età arcaica attraverso lo studio delle forme assunte dalle sue deliberazioni, ma, più cautamente, scorto nel contributo offerto da Livio all'analisi delle menzionate fenomenologie. In altre parole, si tratta di procedere articolando l'indagine in due momenti distinti, ancorché

---

stanti, vive e si dispiega, risultandone a sua volta condizionato, proprio attraverso le azioni umane ch'esso mira insieme a condizionare e orientare». Ciò implica non soltanto la valorizzazione della tradizione antiquaria, ma anche la necessità – a mente dell'autore, ancora più urgente – di rifarsi «a racconti d'episodi singoli, da valutare, beninteso, non sotto il profilo individuale, ma per i dati d'ordine istituzionale che la configurazione stessa dell'episodio presuppone o coinvolge».

[21] S. Tondo, *Profilo*, cit., 21.

[22] S. Tondo, *Profilo*, cit., 22.

[23] *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 288.

teleologicamente connessi: esaminare nella loro individualità le deliberazioni esplicitate o adombrate dal patavino nella prima pentade (da cui desumere considerazioni sul ruolo dell'organo conformemente alla visione liviana), onde poi capire se in controluce si possano acquisire risultati congruenti alla ricostruzione del dato giuridico, oppure la fisionomia degli istituti in esame riposi sul dato soggettivo della narrazione liviana senza potere egredire dall'orizzonte della medesima.

Si è ritenuto che tali obiettivi fossero meglio perseguibili strutturando l'indagine in senso diacronico, vale a dire seguendo il medesimo percorso delineato dal patavino nel redigere le *Storie*, nonché di analizzare dall'interno i risultati del suo lavoro adoperando i richiami ad altri autori – in specie, Dionigi di Alicarnasso – come verifica di elementi ricavabili dal testo liviano, e non in funzione integrativa di (supposte ed eventuali) lacune desumibili in quest'ultimo soltanto da una ricostruzione complessiva delle pronunce senatorie nel periodo arcaico, quale quella versata nelle pagine seguenti non ambisce ad essere. Lungi dall'apparire 'scotomizzata', questa metodologia di ricerca, proprio per la sua natura palingenetica, tende a separare i percorsi analitici onde poi riunirne i risultati entro il quadro complessivo che, assemblando i singoli dati e riflettendo sulla rilevanza dei medesimi, consente di pervenire ad una conoscenza davvero esauriente dell'istituto esaminato[24], preliminare a quell'approdo veritativo dal quale neppure la ricerca storico-giuridica può permettersi di prescindere.

[24] Al perseguimento di questi obiettivi metodologici e contenutistici tende, d'altra parte, il progetto internazionale mirante a predisporre una 'Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. - 284 n.Chr.)', attivo presso la Westfälische-Wilhelms-Universität Münster sotto il coordinamento del professor Pierangelo Buongiorno e da cui questa ricerca sulla prima pentade liviana trae il proprio spunto originario, ampliando considerevolmente parte della relazione dal titolo *Aspetti palingenetici e profili giuridici del 'senatus consultum' nella prima deca di Tito Livio*, tenuta nell'ambito del seminario su 'Darstellung und Gebrauch der *Senatus consulta* in den literarischen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit' (Münster, 11 dicembre 2015). È stato altresì possibile consultare le schede inserite in E. Volterra, *Materiali per una raccolta dei 'senatus consulta' (753 a.C.-313 d.C.)*, a cura di A. Terrinoni e P. Buongiorno, volume di cui si auspica la pronta pubblicazione nella collana 'Sources et Documents' dell''École française de Rome'.

Capitolo Primo

'AB URBE CONDITA LIBER I'

Sommario: 1. L'invio di legati alle comunità limitrofe *ex consilio patrum* preliminarmente al 'ratto delle Sabine'. – 2. La successione a Romolo: *patres auctores*. – 3. La titolarità delle *creationes* regie nel prosieguo della monarchia latino-sabina: implausibilità di una votazione popolare. – 4. L'efficacia decisoria della *consultatio patrum* nel formulario feziale. – 5. L'autonomia assunta dalla *potestas consulendi* nell'epoca della regalità etrusca.

1. *L'invio di legati alle comunità limitrofe 'ex consilio patrum' preliminarmente al 'ratto delle Sabine'.*

Il primo libro dell'opera liviana, riservato alla narrazione delle vicende occorse durante l'età regia, non abbonda di indicazioni relative a provvedimenti adottati dal *consilium patrum*, ma i pochi richiami in esso presenti lumeggiano, nella ricostruzione dello storico patavino, la rilevanza del ruolo assunto dal consesso già agli albori della storia costituzionale romana.

Potrebbe farsi risalire alla fase iniziale della monarchia romulea[1] la decisione di inaugurare un programma demografico che, attraverso

[1] Sul punto Livio tace, ma la tradizione prevalente colloca le vicende in discussione nel quarto mese dalla fondazione della città, individuando esattamente il 21 agosto, data di celebrazione dei *Consualia* (così Plut. *Rom.* 14.1, che attribuisce la notizia a Fabio Pittore); invece Dion. Hal. 2.31.1, pur facendo menzione dell'orientamento precedente laddove evoca gli accadimenti ascrivibili al primo anno del regno romuleo, considera più credibile l'ipotesi formulata da Gneo Gellio, secondo cui si sarebbe trattato del quarto anno. Che quest'ultimo tenda a dilatare i termini cronologici afferenti alle origini è rilievo già formulato da Carmine Ampolo (cfr. Plutarco, *Le vite di Teseo e di Romolo*, a cura di C. Ampolo e M. Manfredini, Milano, 1988, 305 s.), ma la giustifi-

l'incremento di vincoli matrimoniali contratti dagli uomini romani con donne appartenenti ai popoli confinanti, avesse fatto fronte alla *penuria mulierum*[2]: l'invio alle *vicinas gentes* di legati *qui societatem conubiumque novo populo peterent* non ebbe successo, in quanto gli

---

cazione fornita da Dionigi nel passo suindicato fa pensare che la notizia sia stata accolta in quanto maggiormente conforme alla sua visione di Roma come 'città greca', nella quale sarebbe stato impensabile intraprendere una simile iniziativa prima di avere forgiato la costituzione (νέον γὰρ οἰκιζομένης πόλεως ἡγεμόνα πρὶν ἢ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν ἔργῳ τηλικούτῳ ἐπιχειρεῖν οὐκ ἔχει λόγον). Priva di rilievo appare infine la terza tradizione, secondo cui il ratto delle donne (sabine, secondo questa tarda ricostruzione) si sarebbe verificato nel terzo anno dalla fondazione, a mente di Hier. *chron.* 88a.

[2] Liv. 1.9.2-3: *Iam res Romana adeo erat valida ut cuilibet finitimarum civitatum bello par esset; sed penuria mulierum hominis aetatem duratura magnitudo erat, quippe quibus nec domi spes prolis nec cum finitimis conubia essent. Tum ex consilio patrum Romulus legatos circa vicinas gentes misit qui societatem conubiumque novo populo peterent*. Più esattamente, la ricostruzione imputa la decisione a finalità tanto demografiche quanto politiche, poste sul medesimo piano (*societatem conubiumque*) in quanto tra loro non incompatibili, come si deduce dal tenore letterale del passaggio in parola: l'intenzione, infatti, sarebbe stata quella di chiedere alleanze e matrimoni (cfr. G.B. Miles, *Livy. Reconstructing Early Rome*, Ithaca - London, 1995, 179 ss.), vale a dire perseguire due obiettivi strettamente collegati e realizzabili l'uno per mezzo dell'altro (e viceversa). Sul movente matrimoniale, determinato dalla necessità di assicurare la sopravvivenza del popolo romano, avrebbero insistito maggiormente Strab. 5.3.2; Flor. *epit.* 1.1.10; Serv. *Verg. Aen.* 8.635; Auct. *vir. ill.* 2.1, mentre, di converso, ragioni politiche sarebbero state addotte da Plut. *Rom.* 14.1-2, il quale considerava inverosimile (τοῦτο δ' οὐκ εἰκός) «la versione che immaginava Romolo di carattere talmente bellicoso da organizzare il ratto come pretesto per dare origine ad una guerra contro i Sabini», fondata altresì sulla congettura avente ad oggetto l'esiguo numero delle donne rapite (cfr. P. Carafa, *Morfologia e commento*, in *La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*, a cura di A. Carandini, Milano, 2010, 169). Piuttosto, il re avrebbe cercato di rendere più compatta ed omogenea la comunità civica, in quel momento costituita in ampia misura da un «miscuglio di gente di scarsi mezzi e oscura origine» (μιγάδες ἐξ ἀπόρων καὶ ἀφανῶν ὄντες), mosso da un'esigenza impellente riconducibile al consolidamento delle istituzioni interne e dell'ordine pubblico. Nel complesso, «dovendo affrontare il problema di far sopravvivere il giovane popolo da lui creato (motivo demografico) e di rafforzare ed estendere il potere della città (motivo politico), egli decide di realizzare matrimoni che gli consentano allo stesso tempo di stipulare alleanze con i popoli vicini e, in caso di rifiuto, di avere un pretesto per muovere guerra a chi si fosse opposto al consolidamento e all'espansione della nuova città» (*La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto*, cit., 169 s.). Detraendo tale ultimo ed isolato motivo, la lettura liviana si ritrova anche in Dion. Hal. 2.31.1 in fine: τῆς δὲ ἁρπαγῆς τὴν αἰτίαν οἱ μὲν εἰς σπάνιν γυναικῶν ἀναφέρουσιν, οἱ δ' εἰς ἀφορμὴν πολέμου, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, οἷς κἀγὼ συγκατεθέμην, εἰς τὸ συνάψαι φιλότητα πρὸς τὰς πλησιοχώρους πόλεις ἀναγκαίαν. Sul motivo della necessità improcrastinabile, in punto di scarsezza di donne e di stipulazione di alleanze con le città limitrofe, tornerà poi anche Plut. *Rom.* 9.2 (δι' ἀνάγκην) e 14.7 (… ἀλλὰ συμμεῖξαι καὶ συναγαγεῖν εἰς ταὐτὸ τὰ γένη ταῖς μεγίσταις ἀνάγκαις διανοηθέντας).

stessi sarebbero stati accolti ovunque con estrema diffidenza, inducendo il re a ripiegare sull'uso della forza[3]. Orbene, la decisione di tentare inizialmente un approccio pacifico mediante la predisposizione di apposite ambascerie sarebbe stata assunta *ex consilio patrum*, espressione della quale va chiarito il senso anche al di là del suo tenore letterale.

---

[3] Liv. 1.9.5-6: *Nusquam benigne legatio audita est: adeo simul spernebant, simul tantam in medio crescentem molem sibi ac posteris suis metuebant. Ac plerisque rogitantibus dimissi ecquod feminis quoque asylum aperuissent; id enim demum compar conubium fore. Aegre id Romana pubes passa et haud dubie ad vim spectare res coepit.* All'esito di un'approfondita ed incisiva analisi delle versioni narrative del mito in parola si conclude, in *La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto*, cit., 195, che «il ratto delle donne e la presenza sabina sono motivi antichi della saga»: lo strato mitico originario, infatti, anteriore a Fabio Pittore, attesterebbe il conflitto tra i Romani e tre centri latini a causa di tale vicenda, terminato con la vittoria dei primi e la susseguente estensione del loro territorio fino ai margini della Sabina tiberina. La minaccia ai propri confini avrebbe indotto *Cures* – «preoccupata della crescente potenza della nuova città» – a contrattaccare ed è da questo elemento che sarebbe derivato il coinvolgimento sabino nella vicenda. A seguire le argomentazioni esposte da Carafa, «il ratto di donne sabine, invece, è un motivo più recente, frutto di un'alterazione mitica finalizzata a mascherare e mitigare una serie di conflitti»: la versione ciceroniano-varroniana, che potrebbe risalire a Catone e a Ennio, sarebbe infatti condizionata da avvenimenti attribuibili all'inizio del III secolo a.C. Alla luce dell'interpretazione alternativa, parzialmente seguita anche da Livio e da Dionigi di Alicarnasso, il *raptus* avrebbe riguardato donne latine giunte da *Caenina*, *Crustumerium* e *Antemnae* (quest'ultima colonia albana), alle quali la tradizione repubblicana avrebbe forse aggiunto quelle provenienti dal territorio di *Cures*. Non è casuale, d'altra parte, che i tre centri latini avessero invocato il soccorso proprio della città sabina, la quale avrebbe tuttavia deciso inizialmente di non attaccare Roma (e ciò «fa sospettare che nessuna donna di *Cures* fosse stata rapita», p. 192). Ulteriori conferme si traggono ora dalle preziose indicazioni archeologiche relative al sistema insediativo lungo la riva sinistra del Tevere nel corso dell'VIII secolo a.C., territorio in cui con l'abitato romano – ossia la maggiore entità proto-urbana latina – avrebbero convissuto «i suoi centri satellite tra La Rustica/*Caeninae* e *Antemnae*; centri proto-urbani latini autonomi ma di rango inferiore … tra cui *Crustumerium* che confinava con il territorio sabino di *Eretum*; centri sabini autonomi tra cui *Cures*» (p. 194). In sostanza, la versione predominante nella storiografia antica «trasforma i centri latini – dipendenti dall'abitato proto-urbano di Roma o autonomi – in sabini (forse perché gravitanti su *Cures* o alleati di questo centro dopo la fondazione di Roma), mentre la seconda rispetta con straordinaria fedeltà l'originaria caratterizzazione etnica dei territori a nord della città». Che, dunque, il rapimento di donne – «ricordato da tutti gli autori principali che compongono la vulgata» – possa avere costituito il nucleo originario della saga e, come tale, sia pervenuto a Fabio Pittore (*ex* Plut. *Rom.* 14.1), il quale avrebbe provveduto per primo a narrarne lo svolgimento, appare fondamentale «anche da un punto di vista narrativo, poiché a esso sono collegate le prime guerre di Romolo e la nascita della diarchia con Tito Tazio» (p. 198), in quanto proprio ai Sabini avrebbero chiesto aiuto quelle entità cui sarebbero appartenute le donne rapite, provocandone dopo qualche indugio l'entrata in guerra (Dion. Hal. 2.36.3-4).

Sebbene non venga menzionato esplicitamente un provvedimento senatorio, il passaggio liviano potrebbe sottintenderne l'assunzione, il che diverrebbe meno evidente se per *consilium* si fosse alluso ad un espediente la cui ipotetica attuazione fosse informalmente prospettata a Romolo dai capi dei gruppi gentilizi i quali lo coadiuvavano nella gestione degli affari di interesse comune. In proposito, vanno formulate alcune osservazioni che, almeno sotto il profilo narrativo, garantiscono una certa coerenza alla narrazione liviana.

Innanzitutto, lo storico patavino ha appena dato conto della creazione di un organo, qualificato come 'consiglio', composto da cento senatori, un numero ritenuto sufficiente tanto rispetto alle esigenze della neofondazione, quanto con riguardo alla disponibilità di soggetti cui potesse essere attribuita quella dignità[4]: all'inizio del susseguente capitolo 9 si sofferma sull'operatività del consesso, così da mettere in luce l'aspetto 'dinamico' della sua attività in un momento cruciale per la strutturazione della città, e, nella circostanza, adopera nuovamente il lemma *consilium*, al fine di definirne le funzioni e individuare un terreno sul quale si sarebbero sostanziate. Il ruolo assunto in questa occasione ha carattere propulsivo, ossia non limitato all'apprestamento di un parere provocato da una precisa richiesta avanzata in tale direzione da Romolo, ma connotato dalla formulazione autonoma di proposte e progetti idonei a rappresentare altrettante soluzioni di problemi urgenti.

L'ambito applicativo attiene, precisamente, alla gestione delle relazioni con le altre entità cittadine (*lato sensu*, i rapporti internazionali), rispetto alle quali i *patres* paiono rivendicare – trattandosi di ragioni legate alla salvaguardia dei gruppi gentilizi di cui sono espressione[5] –

---

[4] Liv. 1.8.7: *Cum iam virium haud paeniteret consilium deinde viribus parat. Centum creat senatores, sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possent. Patres certe ab honore patriciique progenies eorum appellati.*

[5] Che il quadro socio-politico di riferimento attorno al 750 a.C. fosse caratterizzato, nell'area interessata alla fondazione, da un'organizzazione a base gentilizia e che le diverse comunità si aggregassero sulla base di vincoli federativi è ipotesi sostenuta analiticamente da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*[2], I, Napoli, 1972, 4 ss., secondo cui «non si può ammettere che un ordinamento a base federale manchi di organi e che tutto si possa risolvere supponendo l'esistenza di un capo per qualità carismatiche» (p. 102). Il capo di una struttura così congegnata doveva, pertanto, detenere poteri limitati, che si sarebbero accresciuti nel periodo romuleo e numano allorquando le spinte centrifughe («dovute alla competitività tra le singole famiglie innescata da un

una potestà di controllo e di coordinamento[6]. Che Livio attribuisca a tale soggetto istituzionale mansioni di equilibrio, tanto avendo ri-

---

processo di differenziazione economica e sociale», a mente de *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 214) fossero aumentate rendendo necessaria la designazione di un soggetto in grado di assicurare meglio la coesione della comunità: si è correttamente puntualizzato che la differenza corrente con i capi della fase precedente «starebbe nella non occasionalità del ruolo di magistrato supremo e nella struttura più evoluta della comunità gentilizia» (così ancora *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 214), ma anche che «la tesi di una monarchia dispotica con la pienezza dell'*imperium* attribuita al re, con un *imperium* di carattere totale, comprendente qualsiasi altro potere pubblico, è la più lontana dalla concezione della monarchia federativa» (F. DE MARTINO, *Storia*[2], I, cit., 105). La restrizione delle prerogative regie al coordinamento degli interessi intergentilizi e all'apprestamento di un'efficace difesa comune suggeriva, dunque, di individuare altrove il potere decisivo, che si sarebbe dovuto infatti scorgere nell'assemblea dei capi delle *gentes*, i quali avrebbero delegato a organi monopersonali soltanto mansioni compatibili con la persistente titolarità in capo a loro stessi di un ampio potere di controllo. Di altro avviso L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione di un ordinamento giuridico*, Bologna, 2014, 40, che reputa implausibile l'identificazione tra *patres* (termine al quale, più di recente, si sarebbe sostituito quello di 'senatori') e capi dei gruppi gentilizi, essendo poco probabile tanto la presenza originaria di cento *gentes* («e quindi di cento ipotetici *patres gentium*, mai ricordati come tali nelle fonti antiche»), quanto «l'automatica crescita delle genti cittadine secondo numeri altrettanto artificiali, in corrispondenza ai successivi incrementi del senato». Di conseguenza, stante l'evanescenza della figura del *pater gentis*, sarebbe spettato al re scegliere i componenti del senato, ossia i *patres*, anche in considerazione della forza espressa da ciascuna *gens* all'interno della *civitas* in termini di «superiorità sociale» e non di «rappresentanza politica»: si tratta di ipotesi la quale, a detta dello studioso stesso, «fa salvo il rapporto tra ordinamento gentilizio e senato, ma immaginando una logica più elastica e con un più forte ruolo di mediazione del *rex*». Attraverso la summenzionata possibilità di scelta quest'ultimo non avrebbe subito passivamente l'assetto gentilizio, limitandosi a riconoscerne la presenza delle singole articolazioni, ma si sarebbe attivamente occupato di definire a sua volta «un nuovo gruppo familiare emergente come tale».

[6] Questa interpretazione non esclude che il re potesse interpellare i *patres* senza limitazioni, ossia «ogni qual volta lo ritenesse opportuno … per sentirne il parere sulle questioni di particolare rilievo ai fini del governo della comunità politica», senza che tuttavia sia possibile acclarare se, «ottenuto il parere, il re dovesse attenervisi: se, in altri termini, il parere espresso dai *patres* vincolasse giuridicamente (meglio, diremmo, ritualmente) il re nel compimento dell'atto in ordine al quale egli lo avesse richiesto» (G. MANCUSO, *Il senato romano, I [dalla monarchia alla repubblica]*, Catania, 1997, 35). Quand'anche se ne volesse escludere l'obbligatorietà, «sembra verosimile che sia nella fase 'romulea' del *regnum* che in quella sabino-latina, il *consilium* dei *patres* costituisse un non trascurabile elemento condizionante l'esercizio del potere regio, specie se si tiene conto del ruolo manifestato, nel processo di creazione del re, da uno dei poteri che gli antichi assegnano ai *patres*, l'*auctoritas*» (ID., *Il senato romano*, cit., 36). In effetti, ad avviso di G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 19 s., l'organo «sarebbe sorto per predeterminare gli indirizzi di fondo della comunità, in particolare le scelte nell'ambito della politica verso i popoli circostanti e in merito alla decisione della guerra», sicché «non a

guardo al potere del *rex* quanto con riferimento ai delicati interessi intergentilizi in esso incorporati, potrebbe scorgersi *e silentio* dalla contraria impostazione conferita alle modalità con cui sarebbe stato deciso l'uso della forza: in questo caso, infatti, la sollecitazione proviene dalla *Romana pubes* e la realizzazione del disegno viene gestito – in prima persona ed integralmente – da Romolo, senza alcun cenno ad un intervento del *consilium patrum*. Infine, proprio riguardo l'invio degli ambasciatori Livio «mostra una visione tutt'altro che primitivista della prima Roma immaginando persino un'articolata procedura»[7], suddivisa in tre fasi: proposta formulata dal senato avente ad oggetto l'invio delle legazioni, assenso di Romolo e partenza degli ambasciatori incaricati di chiedere ai popoli limitrofi alleanze e matrimoni.

Pur senza prefigurare schematizzazioni rigide, difficilmente compatibili sia con la natura delle fonti disponibili sia con la caratura del tutto 'embrionale' delle istituzioni protomonarchiche, per lo storico patavino già da questa occasione si trarrebbero indizi circa mansioni, competenze e procedure del *consilium patrum*, tanto più che ciò avviene con il coinvolgimento del re, ossia entro una prospettiva in cui le logiche relazionali tra i principali soggetti preposti alla conduzione (forse, *rectius*, al coordinamento) della comunità cittadina iniziano a vedere la luce: nel caso di specie, il meccanismo decisionale tratteggiato da Livio indurrebbe a scorgere nell'organismo il *consilium regis*, esplicante un'attività preliminare e orientativa funzionale all'assunzione da parte del re della decisione più opportuna. Va aggiunto, comunque, che sulla forma della proposta avanzata dal consesso lo storico patavino non fornisce alcun particolare e, dunque, se è vero che si tratta della prima risoluzione attribuita al consiglio stesso, nulla

---

caso già in epoca arcaica i *patres* «si erano arrogati la prerogativa di ricevere le ambascerie dei popoli stranieri, prendendo dunque in mano direttamente la gestione dei rapporti internazionali».

[7] *La leggenda di Roma*, II. *Dal ratto*, cit., 170. La possibile sequenza enucleabile in ordine alla decisione di inviare ambasciatori presso le comunità limitrofe potrebbe corroborare la diversa ricostruzione delineata da L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione*, cit., 41, alla luce della quale «in ogni caso sin dall'origine dovette essere preminente una funzione consultiva del senato, coinvolto dal *rex* nelle decisioni più gravi per la città, costituendo un momento importante nella formazione del consenso, indispensabile per la vita ordinata della comunità».

può precisarsi circa la natura e le caratteristiche di un eventuale provvedimento in cui fosse incorporata la (non meno ipotetica) deliberazione sulla proposta.

2. *La successione a Romolo: 'patres auctores'.*

Più ampi ragguagli sono riservati da Livio alla scelta del successore di Romolo, che l'autore delle *Historiae* sospetta essere stato eliminato dai *patres*[8]. Il capitolo 17 del primo libro evoca immediatamente il *certamen regni* tra ciascuno di essi, rispetto al quale non sarebbe stato facile trovare una soluzione tanto a cagione delle nutrite aspirazioni personali, quanto per il fatto che Sabini (*oriundi*) e Romani (*veteres*) cercavano di imporre un esponente del proprio gruppo a discapito dell'altro[9]: il dato astraibile dal racconto, comunque, è che l'individuazione di un successore non dovesse essere immediata in quanto, nonostante le difficoltà procedurali, *in variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant*. Tale impostazione avrebbe risposto alle esigenze determinate dalla struttura federale intergentilizia in quella fase primordiale, riposante sulla funzione di garanzia e coordinamento espletata dal re rispetto all'articolazione pacifica delle relazioni

[8] Liv. 1.16.4: *Fuisse credo tum quoque aliquos qui discerptum regem patrum manibus taciti arguerent; manavit enim haec quoque sed perobscura fama; illam alteram admiratio viri et pavor praesens nobilitavit*. La congettura sarebbe stata corroborata da quanto riferito in 1.15.8, laddove Livio ricorda come *multitudini tamen gratior fuit quam patribus, longe ante alios acceptissimus militum animis*, sicché l'idea della tempesta durante la quale Romolo sarebbe stato avvolto da un nembo densissimo che lo avrebbe sottratto alla vista degli astanti pareva costruita a bella posta per attribuire i colori della leggenda alla sua eliminazione fisica (cfr. A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani [775/50 - 700/675 a.C. circa]*, Torino, 2006, 299 ss., secondo cui sarebbe stato squartato), rimossa poi anche dalla testimonianza resa da Proculo Giulio circa l'apparizione in cui il defunto re gli avrebbe profetizzato il destino provvidenziale della città come *caput orbis terrarum* (1.16.5-7). Rispetto a Ovid. *fast.* 2.409: *sed Proculus Longa veniebat Iulius Alba*, lo storico patavino non accenna minimamente alla provenienza del personaggio, evidentemente per attenuare la rilevanza dell'elemento gentilizio, perché, se così non avesse fatto, avrebbe dovuto porre in luce l'origine albana della *gens Iulia*, cui peraltro apparteneva adottivamente anche Ottaviano Augusto. D'altra parte, risulta emblematico il commento dello storico patavino, secondo cui è sorprendente che si sia prestata tanta fede a chi recasse una simile notizia e – ancor di più – che la fiducia nell'immortalità romulea avesse lenito il rimpianto nutrito dalla plebe e dall'esercito per quella perdita (1.16.8).

[9] Liv. 1.17.1-3.

tra le *gentes*. Né pare illogica la susseguente osservazione liviana, a tenore della quale l'apprensione dei *patres* sarebbe derivata dal rischio di un attacco delle popolazioni circostanti, cui sarebbe giovato trovare *civitatem sine imperio* ed *exercitum sine duce*[10]: da qui l'urgenza di insediare un potere diacronicamente limitato, cioè esercitato a turno da ciascun *pater* per cinque giorni[11], in modo che vi fosse il tempo necessario per procedere alla migliore designazione possibile e le incombenze più pressanti – sotto il profilo dei rapporti intergentilizi e della difesa comune – non rimanessero frustrate.

Dopo un anno di *intervallum regni*, motivo a cagione del quale si sarebbe qualificato l'istituto come *interregnum*[12], sarebbe stato individuato il procedimento da seguire al fine di ottenere un consenso generale: i *patres* stessi, secondo Livio, *decreverunt enim ut cum populus regem iussisset, id sic ratum esset si patres auctores fierent* (1.17.9). Si tratta della prima espressione in cui è adombrata una deliberazione senatoria, in specie avente la funzione di *decernere*, ossia di statuire in via definitiva: non è escluso che il provvedimento assumesse la forma del *decretum*, per quanto l'ipotesi non sia esplicitamente supportata dalla fonte. Ma vi è di più, perché nel passaggio è contenuta l'indicazione di un secondo provvedimento, anch'esso ultimativo e cogente, attraverso il quale i *patres* avrebbero prestato la propria *auctoritas*, approvando (per meglio dire: ratificando) la *creatio* effettuata dai *Quirites* qualora il personaggio prescelto fosse stato degno di succedere a Romolo.

L'intero ragionamento liviano – imperniato su un confronto con le procedure repubblicane posteriori alla *lex Publilia Philonis*, che aveva reso preventiva l'*auctoritas* medesima[13] – induce ad un'*interpre-*

---

[10] Liv. 1.17.4.

[11] Liv. 1.17.5-6: *Decem imperitabant: unus cum insignibus imperii et lictoribus erat: quinque dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in orbem ibat, annuumque intervallum regni fuit*. Osserva L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione*, cit., 39, che l'istituto risulta privo di paralleli nella Grecia antica e appare quindi genuinamente romano, secondo un meccanismo di rotazione coinvolgente dieci membri del senato, per cinque giorni ciascuno; «dopo i primi cinquanta giorni, ove ancora non si fosse addivenuti alla designazione del nuovo re, si deve supporre che il comando passasse a un altro collegio di dieci *patres*» (in termini analoghi si era espresso, in precedenza, G. MANCUSO, *Il senato romano*, cit., 38).

[12] Liv. 1.17.6 in fine: *Id ab re quod nunc quoque tenet nomen interregnum appellatum*.

[13] Liv. 1.17.9: *Hodie quoque in legibus magistratibusque rogandis usurpatur idem ius, vi adempta: priusquam populus suffragium ineat, in incertum comitiorum eventum patres*

tatio abrogans, in quanto il patavino (volendo ripristinare la versione più plausibile, una volta conseguito l'effetto narrativo prodotto dalla procronia) dà conto della deliberazione plebea con cui si stabiliva che fosse il senato a decidere chi dovesse regnare a Roma: la *contio* convocata dall'*interrex* e l'esortazione data all'assemblea perché provvedesse all'elezione perdono significato in forza dell'annuncio per cui la designazione sarebbe stata devoluta alla ratifica dei *patres* (rivelandosi, dunque, una mera proposta) e si configura come artificio retorico la precisazione in base alla quale la plebe, «per non apparire vinta in generosità», avrebbe concesso al senato di stabilire *qui Romae regnaret*[14]. Livio cerca nitidamente di ricondurre la procedura a principi propri del corretto rapporto tra assemblea popolare e consesso senatorio, così come riferibile al funzionamento della costituzione repubblicana prima che essa fosse travolta dalla crisi del II-I secolo a.C.[15], ma, in

---

auctores fiunt. Va detto che i due paragrafi precedenti esprimono compiutamente la tipologia delle 'inserzioni liviane' in funzione narrativa – ossia dirette a accrescere l'interesse e l'attenzione del lettore attraverso un'esposizione evocante scenari più coinvolgenti – in considerazione del fatto che in Liv. 1.17.7-8: a) si richiama la lotta della plebe, volta alla liberazione dall'assoggettamento politico al patriziato; b) si allude alla *dominatio*, che costituiva la vera essenza del governo monarchico e in cui inevitabilmente quest'ultimo si sarebbe convertito, opponendola alla *libertas*, della quale si detto poco prima *'dulcedine nondum experta'*; c) si descrive l'atteggiamento del *consilium patrum* in termini 'machiavellici', ponendo cioè in rilievo come esso congegnasse un sistema che avrebbe trasferito la *summa potestas* – intesa come il potere di scegliere il re – al popolo solo apparentemente, in quanto la procedura sarebbe stata corretta da un espediente teso a *non plus iuris darent quam detinerent*. In sostanza, l'inclinazione dei *patres* avrebbe richiamato l'orientamento del senato durante la crisi della tarda *res publica*, durante la quale il consesso si sarebbe presentato indefessamente come il 'custode' della costituzione, ma nel contempo avrebbe altrettanto sistematicamente tentato di trasferire a sé stesso il potere decisionale.

[14] Liv. 1.17.10-11: *Tum interrex contione advocata, 'Quod bonum, faustum felixque sit' inquit, 'Quirites, regem create: ita patribus visum est. Patres deinde, si dignum qui secundus ab Romulo numeretur crearitis, auctores fient'. Adeo id gratum plebi fuit ut, ne victi beneficio viderentur, id modo sciscerent iuberentque ut senatus decerneret qui Romae regnaret.*

[15] La paternità di questa lettura rimonta senza dubbio a Licinio Macro, del quale, tramite Sall. *hist.* 3.48, è pervenuta un'orazione *ad Quirites* risalente al 73 a.C., ossia all'anno in cui avrebbe gerito il tribunato: individuata la differenza tra *ius a maioribus relictum vobis et hoc a Sulla paratum servitium*, viene criticata la tendenza della massa a porre il proprio destino nelle mani di quanti, ricorrendo a minacce, blandizie e palliativi, ne orientano il voto comprimendone i diritti. Al contrario, come rilevava R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 8, «the people must learn to think about politics for themselves, to interest themselves in the issues … and, above all, to organize themselves as a united body so that their voice can be heard», restituendo al tribunato il potere di agire «as an effective mouthpiece of the people». Il suo atteggiamento storiografico

questo modo, fornisce elementi sufficienti ad inquadrare i contenuti essenziali delle fonti sulle quali – pur arricchendole in modo da garantire l'intelligibilità degli eventi al lettore romano del suo tempo – si era basato.

Le informazioni a disposizione dello storico patavino si sarebbero limitate a un'ossatura essenziale, imperniata in primo luogo sull'oggettiva difficoltà di designare in tempi brevi un soggetto capace, da una parte, di mediare e moderare autorevolmente i conflitti intergentilizi (1.17.1: *factionibus inter ordines certabatur*), nonché, dall'altra, di guidare efficacemente la difesa comune in caso di attacco esterno; in secondo luogo, sull'attribuzione collegiale e temporanea ai *patres* (capi delle *gentes* oppure, in ipotesi, esponenti di spicco delle stesse, individuati sulla base dei reciproci rapporti di forza) del potere decisivo (indipendentemente dal fatto che ne 'acquisissero' o ne 'riacquisissero' la pienezza); in terzo luogo, sull'individuazione dell'assemblea patrizia (si qualificasse come *consilium patrum* o come *senatus*) quale organo titolare della prerogativa di scegliere il re senza ulteriori mediazioni.

Tra le integrazioni e gli abbellimenti narrativi introdotti da Livio, dunque, vi sarebbe anche la prestazione dell'*auctoritas* intesa come ratifica della *creatio* popolare: e ciò non tanto per il fatto che, durante la prima età regia, non si fosse ancora definita «una sfera di competenza e di vincoli tra gli organi – re, senato curie – di carattere formale»[16], quanto per la ragione materiale secondo cui non vi sarebbe

---

non si sarebbe distaccato, comunque, dall'impostazione ideologica dell'annalistica contemporanea, «permeated too with the polite *popularis* orthodoxy of the seventies – an ideal supremacy of the People, with no detriment to the authority of a benevolent Senate» (M.I. Henderson, *'Potestas regia'*, in *JRS*, XLVII, 1957, 85). Come si trae dalla ricordata *oratio*, il fulcro della concezione politico-costituzionale di Licinio Macro va rinvenuta nell'affermazione a tenore della quale «the people are the source of all political power just as it is they who were affected for good or ill by all political decisions» (R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 11), di talché la potestà decisionale spetterebbe in ultima istanza al popolo, mentre il senato «as a deliberative council might have a certain *auctoritas* but it was not to be that powerful instrument of government which Sulla intended» (p. 11). D'altra parte, sembrerebbe che Livio avesse recepito proprio dalle storie liciniane la tendenza – praticata ampiamente dall'annalista – a riversare nel passato episodi, circostanze o interpretazioni del presente, al fine di fornire a fatti contemporanei una collocazione antica e provare, quindi, che non si sarebbe trattato di un *novum exemplum*.

[16] Così L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione*, cit., 40 s., al quale pare inverosimile che già nella prima età regia il consesso pre-

stata una preventiva decisione da approvare, dotata di efficacia vincolante per tutti gli appartenenti alla comunità. È soltanto ipotizzabile che fosse l'*interrex* di turno ad avanzare la proposta, una volta emerso dal tessuto dei contatti e delle negoziazioni politiche il nome del candidato, e, allora, i *patres* assumessero la decisione attraverso un provvedimento del quale i medesimi *auctores fiunt*.

L'orientamento più radicale spiegherebbe il testo liviano, nella sezione in cui si afferma che il potere regale fosse attribuito *iussu populi* e *auctoribus patribus*, rapportandolo alla dinamica costituzionale corrente tra senato e popolo in età tardorepubblicana e integrando quest'ultima con la 'fable convenue' secondo cui ai consoli sarebbe stata trasmessa la *potestas regia*[17]. Da una parte, la supervisione che il senato avrebbe preteso di esercitare sull'operato dei consoli a decorrere dal II secolo a.C., tentativo culminato – come di fatto reso evidente dal cd. *senatus consultum ultimum* – nell'assimilazione di quella magistratura ad un organo meramente esecutivo delle proprie deliberazioni, sarebbe stata giustificata retrospettivamente dall'annalistica filosillana negli anni Ottanta adducendo un'originaria responsabilità del *consilium patrum* nella scelta dei re, donde Livio avrebbe desunto le informazioni sulle quali costruire la propria narrazione. D'altro canto, formalmente, l'*imperium consulare* sarebbe stato attribuito dall'assemblea centuriata sicché, per rendere coerente lo scenario, si sarebbe dovuto riconoscere al popolo un ruolo nella sequenza procedimentale, immaginando quindi che spettasse al medesimo eleggere il sovrano e che, qualora la scelta fosse stata effettuata dal senato come nel caso di Numa Pompilio, ciò sarebbe avvenuto all'esito di una decisione del tutto autonoma e discrezionale.

---

stasse l'*auctoritas* ad altri organi della comunità, e, in specie, ai comizi curiati: di converso, tale competenza risulterebbe «sicuramente attestata nella prima età repubblicana, allorché sono menzionate nelle fonti vere e proprie delibere da parte dei comizi centuriati, da confermare quindi con l'*auctoritas* del senato».

[17] Secondo R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 87, «this theory, which does violence both to the facts of the historical process and to every probability about the nature of *regnum* and *imperium* respectively, was the outcome of conservative thinking which looked to see a continuous tradition in Roman institutions». In seguito, Liv. 3.33.1 avrebbe rammentato che nel 451 a.C. l'*imperium* sarebbe stato trasmesso dai consoli ai decemviri, come in precedenza era passato dai re ai consoli: *anno trecentensimo altero quam condita Roma erat iterum mutatur forma civitatis, ab consulibus ad decemviros, quemadmodum ab regibus ante ad consules venerat, translato imperio*, benché – in questa circostanza – la *mutatio* sarebbe stata meno rilevante *quia non diuturna*.

Questa opzione interpretativa avrebbe travolto anche l'*interregnum*, ritenuto procronico nella sua attivazione, sebbene tanto Dion. Hal. 2.57, quanto Cic. *rep.* 2.12.23 non manifestassero dubbi sulla sua origine: persino in questo caso si sarebbe trattato di individuare un precedente storico alla prima applicazione dell'istituto in età repubblicana, la quale rimonterebbe al 482 o al 462 a.C., attraverso una convinzione plasmata – più che nel quarto o terzo secolo a.C., come sostenuto da Ogilvie – dalla fazione sillana in occasione dell'avvio del meccanismo finalizzato a sanare l'illegalità della condizione giuridica in cui versava il proconsole dopo l'occupazione dell'Urbe[18].

Eppure, se con riguardo alla prestazione dell'*auctoritas* da parte del *consilium patrum* è lecito avere seri dubbi, in ordine all'introduzione dell'interregno le ipotesi summenzionate paiono difficili da condividere, sia argomentando in termini funzionali, cioè rammentando che la struttura cittadina – vieppiù se imperniata su legami federali intergentilizi – avrebbe rischiato l'immediata disintegrazione in assenza di un sistema che assicurasse una continuità di direzione politica in capo ai medesimi soggetti (fossero capi delle *gentes* o personalità preminenti dei gruppi sociali dominanti) i quali avevano coadiuvato il (o, meglio, esercitato un controllo operativo sul) re sino alla sua morte[19]; sia rilevando come «l'istituto abbia conservato nel nome, inspiegabile in età repubblicana, il ricordo di un'alternanza di sovrani»[20]

---

[18] R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 88.

[19] Rilevava F. de Martino, *Storia*[2], I, cit., 103 s., che per l'*interrex* non occorreva la *lex curiata de imperio*, evidentemente anche dopo la creazione dell'assemblea che vi avrebbe dovuto provvedere e nonostante *unus cum insignibus imperii et lictoribus erat*: a suo avviso, «altra spiegazione non può essere data, che quella sorgente dal carattere stesso dell'interregno, che era l'esercizio a turno di un potere sovrano, che i singoli soggetti della federazione, essi stessi sovrani, desumevano unicamente dalla loro posizione e non già affatto dall'investitura, sia pure non indispensabile giuridicamente, del popolo». Se ne può altresì dedurre che in quella fase primordiale, durante la quale la controversa *constitutio Romuli*, quand'anche esistente, non avrebbe delineato completamente i meccanismi costituzionali, «un'assemblea popolare della lega, un precedente dei posteriori comizi, non ancora esisteva, prova evidente, che non esisteva il concetto giuridico di popolo».

[20] A favore del fatto che l'*interregnum* (e l'*interrex*) fosse un'istituzione fondamentale dell'‘ursprüngliche Staatsordnung’ deponeva, secondo Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*[3], I, Leipzig, 1887, 648, «die Benennung so wie die ganze Einrichtung selbst, namentlich die in Gegensatz zu der Collegialität hier festgehaltene Monarchie auf das deutlichste aus, wie dann auch dasselbe in den Annalen angeknüpft wird an die erste darin berichtete Erledigung des Oberamts».

e la sua attivazione nel periodo monarchico sia stata tutt'altro che episodica[21].

Il lessico giuridico liviano merita alcuni approfondimenti, i quali si inquadrano comunque nella logica incline a prefigurare la competenza elettorale del popolo in ordine alla scelta delle figure magistratuali supreme: in primo luogo, 1.17.11 evoca una deliberazione plebea utilizzando correttamente i due verbi designanti il potere legislativo dopo le riforme del 339 e del 287 a.C., attuate le quali ben si sarebbe potuto dire che ai componenti dei *concilia plebis tributa* sarebbe spettato *sciscerent iuberentque*, cioè adottare una deliberazione vincolante *erga omnes*. Mentre è implausibile riferire a un momento così remoto espressioni che presuppongono una compiuta evoluzione costituzionale, invece non è irragionevole ipotizzare l'adeguatezza del verbo *decernere* alla deliberazione con la quale l'assemblea dei *patres* sarebbe stata chiamata a stabilire chi avesse regnato[22], tanto più che il lemma *decretum*[23] – come anche *contio*, collocato immediatamente prima – non doveva essere sconosciuto alla realtà istituzionale gentilizia[24], nella

---

[21] Né sarebbe agevole spiegare come l'istituto medesimo – lungi dal comparire isolatamente durante la transizione del potere seguita alla morte di Romolo – avesse regolarmente funzionato sino alla designazione di Tarquinio Prisco, onde essere sospeso in corrispondenza degli ultimi due sovrani ed essere riattivato poco dopo l'instaurazione della *res publica* (cfr. *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, cit., 211): averne supposto la creazione e, poi, la desuetudine nella fase finale della *dominatio* etrusca presupporrebbe uno sforzo d'immaginazione superiore all'esigenza retrospettiva da soddisfare, laddove allora, a tale scopo, sarebbe stato sufficiente individuarne un isolato precedente dopo la morte di Romolo.

[22] Ad avviso di G. MANCUSO, *Studi sul 'decretum' nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*, LX, 1988, 67, *decernere* «è un nome verbale che esprime propriamente l'idea di una decisione presa, in ordine ad un determinato soggetto, in seguito ad un intimo convincimento e un congruente giudizio di valore»: si tratta di un'attività «che, partendo da una mozione di ordine psicologico, si concreta – se pure non esclusivamente – in una determinazione normativa nei confronti del medesimo soggetto agente ovvero nei riguardi di altri soggetti», che assume il nome di *decretum*, «forma deverbativa risultante dalla preposizione *'de'* insieme al participio perfetto *'cretum'*, usata assai sovente nelle fonti nel valore di 'comando', 'statuizione' o, ancora, di 'pronuncia costitutiva'».

[23] In ambito tecnico-giuridico, le fonti attesterebbero impieghi della locuzione declinanti «una manifestazione di volontà emessa in forma specifica da determinati organismi propri dell'esperienza costituzionale romana o, più genericamente, latina», con speciale riferimento «ai decreti delle *gentes*, dei collegi sacerdotali, del senato, a quelli delle magistrature collegiali (consoli, pretori, tribuni della plebe), ai *decreta* dei decurioni, e in età imperiale, a quelli del principe» (così G. MANCUSO, *Studi*, cit., 68).

[24] Nel suo tuttora fondamentale studio, M. FIORENTINI, *Ricerche sui culti gentilizi*, Roma, 1988, 5 ss., premette alla dettagliata trattazione dell'argomento che costituisce

misura in cui ciascuna *gens* era legittimata a convocare assemblee (*conciones*), ad emanare ordinanze (*decreta*, appunto) e a censurare il comportamento dei propri membri (*notae*). Il deferimento del *regnum* a Numa si verifica, poi, a conclusione di una lunga gestazione, quando *omnes* – *patres* e cittadini, convenendo sull'inopportunità di una differente candidatura e nonostante l'interessato fosse di origine sabina – *decernunt*: coerentemente con l'effettiva procedura instaurata in precedenza, la decisione è assunta dall'assemblea patrizia e il riferimento ai *cives* appare del tutto pleonastico[25], tenuto altresì presente

---

oggetto precipuo dell'indagine monografica un ampio capitolo (intitolato *Profili storiografici*, pp. 5-102), nel quale sono riportati e discussi i principali orientamenti relativi a natura, struttura e ordinamento delle *gentes*. In particolare, la lucida ricostruzione dell'ipotesi bonfantiana e delle critiche mosse ad essa sfocia nel riconoscimento che ciascuna entità gentilizia – quand'anche sfornita di un capo in senso stretto (sul punto, cfr. A. ROMANO, *Dal 'pater gentis' ai 'patres' dell'organizzazione cittadina. Note sul fondamento della 'leadership' arcaica*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, I, Napoli, 1984, 83 ss.) – avesse espletato funzioni non lontane da quelle riconoscibili in capo ad un piccolo ordinamento giuridico. Da un punto di vista strutturale, la *gens* denuncerebbe lineamenti assimilabili a quelli della statualità, ma proprio questo 'motivo' celerebbe potenzialità detonanti, in quanto «la somma delle *gentes* unite tra loro non forma la *civitas*: esse, infatti, continuano a rimanere entità incommensurabili con l'ordinamento cittadino», talché la *civitas* «tende ad eliminare questi centri indipendenti, per affermare il suo fondamento non su tali elementi centrifughi, bensì su una base unitaria costituita non dai *gentiles* ma dai *cives*» (p. 80). Una volta eletto ad interlocutore privilegiato l'individuo e confinata la competenza delle entità gentilizie al solo diritto privato, l'ordinamento cittadino ha ormai – e comunque – assorbito una serie di istituti originariamente appartenenti alla gestione 'politica' delle medesime in applicazione di una mentalità tradizionalista, come tale incline a conservare meccanismi ed istituti che, avendo dato in precedenza buona dimostrazione di funzionamento e fatto adombrare una certa duttilità, meritano di essere conservati anche nella mutata realtà istituzionale (per G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 51 s., che nel suo lavoro si occupa ampiamente delle 'carte vincenti' dell'esperienza giuridica romana, a governare il cambiamento è proprio il tradizionalismo, «l'idea cioè che si debbano conservare le forme giuridiche tramandate da più generazioni, adattandole alle nuove esigenze secondo una attività interpretativa che porta a ulteriori conseguenze gli istituti dello *ius*, proprio della *civitas*, connaturato all'idea stessa di *civitas*»).

[25] Si è notato che l'interpretazione potrebbe essere diversa qualora si considerassero già parte del corpo civico i plebei, in quanto il binomio *patres*/*cives* potrebbe celare la dualità patrizi/plebei, ma, a ben vedere, l'ipotesi è labile: «ciò perché, essendo le distanze tra i patrizi e i plebei assai marcate in epoca storica ed essendosi ridotte soltanto gradualmente, è logico ritenere che esse dovessero essere ai primordi della *civitas* ancora più forti» e, dunque, «se fin da allora i plebei avessero fatto parte della comunità con diritti tali da poter determinare la scelta del suo capo, secondo il passo citato, le distanze economiche, sociali e politiche, in epoca storica, sarebbero state minori» (V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*, cit., 21, il quale richiama l'opinione espressa in precedenza da F. DE MARTINO, *Storia*[2], I, cit., 151 s.).

che si innesta subito dopo il rito della *inauguratio* (*rectius*: degli *auspicia* favorevoli tratti durante la cerimonia), in forza del quale il designato entra nella pienezza delle sue funzioni, non certamente paralizzabili da una contraria volizione di organi diversi.

Si deve ora tornare su plausibilità, significato e implicazioni che la designazione del successore di Romolo, se effettuata autonomamente dall'assemblea dei *patres*, avrebbe determinato rispetto al ruolo costituzionale e alla forma dei provvedimenti di competenza della medesima: premessa ineludibile è quella secondo cui Livio, nell'occasione, non menziona in alcun modo una *consultatio*, del tipo di quella introdotta dalla locuzione *ex consilio* durante le vicende preliminari al 'ratto delle Sabine'. Piuttosto, nel giro di poche linee (1.17.9-11), ricorrono due volte le flessioni del verbo *decernere* – esattamente, *decreverunt* in apertura e *decerneret* in chiusura del segmento summenzionato – e l'espressione *patres auctores* (qualificata prima da *fierent*, e poi da *fient*).

Riguardo alla prima notazione, si è ipotizzato che l'assemblea medesima provvedesse attraverso un *decretum*, cioè una manifestazione di volontà rivestita di una forma non sconosciuta attorno alla metà dell'VIII secolo a.C., nel periodo protocivico: si sostiene, infatti, che ciascuna *gens* potesse deliberarne l'adozione. La principale fonte addotta da questo orientamento riguarda la vicenda di Manlio Capitolino, incriminato e condannato per *adfectatio regni* nel 385/4 a.C.[26]:

> Liv. 6.20.13: *Adiectae mortuo notae sunt: publica una, quod, cum domus eius fuisset ubi nunc aedes atque officina Monetae est, latum ad populum est ne quis patricius in arce aut Capitolio habitaret; gentilicia altera, quod gentis Manliae decreto cautum est ne quis deinde M. Manlius vocaretur.*

All'esecuzione del reo sarebbero seguite due *notae* d'infamia[27], confezionate rispettivamente dalla *civitas* e dalla *gens Manlia*: la

---

[26] In ordine al significato delle due *notae* emesso dopo la repressione della *seditio Manliana*, cfr. R. Fiori, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 404 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, 53 s.; R. Scevola, *L'"adfectatio regni" di M. Capitolino: eliminazione 'sine iudicio' o persecuzione criminale?*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 295 s., nt. 31.

[27] Sull'ascrizione dei provvedimenti a possibili modalità anticipatorie della *damnatio memoriae*, cfr. R. Scevola, *Usi e abusi del corpo nella 'damnatio memoriae' del*

prima, di iniziativa pubblica, faceva divieto ai *patricii* di abitare sulla rocca o sul Campidoglio, considerato che proprio quella zona – precisamente, dove *nunc*, vale a dire durante l'età tardorepubblicana, si trovano il tempio e la zecca di Moneta – avrebbe ospitato l'abitazione dell'*adfectator*; la seconda, di matrice gentilizia, proibiva ai componenti della *gens* cui egli era appartenuto di chiamarsi Marco Manlio (o, secondo altre interpretazioni, avrebbe impedito loro il mero uso del *praenomen Marcus*[28]). Livio corrobora la natura cittadina della prima inibitoria alludendo ad un apposito progetto di legge (*latum ad populum est*), mentre la seconda *nota* avrebbe assunto la forma del *decretum gentilicium*[29]. Sul piano dell'efficacia entrambi i provvedi-

---

principe, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, I, Pisa, 2015, 448 e ntt. 139 s., in cui si compara il resoconto liviano con quello di Dio Cass. 7.16.1, assai meno attendibile perché anacronisticamente diretto a proiettare le pratiche del principato (in specie, di epoca severiana) nell'età repubblicana, onde rinvenire precedenti fondativi di una tradizione volta ad accreditare eventuali trattamenti sanzionatori *post mortem* (cfr. altresì, sul punto, C.W. Hedrick jr., *History and Silence. Purge and the Rehabilitation of Memory in Late Antiquity*, Austin, 2000, 100).

[28] Per l'indicazione delle differenti opinioni, cfr. L. Minieri, *'Mores' e 'decreta gentilicia'*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, III, Napoli, 1995, 160, nt. 119.

[29] Cfr. Cic. *Phil.* 1.13.32: *Ut enim propter unius M. Manli scelus decreto gentis Manliae neminem patricium Manlium Marcum vocari licet, sic tu propter unius dictatoris odium nomen dictatoris funditus sustulisti*; Paul.-Fest. voce '*‹M.› Manlium*' (Lindsay 112): *patriciae familiae neminem vocari licuit, post eum Manlium, qui Gallos a Capitolio depulit, quod is regnum occupare conatus necatusque est*; Paul.-Fest. voce *'Manliae gentis'* (Lindsay 135): *Manliae gentis patriciae decreto nemo ex ea Marcus appellatur, quod M. Manlius, qui Capitolium a Gallis defenderat, cum regnum adfectasset, damnatus necatusque est*; Quint. *inst. or.* 3.7.20: *et post mortem adiecta quibusdam ignominia est, ut Maelio, cuius domus solo aequata, Marcoque Manlio, cuius praenomen e familia in posterum exemptum est* (secondo cui la proibizione avrebbe ad oggetto il *praenomen*, pur non alludendosi espressamente ad un provvedimento gentilizio); Auct. *vir. ill.* 24.7: *Gentilitas eius Manlii cognomen eiuravit* (in cui, forse traendo spunto da fonti greche, si farebbe menzione di un giuramento volto a inibire l'uso del *cognomen*). Sul punto, cfr. Plut. *quaest. Rom.* 91: διὰ τί τοῖς πατρικίοις οὐκ ἐξῆν περὶ τὸ Καπετώλιον, κατοικεῖν; ᾿πότερον ὅτι Μᾶρκος Μάλλιος αὐτόθι κατοικῶν ἐπεχείρησε τυραννίδι, δι᾽ ὃν ἀπὼμοτόν φασιν εἶναι τῷ οἴκῳ μηδενὶ Μαλλίων ὄνομα Μᾶρκον γενέσθαι: ἢ παλαιὸς ἦν φόβος οὗτος; Ποπλικόλαν γοῦν ἄνδρα δημοτικώτατον οὐκ ἐπαύσαντο διαβάλλοντες μὲν οἱ δυνατοὶ δεδιότες δ᾽ οἱ πολλοί, μέχρι οὗ τὴν οἰκίαν αὐτὸς κατέσκαψεν ἐπικεῖσθαι τῇ ἀγορᾷ δοκοῦσαν; Dio Cass. 7.10 (= Zon. 7.23): ὅτι ὁ Καπιτωλῖνος κατεκρημνίσθη ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων. οὕτως οὔτ᾽ ἄλλο τι κατὰ χώραν ὡς πλήθει τοῖς ἀνθρώποις μένει, καὶ <αἱ> εὐπραγίαι συχνοὺς ἐς συμφορὰς ἀντιρρόπους προάγουσιν· ἐξαίρουσαι γὰρ αὐτοὺς πρὸς τὰς ἐλπίδας τῶν ὁμοίων τοῦ τε πλείονος ἀεὶ ποιοῦσιν ἐπορέγεσθαι καὶ ἐς τὸ ἐναντιώτατον σφαλέντας καταβάλλουσι.

menti[30], ancorché rivolti a destinatari diversi, esprimono un eguale valore precettivo, determinando con forza cogente divieti recanti una prescrizione che dovrà essere osservata da tutti i patrizi e da ciascun appartenente alla *gens Manlia*.

La portata giuridica del decreto non potrebbe essere sminuita dall'opportunità politica della sua adozione[31], che costituisce senza dubbio un atto di fedeltà nei confronti della *civitas*, alla decisione della quale il gruppo gentilizio pare adeguarsi assecondandone le finalità sanzionatorie: non vi è, infatti, alcuna testimonianza dalla quale si evinca una dipendenza formale tra i due provvedimenti, nel senso che la *gens* sarebbe stata necessitata a integrare la decisione comiziale con una propria statuizione. Quest'ultima, dunque, pur configurandosi nei fatti come sanzione subordinata alla volontà della *civitas* tanto nei contenuti quanto in relazione all''Anwendugsbereich' soggettivo, mantiene una propria autonomia persino in un'età nella quale l'affermazione delle istituzioni cittadine risulta accertata[32]: è proprio questo

---

[30] L'impiego liviano del lemma *nota*, evocante l'attività dei censori in sede di formulazione del *iudicium de moribus*, ha fatto sorgere il dubbio che, in ipotesi, «sia stato il provvedimento cittadino a mutuare il suo nome dalla deliberazione gentilizia» (L. Minieri, *'Mores'*, cit., 167); diversamente, si sarebbe trattato di una semplice assonanza, cui lo storico patavino sarebbe ricorso in via sovrastrutturale per ricondurre al tempo presente ed enfatizzare maggiormente – a beneficio del lettore – una circostanza la quale, in punto di diritto, era già resa perspicua dall'indicazione delle forme rivestite dai provvedimenti assunti. Vi è da dire, tuttavia, che nel caso della sanzione gentilizia, si potrebbe trarre dal brano un'indicazione indiretta circa la natura del tipo di atto mediante il quale sarebbe stata esternata la riprovazione del gruppo e, quindi, il decreto avrebbe potuto colpire anche la violazione dei *mores gentilicii*, dovendosi pertanto applicare ad un ventaglio di fattispecie concrete ben più ampio di quelle che sarebbero sfociate nella proibizione dell'uso di un determinato *praenomen*.

[31] Secondo L. Minieri, *'Mores'*, cit., 163, «il proibire l'uso del *praenomen* ai successori di Marco Manlio può in quest'ottica essere addirittura interpretato non soltanto come una sanzione gentilizia per rimuovere il ricordo di chi si fosse macchiato di gravi colpe, ma piuttosto come il tentativo di allontanare dalla *gens* qualsiasi sospetto di collusione con la politica di M. Capitolino».

[32] L'autonomia residuale conservata dal decreto gentilizio all'epoca della condanna di Manlio Capitolino non contraddice né svilisce, comunque, «lo stretto parallelismo istaurato (o più esattamente, presupposto) tra le due manifestazioni normative», in quanto «esse incidono sulla personalità del condannato sotto un duplice profilo: come componente della comunità politica e come membro della *gens*, ma si pongono, per ciò stesso, come estrinsecazioni di poteri che, per quanto, differenti, appaiono connessi vicendevolmente da un rapporto di complementarietà». I due ordinamenti nei quali i poteri in parola si collocano «appaiono giustapposti, così come giustapposte sono le deliberazioni – quella della *civitas* e quella della *gens* –, le quali sembrano manifestare poteri

dato, in definitiva, che deve fare retrospettivamente riflettere sulla possibile coattività di analoghi *decreta* agli albori del periodo monarchico[33]. Identificarne i caratteri originari, pur in difetto di informazioni dirette, costituisce operazione cui accostarsi con estrema cautela, ma alla quale – nel contempo – non ci si può sottrarre, muovendo da un dato incontrovertibile, secondo cui «il presupposto politico del provvedimento che manifesta la decisione e che (solo) esprime la regola»[34] va scorto nel *consensus* dei *gentiles*. La delibera-

---

normativi che, nella sostanza, non sono dissimili e non si diversificano se non per la diversa sfera su cui incidono: quella *'publica'*, la *lex* comiziale; la sfera *'gentilicia'* (e non, come ci attenderemmo, *'privata'*), il *decretum gentis*» (G. MANCUSO, *Studi*, cit., 75 s.).

[33] Dalle fonti letterarie si desumono altre occorrenze che potrebbero alludere a decreti gentilizi, tra i quali maggiore risalenza avrebbe quello in ipotesi emesso dai Fabii in previsione della campagna contro Veio (479 a.C.): come noto, a fronte delle difficoltà militari la *gens Fabia* si sarebbe accollata 'privatamente' il peso della guerra. In argomento, lo storico patavino riferisce che essa si sarebbe presentata in senato e, per voce del console Cesone, che vi apparteneva, avrebbe offerto la propria disponibilità a combattere, onde poi attendere disciplinatamente la decisione dei *patres* e – conosciuta la deliberazione senatoria – riprendere la strada delle rispettive abitazioni in vista degli accadimenti fissati per il giorno seguente (Liv. 2.48.8-10: *Tum Fabia gens senatum adiit. Consul pro gente loquitur: 'Adsiduo magis quam magno praesidio, ut scitis, patres conscripti, bellum Veiens eget. Vos alia bella curate, Fabios hostes Veientibus date. Auctores sumus tutam ibi maiestatem Romani nominis fore. Nostrum id nobis velut familiare bellum privato sumptu gerere in animo est; res publica et milite illic et pecunia vacet'. Gratiae ingentes actae. Consul e curia egressus comitante Fabiorum agmine, qui in vestibulo curiae senatus consultum exspectantes steterant, domum redit. Iussi armati postero die ad limen consulis adesse; domos inde discedunt*). Che la *gens* fosse stata preventivamente riunita da Cesone e Marco Vibulano, i quali – fungendo da *principes gentis* – ne avrebbero consultato ciascun componente, viene riferito da Dion. Hal. 9.15.2: ἀδημονούσης δ' αὐτῆς ἐπ' ἀμφοτέροις τούτοις συγκαλέσαντες οἱ δύο Φάβιοι τοὺς μετέχοντας τοῦ σφετέρου γένους καὶ βουλευσάμενοι μετ' αὐτῶν ὑπέσχοντο τῇ βουλῇ τοῦτο τὸ κινδύνευμα αὐτοὶ περὶ πάντων ἐκόντες ὑπομενεῖν, πελάτας τε τοὺς ἑαυτῶν ἐπαγόμενοι καὶ φίλους καὶ τέλεσι τοῖς ἰδίοις, ὅσον ἂν χρόνον ὁ πόλεμος διαμένῃ, στρατευόμενοι. In questo procedimento si sono scorti indizi sufficienti ad intravvedere «un'attività deliberativa della *gens*» (L. MINIERI, *'Mores'*, cit., 156) su materia diversa da quella avente ad oggetto il divieto di utilizzare il *praenomen*, rivolto ai discendenti di quanti – ponendo in essere condotte riprovevoli – avessero disonorato la città (si vedano in proposito, specificamente sulla *gens Claudia*, Svet. *Tib.* 1.2: *Cum praenominibus cognominibusque variis distingueretur, Luci praenomen consensu repudiavit, postquam e duobus gentilibus praeditis eo alter latrocinii, caedis alter convictus est*, e, alla stregua di generico accenno, Gell. 9.2.11: *'Simili autem' inquit 'exemplo ex contraria specie antiquos Romanorum audio praenomina patriciorum quorundam male de republica meritorum et ob eam causam capite damnatorum censuisse, ne cui eiusdem gentis patricio inderentur, ut vocabula quoque eorum defamata atque demortua cum ipsis viderentur'*).

[34] Così C. CASCIONE, *'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 128, il quale mette in luce come, in riferimento a Svet. *Tib.*

zione, infatti, esprime la volontà del gruppo nel suo complesso, il quale – nella fase di formazione del *decretum* – è costituito dai membri della *gens* forniti di piena soggettività giuridica: il problema attiene, evidentemente, sia all'individuazione dei soggetti legittimati[35], sia alle modalità con cui i medesimi avrebbero concorso alla decisione e all'esecuzione dei provvedimenti.

Iniziando dal primo punto, è preferibile ipotizzare che al procedimento deliberativo prendessero parte i *gentiles* maschi e puberi, e non soltanto i *patres familias* inclusi nella *gens*, sì che l'assemblea del gruppo gentilizio si riducesse ad un comitato ristretto[36]; sul secondo problema, è ragionevole reputare che esistesse un momento assem-

---

1.2, la corretta interpretazione del richiamo al *consensus* non possa semplicemente dipendere dalle modalità di scioglimento di un preteso dualismo con il lemma *decretum*, determinato dal tentativo di individuare il *terminus technicus* più adatto a connotare il carattere collettivo della decisione gentilizia, né che le questioni connesse possano essere ridotte a «una mera disputa terminologica, dal momento che non si può stabilire con certezza se tali termini siano stati fedelmente riportati dalle fonti o siano, per così dire, frutto di un aggiornamento» (L. MINIERI, *'Mores'*, cit., 167). Ad avviso di C. CASCIONE, *'Consensus'*, cit., 128 s., non si può escludere che il biografo (o la sua fonte) abbia 'personalizzato' il caso, e, allora, «proprio *consensus* sarebbe terminologia che svela la natura fattuale, consuetudinaria della 'norma'», in quanto «i gentili … determinano, con il loro non dare il prenome ai discendenti, un comportamento che ripetuto da tutti nel tempo (e considerato obbligante per una sorta di allontanamento del ricordo dei soggetti indegni), con la consapevolezza di una ragione profonda e condivisa da tutti i gentili, non consiste in un *decretum*, ma piuttosto viene considerato come un *mos* di quel gruppo familiare». Ad avviso dello studioso «l'idea, dunque, della *gens* che ripudia quel segno di individuazione personale potrebbe porsi al livello della mera rappresentazione del costume e non come fonte di un singolo fatto storicamente avvenuto», tanto più che (p. 129, nt. 275) l'accettazione del *decretum* «come provvedimento della *gens* da parte della storiografia … presuppone un stadio di organizzazione 'costituzionale' del gruppo familiare, che sfugge alle nostre conoscenze».

[35] Le fonti evocano i *gentiles* non con riferimento ai *decreta*, ma piuttosto all'*hereditas* e alla *cura furiosi*, sicché il *nomen collectivum* rivestirebbe i due significati descritti da G. MANCUSO, *Studi*, cit., 71: «uno, ampio, che ricomprendeva tutti indistintamente i membri della *gens*; un altro, meno esteso, che designava quelli appartenenti al gruppo i quali potessero manifestare validamente la propria volontà con effetti ricadenti sull'intera *gens*».

[36] Impregiudicati i dubbi circa una rigida divisione delle *gentes* in *familiae*, il che – nel caso di risposta negativa – escluderebbe l'esistenza dei relativi *patres*, è stato osservato come non si abbia notizia nelle fonti di *decreta patrum*, ma di *decreta gentis*, «e quindi è da ritenere che questi *patres* non deliberassero come tali, ossia come autonomi titolari di potere, bensì come membri di un organo più ampio che comprendeva, probabilmente, anche altri membri della *gens* legittimati a deliberare, ossia i rimanenti *gentiles*», ad esclusione di quanti non fossero titolari di piena soggettività giuridica, come donne e minori in particolare (G. MANCUSO, *Studi*, cit., 72).

bleare[37], comune all'interno del gruppo, nel quale si assumessero le decisioni più rilevanti, quand'anche sotto la guida non di un capo stabile (*pater gentis*), ma di alcune figure preminenti in grado di orientarne le decisioni (*principes gentis*), sicché il decreto – in luogo della sommatoria dei risultati di 'consultazioni' condotte presso ciascun membro del gruppo – avrebbe assunto la forma del provvedimento collegiale, diretto a fissare prescrizioni o a solennizzare decisioni con effetti destinati a riflettersi sulla *gens* nel suo complesso[38]. Infine, per quanto concerne l'esistenza di organi preposti a garantire la coattività delle prescrizioni versate nei decreti, il carattere acefalo del gruppo – in assenza di un potere esecutivo stabile – sarebbe stato annoverato come elemento proclive a minare la cogenza del provvedimento: eppure, ad una conclusione così congegnata si perverrebbe aderendo meccanicamente ad una ricostruzione materiata di ideologia statalista, incardinata sull'esistenza di un superiore potere dotato

---

[37] Dall'assenza di un capo esecutivo TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3], III.1, Leipzig, 1887, 18 e ntt. 2 s., faceva derivare tanto l'inesistenza di un'assemblea gentilizia, quanto l'irrilevanza giuridica dei correlati *decreta*, i quali – se adottati – non avrebbero vincolato i componenti della *gens*: quand'anche si fosse discorso di *consensus*, il termine avrebbe indicato solo la «technische Form für die rechtliche unverbindliche Meinung» (analogamente, P. WILLEMS, *Le droit public romain*[7], Louvain, 1910, 24, nt. 10). Di avviso diametralmente opposto si dichiarò E. VOLTERRA, *Sui 'mores' della 'familia' romana*, in *RAL*, VIII.4, 11-12, 1949, 527 s., ora in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 190 s., secondo cui si sarebbe trattato di decisioni e risoluzioni di portata vincolante, seppure soltanto all'interno del singolo gruppo gentilizio.

[38] Il problema relativo alla natura della deliberazione gentilizia, cioè se si trattasse – seguendo la riflessione di G. MANCUSO, *Studi*, cit., 72 – di una *sententia*, di un *iudicium* o di un provvedimento di carattere sostanziale, pare possa essere risolto alla luce del fatto che il potere normativo dal quale la decisione promana è quello della *gens* e, pertanto, il *consensus* dalla medesima espresso configurerebbe la deliberazione quale «fonte di produzione di un ordinamento gentilizio». Le testimonianze degli antichi in materia di *ritus*, *mos gentium*, *ius gentilitatis* fanno pensare (p. 73) «all'esistenza di un complesso di comportamenti e di prescrizioni che … non potrebbero comprendersi appieno senza postulare l'esistenza di un'organizzazione nel cui ambito questi comportamenti e queste prescrizioni trovassero naturale collocazione», mentre, al contrario, se si attribuisse al decreto natura giurisdizionale «gli effetti non potrebbero investire tutti i membri della *gens*, sibbene i membri del gruppo ristretto cui appartenesse il soggetto in ordine al quale il provvedimento fosse stato reso», e questo a prescindere dall'esistenza di un processo, condotto da un corrispondente organo giurisdizionale, all'interno della *gens*. Ciò detto, «l'efficacia della deliberazione gentilizia doveva necessariamente essere assicurata dall'operatività ed effettività medesima dell'ordinamento nel cui contesto quella deliberazione veniva a disporsi e, in ultima analisi, dalla forza del potere di cui il *decretum* era esplicazione» (p. 74).

della forza necessaria per imporre dall'esterno e dall'alto le prescrizioni normative. L'orizzonte al quale ascrivere l'applicazione dei decreti gentilizi è completamente diverso, in quanto rispetto a tale prospettazione il *consensus* opera, simultaneamente, come causa efficiente e finale: presupposto del procedimento che ne permette l'adozione, esso è nel contempo la più efficace garanzia di esecuzione della volontà gentilizia, il cui scopo principale consiste proprio nel mantenere e cementare la coesione del gruppo[39]. Per questa ragione, ancora, potrebbe rendersi necessario l'esercizio di un'*actio finium regundorum* tra consenso incorporato nel decreto, da un lato, e operante a livello di rappresentazione del costume, dall'altro, laddove un comportamento consapevolmente ripetuto nel tempo fosse sfociato nella formazione del *mos.*

Appurato che le deliberazioni – alle quali Livio si riferisce impiegando flessioni del verbo *decernere* – assunte dai *patres* nel complesso periodo seguito alla morte di Romolo rivestono la forma del *decretum* e che, in ipotesi, l'impiego di tale provvedimento non rappresenterebbe un procronismo, ma costituirebbe la riproposizione a livello superiore (ossia intergentilizio) dell'atto in cui venivano racchiuse le decisioni vincolanti all'interno di ciascuna *gens*, si pone il problema relativo al significato e alla portata dell'espressione *patres auctores*. In proposito, non si può che ripartire da Liv. 1.17.9-11, in cui si dà conto in rapida sequenza dell'introduzione e dell'applicazione di un sistema in base al quale i *patres* medesimi avrebbero dovuto esaminare la decisione assunta dai *Quirites*[40], al fine di appurare se fosse stato prescelto un candidato degno di essere annoverato come successore di

[39] Lungi dal minare l'efficacia della deliberazione nei confronti degli appartenenti all'entità gentilizia, secondo G. Mancuso, *Studi*, cit., 76, il *consensus* «esprime il rapporto esistente tra *decretum* e volontà della *gens*, nel senso che il primo si pone quale mezzo di manifestazione, sul piano normativo, della volontà del gruppo», il che permette di scorgere «una sorprendente simmetria tra la manifestazione normativa della *gens* e quella, corrispondente, della *civitas*», nel segno del parallelismo tra i due ordinamenti, come sarebbe traibile – sempre secondo lo studioso italiano – dagli impieghi del termine *consensus*, sovente utilizzato nelle fonti «per rappresentare la volontà espressa dalla deliberazione comiziale».

[40] Cfr. A.L. Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, Napoli, 2016, 9 ss., 98 ss., 256 ss., che procede ad una completa rivisitazione della materia muovendo dalla prospettiva glottologica, ma perviene nel contempo a risultati tanto originali e raffinati nell'indagare le istituzioni romane arcaiche quanto accessibili soltanto a studiosi in possesso di uno spiccatissimo senso giuridico.

Romolo. Sebbene le qualificazioni dogmatiche elaborate dalla moderna scienza giuspubblicistica possano essere riferite ad un periodo tanto risalente soltanto spendendo notevole cautela, si potrebbe dire che l'intervento del *consilium patrum* avesse integrato un controllo di merito sulle caratteristiche soggettive dell'eletto e la correlativa formulazione di un giudizio d'idoneità avesse costituito la condizione necessaria per l'efficacia della *creatio*.

Alla luce di questa ricostruzione, la portata semantica del lemma *auctor* avrebbe trovato riscontro sul piano operativo, nel senso che la deliberazione patrizia avrebbe 'incrementato' il valore della manifestazione di volontà altrui, necessitante di rafforzamento e conferma in virtù del fatto che il *populus* – indipendentemente dalle modalità e dalle articolazioni attraverso le quali si sarebbe espresso – non sarebbe stato titolare della piena capacità deliberativa, ossia del potere di decidere con effetti ultimativi e vincolanti. In tal senso, dunque, nella *creatio* si sarebbe scorta una fattispecie a formazione progressiva, in cui la scelta popolare sarebbe stata prodromica alle determinazioni pienamente discrezionali rientranti nella competenza esclusiva dei *patres*, chiamati ad approvare o rigettare la scelta popolare: oppure, in base ad una lettura improntata a criteri differenti, quest'ultima sarebbe stata senz'altro valida, ma gli effetti si sarebbero prodotti soltanto se e quando fosse intervenuto l'assenso patrizio.

Il sistema così delineato, tuttavia, non trovò applicazione perché, *advocata contione* e avviata la *creatio* da parte dell'*interrex*, secondo quanto *patribus visum est*, la plebe (termine senz'altro modernizzante e impiegato retoricamente da Livio per non ripetere l'uso del più appropriato *Quirites*) dispose che fosse il senato (*rectius*: il *consilium patrum*) a deliberare chi avesse regnato a Roma. Di conseguenza, non essendovi alcuna deliberazione altrui da approvare o rigettare, il contenuto soggiacente all'espressione *patres auctores* (*fient, fierent*) sarebbe stato disattivato in partenza, sicché l'intera trattazione liviana assume i connotati di una digressione storica in ordine alla natura preventiva o successiva dell'*interpositio auctoritatis*[41], come proverebbe il bizzarro

[41] Ad avviso di V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*, cit., 32, «infatti, in questo caso, il confronto è fatto tra ciò che i senatori avrebbero voluto e ciò che accade al tempo di Livio; ma ciò che i senatori avrebbero voluto (cioè una ratifica successiva al voto popolare), in realtà, e sia pure per un curioso atto di cortesia popolare, non lo ebbero».

artificio retorico in esito al quale lo storico patavino restituisce ai *patres* la *potestas deliberandi*, cui il popolo avrebbe rinunciato «per non apparire vinto in generosità».

Una volta stabilito il procedimento da seguire – ma, in realtà, al netto di quanto Livio aveva delineato in precedenza – la scelta sarebbe caduta sul sabino Numa Pompilio, cui nessuno tra i *patres* e i cittadini si sarebbe contrapposto[42]: rilevato che l'allusione ai *cives* funge da collegamento con l'*iter* 'teorico' descritto in 1.17.9-10 (il quale, diversamente, rimarrebbe isolato dal contesto della narrazione) e, quindi, non ha alcun fondamento veritativo, l'intera *creatio* sarebbe stata appannaggio dell'assemblea patrizia, i cui componenti *ad unum omnes Numae Pompilio regnum deferendum decernunt*, avendo poi luogo, per esplicita volontà del designato, il rito dell'*inauguratio*[43]. La

---

[42] Liv. 1.18.5: *Audito nomine Numae patres Romani, quamquam inclinari opes ad Sabinos rege inde sumpto videbantur, tamen neque se quisquam nec factionis suae alium nec denique patrum aut civium quemquam praeferre illi viro ausi, ad unum omnes Numae Pompilio regnum deferendum decernunt.*

[43] Liv. 1.18.6-10: *Accitus, sicut Romulus augurato urbe condenda regnum adeptus est, de se quoque deos consuli iussit. Inde ab augure, cui deinde honoris ergo publicum id perpetuumque sacerdotium fuit, deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus consedit. Augur ad laevam eius capite velato sedem cepit, dextra manu baculum sine nodo aduncum tenens quem lituum appellarunt. Inde ubi prospectu in urbem agrumque capto deos precatus regiones ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad septentrionem esse dixit; signum contra quo longissime conspectum oculi ferebant animo finivit; tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus est: 'Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, uti tu signa nobis certa adclarassis inter eos fines quod feci'. Tum peregit verbis auspicia quae mitti vellet. Quibus missis declaratus rex Numa de templo descendit.* Scettico sul fatto che, dopo la *creatio* numana, fosse davvero intervenuta la procedura inaugurale si dichiarava R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 92, per il quale «the whole ritual has the closest analogies with Greek and especially Oriental procedure and it must be assumed tat it was adoptd by the Romans from the Etruscans who in their turn had inherited it from the East» e, dunque, «it cannot therefore have been practised at Rome before the Etruscan dynasty», trattandosi del medesimo anacronismo tacitamente riconosciuto da Liv. 4.4.2. La prospettazione dello studioso scozzese non può essere condivisa, sia perché il collegio degli auguri in età etrusca fu largamente soppiantato, nell'espletamento dell'attività auspicale, dagli aruspici, considerazione dalla quale è lecito presumere l'origine latino-sabina tanto del sacerdozio in parola quanto della procedura ad esso imputata, sia alla luce del passo liviano invocato a supporto dell'ipotesi, in cui è riportato che Numa avrebbe istituito pontificato e augurato, inesistenti durante il regno romuleo. Non si deve confondere, tuttavia, l'attività auspicale – essendo impensabile che la scelta del re avvenisse indipendentemente dalla propizia volontà divina – con i soggetti investiti delle mansioni ad essa correlate e ascritte dalle fonti alla più antica tradizione regia, surrettiziamente supponendo che senza l'istituzione di un organo stabile gli au-

sequenza procedimentale è imperniata esplicitamente, pertanto, sulla *creatio* e sull'*inauguratio*, che non sembrano configurare fattispecie delle quali i *patres* sarebbero potuti essere *auctores*, cioè centro di imputazione «di attività con cui si aggiungeva qualcosa ad un'altrui scelta»[44]: la seconda per ovvi motivi, trattandosi di procedura gestita dagli auguri, mentre, nel caso della prima, non vi sarebbe stata alcuna decisione da ratificare. E, anzi, per coerenza si dovrebbe dire che *auctores* fossero le divinità interpellate dopo la *creatio*, in quanto gli auspici favorevoli avrebbero testimoniato la presenza e il favore delle medesime effettivamente 'accrescendo' il valore della deliberazione umana, come potrebbe dedursi dalla chiusura di 1.18.10 (*quibus missis declaratus rex Numa de templo descendit*).

Qualora si voglia optare per un'interpretazione conservativa del testo liviano, la locuzione *patres auctores* dovrebbe supporsi riferita alla successiva *inauguratio*, nel senso che i componenti dell'assemblea avrebbero assunto la paternità della scelta, imputandola al collegio, quando il prescelto – a seguito della *creatio* – fosse stato presentato alle divinità per riceverne il favore[45], oppure alla proposta dell'*inter-*

---

spici non potessero essere tratti: non stupisce, quindi, che Numa abbia subordinato la sua accettazione alla consultazione degli dei (al termine della quale, per inciso, sarebbe entrato nella pienezza delle sue funzioni), provvedendo subito dopo a fissare le prerogative del sacerdozio augurale. Sul punto, E. Quadrato, *'Urbem condere': la città 'nuova' tra 'fas' e 'ius'*, in *Religione e diritto romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Tricase, 2015, 368 s., ha ritenuto molto rilevante la testimonianza liviana (completata da 1.19.1: *Qui regno ita potius urbem novam conditam vi et armis, iure eam legibusque ac moribus de integro condere parat*), perché da essa «risulta che la fondazione di una città era opera non di un solo uomo, ma di una collettività, di un insieme di persone legate da origini, costumi, utilità», essendovi dunque «l'idea di una 'comunità fondatrice' guidata da un personaggio autorevole che ha avuto un ruolo essenziale nell'ideare e realizzare l'opera».

[44] Così V. Mannino, *L'"auctoritas patrum"*, cit., 37; né si può dire che, sulla scorta di 1.17.9, il *consilium patrum* fosse intervenuto in precedenza, in quanto ciò implicherebbe attribuire la *creatio* al popolo, circostanza chiaramente esclusa da Livio proprio all'esito della curiosa 'gara di generosità' in esito alla quale la scelta sarebbe stata devoluta ai *patres*.

[45] A fronte dello scenario emergente da Cic. *rep.* 2.13.25: *Quibus cum esse praestantem Numam Pompilium fama ferret, praetermissis suis civibus regem alienigenam patribus auctoribus sibi ipse populus adscivit, eumque ad regnandum Sabinum hominem Romam Curibus accivit. qui ut huc venit, quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse iusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit, hominesque Romanos instituto Romuli bellicis studiis ut vidit incensos, existimavit eos paulum ab illa consuetudine esse revocandos*, ed integrato dall'espressione *'interrege rogante'* versata in Cic. *rep.* 2.17.31, le similitudini con Liv. 1.18.6-10 sarebbero soltanto apparenti qualora all'unico caso di

rex, nell'ipotesi in cui fosse stato costui a presiedere le operazioni di designazione, non limitandosi a sollecitare che l'organo competente procedesse alla *creatio*, ma persino individuando espressamente il nome del candidato sul quale deliberare[46]. Nel primo caso, dunque, *auctor* sarebbe stato il promotore dell'iniziativa[47], e non il soggetto che la approva, mentre, nel secondo, il lemma si sarebbe potuto intendere come 'accrescimento' della proposta avanzata dall'*interrex*, ma proprio la natura di tale indicazione pare escluderne il carattere decisorio, in quanto essa avrebbe rappresentato un momento 'interno' all'unica procedura deliberativa attribuita integralmente ai *patres* (e, in conclusione, *patres auctores* non avrebbe alluso né ad un'attività di promozione, né ad un'attività di ratifica). Resta il fatto che la deliberazione sarebbe stata assunta dal consesso patrizio, il quale l'avrebbero

---

auctoritas monarchica, presentato da Cicerone, si attribuisse il valore di «atto attraverso cui i *patres* concentravano gli auspici nelle mani di un capo unico per il tramite dell'ultimo degli interré; il quale, nel presentare il prescelto al popolo, si faceva promotore dell'intervento di quest'ultimo» (V. MANNINO, *L'"auctoritas patrum"*, cit., 36). Diversamente, attribuendo all'espressione *patris auctoribus* il significato di una ratifica successiva all'intervento popolare, la ricostruzione ciceroniana non divergerebbe molto dal procedimento illustrato da Livio.

[46] L'ipotesi proposta non coincide con la ricostruzione di TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3], II.1, Leipzig, 1887, 8, il quale, dopo avere escluso la partecipazione popolare al procedimento – immaginata «um Consulat und Königtum enger zu verknüpfen, nicht wie jene um die demokratische Theorie der alleinseligmachenden Volkswahl zu sanctioniren (p. 7, nt. 1) – reputava con tutta probabilità che la scelta del nuovo sovrano fosse liberamente effettuata dall'*interrex* («die freie Wahl durch den Zwischenkönig in dem königlichen Rom den Herrscher an seinen Platz gestellt hat»). Alla luce della narrazione liviana l'assunto non può essere condiviso, né qualora l'ipotesi si fosse incardinata sulla mera 'libertà di scelta', intesa come autonomo potere di indicare al *consilium patrum* il nome di un candidato, giacché l'individuazione del nome sarebbe stato il risultato di lunghe negoziazioni, delle quali egli sarebbe stato il mero portavoce, né laddove gli si attribuisse il potere di effettuare la *creatio*, la quale sarebbe stata appannaggio dell'assemblea (patrizia) nel suo complesso, come si evince – *mutatis mutandis* – da Liv. 1.17.10, in cui l'*interrex* si limita ad avviare la procedura che sarebbe dovuta poi sfociare nella *creatio*. Va aggiunto che lo studioso tedesco, nell'escludere la partecipazione popolare al procedimento e nel devolvere la 'freie Wahl' all'*interrex*, avrebbe tratto conforto sia dal fatto che il *rex sacrorum* sarebbe stato nominato dal pontefice massimo e senza intervento dei comizi, sia dalle modalità di attribuzione della dittatura, vale a dire «senza elezione popolare, in virtù di una libera scelta del magistrato e dietro impulso dei *patres*» (V. MANNINO, *L'"auctoritas patrum"*, cit., 39 s.).

[47] Molteplici sono le fonti che appaleserebbero tale significato, anche in riferimento a contesti precedenti il principato, come sottolineava V. MANNINO, *L'"auctoritas patrum"*, cit., 33, menzionando Liv. 4.6.3, 10.24.3, 30.42.12, 30.45.5; Cic. *ad Att.* 9.11.2; Plin. min. *epist.* 1.15.6, 4.12.3; Caes. *bell. Gall.* 6.8, 31; Svet. *Vesp.* 11.

adottata nella forma del *decretum*, il cui valore normativo appare del tutto simile a quello proprio degli omologhi provvedimenti gentilizi in quanto idoneo ad esternare, nel caso di specie, la *potestas statuendi* dei *patres*[48].

3. *La titolarità delle 'creationes' regie nel prosieguo della monarchia latino-sabina: implausibilità di una votazione popolare.*

Interessa, ora, esaminare i procedimenti in virtù dei quali sarebbero ascesi al trono Tullo Ostilio e Anco Marzio, al fine di sottoporre a verifica i sistemi delineati da Livio a proposito della successione a Romolo e identificare la forma delle deliberazioni assunte dall'assemblea patrizia, in entrambi i casi sulla base di una narrazione alquanto sintetica e schematica. Cominciando dal primo dei due, si sarebbe avuto l'interregno, dopodiché il popolo *regem iussit* e, infine, i *patres* avrebbero dato la loro approvazione[49]; quanto al secondo, la proce-

---

[48] Ad avviso di G. MANCUSO, *Studi*, cit., 131 s., «non mancano nelle fonti interessanti indizi i quali consentono di considerare questa *auctoritas*-ratifica come una manifestazione specifica di una *auctoritas* carismatica e onnicomprensiva», in cui «deve, verosimilmente, individuarsi il potere la cui titolarità e il cui esercizio competerono, sin dagli albori della primitiva comunità politica, ai *patres* in quanto detentori degli *auspicia*, sia *publica* che *privata*». Proprio in siffatta *auctoritas* – che, essendo appannaggio del senato, rappresenterebbe l'evoluzione storica di quella in origine spettante ai *patres* – deve rinvenirsi, per lo studioso, «il fondamento del *decretum* senatorio, tanto più se si consideri … che è costante negli antichi la testimonianza di una relazione tra *decretum* e *auctoritas senatus*, considerata, quest'ultima, come il potere che definisce il ruolo del senato nel complesso delle sue componenti, all'interno della *constitutio* repubblicana». Ponendosi quali *iussa* – «se pure sovente di carattere particolare e concreto» –, i *decreta* del senato, così come quelli del *consilium regium*, avrebbero manifestato la *potestas statuendi* dell'assemblea: «e questa *potestas*, che si manifestava nel *decretum*, traeva fondamento dalla *auctoritas* del senato». Alla luce delle vicende caratterizzanti la successione romulea, tuttavia, pare potersi dire che la decisione del *consilium patrum* versata nell'atto di *decernere* non fosse fondata sull'*auctoritas*, e neppure fosse estrinsecazione di essa, perché, se così fosse stato, *decretum* e *auctoritas* si sarebbero coimplicate secondo il principio *'simul stabunt simul cadent'*. In questa primordiale fase, sulla base della narrazione liviana il decreto presuppone una *potestas statuendi* del tutto indipendente dalla (ancora insussistente, peraltro) *auctoritas*, precedendo la comparsa di quest'ultima e – in ipotesi – predisponendo un contenitore provvedimentale idoneo a incorporarla.

[49] Liv. 1.22.1: *Numae morte ad interregnum res rediit. Inde Tullum Hostilium, nepotem Hostili, cuius in infima arce clara pugna adversus Sabinos fuerat, regem populus iussit; patres auctores acti.*

dura non sarebbe mutata, in quanto i *patres* avrebbero nominato un *interrex*, questi avrebbe convocato i *comitia* e il popolo effettuato la *creatio*, della quale i *patres* si sarebbero fatti *auctores*[50]. Nel racconto liviano si sarebbe riscontrato un equilibrio stabile fra i tre principali soggetti istituzionali ormai stabilmente individuati, ovvero il popolo, l'assemblea patrizia e il re, risultato che è difficile non imputare al sostanziale accoglimento sia del pensiero polibiano in materia di costituzione mista, sia dell'idea di 'concordia' tra le volontà compartecipanti al processo decisionale: ma, proprio per gli elementi procronici che la narrazione annovera, è improbabile che tali assetti fossero perfettamente delineati già in età monarchica[51].

---

[50] Liv. 1.32.1: *Mortuo Tullo res, ut institutum iam inde ab initio erat, ad patres redierat hique interregem nominaverant. Quo comitia habente Ancum Marcium regem populus creavit; patres fuere auctores.*

[51] Appaiati da questo «sostrato comune», Livio e Cicerone erano divisi dalla valutazione circa «l'idea espressa da Polibio in merito ad una fatalistica inevitabile decadenza degli Stati retti con costituzioni miste». L'arpinate, «che vive nel pieno della crisi della repubblica, è costantemente teso a contrapporre un passato mitico, contrassegnato da un perfetto equilibrio costituzionale, ad un presente caotico e pieno di scompensi sociali: dal che deriva forse una narrazione sostanzialmente piatta, priva di prospettiva storica ed una trasposizione troppo spesso pedissequa, perfino in età cesarea, di istituti e prassi costituzionali della prima età repubblicana»; il patavino, «che ha assistito al superamento della crisi costituzionale, dà alla propria narrazione un ritmo complessivamente più mosso», da cui deriverebbero «una collocazione e una descrizione storicamente più precisa dei fatti esposti» (V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*', cit., 17 s.). Ad avviso dello studioso, tuttavia, questa peculiarità presente in Livio (p. 18) «viene indubbiamente attenuata da fatto che egli era, a differenza di Cicerone, non un politico ed un giurista esperto conoscitore degli elementi strutturali della costituzione romana, bensì un letterato: elemento questo che deve avere influito spesso sullo stravolgimento degli istituti descritti» (sul rapporto corrente tra il patavino e gli storici grecoloquenti, cfr. ora C.B. CHAMPION, *Livy and the Greek Historians from Herodotus to Dionysus: Some Soundings and Reflections*, in *A Companion*, cit., 190 ss.). In ordine a queste valutazioni, va tenuto presente il contenuto – sintetico quanto, per alcuni aspetti, eversivo di G. ZECCHINI, *Polibio e la 'costituzione' romana: storia di un fraintendimento*, in *Scritti di storia per M. Pani*, Bari, 2011, 525 ss., in cui lo studioso fa notare che l'idea greca di spiegare il successo mondiale dei Romani unicamente sulla base della sua struttura costituzionale sarebbe stata errata, nonché fonte di notevoli fraintendimenti. In particolare, descrivendo la costituzione romana come 'mista', lo storico magalopolitano sarebbe incorso in due notevoli malintesi quando afferma che il migliore assetto costituzionale coincide con quello 'most unchanging' e che la religione sia soltanto un *instrumentum regni*, punti sui quali l'atteggiamento romano verso la politica sarebbe inconciliabile con il pensiero polibiano, il cui VI libro delle *Storie* – in definitiva – non illustrerebbe il sistema politico romano, ma il modo in cui esso era percepito da chi fosse straniero e provinciale.

Nel complesso, Livio recupera il meccanismo esposto nel cap. 17, secondo cui il potere di 'creare' il re spetta ai *Quirites* per esplicita volontà del *consilium patrum*, che, tuttavia, si sarebbe riappropriato di tale prerogativa a seguito del deferimento a suo favore deciso dal popolo in questa sola circostanza, avendo avuto poi luogo l'*inauguratio*. Dopo la morte di Numa, invece, non vi sarebbero state più deroghe alla procedura ordinaria, che il patavino non ripete più in dettaglio, soprattutto riguardo al ruolo di coordinamento tra *patres* e *populus* espletato dall'interré (certamente a fini della convocazione di quest'ultimo, ma, non è escluso, anche nel segnalare informalmente il nome del candidato), mentre al *iussum populi* segue l'approvazione patrizia, finalizzata ad incrementarne il valore rendendo efficace la *creatio*. In questa fase, dunque, avrebbe ricevuto concreta attuazione l'*auctoritas patrum* come ratifica della volontà popolare, né vi è motivo – pur nel silenzio della fonte, operante comunque una sorta di rinvio al capitolo 17 – per ritenere che l'intervento patrizio rivestisse una forma diversa dal *decretum*, la cui configurazione ultimativa sarebbe stata compatibile con la natura della *interpositio auctoritatis*.

Illustrando le vicende sfociate nell'ascesa al trono di Anco Marcio la narrazione recupera informazioni più precise sull'interregno e, nel contempo, introduce una novità terminologica di un certo rilievo, laddove l'adunanza del popolo non è più indicata lessicalmente da *'concione advocata'* (1.17.10), ma da *'comitia habente'* (1.32.1): dopo la *creatio* da parte dell'assemblea popolare, i *patres* avrebbero prestato la propria *auctoritas*. La rappresentazione liviana si sarebbe allora perfezionata attraverso l'intervento dei comizi curiati, istituiti da Romolo (1.13.8) ma, poi, non più menzionati, il che induce a collocarne l'effettiva formazione nel periodo del regno di Tullo Ostilio, sì da potere partecipare alla procedura instaurata per individuarne il successore. Inoltre, nessuna delle due successioni in parola è contrassegnata dall'*inauguratio*, né è fatta espressa menzione di una *lex curiata de imperio*, sicché la sequenza liviana si sarebbe dispiegata in tre fasi: all'*interregnum* sarebbe seguita la *creatio* popolare, imputata (seppure non originariamente) ai comizi curiati e perfezionata sotto il profilo dell'efficacia dall'intervento dei *patres*, i quali avrebbero sopperito all'insufficiente soggettività politica del popolo con la propria *interpositio auctoritatis*. Quest'ultima sarebbe stata esternata mediante un decreto, che costituisce pertanto la forma più antica dei provvedimenti

assunti dal consesso patrizio, almeno per quanto si evince dalla narrazione liviana. Che le cose si siano svolte davvero in questo modo è lecito dubitare, soprattutto se si confrontano questi brani tratti dal primo libro *ab Urbe condita* con le altre testimonianze disponibili in merito alle stesse vicende, prendendo l'abbrivio dal *de republica* di Cicerone, ad avviso del quale la designazione regia sarebbe stata appannaggio dei comizi curiati, onde poi essere suggellata dalla *lex curiata de imperio*[52]: non è presente alcun indizio in grado di deporre con certezza a favore della ratifica patrizia, salvo che in tal senso non voglia

[52] Oltre a Cic. *rep.* 2.13.25: *qui ut huc venit, quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse iusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tulit*, riguardante l'ascesa al trono di Numa Pompilio (già riportato *supra*, nt. 44), rilevano altri due passi della medesima opera, ossia 2.17.31 (*creatio* di Tullo Ostilio): *Mortuo rege Pompilio Tullum Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit, isque de imperio exemplo Pompili populum consuluit curiatim. cuius excellens in re militari gloria magnaeque extiterunt res bellicae, fecitque idem et saepsit de manubis comitium et curiam, constituitque ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum sanxit fetiali religione, ut omne bellum quod denuntiatum indictumque non esset, id iniustum esse atque inpium iudicaretur. et ut advertatis animum quam sapienter iam reges hoc nostri viderint tribuenda quaedam esse populo (multa enim nobis de eo genere dicenda sunt), ne insignibus quidem regiis Tullus nisi iussu populi est ausus uti* (anche in questo caso, seguendo l'esempio di Numa, il nuovo re si sarebbe fatto attribuire l'*imperium* dal popolo, che avrebbe votato diviso per curie). Passando poi ad Anco Marcio, sovviene 2.18.33: *post eum Numae Pompili nepos ex filia rex a populo est Ancus Marcius constitutus, itemque de imperio suo legem curiatam tulit*, al quale il potere supremo sarebbe stato assegnato con le medesime modalità dei precedessori. Che non vi sia, nella prospettazione dell'arpinate, alcun malinteso sfociato nell'erronea identificazione dell'*auctoritas* con la *lex curiata de imperio* è testimoniato dal complesso dei passi menzionati (i quali, peraltro, escluderebbero qualsiasi frammistione funzionale tra popolo e *patres*, come chiarito da V. Mannino, *L'auctoritas patrum'*, cit., 24), ma, vi è da aggiungere, l'introduzione di un'*auctoritas*-ratifica in età monarchica sarebbe ipotizzata da Cic. *rep.* 2.32.56: *quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata nisi ea patrum adprobavisset auctoritas*. Nella ricostruzione proposta dall'arpinate circa gli esordi della repubblica si sottolinea che le decisioni comiziali sarebbero rimaste inefficaci, se non fosse intervenuta l'*auctoritas patrum* ad approvarle: questo 'principio' sarebbe stato riconfermato vigorosamente (*vehementer id retinebatur*), il che ne implica la preesistenza alla fine della monarchia. Inoltre, un segmento del medesimo passo assume valore retrospettivo, in quanto Cicerone – sempre con riferimento ai primordi repubblicani – afferma che il governo si sarebbe retto soprattutto sulle decisioni senatorie e sulla tradizione, quando, invece, al popolo (seppure libero) sarebbe spettato deliberare in pochi casi (*incipit* di 2.32.56: *Tenuit igitur hoc in statu senatus rem publicam temporibus illis, ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et instituto ac more gererentur*): potrebbe trattarsi del residuo di informazioni non condizionate dalla ricerca dell'equilibrio di matrice polibiana (in omaggio al quale l'oratore dilaterebbe il potere elettorale del popolo), che l'arpinate attaglia al passato con l'evidente obiettivo di idealizzarne la purezza per enfatizzare la contrapposizione col presente.

interpretarsi la locuzione *patris auctoribus* attestata da Cic. *rep.* 2.13.25, sull'assunto in base al quale – avvenuta l'elezione e intervenuta l'approvazione dei *patres* – lo stesso Numa avesse sollecitato la concessione della *lex* in parola (secondo Livio, invece, il nuovo re avrebbe richiesto di essere 'inaugurato').

Passando alle fonte grecofona diacronicamente più contigua al patavino, è senz'altro rilevante la versione offerta da Dionigi d'Alicarnasso in ordine alla scelta del successore di Romolo, in specie se comparata alla narrazione liviana, rispetto alla quale si apprezzano analogie e scostamenti. Il passo delle *'Antiqutates Romanae'* è aperto dal resoconto della lunga diatriba tra consiglieri vecchi (romani) e nuovi (sabini) sul procedimento da seguire, appianata da un accordo secondo cui il gruppo preposto all'individuazione del soggetto più adatto a estinguere τὸ στασιάζον non avrebbe potuto estrarre il candidato dal proprio interno. La componente romana si fece carico della decisione ma, anche in questo caso, soltanto dopo estenuanti discussioni si optò per la ricerca di un personaggio esterno, il quale fosse notoriamente *super partes*, sicché la scelta cadde su Numa Pompilio, sabino di Curi[53]: e se, sino a questo momento, non si registrano sostanziali diversità rispetto alla prima parte di Liv. 1.17, nel prosieguo Dionigi intraprende un percorso parzialmente alternativo. L'assemblea patrizia radunò la moltitudine e l'interré (μεσοβασιλεὺς) dichiarò che, per unanime decisione dei consiglieri, si sarebbe stabilita una πολιτεία monarchica (parimenti: Liv. 1.17.3); di seguito precisò che, essendogli stato affidato il potere di effettuare la designazione, aveva scelto Numa; infine, nominò i legati che avrebbero dovuto condurre quest'ultimo a Roma affinché assumesse i pieni poteri[54].

---

[53] Dion. Hal. 2.58.1-2: Ἑλκομένης δ' ἐπὶ πολὺ τῆς φιλονεικίας τελευτῶντες ἐπὶ τούτῳ συνέβησαν τῷ δικαίῳ, ὥστε δυεῖν θάτερον, ἢ τοὺς πρεσβυτέρους βουλευτὰς ἀποδεῖξαι βασιλέα σφῶν μὲν αὐτῶν μηδένα, τῶν δ' ἄλλων ὃν ἂν ἐπιτηδειότατον εἶναι νομίσωσιν, ἢ τοὺς νεωτέρους τὸ αὐτὸ ποιῆσαι τοῦτο. δέχονται τὴν αἵρεσιν οἱ πρεσβύτεροι καὶ πόλλ' ἐπὶ σφῶν αὐτῶν βουλευσάμενοι τάδ' ἔγνωσαν· ἐπειδὴ τῆς ἡγεμονίας αὐτοὶ κατὰ τὰς συνθήκας ἀπηλαύνοντο μηδὲ τῶν ἐπεισελθόντων βουλευτῶν μηδενὶ προσθεῖναι τὴν ἀρχήν, ἀλλ' ἐπακτόν τινα ἔξωθεν ἄνδρα καὶ μηδ' ὁποτέροις προςθησόμενον, ὡς ἂν μάλιστα ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον, ἐξευρόντες ἀποδεῖξαι βασιλέα. ταῦτα βουλευσάμενοι προὐχειρίσαντο ἄνδρα γένους μὲν τοῦ Σαβίνων, υἱὸν δὲ Πομπιλίου Πόμπωνος ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς [κατ'] ὄνομα Νόμαν.

[54] Dion. Hal. 2.58.3: ὡς δὲ τοῦτ' ἔδοξεν αὐτοῖς συγκαλοῦσι τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν, καὶ παρελθὼν ἐξ αὐτῶν ὁ τότε μεσοβασιλεὺς εἶπεν, ὅτι κοινῇ δόξαν

Nel segmento finale della sua narrazione Dionigi rovescia l'ordine 'teorico' cui, all'interno della ricostruzione liviana, si sarebbe derogato investendo della scelta i *patres* giacché, infatti, la *creatio* precede e non segue l'adunanza popolare: si ricorderà, infatti, che per lo storico patavino il popolo si sarebbe riunito per decidere sotto la presidenza dell'*interrex* di turno, presupponendo che, a propria discrezione, i *patres* si sarebbero poi resi *auctores* della deliberazione. I *Quirites*, tuttavia, avrebbero devoluto la prerogativa al consesso patrizio, cui, dunque, si deve attribuire l'ascesa al trono di Numa, sì da indurre una riconfigurazione complessiva della procedura descritta da Livio, recante un'alternativa: o il popolo non sarebbe intervenuto in alcun modo, risultando pertanto eliminata alla radice ogni discussione sulla natura dell'*interpositio auctoritatis*, oppure sarebbe comparso nell'ultimo momento della sequenza, ma solo per vedersi notificata la scelta compiuta dai *patres*. Pertanto, un riassemblaggio delle fasi caratterizzanti la *creatio* di Numa secondo la narrazione liviana, in omaggio a come essa si sarebbe effettivamente svolta, si incardinerebbe tanto sul *consilium patrum* quanto sull'*interrex*, mentre il ruolo del popolo parrebbe incerto: il fatto che Livio lo menzioni – in questo caso come in quelli successivi – ne accredita una qualche forma di presenza, ma non in funzione deliberativa. Di converso, è eccessivo il peso espressamente assegnato da Dionigi al μεσοβασιλεὺς, cui spetterebbe non soltanto 'annunciare' la scelta (fatta dai *patres*), ma addirittura effettuarla in piena autonomia (essendone κύριος); eppure, quest'ultimo assunto appare molto attenuato dal fatto che l'individuazione di Numa è stata già compiuta dai consiglieri e, allora, la presentazione dell'interrè al πλῆθος come soggetto legittimato ad effettuare *hic et nunc* la designazione va imputata ad un'arbitraria forzatura narrativa, in quanto il compito effettivo dell'interré stesso sarebbe assimilabile a quello di un portavoce ufficiale.

Traendo le somme, i resoconti di Livio e Dionigi sulla successione di Romolo sono molto più simili di quanto *prima facie* potrebbe apparire: i soggetti sono i medesimi (*patres*, *interrex*, *populus*) e le com-

---

ἅπασι τοῖς βουλευταῖς βασιλικὴν καταστήσασθαι πολιτείαν, κύριος γεγονὼς αὐτὸς <τῆς> διαγνώσεως τοῦ παραληψομένου τὴν ἀρχὴν βασιλέα τῆς πόλεως αἱρεῖται Νόμαν Πομπίλιον. καὶ μετὰ τοῦτο πρεσβευτὰς ἀποδείξας ἐκ τῶν πατρικίων ἀπέστειλε τοὺς παραληψομένους τὸν ἄνδρα ἐπὶ τὴν ἀρχὴν.

petenze analoghe (i primi scelgono, il secondo coordina e comunica, il terzo prende atto), ma varia la sequenza procedimentale. Il problema non sembra irrisolvibile, tuttavia, perché, se si interpreta la competenza elettorale riconosciuta da Livio al popolo come la proiezione nell'età arcaica di modelli ampiamente posteriori, è plausibile – qualora non si voglia disconoscerne completamente la presenza – riservare ad esso stesso un ruolo marginale del tipo di quello desumibile dal passo dionisiano. Deporrebbe a favore di questa conclusione un elemento testuale ricavabile da Liv. 1.17.10, che qualifica l'adunanza popolare in termini di *contio*, riunione assolutamente inappropriata per un'assemblea votante già in età monarchica, ma del tutto idonea se il titolare della relativa *potestas* avesse voluto effettuare comunicazioni ufficiali[55]: all'obiezione secondo cui troppo si pretende-

[55] Esplicito sul punto F. Pina Polo, *Procedures and Functions of Civil and Military 'contiones' in Rome*, in *Klio*, LXVII, 1995, 204 s., il quale, rifletteva specialmente su Paul.-Fest. voce *'Contio'* (Lindsay 34): *contio significat conventum, non tamen alium, quam eum, qui [a] magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur*; Gell. 18.7.5-8: *'contionem' autem tria significare: locum suggestumque, unde uerba fierent, sicut M. Tullius in oratione, quae inscripta est contra contionem Q. Metelli: 'escendi' inquit 'in contionem, concursus est populi factus'; item significare coetum populi adsistentis, sicuti idem M. Tullius in oratore ait: 'Contiones saepe exclamare uidi, cum apte uerba cecidissent. Etenim exspectant aures, ut uerbis conligetur sententia'; item orationem ipsam, quae ad populum diceretur*; 13.16.1-3: *Item verba eiusdem Messalae disserentis aliud esse ad populum loqui, aliud cum populo agere; et qui magistratus a quibus avocent comitiatum. Idem Messala in eodem libro de minoribus magistratibus ita scripsit: 'Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec avocare alius alii potest. Set si contionem habere volunt, uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt'. Ex his verbis Messalae manifestum est aliud esse 'cum populo agere', aliud 'contionem habere'. Nam 'cum populo agere' est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet, 'contionem' autem 'habere' est verba facere ad populum sine ulla rogatione* (cfr. altresì, su tali passi, J.M. Ribas Alba, *Democracia en Roma. Introducción al derecho electoral romano*[2], Granada, 2009, 125 ss.). Lo studioso scorgeva la caratteristica distintiva della *contio* nella sua funzione comunicativa, qualificandola in termini generali come «an official assembly of the people (although those attending were not divided into tribes or centuries), which a magistrate summoned, in order to speak to the people, but which did not vote (so it is not a decision making assembly, unlike the *comitia* and the *concilia plebis*)». Prima della creazione dei comizi, si sarebbe trattato dell'unica forma di adunanza del popolo, convocata «when the king would have presided over all the civil, military and religious acts» e strutturata in modo che i partecipanti avessero un ruolo passivo, parallelamente alla funzione testimoniale dai medesimi assolta nei *comitia calata*.

rebbe di desumere dal lessico giuridico liviano, andrebbe comunque controbattuto che – si è già anticipato – il patavino impiega più oltre l'espressione tecnica *comitia habente* (1.32.1), dimostrandosi non completamente sprovveduto nella terminologia giuspubblicistica[56]. Da questa variazione potrebbe altresì affiorare la di lui consapevolezza che, al tempo della successione di Romolo e malgrado le precedenti informazioni sulla creazione primordiale delle principali istituzioni romane, il popolo non fosse ancora organizzato *curiatim* e – se ne deduce – le possibilità che si riunisse con funzioni diverse da quelle meramente certatorie (già modeste in progresso di tempo, laddove pare difficile riconoscere funzioni elettorali e legislative ai comizi curiati) siano pertanto da ritenersi davvero esili.

Si deve verificare, ora, se le procedure applicate alle posteriori successioni al trono – nella narrazione dionisiana – risultassero alterate, così come avviene in Livio, il quale ritorna in sostanza al modello previsto, ma non applicato, dopo la morte di Romolo. In occasione della scelta di Tullo Ostilio, la βουλὴ avrebbe detenuto usualmente il pieno controllo della situazione e, agendo di concerto col δήμος, non

[56] Va notato come Liv. 1.17.10 riferisca correttamente anche la preghiera pronunciata all'inizio della *contio* (non necessitante, peraltro, delle prescrizioni religiose riservate alle assemblee votanti) e riportata da Cic. *div.* 1.45.102: *Quod bonum, faustum, felix fortunatumque esset*; inoltre, le parole propiziatorie tornano a essere pronunciate nella narrazione liviana in occasione di altre due importanti *contiones*, tenutesi nel periodo del decemvirato legislativo (Liv. 3.34.2, esposizione delle prime dieci tavole: *ingentique hominum exspectatione propositis decem tabulis, populum ad contionem advocaverunt et, quod bonum faustum felixque rei publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas iussere*; 3.54.8, contatti tra patrizi e plebei per giungere ad una normalizzazione dei rapporti dopo la fine del biennio decemvirale: *Legati pro contione: 'Quod bonum faustum felixque sit vobis reique publicae, redite in patriam ad penates coniuges liberosque vestros; sed qua hic modestia fuistis, ubi nullius ager in tot rerum usu necessario tantae multitudini est violatus, eam modestiam ferte in urbem. In Aventinum ite, unde profecti estis; ibi felici loco, ubi prima initia incohastis libertatis vestrae, tribunos plebi creabitis. Praesto erit pontifex maximus qui comitia habeat'*). Sotto il profilo dei modelli di ripetizione e variazione, F.V. Hickson Hahn, *Livy's Liturgical Order*, cit., 93, fa osservare che «for civic occasions in the first decade, Livy employs two different prefatory prayers, *'quod bonum, faustum felixque sit'* [*qbff*']' and *'bene vertat'*» e che «only one distinguishing factor other than *variatio* seems operative: four times, *'qbff'* opens publics meeting, called *contiones*» (cfr. altresì, in ampia prospettiva, Ead., *Performing the Sacred: Prayers and Hymns*, in *A Companion to Roman Religion*, edited by J. Rüpke, Oxford, 2007, 235 ss.; J. Rüpke, *Religion in Republican Rome. Ritualization and Ritual Change*, Philadelphia, 2012, 8 ss. [cap. 1, *The Background: Roman Religion of the Archaic and Early Republican Periods*]).

mutò la forma istituzionale, trasferendo il potere agli *interreges*, in modo che ciascuno di essi governasse per un limitato numero di giorni; costoro, assecondando ciò che all'unanimità il popolo avrebbe ritenuto opportuno, scelsero come re Tullo Ostilio[57]. Quanto alla *creatio* di Anco Marcio, icasticamente viene rammentato che gli interré nominati dalla βουλὴ secondo gli usi ancestrali (κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς) avrebbero effettuato la scelta: il nuovo sovrano avrebbe assunto i pieni poteri dopo che il popolo ebbe avallato la designazione e gli auspici tratti si rivelarono favorevoli. In entrambi i casi avrebbero trovato conferma tanto la centralità del consiglio e del μεσοβασιλεὺς di turno – come 'braccio operativo', preposto a individuare e a indicare il candidato idoneo – quanto il fatto che i nuovi sovrani sarebbero stati graditi al δῆμος, che in qualche modo avrebbe manifestato il proprio favore: per la precisione, nel caso di Tullo Ostilio sembrerebbe trattarsi di un *idem sentire* a livello emotivo, mentre rispetto ad Anco Marcio sarebbe intervenuta dopo la *creatio* una vera e propria 'conferma' popolare (questo il senso dell'espressione ἐπικυρώσαντος δὲ τοῦ δήμου), seguita altresì da una cerimonia propiziatoria avente sembianze non troppo difformi dall'*inauguratio*[58]. Non si può escludere che il popolo, in quest'ultimo caso, sia stato presente in modo più incisivo, cioè corrispondente a quanto ravvisabile anche nella narrazione liviana, in cui sembrano operare per la prima volta i comizi curiati (*comitia habente*, 1.32.1), ma il dato essenziale non muta rispetto all'ordine in cui i soggetti implicati nel procedimento si appalesarono. Poiché la testimonianza di Plutarco – avente ad oggetto unicamente l'insediamento di Numa – poco si sgancia da quella dionisiana[59], si può concludere che l'esistenza di

---

[57] Dion. Hal. 3.1.1: Τελευτήσαντος δὲ Πομπιλίου γενομένη πάλιν ἡ βουλὴ τῶν κοινῶν κυρία μένειν ἔγνω ἐπὶ τῆς αὐτῆς πολιτείας, οὐδὲ τοῦ δήμου γνώμην λαβόντος ἑτέραν, καὶ καθίστησιν ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοὺς ἄρξοντας τὴν μεσοβασίλειον ἀρχὴν εἰς ὡρισμένον τινὰ ἡμερῶν ἀριθμόν, ὑφ' ὧν ἀποδείκνυται βασιλεύς, ὃν ἅπας ὁ δῆμος ἠξίου, Τύλλος Ὁστίλιος γένους ὢν τοιοῦδε·

[58] Dion. Hal. 3.36.1: Μετὰ δὲ τὴν Ὁστιλίου Τύλλου τελευτὴν ἡ μεσοβασίλειος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀποδειχθεῖσα ἀρχὴ κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς αἱρεῖται βασιλέα τῆς πόλεως Μάρκιον ἐπίκλησιν Ἄγκον· ἐπικυρώσαντος δὲ τοῦ δήμου τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ καὶ τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ καλῶν γενομένων συντελέσας τὰ κατὰ νόμον ἅπαντα παραλαμβάνει τὴν ἀρχὴν ὁ Μάρκιος.

[59] Alla descrizione del sistema adottato per gestire interinalmente il potere dopo la morte di Romolo (cfr. Plut. *Num.* 2.4-7, in cui si dà conto, altresì, del disordine creatosi nell'attesa che fosse scelto il nuovo re), segue un quadro mutuato in larga parte da

un'*auctoritas* successiva alla deliberazione popolare troverebbe spazio soltanto in Livio, con la possibile aggiunta di Cic. *rep.* 2.13.25 (il quale, invece, molto insiste sull'adozione della *lex curiata de imperio*); quanto, poi, alla sequenza procedimentale, questi ultimi attribuirebbero al popolo (presumibilmente su proposta dell'*interrex*) la *creatio*, mentre gli storici grecoloquenti postergano l'intervento popolare alla già avvenuta designazione[60].

Per concludere, dunque, Livio avrebbe adattato le procedure di designazione dei re latino-sabini ai modelli costituzionali posteriori, i

---

Livio e Dionigi, soprattutto a proposito dei *rumores* circa la surrettizia introduzione di un governo oligarchico, lamentele alle quali Romani e Sabini avrebbero risposto accordandosi per la designazione di un re appartenente alla fazione opposta (Plut. Num. 3.1-2). Consigliatisi tra loro, o, per meglio dire, riunitosi il *consilium patrum*, venne designato Numa Pompilio, la scelta del quale fu resa nota al popolo, e una delegazione di personaggi preminenti raggiunse l'interessato per pregarlo di assumere la βασιλεία (Plut. *Num.* 3.3: καὶ βουλευσάμενοι καθ᾽ ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσιν ἐκ Σαβίνων Νομᾶν Πομπίλιον, ἄνδρα τῶν μὲν εἰς Ῥώμην ἀπῳκισμένων οὐ γενόμενον … φράσαντες οὖν τῷ δήμῳ τὰ δεδογμένα, πρέσβεις ἐκπέμπουσι πρὸς τὸν ἄνδρα κοινῇ τοὺς πρωτεύοντας ἀπ᾽ ἀμφοτέρων, ἥκειν δεησομένους καὶ παραλαβεῖν τὴν βασιλείαν). A questo punto il racconto dello storico di Cheronea assume risvolti peculiari, non tanto perché – dopo l'accettazione e giungendo Numa a Roma – βουλὴ e δῆμος gli sarebbero andati incontro per acclamarlo come si fa nei casi in cui non solo si insedia un re, ma si celebra addirittura il ripristino del governo monarchico; quanto perché il μεσοβασιλεὺς Spurio Vettio avrebbe fatto votare i cittadini e tutti si sarebbero espressi favorevolmente, essendo poi seguita la cerimonia religiosa in cui – per volontà di Numa – sarebbero state consultate le divinità, al cui favore egli aveva subordinato l'assunzione delle insegne regali (Plut. *Num.* 7.1: Ὡς οὖν ἐδέδοκτο, θύσας τοῖς θεοῖς προῆγεν εἰς τὴν Ῥώμην. ἀπήντα δὲ ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἔρωτι θαυμαστῷ τοῦ ἀνδρός, εὐφημίαι τε πρέπουσαι γυναικῶν ἐγίνοντο καὶ θυσίαι πρὸς ἱεροῖς καὶ χαρὰ πάντων, ὥσπερ οὐ βασιλέα τῆς πόλεως, ἀλλὰ βασιλείαν δεχομένης. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ἀγορὰν κατέστησαν, ὁ μὲν ταῖς ὥραις ἐκείναις συνειληχὼς μεσοβασιλεὺς Σπόριος Οὐέττιος ψῆφον ἐπέδωκε τοῖς πολίταις καὶ πάντες ἤνεγκαν, προσφερομένων δ᾽ αὐτῷ τῶν βασιλικῶν παρασήμων ἐπισχεῖν κελεύσας ἔφη δεῖσθαι καὶ θεοῦ τὴν βασιλείαν ἐμπεδοῦντος αὐτῷ). Se, dunque, la sequenza conclusa dall'invio degli ambasciatori a Numa corrisponde alla ricostruzione dionisiana, pur con la differenza che la designazione e la comunicazione al popolo sono ascritte non individualmente al μεσοβασιλεὺς, ma, collegialmente, alla βουλὴ, diverse si presentano le vicende successive, a causa del tentativo plutarcheo di arricchire il racconto con informazioni tratte da Livio in ordine all'elezione popolare (fatta salva la temporanea deroga cui il patavino alludeva) e all'*inauguratio*. Non in altro modo si spiegherebbe la votazione indetta dall'*interrex* Spurio Vettio (notizia che, in quanto tale, non compare nella trattazione liviana) e risoltasi in una decisione unanime, né, tantomeno, la richiesta di consultare le divinità proveniente da Numa, non senza confusioni determinate dall'avere mescolato tra loro sequenze relative alla successione romulea e passaggi afferenti alle designazioni posteriori.

[60] Cfr. V. Mannino, *L'auctoritas patrum*, cit., 29.

quali presupponevano l'esistenza di una ben definita *potestas deliberandi* in capo al popolo (il che, si può credere, è quanto traeva dalla sua fonte annalistica di maggior riferimento, ossia Licinio Macro, ma anche dalla propria esperienza diretta): allo scopo di attribuire la massima centralità alla deliberazione popolare e basandosi sul funzionamento dell'*auctoritas patrum* in età altorepubblicana, lo storico patavino antepose la prima alla seconda, ma, attraverso questa operazione, sarebbe incorso in vari errori. In primo luogo, accordò scarso rilievo al fatto che durante l'età monarchica ben difficilmente il popolo – persino quando articolato nei comizi curiati – avrebbe votato; secondariamente, ignorò la funzione della *lex curiata de imperio*, il riconoscimento della quale lo avrebbe costretto ad alterare le fasi del procedimento, in quanto, se ne avesse accolto il senso, avrebbe dovuto spostare al termine della sequenza l'intervento popolare (sottraendogli efficacia deliberativa) oppure ammetterne il raddoppiamento (come Plutarco: il popolo si riunisce per ricevere la comunicazione del nome e, successivamente, approva la scelta); infine, avrebbe sottratto al *consilium patrum* la funzione decidente, compensandolo con un potere di ratifica tanto subordinato alla supposta – ma molto discutibile, come detto – *creatio* popolare, quanto difficoltoso da configurare in termini di compatibilità con le dinamiche costituzionali della monarchia sabino-latina.

Che Livio non stesse pensando ad un'*auctoritas* preventiva lo si può desumere da 1.17.9, laddove osserva che l'istituto si applicava *hodie quoque*, ma deprivato della sua forza (*vi adempta*), in quanto i *patres* si sarebbero espressi prima della votazione popolare, *in incertum comitiorum eventum*[61]: il patavino, dunque, annetteva efficacia decidente all'intervento patrizio, ma, per non sacrificare il principio secondo cui la competenza della *creatio* sarebbe spettata al popolo

[61] A tale evenienza accenna V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*, cit., 32, il quale, dopo avere rilevato come, nel caso di Numa, l'*auctoritas* successiva non avrebbe trovato realizzazione in quanto, «di fatto, il Senato intervenne prima», non esclude che negli altri due passi liviani relativi alle *creationes* di Tullo Ostilio e Anco Marcio «ci si riferisca implicitamente ad un intervento 'preventivo' del senato: lì le frasi *patres auctores facti* e *patres fuere auctores* possono, infatti, riferirsi anche a delibere senatorie anteriori alla *creatio* popolare». A suo avviso, «se questo è vero la discordanza tra Livio e gli altri scrittori antichi risulta più apparente che reale: l'*auctoritas*, dunque, in occasione dell'elezione dei re della monarchia sabino-latina sarebbe stato anteriore a qualunque intervento popolare».

preservando, parimenti, il forte rilievo della volontà patrizia, avrebbe invertito le fasi del procedimento. È possibile che la paternità dell'operazione non fosse liviana, ma da attribuire alle sue fonti: il patavino l'avrebbe comunque accolta con favore, nella misura in cui il soddisfacimento dell'esigenza di attribuire già alle istituzioni arcaiche l'equilibrio insito nella costituzione mista – così come delineatosi nel pensiero polibiano – avrebbe identificato un obiettivo prevalente su qualsiasi anelito ricostruttivo dei genuini assetti originari[62]. Di certo,

[62] L'attribuzione al popolo della competenza di scegliere il nuovo re appare assai nitida nelle ricostruzioni ciceroniane, anch'esse influenzate dalle teorie costituzionali di Polibio, ma, nel caso di specie, articolate senza speciali riferimenti all'*auctoritas patrum* e dando ampio spazio alla *lex curiata de imperio*: osservazione, questa, non priva di rilevanza ai fini ricostruttivi, quando si rammenti che proprio l'arpinate avrebbe avuto interesse a valorizzare il ruolo del senato sin dalle origini, per poi giustificare la funzione preminente assegnatagli nel suo 'programma' di superamento della crisi repubblicana. Diverso appare l'atteggiamento di Dionigi verso le istituzioni della Roma arcaica, in quanto meno incline a porre in primo piano il contrasto tra l'aureo passato e il rovinoso presente, perché, «per lo storico greco il passato tutto intero testimoniava di una realtà che stava raggiungendo la sua più valida espressione proprio ai suoi giorni» (E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996, 90): questa concezione, applicata al metodo storiografico dell'alicarnasseo, «richiedeva una narrazione ampia e dettagliata tendente a fornire un resoconto completo dello svolgersi degli eventi», anche tenendo conto del fatto che il racconto mirava ad illustrare una tesi politica. Ne derivano due conseguenze, che connotano il suo metodo storiografico distinguendolo da quello di Livio e di Cicerone, la prima delle quali va scorta nella maggiore aderenza alle sue fonti (che, poi, erano le medesime cui aveva attinto il patavino) e la seconda nella più spiccata propensione all'indagine antiquaria. Secondo Gabba, innanzitutto, «Dionigi non aveva motivo di dubitare della credibilità della tradizione che aveva davanti; e anche se gli fossero sorti simili dubbi, egli rimaneva comunque fedele al principio fissato da Erodoto: perché non riportare quello che trovava nelle fonti romane? Certo, le divergenze nella tradizione non mancavano, e si trattava di saper scegliere secondo il criterio della verosimiglianza», ma, seppure non avesse una grande considerazione degli storici romani, «sapeva che in larga maggioranza essi erano stati, ed erano ancora, membri della classe di governo senatoria; perciò, in linea di principio, perché erano attori di quella storia, poi anche per ragioni di tradizione, essi avrebbero dovuto conoscere la storia della loro città». Quanto, poi, all'indagine antiquaria, «nel suo intento di dimostrare sia a livello politico che ideologico le origini di Roma, Dionigi era costretto ad inserire nella sua opera argomentazioni critiche e archeologiche, spazianti dalle istituzioni politico-religiose ai monumenti e alle iscrizioni, alle testimonianze linguistiche e culturali, fornendo possibili confronti con il mondo greco»; inserito per fungere da commento al testo storico (che riposava, in definitiva, sulle elaborazioni annalistiche), questo materiale «offriva testimonianze concrete e informazioni documentarie che non si trovano nelle fonti storiografiche precedenti». Dunque (p. 90 s.), «la combinazione di storia narrata (fatti e discorsi) e di indagine antiquaria a vari livelli, arricchita dai confronti con la Grecia, deve aver offerto a Dionigi e quindi ai suoi lettori una garanzia di certezza e di autenticità, che metteva al riparo da ogni dubbio riguardante il ma-

il farsi *auctores* dei *patres* non avrebbe espresso la medesima valenza giuridica manifestata in età repubblicana, periodo nel quale sarebbe

---

teriale leggendario o le versioni trasmesse con esiti reciprocamente più o meno discordanti». Alla luce di quanto enucleato, la narrazione dello storico alicarnasseo parrebbe restituire una configurazione delle procedure di successione al trono parzialmente scevra dalle esigenze di risistemazione del dato arcaico 'in funzione del presente' avvertite come particolarmente urgenti – alla luce delle narrazioni fornite, più che delle dichiarazioni d'intento – da Livio, ma questa conclusione è attenuata dall'influenza irresistibile del 'mito' rappresentato dalla costituzione mista (seppure, nella ricostruzione di G. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma, 1997, 79, riducendola all'ideale aristocratico della *concordia ordinum* e trascurando l'elemento democratico insito nei comizi). Proprio E. GABBA, *L'invenzione greca della costituzione romana*, in *Roma arcaica*, cit., 259 ss. (già edito in *I Greci. Storia cultura arte società*, 2. *Una storia greca*, III. *Trasformazioni*, Torino, 1998, 857 ss.), segnalava, infatti, come il ragionamento polibiano rappresentasse (p. 269) «la premessa giustificativa indispensabile per ogni accettazione, anche a livello morale, dell'egemonia romana, e come tale venne recepito dalla pubblicistica romana (Cicerone, nel *De re publica*) e nella storiografia (Dionigi)». Quest'ultimo avrebbe applicato la teoria in parola «all'intera vicenda storica di Roma, dando ad essa … una dimensione dinamica, mentre in Polibio, e anche in Cicerone, la costituzione mista aveva rappresentato un punto di arrivo, una condizione di staticità, che poteva essere, al caso, solo suscettibile di degenerazione» (C. CARSANA, *Dionigi di Alicarnasso: la Costituzione Mista come sistema dinamico*, in ID., *La teoria della 'costituzione mista' nell'età imperiale romana*, Como, 1990, 27 ss.). Nella prospettazione dello studioso italiano, «Dionigi da un lato ricostruisce lo svolgimento costituzionale romano connettendolo alle iniziative di alcuni re (le 'costituzioni' di Romolo e di Servio Tullio), ma dall'altro descrive come quel sistema potesse rinnovarsi continuamente mediante l'assimilazione di forze nuove, specialmente ma non soltanto al livello sociale più alto», talché sarebbe risultata «essenziale la concordia del corpo civico, anche con la possibilità di modificare il rapporto fra le forze, purché restasse predominante la parte moderata del sistema e fosse nella capacità del Senato di rimediare a una situazione compromessa con provvedimenti straordinari (la nomina di un dittatore)». Le riflessioni di Gabba erano maturate all'esito di un'attenta analisi di Dion. Hal. 2.7-29, sezione in cui viene descritta la costituzione romulea in termini non sempre corrispondenti ai contenuti rilevabili dalle altre parti dell'opera, sì da fare pensare ad un inserto tratto da un 'pamphlet' del I secolo a.C., e, infatti, non erano mancate ipotesi circa l'individuazione di tale fonte: a M. POHLENZ, *Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit*, in *Hermes*, LIX, 1924, 157 ss., per il quale, nonostante l'insistenza sui poteri del senato, si sarebbe trattato di un lavoro redatto da un retore greco nei primi anni Quaranta per additare nella monarchia la migliore forma di governo romana, evidentemente a sostegno delle ambizioni di Cesare durante lo scorcio finale del suo governo, avrebbe risposto A. VON PREMERSTEIN, *Von Werden und Wesen des Prinzipats*, München, 1937, 8 ss., che, invece, posticipando la redazione del testo al 28 a.C., riteneva fosse obiettivo dell'anonimo autore (non necessariamente greco, forse un giurista) presentare Ottaviano come il 'nuovo' Romolo, nel quadro della propaganda che scorgeva nel vincitore di Azio il restauratore dei valori morali e religiosi appartenuti alla fase arcaica e progressivamente dissoltisi. Orbene, secondo E. GABBA, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*, I. *La costituzione di Romolo*, in *Roma arcaica*, cit., 69 ss. (già edito in *Athenaeum*, XLVIII, 1960, 175 ss.), il 'pamphlet' in parola si sarebbe prefisso di (p. 107) «propagandare, difendere e legittimare la dittatura legislatrice e costituente di Silla, ri-

emersa come successiva per poi trasformarsi in preventiva, ma sempre rispetto ad una deliberazione popolare: il punto è proprio che, durante la monarchia sabino-latina, l'intervento del popolo nelle procedure di successione al trono – se effettivamente verificatosi – dovette essere meramente ricognitivo dell'altrui statuizione e, pertanto, marginale.

Ne consegue, allora, che nel caso di specie l'*interpositio auctoritatis* o non esiste (dovendosi in essa scorgere un'anticipazione funzionale a supportare la logica ricostruttiva anzidetta) oppure si deve identificare con la *creatio* effettuata dai *patres*, indicando che questi ultimi avrebbero assunto la piena responsabilità giuridica e politica del procedimento concluso dalla loro decisione, ma anche che la loro statuizione sarebbe stata l'unica a determinare la designazione. A ben vedere, ciò non si attaglia né ad una volontà di accrescimento o completamento rispetto ad una decisione valida ma inefficace, quindi da ratificare, né ad un'attività volta a promuovere e stimolare[63], attraverso l'autorizzazione a proseguire l'*iter* onde pervenire alla sua conclusione: i componenti del *consilium regis* avrebbero assunto la paternità di tutto quanto sarebbe culminato nel loro *decernere*, la cui forma esteriore – il *decretum*, appunto – avrebbe esternato la potestà normativa dell'assemblea decidente nei tre passi in cui Livio impiega la locuzione *patres auctores*.

4. *L'efficacia decisoria della 'consultatio patrum' nel formulario feziale.*

L'altro ambito della narrazione liviana in cui si deve verificare l'adozione di provvedimenti da parte dell'assemblea patrizia durante

creando il precedente di Romolo e della sua opera, intonata agli ideali senatori ed esemplata, nelle sue grandi linee e nel complesso, proprio su quella sillana». Ricondotti i poteri regali a quelli spettanti ai consoli nella fase senatoria della crisi repubblicana e respinta l'idea che i capitoli riportati in Dionigi fondassero le presunte aspirazioni monarchiche del dittatore, per Gabba (p. 108) «il collegamento ideologico Romolo-Silla vale piuttosto come legittimazione di una politica 'costituente', che non come premessa all'instaurazione di una nuova forma istituzionale», al fine di difendere la «soluzione sillana, che è al tempo stesso indubbiamente filosenatoria, anche se noi non siamo in grado di dire, sulla base dei capitoli romulei, fino a che punto Silla in questo suo riformismo abbia soddisfatto l'aristocrazia senatoriale».

[63] Su questa accezione del termine *auctor* si è distesamente soffermato V. MANNINO, *L'"auctoritas patrum"*, cit., 32 ss., con particolare riferimento a Cic. *dom.* 14.37-38, che conterrebbe indizi ragguardevoli in tale direzione.

l'età sabino-latina è senza dubbio il *ius belli ac pacis*, con particolare riguardo al formulario impiegato dai *fetiales*. Ravvisati nel procedimento integrante la dichiarazione di guerra due interventi[64] del collegio dai medesimi costituito, è sulla *consultatio patrum* che bisogna soffermarsi:

---

[64] Conformemente a quanto suggerito da G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'. Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011, 82 ss., nel primo intervento feziale si inquadrerebbero *rerum repetio* e *testatio*, mentre al secondo andrebbero ascritte *indictio belli* ed *emissio hastae*: la *consultatio patrum* avrebbe rappresentato una cesura, idonea ad attestare come «il tratto distintivo del collegio sacerdotale era dunque quello di amministrare giuridicamente i rapporti tra i popoli, custodendo le procedure, come la *rerum repetitio*, per promuovere *bella iusta* o gli schemi formali, come il *foedus*, per la stipula di trattati di pace» (A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, Milano, 2003, 58; ID., *'Bellum iustum' e ordinamento feziale*, in *Diritto @ Storia*, IV, 2005, fasc. p. 3, di seguito non più citato in quanto riproduce il secondo capitolo della monografia edita due anni prima), senza nessuna competenza nella decisione di merito, che doveva essere assunta da altri soggetti istituzionali. Non si tratta dell'unica classificazione proposta, giacché in precedenza altre ne erano state prospettate, in particolare riconducibili alla «struttura triadica» delineata da M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma - Bari, 1998, 54, secondo cui essa si dipanerebbe in *rerum repetio*, *testatio deorum* e *indictio belli* (da identificarsi, quest'ultima, con il lancio dell'asta in territorio nemico, una volta che il conflitto fosse stato deciso dal senato e dal popolo); allo studioso italiano vanno altresì accostati, non senza variazioni e riarrangiamenti, R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 127 ss.; K.-H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW*, I.2, Berlin - New York, 1968, 102; E. BIANCHI, *'Fictio iuris'. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'età augustea*, Padova, 1997, 113. Non mancano neppure autori che suddividono la procedura in quattro fasi, ossia *rerum repetitio* o *clarigatio*, *testatio* o *denuntiatio*, *consultatio patrum* o *votum*, *indictio belli* o *emissio hastae*, come nel caso di S. ALBERT, *'Bellum iustum'. Die Theorie des 'gerechten Krieges' und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit*, Kallmünz, 1980, 13 s., secondo cui la manifestazione di volontà dei *patres* sarebbe stata «vom Volk autorisiert»; di A. MAGDELAIN, *'Quirinus' et le droit ('spolia opima', 'ius fetiale', 'ius quiritium')*, in *MEFRA*, XCVI.1, 1984, 211 ss., anche in ID., *'Jus', 'Imperium', 'Auctoritas'. Étude de droit romain*, Rome, 1990, 246 ss., per il quale durante la *consultatio patrum*, all'esito della quale si sarebbe deciso se aprire le ostilità, il popolo antagonista avrebbe ancora potuto riparare il danno; e di M. MANTOVANI, *'Bellum iustum'. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit*, Bern, 1990, 60, che individuava in 'Genugtuungsforderung', 'Ansage', 'Erklärung' e 'Eröffnung' i momenti salienti, poi precisando che «in der mittleren Republik kam es zu einer Säkularisierung dieser Formalitäten und die Funktion der Fetialen wurde von senatorischen Gesandtschaften übernommen», anche in considerazione della rilevanza assunta in progresso di tempo dalla 'Volkbeschluß' versata nella *lex de bello indicendo*. Si riferisce, infine, ad un periodo più avanzato della storia repubblicana J.-L. FERRARY, *'Ius fetiale' et diplomatie*, in *Les Relations internationales. Actes du Colloque (Strasbourg, 15-17 juin 1993)*, éditee par E. Frézouls et A. Jacquemin, Paris, 1995, 424, laddove ravvisa le fasi procedimentali in *'res repetuntur'*, *'senatus censet'*, *'populus iubet'*, *'bellum indicitur'*.

Liv. 1.32.11-12: *Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: 'Quarum rerum litium causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec solverunt nec fecerunt, quas res dari fieri solvi oportuit, dic' inquit ei quem primum sententiam rogabat, 'quid censes?'. Tum ille: 'Puro pioque duello quaerendas censeo, itaque consentio consciscoque'. Inde ordine alii rogabantur; quandoque pars maior eorum qui aderant in eandem sententiam ibat, bellum erat consensum.*

Attribuito ad Anco Marzio il merito di avere ritualizzato l'apertura delle ostilità belliche, Liv. 1.32.5-14 delinea un'articolata sequenza di atti, che aveva inizio quando il *pater patratus* si fosse recato presso il popolo antagonista per esigere la riparazione del torto subito (in specie, la riconsegna di quanto sarebbe stato sottratto ai Romani), qualificata come *rerum repetitio*. Trascorsi trenta giorni senza che le richieste fossero state adempiute e non sussistendo margini negoziali per una composizione pacifica della controversia, il *pater patratus* compiva la *testatio deorum*, ossia dichiarava solennemente – invocati gli dei – il carattere *iniustus* del popolo avverso e il rifiuto del medesimo di *ius persolvere*, così da asseverare l'esistenza di una causa legittima di guerra[65]; nella parte finale di questa fase del rituale, il feziale avrebbe preannunciato la consultazione dei *maiores*[66], «onde delibe-

[65] Come ribadito recentemente da G. Turelli, *'Fetialis religio'. Una riflessione su religione e diritto nell'esperienza romana*, in *Religione*, cit., 479, «l'invocazione è rivolta a Giove, Giano e Quirino, alle divinità celesti, terrestri e infere: tutti chiamati a prendere atto della illiceità del comportamento dell'avversario – *iniustus* perché rifiuta di *persolvere* – così da stabilire che una eventuale guerra sarebbe stata *iusta* e *pia*». Se ne traggono certezze, a mente dell'autore, circa «la natura cogente del rituale feziale», in cui va ravvisato «un percorso rigidamente prestabilito e assistito dallo sguardo vigile e tutore degli dei che fissa – o crea, attraverso la parola solennemente e ritualmente pronunciata – alcuni dati della realtà», sicché l'esito è quello di «separare nettamente sul versante delle relazioni tra uomini e dei, il bene dal male: il popolo avverso è *iniustus* e un *bellum* nei suoi confronti sarebbe *iustum*», così da non turbare in alcun modo la *pax deorum*.

[66] Liv. 1.32.10: *sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur*, passaggio nel quale risulta essenziale l'identificazione dei *maiores* effettuata da B. Albanese, *'Res repetere'* e *'bellum indicere' nel rito feziale (Liv. 1,32,5-14)*, *AUPA*, XLVI, 2000, 30, secondo cui l'espressione in quanto tale – e per il contesto in cui è inserita – indurrebbe a dubitare della sinonimia con *patres* o *senatores*. Anche con

rare sul modo di affermare il proprio diritto»[67]. Conclusa la prima parte del procedimento, il feziale sarebbe tornato a Roma per riferire ed attendere l'assunzione delle determinazioni preannunciate al termine della *testatio*: è a questo punto che il *rex* consultava i *patres*, i quali, del tutto liberamente, avrebbero deciso se la guerra fosse stata lo strumento migliore per ottenere ragione del diritto violato. In caso affermativo, il *pater patratus* sarebbe tornato sul confine nemico per notificare l'*indictio belli* attraverso una formula che riassumeva le fasi salienti della procedura (contestazione delle violazioni, *'quod populi … fecerunt delinquerunt'*; comunicazione della decisione assunta dal senato e/o dal popolo romano, *'quod populus Romanus … fieret'*; dichiarazione di apertura della guerra, *'ob eam rem … bellum indico facioque'*) e contrassegnare l'inizio delle ostilità mediante l'*emissio hastae*, ossia il lancio dell'asta preusta nel territorio nemico[68].

---

riferimento alla creazione del senato, descritta da Liv. 1.8.7: *Centum creat senatores, sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possent. Patres certe ab honore patriciique progenies eorum appellati*, «non vi era stato, in quella occasione, alcun cenno al fatto che i *patres* erano o dovevano essere i *maiores natu*». Qualora si ritenga effettivamente genuina questa parte del formulario, nel senso della sua arcaicità, allora essa «attesterebbe implicitamente che il ruolo di *senator* fu collegato in origine con l'anzianità, cosa che del resto risulterebbe già dai termini *senatus* e *senator*, certo connessi a *senex*»; inoltre l'età matura dei componenti originari del senato romuleo è evidenziata da Dion. Hal. 2.12.2-3: ἔπειτα τοῖς πρώτοις ἐννέα τοῖς ὑπὸ τῶν φυλῶν ἀποδειχθεῖσι τοὺς ἐνενήκοντα προσθείς, οὓς αἱ φρᾶτραι προεχειρίσαντο, καὶ τούτων, ὃν αὐτὸς προέκρινεν, ἡγεμόνα ποιήσας τὸν τῶν ἑκατὸν ἐξεπλήρωσε βουλευτῶν ἀριθμόν. τοῦτο τὸ συνέδριον Ἑλληνιστὶ ἑρμηνευόμενον γερουσίαν δύναται δηλοῦν καὶ μέχρι τοῦ παρόντος ὑπὸ Ῥωμαίων οὕτως καλεῖται. πότερον δὲ διὰ γῆρας τῶν καταλεγέντων εἰς αὐτὸ ἀνδρῶν ἢ δι᾽ ἀρετὴν ταύτης ἔτυχε τῆς ἐπικλήσεως οὐκ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν. καὶ γὰρ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἀρίστους γέροντας εἰώθεσαν οἱ παλαιοὶ καλεῖν. Il problema viene comunque risolto dalle linee successive della trattazione liviana, nelle quali si chiarisce che – dopo il ritorno del feziale a Roma – il re avrebbe consultato i *patres*, i quali, dunque, si identificherebbero con i *maiores natu* (ipotesi cui aderiva cursoriamente anche G.B. Miles, *Livy*, cit., 113, nt. 4).

[67] G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 87 s.

[68] Le peculiarità che differenziano la descrizione del rituale ascrivibile a Dion. Hal. 2.72.6-9 dal formulario liviano sono in ultimo annotate da G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 114 ss., e da N. Rampazzo, *'Iustitia' e 'bellum'. Prospettive storiografiche sulla guerra nella repubblica romana*, Napoli, 2012, 69 ss., secondo i quali si tratterebbe, in primo luogo, dello *spatium temporis* lasciato al popolo antagonista onde decidere se accogliere le richieste romane (trenta giorni per Dionigi, trentatré per Livio, problema su cui si veda l'interpretazione conciliativa di Rampazzo a p. 72); in secondo luogo, del richiamo dionisiano alle molteplici missioni del feziale volte a sollecitare una risposta e dell'estensione dell'automaledizione pronunciata dal *pater patratus* alla stessa città di Roma

Indicate sinteticamente le fasi del rituale, veniamo a quella che in questa sede più interessa, ossia la *consultatio patrum*: nel rammentare che il re avrebbe interrogato i *patres* non appena il sacerdote avesse fatto ritorno in patria, il patavino aggiunge che sarebbero state impiegate quelle parole *ferme*, vale a dire introducendo un margine di approssimazione rispetto al quale si aprono due vie, l'una, cioè, relativa al contenuto della richiesta avanzata dal feziale, e l'altra implicante modifiche del formulario introdotte posteriormente alla sua enunciazione originaria. Si è autorevolmente supposto, infatti, che con tale avverbio (superlativo di *fere*) Livio volesse prospettare la possibilità di varianti nel testo, qualora l'oggetto della richiesta fosse stato diverso dalle restituzioni[69]; la *lectio facilior*, tuttavia, propenderebbe per un'interpretazione volta a valorizzare la cautela liviana riguardo la totale genuinità dello schema pervenutogli, che ricalcherebbe la versione primigenia ma non la rispecchierebbe integralmente, in forza di

(elementi entrambi non rintracciabili nel racconto del patavino); infine, a testimoni sarebbero chiamate non solo le divinità, ma anche i membri del popolo dal quale si lamenta di avere subito detrimento (che, in Livio, si limitano ad ascoltare). Infine, la missione dei feziali avrebbe carattere maggiormente dialogico nel resoconto dello storico grecoloquente, come desumibile dalla discussione intrapresa con i magistrati e non riportata da Livio, «in cui la missione dei feziali ha carattere monolitico» (così G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 116). Dalla narrazione dionisiana si ricaverebbe l'impressione che gli εἰρηνοδίκαι ('arbitri di pace') avessero assunto un atteggiamento più conciliante e meno ultimativo rispetto all'immagine offertane dal patavino ancorché (p. 116), «tuttavia, nulla lascia pensare ad un'attività puramente negoziale tra le parti e soprattutto alla concessione di un pieno potere decisionale in capo ai sacerdoti romani», in quanto la negoziazione appare «saldamente racchiusa nei limiti posti dal blocco di richieste romane». Si deve convenire con Turelli, dunque, che nella prospettazione di Dionigi «la soluzione pacifica è senz'altro anteposta alla guerra, ma è nettamente incanalata sui binari delle istanze romane, presentate al nemico secondo una procedura che, nei fatti, tende a differire per quanto possibile il conflitto armato, ma che non conosce grandi margini di duttilità». In sostanza, secondo F. Santangelo, *The Fetials and their 'ius'*, in *BICS*, LI, 2008, 92, i feziali avrebbero dovuto adempiere – tenuto conto degli sviluppi storici intervenuti in età repubblicana, quando l'istituto pervenne alla sua piena 'maturità funzionale' – cinque doveri fondamentali, ossia «a) to make sure that a war was waged only if there was a clear reason to do so (such as the breach of an alliance, or the mistreatment of a Roman magistrate or general); b) to enable the other party to comply with the conditions set by Rome, usually after a procedure that may be called *rerum repetio* (unless there had been a patent breach of trust on the part of the enemy, as in 191); c) to ensure that the enemy was treated properly; d) to supervise the stipulation of treaties; e) to punish Roman magistrates who were guilty of serious misconduct during a war, usually by surrendering them to the enemy».

[69] Cfr. B. Albanese, *'Res repetere'*, cit., 40, nt. 30.

una modernizzazione del lessico[70] o di una ricombinazione di formulari succedutisi nel tempo[71].

---

[70] Pare a G. MANCUSO, *Studi*, cit., 90 s., nt. 60, che le espressioni *sententiam rogare* e *in sententiam ire* si adattino meglio al funzionamento del senato in età storica, piuttosto che alle sedute del *consilium patrum* in età altomonarchica, in quanto si sarebbero riferite al voto *per discessionem*, il quale non sarebbe incompatibile – secondo ID., *Il senato romano*, cit., 103 – con il caso in cui si fosse proceduto *per singulorum sententiam*, ossia il magistrato avesse dovuto richiedere a ciascun senatore di manifestare la propria opinione. Nel caso del rituale feziale, a fronte della *rogatio* regia, pare del tutto sufficiente che ciascun *pater* esternasse la sua *sententia* senza alcuno spostamento fisico da una parte all'altra dell'aula, tanto più che avrebbe provveduto il re a constatare il raggiungimento della maggioranza semplice dei presenti (*pars maior*). A mente di A. BISCARDI, *'Auctoritas patrum'*, in *BIDR*, XLVIII, 1941, 418 s., invece, Livio avrebbe confuso involontariamente «la risposta dei senatori all'interrogazione del magistrato, che può far constatare in linea di fatto la maggioranza (*'inde ordine alii rogabantur'*), con il voto dei senatori stessi all'ordine del giorno riassuntivo della consultazione (*pedibus ire in sententiam*, *discedere*) che è necessario per la constatazione legale di quella maggioranza», sebbene *'ibant in eandem sententiam'* non faccia presagire una *discessio*, ma la convergenza dei presenti sulla medesima risposta. In ogni caso, per F. ZUCCOTTI, *'Bellum iustum' o del buon uso del diritto romano*, in *RDR*, IV, 2004, 9, costituirebbero la parte più facilmente sospettabile quale verosimile anticipazione liviana proprio i §§ 11-12, «relativi alla procedura in cui, sin dai primordi monarchici, il senato avrebbe avuto non solo una competenza decisiva nella dichiarazione di guerra, ma essa sarebbe per di più stata verificata, in non lieve contrasto con i sistemi di votazione propri di tale organo in età storica, attraverso una domanda rivolta dal re a ciascuno ed una esplicita risposta di tutti i suoi membri uno per uno».

[71] È l'ipotesi preferita da G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 101, nt. 254, secondo cui nell'avverbio si sostanzierebbe l'avvertimento liviano circa «una riproduzione non totalmente fedele della formula», che troverebbe un addentellato testuale in Liv. 25.12.5: *Priore carmine Cannensis praedicta clades in haec fere verba erat: 'amnem, Troiugena, fuge Cannam, ne te alienigenae cogant in campo Diomedis conserere manus. sed neque credes tu mihi, donec compleris sanguine campum, multaque milia occisa tua deferet amnis in pontum magnum ex terra frugifera; piscibus atque auibus ferisque quae incolunt terras iis fuat esca caro tua; nam mihi ita Iuppiter fatus est'*. Per lo studioso, «ciò in effetti significa ipotizzare correzioni, tagli o generiche intromissioni dello storico augusteo in un testo che nell'insieme si presenta come una 'scheda' inserita in blocco nella narrazione; ma del resto non si può nascondere che un minimo intervento dello storiografo vi sia stato, come emerge soprattutto dall'ultima parte del formulario». Di ben diversa intonazione risulta l'ipotesi formulata da J. RICH, *The 'Fetiales' and Roman International Relations*, in *Priests and State in the Roman World*, edited by J.H. Richardson and F. Santangelo, Stuttgart, 2011, 203 s., secondo cui il formulario costituirebbe il risultato di una ricombinazione di materiali effettuata direttamente da Livio, più che attribuibile alle sue fonti, nel senso che «he combined Ancus' introduction of the *res repetere* procedure with the narrative of the *Prisci Latini* war; he introduced from another source the additional element of the spear rite; and he linked the spear rite to the *res repetere* procedure by composing his own account of the Senate vote». In sostanza, ad avviso dello studioso, il passaggio avente ad oggetto la *consultatio patrum* sarebbe frutto di una libera creazione liviana (e non, come sostenuto da A. ZACK, *Studien zum 'Römischen*

La prima parte della *rogatio* riassume il complesso delle attività compiute dal *pater patratus* sino alla *testatio deorum*, adoperando un

---

Völkerrecht'. Kriegserklärung, Kriegsbeschluß, Beeidung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats, Göttingen, 2001, 28 ss., tratta da una terza fonte cui il patavino avrebbe attinto), tesa a connettere due distinti rituali prebellici, volti, rispettivamente, a chiedere le restituzioni e a dichiarare la guerra: le argomentazioni recate a sostegno di tale congettura attengono soprattutto al linguaggio della *rogatio* regia e della *responsio* patrizia, «more elaborate than in the other *formulae* in the chapter, with frequent 'tricola' and pastiche legal terminology», e registrano echi di formule impiegate altrove (in specie, «the reference to 'the *pater patratus* of the *Prisci Latini* and the men of the *Prisci Latini*' appears to be awkwardly modelled on the formulaic phrase 'the peoples of the *Prisci Latini* and the men of the *Prisci Latini*' in the spear-rite proclamation [ma, sul punto, v. G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 107, nt. 274, con discussione]; the king's description of the demand for restitution as presented by the Roman *pater patratus* to his Latin counterpart recalls not the preceding *res repetere* account but the treaty procedure described in 1.24, and the old use of *purus* rather than *iustus* in the phrase *puro pioque duello* at 1.32.12 may echo its correct use for the fetials' grass at 1.24.4»). Si tratta di un'impostazione la quale, a differenza di quella ravvisabile nei lavori di Calore e Turelli, ma conformemente alle linee seguite da C. Ando, *Law, Language, and Empire in the Roman Tradition*, Philadelphia, 2011, 37 ss., 139 ss. (versione riveduta di Id., *Empire and the Laws of War: A Roman Archaeology*, in *The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire*, edited by B. Kingsbury and B. Straumann, Oxford, 2010, 30 ss.), «parte invece da una netta svalutazione della tradizione letteraria sui feziali e mette in serio dubbio tutta la documentazione sullo sviluppo storico del collegio durante la Repubblica», di talché, «alla base di questa differenza di vedute … vi sono riflessioni divergenti sul valore delle fonti letterarie e un dissenso di fondo forse non componibile» (così F. Santangelo, *I feziali tra rituale, diplomazia e tradizioni inventate*, in *'Sacerdos'. Figure del sacro nella società romana. Atti del convegno internazionale [Cividale del Friuli, 26-28 settembre 2012]*, a cura di G. Urso, Pisa, 2014, 84). Gli obiettivi che Livio si sarebbe prefisso di conseguire attraverso siffatta operazione ricostruttiva sono chiariti ancora da J. Rich, *The 'Fetiales'*, cit., 204, secondo il quale il patavino, in primo luogo, avrebbe mirato ad armonizzare la narrazione relativa ai preliminari di guerra condotti dai feziali con gli *excursus* del primo libro riservati alle procedure internazionali; in secondo luogo, avrebbe inteso conformare il suo racconto allo «standard pattern» seguito in ordine ai preliminari di guerra nei libri successivi, «with the demand for restitution followed first by the war vote and then the declaration of war» (per quanto un elemento di tale 'modello', cioè il voto popolare, omesso dalla sequenza iniziale sia poi recuperato attingendo alla fonte in materia di «spear-rite proclamation»); infine, si sarebbe trattato di dare importanza ad una cerimonia – quella della *indictio belli* – eseguita nel 32 a.C., vale a dire poco tempo prima che egli iniziasse a redigere i libri *ab Urbe condita*, addirittura da Ottaviano contro Cleopatra (cfr. R. Stepper, *'Augustus et sacerdos'. Untersuchungen zum römischen Kaiser als Priester*, Stuttgart, 2003, 126 s.; F. Santangelo, *The Fetials*, cit., 87 s.; per una riflessione sull'intero percorso storico durante il quale il collegio operò, v. L. Zollschan, *The Longevity of the Fetial College*, in *Law and Religion in the Roman Republic*, edited by O.E. Tellegen-Couperus, Leiden - Boston, 2012, 119 ss.). Sulla rivivificazione del rito da parte di Ottaviano si è soffermato E. Bianchi, *Augusto e l'utilizzazione carismatica delle tradizioni religiose. Una contestualizzazione frammentaria*, in

lessico analogo a quello risultante dalle *legis actiones* e denunciando un andamento ripetitivo proprio di formulazioni assai risalenti.

Sul primo aspetto, la dottrina meno recente ha smembrato il trinomio *res-lites-causae* scorgendo in esso, rispettivamente, le cose razziate, gli oggetti contestati e gli incrementi dei beni stessi[72], inaugurando un orientamento integrato in seguito da autorevoli precisa-

---

Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 2016, 48 ss., sia per confutare la tesi, propugnata da C. SAULNIER, *Le rôle des prêtres fétiaux et l'application du 'ius fetiale' a Rome*, in *RHD*, LVIII, 1980, 171 ss., secondo cui il collegio dei feziali sarebbe stato effettivamente strutturato soltanto nel 32 a.C., sia al fine di attestare che «l'interesse prestato a un rituale abbandonato da tempo immemorabile offre piuttosto la cifra degli interventi augustei in campo religioso: Ottaviano rispetta anche i riti che – non senza difficoltà – sono stati conservati dalla memoria del passato e anche quelli che stanno procedendo verso l'oblio; egli li ricupera con la volontà di trasmetterli alle generazioni successive (passati circa due secoli dalla dichiarazione di guerra contro Cleopatra, il rito feziale troverà ancora un pur episodico impiego [da parte di Marco Aurelio contro i Marcomanni secondo Dio Cass. 72.33.2-3, su cui cfr. E. BIANCHI, *'Fictio iuris'*, cit., 124, nt. 250; G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 216]) e di farne la base della propria legittimazione politica». Seppure adeguando la procedura al tempo trascorso, i rituali feziali della dichiarazione di guerra sono ripristinati «proprio nell'occasione di uno scontro che si profila determinante per riunificare sotto un unico legittimo potere il mondo romano: la lancia scagliata sul fittizio *ager Hosticus* [piccola area ubicata nei pressi del tempio di Bellona che simboleggia, sin dalla guerra contro Pirro, il territorio nemico] rappresenta la giustizia della causa latina e la superiorità dei tradizionali *mores* e degli dei del Pantheon patrio rispetto alle esotiche aberrazioni che dall'esterno, ma – come è evidente – soprattutto dall'Egitto minacciano il mondo romano» (sulla singolare vicenda del prigioniero di guerra epirota costretto ad acquistare il fondo e le rilevanti problematiche giuridiche in essa implicate, cfr., altresì, D.J. BEDERMAN, *International Law in Antiquity*, Cambridge, 2001, 237 ss.; M. RAVIZZA, *Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale nell'antica Roma*, in *Jura gentium*, XI.1, 2014, 42).

[72] Cfr. G. DONATUTI, *La 'clarigatio' o 'rerum repetitio' e l'istituto parallelo dell'antica procedura civile romana*, in *Iura*, VI, 1955, 35 ss., per il quale, in sostanza, si opererebbe nel caso di specie un rinvio alla *clarigatio*, il cui parallelo si sarebbe dovuto nella *legis actio sacramento in personam*, in quanto (p. 46) «la circostanza che i diritti sulle cose rapinate e sugli autori della rapina sono diritti assoluti, non toglie il carattere personale della pretesa avanzata dal *paterpatratus*, così come l'essere l'attore proprietario degli oggetti rubati, non toglie alla *condictio ex causa furtiva* il carattere di azione personale». Di diverso avviso, in tal modo delineando un'ipotesi alternativa, si dichiarò poi B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 44 s., il quale scorse analogie di forma e di sostanza tra *'quod ob eam rem bellum indico facioque'* e *'quod ob eam rem manus inicio'* (Gai 4.21, 4.24), propendendo per una simmetria con la *legis actio per manus iniectionem* tanto nella pronuncia dei *solemnia verba*, quanto nel gesto che le avrebbe accompagnate. Su tale ultimo aspetto lo studioso rilevava che, come l'espressione *'manum inicio'* avrebbe illustrato il gesto di *'aliquam partem corporis prendere'* (Gai 4.21), così le parole *'bellum facio'* si sarebbero riferite al gesto di *'hastam emittere'* (elemento invero già prefigurato da U. COLI, *Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma*, in *SDHI*, IV, 1938, 83).

zioni[73]; tuttavia, non si è mancato di osservare che la corretta interpretazione del passaggio non potrebbe prescindere dalle difficoltà sintattiche determinate dal collegamento di *condixit* ai tre genitivi plurali (*rerum litium causarum*), quando – in loro luogo – ci si attenderebbe altrettanti accusativi[74]. Alla luce di queste problematiche, l'ipotesi secondo cui si tratterebbe di un'oscura forma sintattica di età arcaica è stata affiancata dalla supposizione di «qualche guasto nella tradizione manoscritta»[75] del testo, il che ne legittimò alcune proposte di correzione[76], finalizzate a sostituire *causarum* con l'accusativo

---

[73] Premesso che l'accezione di *lis* come 'oggetto della controversia' è traibile con sicurezza da Gai 4.16 e 4.44 (*praedes … litis et vindiciarum, id est rei et fructum*), nonché da Varr. *l. lat.* 9.93 (*res .. in controversia … vocabatur lis*) e da Cic. *Mur*. 12.27, mentre dubbio sarebbe il valore del lemma in *XII tab.* 1.8 come desumibile da Gell. 17.2.10, per B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 33, «il formulario feziale può avere usato *res* e *lites*, attribuendo a *res* il valore più ampio possibile (nella formula di autocondanna condizionale del feziale si parlava della richiesta di consegna di *res* e *homines*: Liv. 1.32.7); ed a *lites* il valore di *res in controversia* che precisava giuridicamente il significato generalissimo di *res*». Entro quest'ordine di idee, a *causae* si potrebbe attribuire «un valore concreto del tipo di quello che ricorre probabilmente in notissime espressioni giuridiche del tipo: *non solum fructus, sed etiam omnem causam praestandam* (D.6,1,17,1) o *opus est ut et causa rei restituatur* (D.6,1,20; v. a. D. 50,16,35; 246,1)».

[74] Così rileva A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 78, nt. 110, «tanto nella sua accezione più antica di 'intimare' (Gai. 4,18) che in quella più tarda di 'agire per avere' (D. 25,2,17,2)», a meno che non si voglia immaginare proprio in Liv. 1.32.11 un genitivo partitivo arcaico in funzione di oggetto; lo studioso aggiunge, poi, che «per *condicere* con il genitivo, il *Thesaurus Linguae Latinae*, s.v. '*condico*', col. 138, 6372, riporta tutti e soltanto esempi di area giuridica, dove però il genitivo è collegato quasi sempre ai termini sottintesi *actio* e *condictio* all'ablativo» (cfr. sul punto, in precedenza, B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 32 s., nt. 42). Nel passo liviano, nonostante le difficoltà menzionate, *condicere* va inteso nell'accezione di 'intimare ritualmente', cioè 'intimare alla controparte di essere presente nel trentesimo giorno per prendere il giudice', come si trae da Gai 4.18 a proposito della *legis actio per condictionem*, in quanto il senso più antico di *condicere* sarebbe *denuntiare*, anche alla luce di Paul.-Fest. voce *'Condicere'* (Lindsay 56): *Condicere est dicendo denuntiare* (cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 92, nt. 166).

[75] Così B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 32, il quale aggiunge che, «in ogni caso, le difficoltà non autorizzano a considerare il formulario come una tardiva creazione d'un cultore di *antiquitates*», giacché «un siffatto autore non avrebbe certo usato strutture grammaticali tanto singolari».

[76] Cfr. sul punto R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 133, per il quale – in omaggio all'ipercriticismo che ne connotava molte valutazioni – «the fact that *rerum litium causarum* are not properly genitives of the crime but the objects involved in the crime reveals the supposititious nature of the whole phrase rather than casts doubt in the authenticity of its transmission» (*contra*, B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 34); di conseguenza, i tre nomi formerebbero «another solemn tricolon typical of quasi-legal language … which should not be disturbed by substituting *diem* (Schmidt), *causa* (J.N. MADVIG, *'Emendationes Livianae'*, Hauniae, 1877, 55) or *causam* for *causarum*».

(*causam*, *diem*) o l'ablativo (*causa*): il trinomio si sarebbe così ridotto a *res lites*, costituenti la ragione del *condicere*, e l'intero passaggio si sarebbe potuto intendere più agevolmente[77].

Sul secondo aspetto, attinente alla ripetizione rituale, che costituisce indizio affidabile di risalenza del formulario, *'nec dederunt nec solverunt nec fecerunt'* trovano riscontro nel *'dari fieri solvi'* cui si accompagna il segno di evidenziazione della doverosità guridica del comportamento, identificabile nell'*oportere*, sicché poco fondati appaiono i dubbi sull'arcaicità del passaggio, suscitati dalla diversa disposizione dei verbi e dalla pretesa difficoltà di accordare il *solvi* con il *dari/fieri*[78]. Se, da una parte, il rispetto del rigido formalismo testimonia la sostanziale corrispondenza del testo a schemi risalenti, tuttavia, dall'altra, il *fere* liviano suggerisce cautela nell'attribuire a que-

---

[77] Propendeva per la sostituzione di *causarum* con *causa* B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 32, nt. 43, avvertendola come «molto suggestiva per la semplicità, per la plausibilità paleografica e per l'ottimo senso che ne risulterebbe: *rerum litium causa condicere* ben significherebbe 'intimare in rapporto a *res lites*'; inoltre, ad avviso dello studioso, «risulterebbe più agevole comprendere perché successivamente, nella *rogatio* regia, non si parla più di *res lites (causae)*, bensì solo di *res*». Infatti, in queste due successive occasioni «non avrebbe più senso specificare che si trattava di cose oggetto di controversia; si doveva invece sottolineare che per le *res* in questione non vi era stato il comportamento richiesto dal feziale agli stranieri», e osservava che, «in ordine a quelle *res*, sussisteva un *oportere* del comportamento in questione» (p. 33); come era stato notato da A.H.E. DANZ, *Der sacrale Schutz im römischen Rechtsverkeher*, Jena, 1857, 195, nt. 12, *res* avrebbe inglobato anche le altre parti del trinomio ben attagliandosi all'espressione omnicomprensiva *res repetere*, argomentando da Pomp. 10 *epist.* D. 50.16.246.1: *Restituit non tantum, qui solum corpus, sed etiam qui omnem rem condicionemque reddta causa praestat: et tota restitutio iuris est interpretatio*, con speciale riferimento al passaggio *'omnem rem praestare reddita causa'*.

[78] Sulla «mancata simmetria tra *'nec dederunt nec solverunt nec fecerunt'* e il connesso *'dari fieri solvi'*», B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 34, ha reputato potesse esservi «un errore nella tradizione manoscritta», in quanto, «probabilmente, nel formulario ricorreva l'espressione *'nec dederunt nec fecerunt nec solverunt'*; e ciò anche in considerazione del modulo classico che, nelle formule del processo privato, collega *dare* e *facere*, o *dari* e *fieri* (ad es., Gai. 4.2; 5; 41; 47; 54; 60; 131; 136)». All'ipotesi avanzata dallo studioso ha poi aderito A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 79 s. e ntt. 118-123, secondo cui, anche alla luce di un'attenta rilettura dei manoscritti (in cui non è talvolta riportato il verbo *fieri* [manoscr. *Floracensis*], oppure è omesso il passaggio *'nec dederunt nec solverunt nec fecerunt'* [manoscr. *Parisiensis* e *Oxoniensis*], o, ancora, quest'ultimo compare dopo *oportuit* [*Parisiensis codicis corrector*; *Floriacensis*; *Bambergensis*; *Upsaliensis*]), e «pur non sottovalutando i rilievi critici», l'individuazione di un errore nella tradizione manoscritta «nulla toglie all'originaria portata giuridica del formulario, come si ricava dalla presenza dell'*oportere dari* in tutti i codici e dal richiamo al vincolo obbligatorio tipico del linguaggio processuale», con riferimento a Gai 4.2 (*'dare, facere … oportere'*) e 4.5 (*'dari fierive oportere'*).

sto passaggio un'estrema arcaicità, soprattutto perché i *tria verba* descrivono uno scenario non proprio primordiale, cioè caratterizzato da mere *incursiones*[79], in conseguenza delle quali il *res repetere* avrebbe

[79] Limitatamente alla narrazione del patavino, cfr. Liv. 1.15.1-2: *In fines Romanos excucurrerunt populabundi magis quam iusti more belli. Itaque non castris positis, non exspectato hostium exercitu, raptam ex agris praedam portantes Veios rediere. Romanus contra postquam hostem in agris non invenit, dimicationi ultimae instructus intentusque Tiberim transit*; 1.32.3: *Igitur Latini cum quibus Tullo regnante ictum foedus erat sustulerant animos, et cum incursionem in agrum Romanum fecissent repetentibus res Romanis superbe responsum reddunt, desidem Romanum regem inter sacella et aras acturum esse regnum rati*; 2.26.1: *Confestim et Sabini Romanos territavere; tumultus enim fuit verius quam bellum. Nocte in urbem nuntiatum est exercitum Sabinum praedabundum ad Anienem amnem pervenisse; ibi passim diripi atque incendi villas. Missus extemplo eo cum omnibus copiis equitum A. Postumius, qui dictator bello Latino fuerat; secutus consul Servilius cum delecta peditum manu. Plerosque palantes eques circumvenit, nec advenienti peditum agmini restitit Sabina legio. Fessi cum itinere tum populatione nocturna, magna pars in villis repleti cibo vinoque, vix fugae quod satis esset virium habuere*; 2.43.1-2: *Ab Aequis arma sumpta; Veientes agrum quoque Romanorum populantes inierunt. Quorum bellorum crescente cura, Caeso Fabius et Sp. Furius consules fiunt. Ortonam, Latinam urbem, Aequi oppugnabant: Veientes, pleni iam populationum, Romam ipsam se oppugnaturos minabantur*; 3.8.5-6: … *Tricipitinus populationibus arcendis sociorum agro oppositus non ultra quam in Hernicos procedit. Veturius primo proelio hostes fundit fugatque: Lucretium dum in Hernicis sedet praedonum agmen fefellit supra montes Praenestinos ductum, inde demissum in campos. Vastavere agros Praenestinum Gabinumque; ex Gabino in Tusculanos flexere colles*; 3.30.4: … *vincebaturque consulare imperium tribunicio auxilio cum alius additur terror, Sabinum exercitum praedatum descendisse in agros Romanos, inde ad urbem venire* (v., in argomento, J.-P. Brisson, *Introduction*, in *Problèmes de la guerre à Rome*, sous la direction de J.-P. Brisson, Paris, 1969, 6; J.W. Rich, *Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarine Expansion*, Bruxelles, 1976, 58; Id., *Roman Rituals of War*, in *The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World*, edited by B. Campbell - L.A. Tritle, Oxford, 2013, 562; F. Càssola - L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*[3], Napoli, 1991, 45; A. Calore, *Forme giuridiche*, cit., 94; G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 96, nt. 238, cui *adde* 98 s.). Che la concezione romana della guerra si sia progressivamente evoluta, abbracciando necessità strategiche di particolare rilevanza, è messo in luce da V. Ilari, *L'interpretazione storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo*, Milano, 1981, 6, nt. 4, secondo il quale «in Livio, e in genere negli autori latini, *ius belli* e *belli iura* indicano più spesso un diritto (in particolare il titolo giuridico di acquisto della proprietà o della sovranità su cose, persone, territori): cioè il diritto di conquista», come attesterebbero in specie Liv. 3.71.7, 32.34.13, 33.13.8, 33.40.4, 34.62.13, 39.29.2, 42.24.9. Ben articolate e documentate, quindi in definitiva legittime, restano le perplessità di fondo manifestate da F. Zuccotti, *'Bellum iustum'*, cit., 13, secondo cui «questa pretesa di giungere ad una precisa successione temporale dei diversi scopi del '*res repetere*' (che, si badi, per l'autore tende indefettibilmente a coincidere con i soli casi in cui è ammessa la guerra) non sembra in effetti troppo convincente, specie se si pone mente a come, per un verso, la minaccia di aprire le ostilità se l'esercito nemico non si ritira da posizioni sentite dalla controparte come una minaccia non dovette essere il risultato di evoluzioni storiche troppo sottili e raffinate, ma reazione piuttosto immediata ed ovvia, e a come d'altra parte la richiesta

avuto ad oggetto la richiesta di restituzione dei beni sottratti durante saccheggi e rapine. In progresso di tempo – anche se è arduo stabilire il momento esatto – si sarebbero aggiunte esigenze consistenti nel risarcimento del danno, nella consegna degli autori dell'offesa[80] oppure nella liberazione di uomini indebitamente caduti nelle mani del popolo antagonista; ecco dunque che il *solvere* non avrebbe espresso minore pregnanza del *facere* ai fini della manifestazione delle pretese feziali[81], aventi ad oggetto questioni eccedenti la mera restituzione del maltolto.

Pervenendo ora alla risposta dei *patres*, la terna verbale *'censeo consentio conscisco'* non risponde soltanto ad una logica dominata dall'eufonia e dall'allitterazione, né si limita ad appalesare il semplice assenso di ciascuno degli interpellati, ma è costruita in modo da connotare specificamente gli elementi lemmatici da cui risulta com-

---

della consegna dell'offensore appaia direttamente ricollegarsi ai meccanismi della primigenia vendetta illimitata non ancora temperata dal controllo sociale, se non giuridico, costituito dal taglione».

[80] Così A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 94 s. e nt. 181, per il quale l'accezione allargata del *res repetere* sarebbe giunta «ad identificarsi con la rivendicazione di obiettivi politico-militari ritenuti vitali agli equilibri del nuovo dominio», come ben si desume non tanto da Liv. 8.39.13 (a. 322), che tradisce un'impostazione 'tradizionale' delle restituzioni, quanto da Liv. 10.12.1-2: *Benigne responsum Lucanis ictumque foedus. Fetiales missi, qui Samnitem decedere agro sociorum ac deducere exercitum finibus Lucanis iuberent; quibus obviam missi ab Samnitibus qui denuntiarent, si quod adissent in Samnio concilium, haud inviolatos abituros* (a. 298, ingiunzione ai Sanniti di ritirare le truppe dal territorio degli alleati Lucani), nonché da Liv. 10.45.6-8: *Segnius tamen, quod ad Etruriam attinebat, acta res esset, ni Faliscos quoque, qui per multos annos in amicitia fuerant, allatum foret arma Etruscis iunxisse. Huius propinquitas populi acuit curam patribus ut fetiales mittendos ad res repetendas censerent; quibus non redditis ex auctoritate patrum iussu populi bellum Faliscis indictum est iussique consules sortiri uter ex Samnio in Etruriam cum exercitu transiret* (a. 293, richiesta rivolta ai Falisci di non allearsi con gli Etruschi). In argomento, N. RAMPAZZO, *'Iustitia'*, cit., 75, osserva come anche la difesa degli alleati costituisse oggetto della *rerum repetitio* per Serv. *Verg. Aen.* 9.52 (… *at quia socios laeserant*), inferendo come «potesse trattarsi di una diversa risalenza storica del formulario consultato ovvero delle informazioni a disposizione, la quale giustificherebbe l'integrazione della causa di difesa degli alleati (intervenuta, com'è ovvio, solo a seguito dell'affermazione di una tipologia di trattati non di mero scambio commerciale o sottomissione politica, ma contemplanti cause specifiche di protezione da attacchi nemici)».

[81] Per B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 34, «non si vede perché *solvere* abbia meno probabilità di adattarsi alla fattispecie delle pretese feziali di quanto non l'abbiano il *dare* o il *facere*», né pare accettabile l'ipotesi secondo cui il tenore letterale della *rogatio* avrebbe subito l'influsso della locuzione *'neque ius persolvere'*, presente nell'intimazione del *pater patratus*, in quanto «altro è *persolvere*, altro *solvere*; altro è *persolvere ius*, cioè, credo, 'realizzare ciò che è *ius*', altro è *solvere res*, cioè 'consegnare cose' (o 'liberare persone'?)».

posta[82]. La manifestazione della volontà individuale potrebbe dirsi pienamente esternata tramite il ricorso a *censeo*, riducendo pertanto ad una presenza tautologica i verbi successivi, ma l'obiettivo perseguito dal re attraverso la *rogatio* è quello di ottenere una decisione collegiale (quand'anche non unanime, come attesta il riferimento alla *maior pars* degli interrogati), che non sia la mera somma dei singoli propositi, ma sia fondata sul «coincidere con altri» tanto sul piano valutativo (*consentire*), quanto su quello decisorio (*consciscere*). Ciò è tanto più rilevante se si considera che oggetto della decisione non è la disadorna apertura delle ostilità, ma l'inizio di un *purum piumque duellum*[83], rispetto al quale la costruzione rituale della decisione deve

[82] La svolta interpretativa si deve ad A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi romani. Metodi mezzi fini*, Napoli, 1966, 57 s. e nt. 67, laddove si sottolinea come soltanto un'analisi superficiale avrebbe potuto ravvisare nell'espressione *'censuit consensuit conscivit'* – in cui compaiono allitterazione e omoteleuto – altrettanti termini sinonimici. Di contro, essi «alludono invece ai vari momenti dell'atto complesso del Senato: *censuit*, l'atto del considerare, valutare e ritener opportuno; *consensuit*, l'atto della votazione e del concorso di volontà; *conscivit*, la consapevolezza delle conseguenze e della responsabilità della decisione presa: non solo, dunque, semantemi diversi, ma atti giuridici diversi». Ciò che sarebbe sfuggito, sino a quel momento, sarebbe stata «l'analisi dell'atto normativo contenuta nei tre verbi, aventi ciascuno non solo diverso valore semantico, ma funzione indicativa dei diversi atti giuridici di cui costa l'atto complesso' (oggettivamente e soggettivamente) di competenza dei feciali». Avrebbero seguito ed implementato tale rilettura G. MANCUSO, *Studi*, cit., 89 s. e nt. 58; B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 39 ss.; A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 77 ss.; C. CASCIONE, *'Consensus'*, cit., 59 (secondo cui il *'consentire'* equivarrebbe a «'sentire insieme' come espressione politica, più che come atto», in quanto «è la decisione politica, il risultato del voto che si ottiene attraverso il consenso»; secondo lo studioso, «la giuridicità richiesta pretendeva poi la manifestazione esterna della decisione», compito spettante di nuovo al feziale, «che si fa portatore del momento ordinatore»); G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 104; N. RAMPAZZO, *'Iustitia'*, cit., 66, nt. 26.

[83] Sul delicato problema del transito da *duellum* a *bellum* cfr. R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 134; F. SINI, *'Bellum nefandum'. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'*, Sassari, 1991, 189 ss.; M. KASER, *'Ius gentium'*, Köln - Weimar - Wien, 1993, 29; B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 17, nt. 19; M. SORDI, *'Bellum iustum ac pium'*, in *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, a cura di M. Sordi, Milano, 2002, 4 s.; A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 27, nt. 51; G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 105 e nt. 267. In argomento, merita di essere riportata nella sua interezza la riflessione di N. RAMPAZZO, *'Bellum'*, cit., 73, secondo cui «l'obiettivo di una guerra di questo tipo è allora il riequilibrio delle posizioni dei contendenti, il ripristino di una corrispettività nelle relazioni tra le comunità regolate dalla *fides* che si assume violata; è, in altre parole, l'attribuzione a ciascuno di quanto spetti: con ciò essa può connotarsi come un'operazione di *iustitia* non interna, ma internazionale». Ad avviso dello studioso citato, un *bellum* «è allora *iustum* non solo quando è conforme alle prescrizioni formali vigenti, ma anche in quanto consente alla comunità avversa di intervenire attivamente nell'accertamento di una situazione controversa per dimostrare di non essere

tendere a svincolare quanti l'hanno assunta «da qualunque responsabilità per il caso di deviazioni dalla conformità degli atti ai principî di *iustitia* e *pietas*»[84]. Quando la maggior parte dei presenti avesse manifestato la medesima *sententia*, la guerra sarebbe stata decisa, conclusione che il formulario esprime icasticamente attraverso l'espressione *bellum erat consensum*, sulla quale sono emersi due orientamenti dottrinari, accomunati comunque da un medesimo assunto sostanziale.

Il primo di essi individua una corrispondenza tra il *consentire* della risposta alla domanda pronunciata dal *rex* e il successivo *bellum consensum esse*, la quale trova la propria ragion d'essere all'interno del formulario in quanto perfezionamento di un percorso introdotto da una *rogatio*, che, a propria volta, induce a collocare l'intervento dei *patres* sul piano del *consulere* (come attestato, altresì, dalla chiusura del § 10 e dall'inizio dell'undicesimo). Una seconda prospettazione tende, invece, a porre in risalto come *'consulebat'* e *'rogabat'* debbano essere interpretati nel contesto della procedura, dalla quale risulta che i *patres* non solo agiscono di concerto con il re, ma ne condizionano in modo determinante le scelte; per quanto il tenore letterale del formulario possa fare pensare alla prestazione di un parere (ciò ricavandosi dall'impiego combinato di *censeo* e *sententia*), l'elemento essenziale andrebbe identificato nel verbo *consentire* che, implicando la ricerca di un parere conforme, sposta l'attività patrizia sul terreno della «decisione operativa» resa possibile (ed espressa) dal *consensus*[85], sicché *'bel-*

---

autrice dell'offesa lamentata e di concorrere in tal modo all'individuazione dello *status* dei litiganti all'interno di un contesto relazionale (creditore-debitore, esecutante-esecutato, governante-governato)», sicché la qualificazione di *iustum* attiene tanto alla forma quanto agli effetti, «entrambi corrispondenti ai requisiti del pertinente ordinamento giuridico e valoriale e consistenti nell'assegnazione alle parti di una nuova posizione al suo interno».

[84] Cfr. G. TURELLI, '*Audi Iuppiter*', cit., 105 e nt. 267, il quale pone in risalto «la corrispondenza con l'eventualità di *postulata* formulati *'iniuste impieque'*, per la quale il feziale ha in precedenza invocato la punizione esclusivamente su di sé», sicché, la qualificazione di *purum* data al *duellum* vale, «nell'insieme del testo, a rimarcare la condizione alla quale i senatori accondiscendono all'uso delle armi»; in definitiva, nella risposta del senato sarebbe contenuta una «autodichiarazione di uno stato di purezza rituale che serva a mantenere intatto il rapporto tra la comunità stessa e la divinità» (C. CASCIONE, *'Consensus'*, cit., 57).

[85] Richiama altresì l'attenzione sul significato di *censeo*, che certamente evoca le deliberazioni senatorie di età posteriore, G. MANCUSO, *Studi*, cit., 90, nt. 58, ad avviso del quale «questo verbo esprime il significato di una 'opinione' manifestata in forma tecnica e, al contempo di una 'formale dichiarazione', e si correla, nella forma sostantivata *sententia*, in luogo di una inesistente o quanto meno non attestata, ma più com-

lum erat consensum' equivarrebbe a *'bellum erat decretum'*[86]. Assunto comune ad entrambi gli orientamenti è che *consulere* fa riferimento alla «sostanza dell'atto» nel senso che, sebbene tecnicamente il re formuli una domanda precisa, la risposta deve esprimere non una valutazione o un parere, ma una decisione[87]: è sulla forma assunta da quest'ultima che, tuttavia, le opinioni tornano a divergere, in quanto solo la ricostruzione secondo la quale il *consulere* avrebbe valenza sostanziale ravvisa nel *decretum* la forma della deliberazione, mentre la prospettazione incline a insistere sul significato tecnico della *consultatio*, non scorgendo in quest'ultima un *decernere*, ignora tale conclusione.

Quanto delineato circa la titolarità esclusiva in capo al *consilium patrum* del potere decisorio in materia di apertura delle ostilità potrebbe essere confutato dai *verba* con i quali il feziale procede alla *indictio belli*, così come riportati da

> Liv. 1.32.13: *'Quod populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusque <senatusve?> populi Romani Quiritium censuit consensit conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque Romanus <Quiritium> populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque'.*

---

prensibile *'censentia'*» ed, allora, «l'interrogazione rivolta ai *patres* ne sollecita le singole *sententiae* e queste si compongono in un *censēre*».

[86] Sul punto, G. MANCUSO, *Studi*, cit., 90 e nt. 58, recupera il ragionamento già formulato a proposito di Svet. *Tib.* 1.2, asserendo che «i *patres* manifestano il loro *consensus* mediante un *decretum*, quale sintesi delle *sententiae* pronunziate da ciascuno di essi, e, al contempo, quale forma del loro *censere* collettivo», come emergerebbe anche da provvedimenti relativi a decisioni successive (in particolare, Liv. 4.26.5, 4.26.9, 6.42.8, 36.3.5, 36.40.10). Anche per M. RAVIZZA, *Aspetti giuridico-sacrali*, cit., 38, d'altra parte, «la richiesta rivolta dal re ai *patres* di decidere sul da farsi rappresentava una vera e propria *rogatio* avente la finalità di ricevere un *consilium* che, dal formulario, non appariva essere un semplice parere, ma una vera e propria decisione», laddove «alla domanda del *rex* rivolta ad ogni singolo senatore sembrava infatti dovesse seguire una risposta certa e definitiva».

[87] Osservava B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 31, che *consulere* «ha riferimento alla sostanza dell'atto, cioè alla finalità di chiedere un *consilium* nel senso, frequente nelle fonti, di 'decisione', più che di 'parere'. Alla stessa finalità ha riferimento il *censere* utilizzato nella *rogatio* regia e anche, accanto ad altri verbi, nella risposta del *pater* interrogato». Ciò non toglie che, «dal punto di vista formale, il re poneva in essere una tecnica *rogatio*, nel senso di domanda espressa con precise parole e che esige una risposta che esprima una valenza concreta, una decisione, più che una valutazione».

Alla *consultatio patrum*, le cui modalità di svolgimento sono delineate dal patavino in 1.32.11-12, non sarebbe seguito alcun ulteriore atto del rituale da cui la deliberazione di guerra risultasse devoluta ad un *iussus populi*, mentre, nella formula pronunciata dal *pater patratus* innanzi a tre cittadini puberi, si sarebbe ascritta la decisione tanto al popolo quanto al senato, il che dà luogo nel racconto liviano ad una palese contraddizione con le righe precedenti[88]. Più precisamente, nel § 13 si dice che *'populus iussit … bellum esse'* e, poi, viene aggiunto che *'senatus censuit … ut bellum fieret'*: il segmento narrativo indurrebbe, di primo acchito, a ipotizzare una dimenticanza del patavino nel riportare fedelmente il formulario oppure un errore nella tradizione testuale, sfociati comunque in un'interpolazione detrattiva all'interno delle righe precedenti[89]. Accedendo a tali congetture, peral-

[88] Non difforme la riproduzione del passaggio in Dion. Hal. 2.72.9: εἰ δέ τι μὴ γένοιτο τούτων οὔτε ἡ βουλὴ κυρία ἦν ἐπιψηφίσασθαι πόλεμον οὔτε ὁ δῆμος, in cui si dice che la guerra sarebbe potuta essere validamente deliberata dal senato e dal popolo soltanto nel caso in cui il rituale di indizione fosse stato, sino a quel momento, esattamente rispettato (cfr. A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 85; G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 115). Del passo dionisiano devesi segnalare l'acuto riesame proposto da F. ZUCCOTTI, *'Bellum iustum'*, cit., 16, secondo cui non bisognerebbe pretermettere il profilo religioso della questione, in quanto l'autentico nodo problematico sarebbe costituito «dal fatto che se il popolo e il senato deliberano la dichiarazione bellica pur nell'irrituale espletamento della procedura feziale, tale decisione esplicherà egualmente i suoi normali effetti, e Roma si troverà senza problema in guerra con il nemico di turno: ma l'irritualità della procedura feziale farà sì che essa abbia mancato il suo effetto, cosicché tale guerra verrà intrapresa senza il favore degli dei e Roma subirà dunque una prevedibile sconfitta. Se i feziali non hanno correttamente portato a termine il proprio compito, quindi, sarà nel caso cura degli organi della *civitas* accertarlo ed evitare di intraprendere su tali basi una guerra il cui esito sarebbe in base alle convinzioni romane senz'altro rovinoso: ma se tale controllo non avviene o, comunque, si arriva egualmente alla *indictio belli* finale, in tal caso tale dichiarazione di guerra risulta in ogni caso valida». A mente dello studioso milanese, non sembra perciò esatto affermare che «l'*indictio belli* doveva essere eseguita rigorosamente, secondo la procedura, altrimenti né il senato né il popolo potevano votare a favore della guerra» (A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 85), «dato che [rileva Zuccotti] non si tratta qui di 'impossibilità' giuridica di dichiarare una guerra irrituale, come si tende a postulare in una prospettiva laica portata a far coincidere il *bellum iustum* romano con la 'guerra giusta' moderna (e quindi con la *'iusta causa'* da essa implicata), bensì di una intrinseca sanzione religiosa che consiste semplicemente nella inevitabile sconfitta che colpirà una guerra dichiarata senza attenersi alle prescrizioni (in linea di massima formali) dello *ius fetiale* e quindi intrapresa senza il favore degli dei».

[89] Del tutto peculiare l'interpretazione formulata da A. BISCARDI, *'Auctoritas patrum'*, cit., 416 ss., dal momento che il formulario della *consultatio patrum* e dell'*indictio belli* andrebbe posta in correlazione con l'*auctoritas patrum*: in particolare, il passaggio *'quod - fieret'* rilevabile da Liv. 1.32.13 alluderebbe alla *lex de bello indicendo* e alla successiva

tro, le difficoltà ricostruttive sarebbero ulteriormente accresciute perché bisognerebbe supporre l'omissione di un'intera fase della proce-

---

ratifica senatoria, essendo stato tratto da una versione più recente del formulario, come attesterebbe anche la menzione dei *Latini Prisci* (i quali potrebbero definirsi tali soltanto se accostati, in età ben più avanzata di quella monarchica, ai *Latini Coloniarii*). La rilevanza del tricolon *'censuit consensit conscivit'* si sarebbe colta, secondo lo studioso, soltanto sul presupposto che il senato avrebbe dovuto pronunciarsi sulla *lex de bello indicendo*, sicché «l'assemblea senatoria prende in esame la deliberazione comiziale, entrando nel merito delle ragioni che l'hanno ispirata (*censet*), ed ove sia convinta dell'opportunità di muovere la guerra si unisce al comizio nel deliberarla, identificando la sua volontà con quella del popolo (*consentit*); onde la manifestazione di tale volontà si consacra allora nell'approvazione, con cui il senato ratifica solennemente la deliberazione comiziale (*consciscit*)» (p. 418). Ad avviso del Biscardi, lungi dal costituire un problema i §§ 11 s. integrerebbero un argomento «testuale concorrente» a supporto della tesi di fondo, in quanto l'interrogazione rivolta dal re ad ogni singolo senatore, anch'essa tratta da un modulo posteriore, non sarebbe accompagnata da alcuna menzione della *lex de bello indicendo* perché quest'ultima sarebbe stata già votata, «come d'altronde è spiegabile se il formulario risale ad un'epoca successiva alla *lex Publilia Philonis*, anticipatrice dell'*auctoritas* per quanto riguarda le deliberazioni legislative». Indipendentemente dal carattere aprioristico della lettura, che sembra presupporre sempre e comunque l'identificazione tra deliberazione senatoria e *interpositio auctoritatis*, ne risulta un tentativo di armonizzazione fra le diverse parti del rituale destinato ad aumentare, piuttosto che a comporre, tensioni e antinomie: segnatamente, non risulta del tutto perspicua l'affermazione relativa ai §§ 11 s., nei quali il richiamo al popolo mancherebbe in quanto il *iussus populi* sarebbe già intervenuto, in specie se si considera il funzionamento del procedimento legislativo dopo il 339 a.C. (mentre sarebbe da credere esattamente il contrario in quanto, evidentemente, l'anticipazione dell'*auctoritas* presuppone una successiva pronuncia comiziale). L'andamento del passo liviano suggerirebbe, in realtà, l'appartenenza dei formulari ricavabili, rispettivamente, dalla *consultatio patrum* e dall'*indictio belli* a due periodi diversi, durante il primo dei quali non sarebbe stato possibile ravvisare né *iussus populi* né *auctoritas patrum*, ma soltanto un decreto di apertura delle ostilità, mentre, con riferimento al secondo, la pronuncia popolare sarebbe stata perfezionata dalla ratifica patrizia. Riferendosi il formulario più recente a un segmento temporale anteriore al 339 a.C., non stupisce che nelle epoche successive le dichiarazioni di guerra attestino proprio il contrario, come già rilevato da A. Graeber, *'Auctoritas patrum'. Formen und Wege der Senatsherrschaft zwischen Politik und Tradition*, Berlin - Heidelberg - New York, 2002, 54, il quale, però, dopo avere analizzato la riconfigurazione di Biscardi, si addentra in un ragionamento non meno insidioso. In primo luogo, infatti, dopo avere osservato assai discutibilmente che «*conscivit* beschreibt nur den Senatsbeschluss vor der komitialen Abstimmung», egli precisa che «die Formel gibt also keine zeitliche Reihenfolge wieder» ed, inoltre, che il formulario ricorda il popolo romano in prima posizione «weil der Kriegsgegner ja das fremde Volk ist; him tritt der *popolus romanus* gegenüber, in zweiter Linie der Senat». Inoltre, muovendo da Liv. 45.21.5 (167 a.C.): *cum antea semper prius senatus de bello consultus esset, deinde <ex auctoritate> patrum ad populum latum*, che il patavino riferisce all'intervento (*'novo maloque exemplo'*) del pretore peregrino M. Iuvenzio Thalna, autore di una *rogatio* – presentata senza consultare il senato e avvertire i consoli – avente ad oggetto la dichiarazione di guerra contro i Rodiesi, lo studioso tedesco giunge a concludere che, dopo il 339 a.C., «bedeutete *senatus de bello consultus esset* … sicherlich keinen unverbindlichen Rat des Gesamtsenat, sondern einen Beschluss des

dura, vale a dire quella avente ad oggetto la deliberazione popolare, in assenza della quale la guerra non sarebbe potuta essere validamente dichiarata. Prima o dopo essersi presentato all'assemblea patrizia, infatti, il *pater patratus* avrebbe dovuto ricevere l'assenso del popolo, la cui forza precettiva avrebbe concorso a integrare i presupposti per la dichiarazione e in assenza del quale il feziale non avrebbe potuto correttamente declamare l'*indictio belli*[90].

Eppure, innanzi a siffatte complicazioni, un indizio testuale apre la via ad una differente soluzione, cioè l'avverbio *'ferme'*, con il quale Livio aveva accompagnato l'apertura della *consultatio patrum*, e che ben può riferirsi pure alla formula dell'indizione, in cui le frasi precedenti sono recitate senza particolari alterazioni: il patavino avrebbe lavorato sopra una stratificazione di formulari offertigli dalle fonti annalistiche e avrebbe ampliato la – oppure accolto l'integrazione della – versione più antica con il diretto riferimento al popolo, inseritosi nel procedimento non prima del 428/7 a.C. attraverso la *lex de bello indicendo*[91]. Si è autorevolmente sostenuto, altresì, che a *senatusque* an-

Gesamtsenat zu einer Kriegserklärung», e, invece, prima di quella data (p. 55), «als der Senat noch überwiegend patrizisch gewesen ist, kann dieser Senatsbeschluss mit *auctoritas patrum* identifiziert werden, die der komitialen Abstimmung vorauszugehen hatte».

[90] Già P. Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*, V, 1939, 181, aveva ricondotto ad alternativa irreconciliabile l'ipotesi di un'aggiunta posteriore della pronuncia popolare in una formula nella quale il suo ricordo sarebbe originariamente mancato, rispetto alla congettura secondo cui «nel consenso dei *patres* (*maiores natu*) deve considerarsi implicito un precedente sottaciuto *iussus populi*» (cfr., in merito, Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig, 1887, 344, nt. 5 [dalla pagina precedente] che lo avrebbe desunto tacitamente dalla prestazione dell'*auctoritas patrum*). Ciò premesso, «la poca verisimiglianza della seconda ipotesi deriva dalla improbabilità che in un rituale venga sottaciuto proprio quello che andrebbe riguardato come il momento essenziale di tutto il procedimento, oltreché (argomento di molto maggiore peso), dal nessun ricordo che nella diffida solenne del feziale (Liv. 1.32.10) trova la consultazione della volontà popolare, accanto alla esplicita menzione della consultazione dei *maiores natu*». Sulla scorta di Frezza, avrebbe identificato nel senato l'originaria 'Entscheidungsinstanz' anche K.-H. Ziegler, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW*, I.1, Berlin - New York, 1972, 103, in quanto «die Mitentscheidung der Zenturiatkomitien über Krieg und Frieden ist danach erst später eingeführt worden».

[91] Liv. 4.30.14-15: *Cum Veientibus nuper acie dimicatum ad Nomentum et Fidenas fuerat, indutiaeque inde, non pax facta, quarum et dies exierat, et ante diem rebellaverant; missi tamen fetiales; nec eorum, cum more patrum iurati repeterent res, verba sunt audita. Controversia inde fuit utrum populi iussu indiceretur bellum an satis esset senatus consultum. Pervicere tribuni, denuntiando impedituros se dilectum, ut Quinctius consul de bello ad populum ferret. Omnes centuriae iussere.* Il patavino riferisce che i feziali erano rientrati a Roma per comunicare l'inesecuzione delle richieste avanzate ai Veienti (cfr.

dasse preferita la forma disgiuntiva *senatusve*, in quanto quest'ultima avrebbe costituito «indizio di due diverse redazioni del rito, entrambe possibili a seconda delle circostanze che si volevano sottolineare in concreto», sull'assunto che «in ognuna delle due redazioni, era implicita la sussistenza della volontà costituzionale che non veniva esplicitata»[92]. Se, tuttavia, si riconosce che, a decorrere dall'ultimo trentennio del V secolo a.C., «non sarebbero stati possibili né una dichiarazione di guerra con legge comiziale senza *auctoritas* del senato, né un senatoconsulto con dichiarazione di guerra senza legge comiziale»[93], allora la lezione *senatusque* risulterebbe assistita da una certa ragionevolezza, attestando essa come la deliberazione fosse spettata al popolo, cui per un certo periodo sarebbe seguita l'*auctoritas patrum* in fun-

---

G. TURELLI, *'Audi Iuppiter'*, cit., 243) e una controversia sarebbe sorta tra quanti sostenevano che un provvedimento senatorio sarebbe stato sufficiente a dichiarare la guerra e coloro i quali ritenevano imprescindibile – trattandosi di una decisione particolarmente delicata – anche una deliberazione popolare; i tribuni sarebbero pesantemente intervenuti a favore della seconda opzione, minacciando che avrebbero impedito la leva militare qualora il console non avesse predisposto un'apposita *rogatio*; si sarebbero allora pronunciati i comizi centuriati, votando all'unanimità per la guerra. Che si tratti del primo caso indicato dalle fonti nel quale il popolo votò è stato sostenuto da P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei 'comitia centuriata'*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli, 1953, 31; P. FREZZA, *In tema di relazioni internazionali nel mondo greco-romano*, in *SDHI*, XXXIII, 1967, 338; J. RÜPKE, *'Domi militiae'. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom*, Stuttgart, 1990, 123; A. CARDELLINI, *Le 'leges de bello indicendo'*, I. *La casistica delle fonti*, Camerino, 1995, 22 ss.; A. GRAEBER, *'Auctoritas patrum'*, cit., 56 (secondo cui si tratterebbe di una «Rückprojektion eines Problems, das frühestens in der Zeit des 2. Jhs. Aktuell geworden war [vgl. Liv. 38.45.5; 38.46.10 s.u.]», sebbene il dato preminente vada ravvisato proprio nel fatto che Livio per la prima volta ricorda un procedimento, «die in der Folgezeit regelmäßig an einer Kriegserklärung beteiligt waren: *senatus*, *comitia centuriata*); A. CALORE, *Forme giuridiche*, cit., 85 s., il quale dà conto, altresì, delle diverse ipotesi tese ad individuare l'assemblea popolare competente, menzionando gli orientamenti di chi, in luogo dei comizi centuriati, attribuisce il potere deliberativo ai comizi tributi, o ai comizi curiati, oppure, ancora, ai *concilia plebis tributa* (p. 86, nt. 143); N. RAMPAZZO, *'Iustitia*, cit., 74, nt. 45. Radicalmente distruttiva, infine, la considerazione di R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 584, ad avviso del quale «the dispute is anachronistic, invented to give historical backing to the people's claim to decide a matter of war and peace which were impugnated by the Senate at the end of the second century», ma risulta imperscrutabile la ragione in base alla quale – a mente dell'autore britannico – gli annalisti o Livio avessero dovuto scegliere questo specifico episodio, piuttosto che riferirsi ad una vicenda anteriore o successiva, al fine di creare un ancoraggio per arrangiamenti costituzionali posteriori.

[92] B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 46.

[93] B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 46; cfr. anche D.J. BEDERMAN, *International Law*, cit., il quale, tuttavia, non si sofferma sulle ragioni soggiacenti alla sua opinione.

zione di ratifica: la compartecipazione dei due organi costituzionali apparirebbe declinata più chiaramente e nella sequenza corretta, senza alcun riferimento ad un'eventuale competenza concorrente – attribuita, in ipotesi, volta per volta sussistendo specifiche esigenze – non conforme alla rilevanza assunta nel tempo dalla *lex de bello indicendo.* Nello stesso tempo, tuttavia, l'intervento liviano sul formulario attesta la titolarità esclusiva del potere di decidere la guerra in capo al *consilium patrum* all'epoca della monarchia sabino-latina, conclusione non inficiata dalla testimonianza contenuta in Gell. 16.4.1[94], né influenzata dalle vicende descritte da Liv. 8.6.4-8[95].

---

[94] Gell. 16.4.1: *Cincius in libro tertio de re militari fetialem populi Romani bellum indicentem hostibus telumque in agrum eorum iacientem hisce uerbis uti scripsit: 'Quod populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli aduersus populum Romanum bellum fecere deliqueruntque quodque populus Romanus cum populo Hermundulo <hominibusque Hermundulis> bellum iussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum dico facioque'.* Sebbene gli Ermunduli – deformazione tarda di *Hermunduri* – rappresentino un popolo oscuro e l'episodio appaia di difficile collocazione temporale (cfr. J. Rüpke, *'Domi militiae'*, cit., 105; E. Bianchi, *'Fictio iuris'*, cit., 126, nt. 256; B. Albanese, *'Res repetere'*, cit., 46; A. Zack, *Studien*, cit., 30, nt. 112; L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius: An Antonine Scholar and his Achievement*[2], Oxford, 2003, 19 s.; F. Santangelo, *The Fetials*, cit., 86; J. Rich, *The 'fetiales'*, cit., 205, nt. 80, che pone in luce come da Dio Cass. 55.10a.2 e da Vell. Pat. 2.106.2 non si trarrebbero elementi attestanti un'eventuale inimicizia nutrita da questa entità germanica verso Roma prima del 150 d.C.), nella formula riportata dall'antiquario la decisione sarebbe rimessa soltanto al popolo e non si farebbe alcun cenno ad una deliberazione senatoria, il che stupirebbe se l'autore del *de re militari* – di cui si menziona il terzo libro – fosse l'annalista Cincio Alimento, vissuto al tempo della seconda guerra punica. Considerato, invece, che il Cincio in questione sarebbe un poligrafo contemporaneo di Varrone (cfr., per l'individuazione, P.E. Huschke, *Iurisprudentiae Anteiustiniananae quae supersunt*[2], Lipsiae, 1867, 19 e nt. 1, nonché, con ampia bibliografia, M. Chassignet, *Introduction* a *L'annalistique romaine*, I. *Les annales des pontifes et l'annalistique anciennes [fragments]*, texte établi et traduit par M. Chassignet, Paris, 1996, LXXV s. e ntt. 302 s.; J. Rich, *The 'fetiales'*, cit., 205 e nt. 78) è stato ipotizzato da B. Albanese, *'Res repetere'*, cit., 46, che il passaggio fosse giustificato dal forte declino delle funzioni esercitate dal Senato nella sfera della politica estera all'inizio del principato, interpretazione cui avrebbero poi aderito anche A. Calore, *'Forme giuridiche'*, cit., 87, e G. Turelli, *'Audi Iuppiter'*, cit., 108, nt. 276 (mentre, per A. Graeber, *'Auctoritas patrum'*, cit., 53, nt. 150, il testo fornirebbe la chiara indicazione «dass bei Kriegserklärungen immer die gesamte römische Bürgerschaft [*populus*] beteiligt gewesen ist»). In effetti, dopo la regolare procedura relativa alla dichiarazione di guerra contro Cleopatra, nel 32 a.C., individuata da Plut. *Ant.* 60.1 e Dio Cass. 50.4.4-5 come l'ultima occasione nella quale il popolo avrebbe votato, l'avvento dell'età augustea segna il trasferimento al principe delle competenze in materia di *ius belli ac pacis*, giusta la notazione di J.W. Rich, *Roman Rituals*, cit., 546.

[95] Liv. 8.6.4-8: *Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos, cum iacentem Annium vidisset, exclamat, ita ut populo patribusque audita vox pariter sit: 'bene habet; di*

Ciò che si delinea già nella fase sabino-latina della monarchia è la presenza di due 'moduli', i quali rappresentano distinti schemi procedurali, ma non modelli alternativi sotto il profilo dell'efficacia assunta dalla manifestazione di volontà: la pronuncia del *consilium patrum* è vincolante, infatti, tanto se conseguente al *decernere*, quanto se adottata in esito al *consulere*. Sulla base della narrazione liviana muta, invero, la sequenza procedimentale perché, nel primo caso, l'assemblea patrizia pone in essere un'attività autonoma, in assenza di impulso esterno, cioè senza essere sollecitata dal re (o, comunque, dai magi-

---

pium movere bellum. est caeleste numen; es, magne Iuppiter; haud frustra te patrem deum hominum hac sede sacravimus. quid cessatis, Quirites vosque patres conscripti, arma capere deis ducibus? sic stratas legiones Latinorum dabo, quemadmodum legatum iacentem videtis'. Adsensu populi excepta vox consulis tantum ardoris animis fecit ut legatos proficiscentes cura magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam ius gentium ab ira impetuque hominum tegeret. Consensit et senatus bellum; consulesque duobus scriptis exercitibus per Marsos Paelignosque profecti adiuncto Samnitium exercitu ad Capuam, quo iam Latini sociique convenerant, castra locant. Nel caso di specie sarebbe sorto un grave contrasto, nel 340 a.C., tra il console T. Manlio Torquato e il pretore latino L. Annio Setino, il quale avrebbe chiesto in senato la piena integrazione dei Latini stessi nelle strutture romane e a cui sarebbe stato risposto che tale pretesa avrebbe infranto i trattati stipulati in epoca monarchica da Roma con i loro antenati Albani. Degenerato lo scontro oratorio in aperta colluttazione, durante la quale Setino sarebbe morto, il console romano avrebbe invocato la guerra contro i Latini; le sue parole sarebbero state accolte con favore dal popolo e il senato avrebbe prestato il proprio consenso all'apertura delle ostilità. Secondo B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 41 s., «la frase liviana *'consensit et senatus bellum'* sembra costruita per stabilire un rapporto tra l'*adsensus populi* e il *consensus* del senato, per conformarsi allo schema costituzionale repubblicano che esigeva un *iussus populi* per ogni dichiarazione di guerra», ma non vi è cenno alla *lex de bello indicendo*, né l'assenso popolare sembra tenere luogo di quest'ultima: si dovrebbe allora propendere per una dichiarazione di guerra originata esclusivamente dal provvedimento senatorio, sia per la solare corrispondenza di *'consensit et senatus bellum'* a *'bellum erat consensum'* (Liv. 1.32.12), sia per la costruzione della frase, nella quale *'et'* sembra inserito artificiosamente per accreditare un procedimento nel quale la pronuncia senatoria si aggiungesse ad una inesistente deliberazione popolare (cfr. altresì A. GRAEBER, *'Auctoritas patrum'*, cit., 59, ad avviso del quale una *lex de bello Latinis indicendo* non si sarebbe potuta configurare, in quanto un *iussus populi* si sarebbe immaginato, «zumal die Verhandlungen der einen Konsuls mit der latinischen Gesandtschaft vor Senat und Volk abgewickelt werden»). Indipendentemente dall'effettività di un intervento popolare nel 340 a.C., per dirla attraverso B. ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., 41 s., «quel che qui interessa è solo la probabile conclusione che nel cenno liviano ad un *consentire bellum* da parte del senato affiori una tradizione che considerava decisiva la sola volontà senatoria, conformemente a ciò che emerge, per altro verso, dal racconto liviano sulle forme dell'*indictio belli* in età regia» (cfr., altresì, circa l'idea secondo cui il *'consentire bellum'* ritraibile da Liv. 8.6.8 testimonierebbe l'antica competenza esclusiva dell'assemblea dei *patres* alla dichiarazione di guerra, C. CASCIONE, *'Consensus'*, cit., 60).

strati legittimati a farlo se, con visione anticipatrice, dovessimo pensare alla prima età repubblicana); al contrario, nel secondo caso la deliberazione viene sollecitata da un atto propulsivo ascrivibile ad altro soggetto costituzionale, titolare di iniziativa volta a richiedere l'esercizio del potere decisorio. L'efficacia della pronuncia è comunque definitiva rispetto alla fattispecie e obbligante nei confronti dei destinatari, in quanto manifestazione di una forza cogente e prescrittiva, nonché insensibile al tipo di percorso seguito per giungervi. Non ha pertanto significato contrapporre una *potestas statuendi*, espressa nella forma del *decretum*, ad una *potestas consulendi*, estrinsecata attraverso il *consultum*, perché detta antitesi non troverebbe riscontro nelle fonti sul terreno dell'efficacia dei provvedimenti: la rilevanza di questi ultimi è identica, come testimoniato dal fatto che in ogni caso essi avrebbero carattere ultimativo, e l'alternatività attiene solo al percorso procedurale instaurato. Muovendo da questo presupposto andrebbero riesaminate anche le diatribe sorte in merito all'*auctoritas patrum*, le quali, soprattutto se poste in correlazione con votazioni popolari, non hanno ragion d'essere: supporne la fondatezza è possibile solo accedendo ad acrobazie ricostruttive avulse da un'obiettiva disamina delle fonti.

5. *L'autonomia assunta dalla 'potestas consulendi' nell'epoca della regalità etrusca.*

A tenore della narrazione liviana, il periodo etrusco della monarchia sarebbe stato connotato dalla sempre più accentuata eclissi del *consilium patrum/senatus*, cui – nei capitoli del primo libro ricompresi tra il trentacinquesimo e il sessantesimo – sono riservati non casualmente cenni del tutto sporadici: è difficile appurare se ciò corrisponda alla verità storica o abbia costituito soltanto il prodotto storiografico di una tradizione ideologicamente orientata, ma non vi sono dubbi sul fatto che l'assemblea senatoria abbia perso gradualmente la propria centralità e, pertanto, il modello incardinato sul *decernere* sia entrato in crisi.

Le informazioni offerte da Livio risultano eloquenti già in ordine alle modalità relative all'avvento di Tarquinio Prisco e ai contenuti dei suoi primi atti di governo, in quanto egli per primo avrebbe acquisito

il trono in virtù dell'esclusivo *iussus* popolare, vale a dire senza che il *consilium patrum* avesse partecipato alla procedura sfociata nella *creatio*[96]; si può quindi ravvisare nell'evento una forte discontinuità con il passato, che cela l'opposizione dell'aristocrazia sabino-latina, a fronte della quale il nuovo re avrebbe dovuto rafforzare la propria posizione attraverso il depotenziamento degli avversari[97]. A questa strategia deve essere ascritta la nomina di cento nuovi senatori[98], *qui deinde mino-*

---

[96] Liv. 1.35.6: *Haec eum haud falsa memorantem ingenti consensu populus Romanus regnare iussit. Ergo virum cetera egregium secuta, quam in petendo habuerat, etiam regnantem ambitio est; nec minus regni sui firmandi quam augendae rei publicae memor centum in patres legit qui deinde minorum gentium sunt appellati, factio haud dubia regis cuius beneficio in curiam venerant.* Più articolata la procedura descritta da Dion. Hal. 3.46.1: Μετὰ δὲ τὸν Ἄγκου Μαρκίου θάνατον ἡ βουλὴ πάλιν ἐπιτρέψαντος αὐτῇ τοῦ δήμου πολιτείαν ἣν ἐβούλετο καταστήσασθαι μένειν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἔγνω καὶ ἀποδείκνυσι μεσοβασιλεῖς. οἱ δὲ συναγαγόντες εἰς ἀρχαιρεσίας τὸ πλῆθος αἱροῦνται βασιλέα Λεύκιον Ταρκύνιον, brano in cui il *consilium patrum* – investito dal popolo del potere di stabilire la forma di governo – avrebbe deciso di confermare la monarchia e nominato gli *interreges*, ai quali sarebbe spettato convocare il popolo, sicché alla scelta caduta su Lucio Tarquinio sarebbe seguita la presa degli auspici. La consolidata tendenza dionisiana a ricondurre gli eventi politici entro schemi costituzionali preesistenti e rigidi produce un quadro strutturalmente diverso da quello liviano, il cui racconto non menziona, infatti, la decisione preliminare sull'individuazione della πολιτεία: se, dunque, la *creatio* risulta in Dionigi esclusivamente demandata al popolo, l'intera procedura preparatoria è invero coordinata dalla βουλή.

[97] Ad avviso di S. Tondo, *Profilo*, I, cit., 121, l'avvento della regalità etrusca inaugura un percorso caratterizzato da due punti fondamentali, apprezzandosi innanzitutto «una decisa e sempre più grave svalutazione dell'autorità senatoria: vuol dire che era preminente, nell'impostazione dei nuovi gruppi egemoni, l'esigenza di affrancare la sorte del potere regio dal peso determinante che v'aveva avuto sin allora il patriziato quale ordine sociale rappresentato dal senato stesso»; in proseguio di tempo, si sarebbe constatata «una svalutazione parimenti crescente, ma condotta in modo più lento e graduale, anche dell'autorità comiziale: si trattava pur sempre di negarne l'essenzialità, ma coi temperamenti suggeriti dall'opportunità di controbilanciare, con una qualche solidarietà della plebe, l'avversione da parte del patriziato».

[98] Sul valore del provvedimento, cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione*, cit., 57, secondo cui «a rendere memorabile la vicenda, insomma, non fu la nomina di nuovi membri del senato tratti da lignaggi o da *gentes* di recente formazione (o migrazione), ma la quantità: il blocco di cento casi insieme. Tant'è che esso non si fuse con i *patres* preesistenti, dando origine invece a un nuovo gruppo sociale, probabilmente anch'esso annoverato tra i patrizi, ma di minor rango: indicato nelle fonti come *minores gentes*, 'genti minori'». Circa la fissazione a trecento del numero dei senatori, manifestavano perplessità F. Càssola - L. Labruna, *Linee*[3], cit., 32 s., ritenendolo un'anticipazione annalistica dell'assetto sillano, anche se, nel complesso, si sarebbe trattato di una riforma fondamentale in quanto avrebbe ridisegnato gli equilibri tra gli organi più importanti dello Stato e «tra i gruppi che in essi

rum gentium sunt appellati: senza dubbio appartenenti alla *factio* di Tarquinio, costoro avrebbero fatto il loro ingresso nell'assemblea in virtù di un *beneficium* concesso loro (e costituente, in sostanza, il corrispettivo della loro fedeltà).

È possibile che dietro le scarne notizie liviane si celi un atto di forza, appoggiato da gruppi emergenti estranei al ceto dirigente formato dai personaggi preminenti delle (*maiores*) *gentes*, da cui sarebbe sorta l'esigenza di cementare il consenso in un ambiente ostile, al quale i nuovi detentori del potere erano estranei. Leggendo in controluce il racconto, si intuisce che egli avrebbe proceduto cautamente[99], puntando a rafforzare il ruolo dei cavalieri (tanto sul piano del prestigio personale, quanto all'interno della struttura militare), a soddisfare gli strati più umili della popolazione (si pensi all'organizzazione di giochi di livello superiore a tutti quelli organizzati in precedenza) e a non alienarsi ogni possibile sostegno da parte dei *patres* (il cui lignaggio – almeno per opportunità politica – necessitava di non essere pregiudicato, almeno sul piano della visibilità sociale).

L'ascesa al trono sarebbe stata accuratamente preparata da Servio Tullio in quanto, collaborando strettamente con il re, avrebbe guadagnato la più alta considerazione *apud patres plebemque* (Liv. 1.40.1),

---

erano rappresentati», mercé «un allargamento sino allora impensabile della base dei ceti di governo, con la creazione di una nuova 'nobiltà' gentilizia». Che Servio Tullio volesse ridimensionare il senato e i patrizi, favorendo l'emersione della figura del *turannos*, si ricava testualmente anche da Dion. Hal. 4.25.1: Ὁ δὲ Τύλλιος οὐκ ἐν τούτοις μόνον τοῖς πολιτεύμασι δημοτικὸς ὢν ἐδήλωσεν, ἐν οἷς ἐδόκει τήν τε τῆς βουλῆς ἐξουσίαν καὶ τὴν τῶν πατρικίων δυναστείαν ἐλαττοῦν, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν ἐμείωσεν αὐτὸς ἑαυτοῦ τὴν ἡμίσειαν τῆς ἐξουσίας ἀφελόμενος (cfr., sul punto, G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 33 ss.; B. LINKE, *Von der Monarchie zur Republik: Roms langer Weg zum republikanischen Gleichgewicht*, in *Zwischen Monarchie und Republik. Gesellschaftliche Stabilisierungsleistungen und politische Transformationspotentiele in den antiken Stadtstaaten*, herausgegeben von B. Linke, M. Meier und M. Strohmann, Stuttgart, 2010, 122 ss.).

[99] Liv. 1.35.7-9: *Bellum primum cum Latinis gessit et oppidum ibi Apiolas vi cepit; praedaque inde maiore quam quanta belli fama fuerat revecta ludos opulentius instructiusque quam priores reges fecit. Tum primum circo qui nunc maximus dicitur designatus locus est. Loca divisa patribus equitibusque ubi spectacula sibi quisque facerent; fori appellati; spectavere furcis duodenos ab terra spectacula alta sustinentibus pedes. Ludicrum fuit equi pugilesque ex Etruria maxime acciti. Sollemnes deinde annui mansere ludi, Romani magnique varie appellati.* Si noti, altresì, che le infomazioni traibili da 1.35.10: *Ab eodem rege et circa forum privatis aedificanda divisa sunt loca; porticus tabernaeque factae*, confermano l'attuazione di un programma volto a favorire i gruppi emergenti, i quali, privi di terra, tendevano a monopolizzare le attività artigianali e commerciali.

ma il suo insediamento sarebbe avvenuto *voluntate patrum*, al punto che – in modo speculare al suo predecessore – per primo avrebbe regnato *iniussu populi*[100]. Anche in questo caso, confermandolo le testimonianze archeologiche, vi sarebbe stato un conflitto tra pretendenti al trono, dal quale Mastarna sarebbe uscito vincitore[101], con l'appoggio ristretto di un gruppo di *comites*: il tutto si sarebbe svolto indipendentemente dalla partecipazione popolare, e il fatto che Livio non delinei la procedura seguita (analogamente all'insediamento di Tarquinio Prisco) induce a identificare la legittimazione del secondo sovrano di estrazione etrusca con il monopolio della forza. Presupposto che i figli di Anco Marzio, i quali avevano organizzato la congiura contro il Prisco, fossero sostenuti dall'aristocrazia sabino-latina, e, dunque, Servio attingesse il suo consenso soltanto dal 'nuovo patriziato' alla cui valorizzazione aveva provveduto il predecessore, essendo il popolo ancora controllato dai gruppi gentilizi a lui ostili ne riformò profondamente la struttura, attraverso la riconfigurazione dell'esercito. Soltanto dopo avere ridisegnato le assemblee a proprio favore Servio avrebbe sollecitato una manifestazione di volontà popolare volta a ratificarne le scelte e, nel contempo, idonea a garantirgli una più sicura legittimazione[102]: sotto questo profilo, Liv. 1.46.1-2 è molto eloquente, laddove – a prescindere dall'attribuzione dei *rumores* al giovane Tarquinio, mero espediente narrativo per concatenare le vicende successive – ricorda come egli sarebbe riuscito a guadagnare un consenso di un'ampiezza sino ad allora inusitata[103].

Che Servio si fosse inimicato i proprietari fondiari, vale a dire i componenti del senato maggiormente legati alla tradizione delle loro

---

[100] Liv. 1.41.6: *Servius praesidio firmo munitus, primus iniussu populi, voluntate patrum regnavit.*

[101] Cfr. P.M. Martin, *L'idée de royauté à Rome,* II. *Haine de la royauté et séductions monarchiques (du IVe siècle av. J.-C. au principat augustéen)*, Paris, 1994, 273 ss.

[102] Va notato che, nella ricostruzione dionisiana, l'intero blocco normativo introdotto da Servio Tullio sarebbe stato approvato dalle curie e dal senato (Dion. Hal. 4.13.1, 4.36.2), come fa notare S. Tondo, *Profilo*, I, cit., 125, e, pertanto, tutto si sarebbe svolto «all'insegna della vecchia legalità costituzionale». Sul suo periodo di governo, cfr. P.M. Martin, *L'idée*, I, cit., 276 s.

[103] Liv. 1.46.1-2: *Servius quamquam iam usu haud dubie regnum possederat, tamen quia interdum iactari voces a iuvene Tarquinio audiebat se iniussu populi regnare, conciliata prius voluntate plebis agro capto ex hostibus viritim diviso, ausus est ferre ad populum vellent iuberentne se regnare; tantoque consensu quanto haud quisquam alius ante rex est declaratus.*

origini, è desumibile dall'appello rivolto loro dal giovane Tarquinio dopo avere tentato di ingraziarsi i *patres* delle *minores gentes* ricordando da chi e in quali circostanze fossero stati beneficiati del prestigio che ora potevano esibire, al fine di richiamare per se stesso la fedeltà assicurata da costoro al padre[104]: lamentò poi l'irregolarità dell'insediamento di Servio Tullio[105] e istigò i vecchi patrizi contro di lui elencando una serie di provvedimenti che avevano danneggiato i *primores civitatis* per favorire gli indigenti[106]. Pervenuto allo scontro fisico con Servio Tullio, e risultando evidente che avrebbe regnato chi fosse uscito vincitore dalla colluttazione, ebbe la meglio e ascese al trono: *regnaturus qui vicisset* (Liv. 1.48.2), più che limitarsi alla circostanza contingente, pare il 'leit-motiv' delle successioni ascrivibili alla fase etrusca, configurando una regolarità antitetica ai procedimenti propri della monarchia sabino-latina.

Al fine di individuare le relazioni costituzionali dell'ultimo scorcio di *dominatio* etrusca, il capitolo 49 è essenziale: non tanto per la notizia che Tarquinio II avrebbe regnato *neque populi iussu neque auctoribus patribus* (§ 3, ripetuto alcune linee dopo, in riferimento precipuo alla politica internazione: *bellum, pacem, foedera, societates per se ipse, cum quibus voluit, iniussu populi ac senatus, fecit diremitque*), ovvero introducendo un sistema autocratico fondato sulla mera forza, quanto – si diceva – per l'ossessionante notazione liviana in ordine ai

---

[104] Liv. 1.47.7-8: *His muliebribus instinctus furiis Tarquinius circumire et prensare minorum maxime gentium patres; admonere paterni beneficii ac pro eo gratiam repetere; allicere donis iuvenes; cum de se ingentia pollicendo tum regis criminibus omnibus locis crescere.*

[105] Liv. 1.47.11: *Ibi Tarquinius maledicta ab stirpe ultima orsus: servum servaque natum post mortem indignam parentis sui, non interregno, ut antea, inito, non comitiis habitis, non per suffragium populi, non auctoribus patribus, muliebri dono regnum occupasse.* È plausibilmente riconducibile ad un artificio retorico introdotto dal patavino il discorso garantista di Tarquinio, che avrebbe elencato tutte le modalità con le quali erano avvenute le precedenti *creationes* o, meglio, i soggetti costituzionali coinvolti nella sequenza procedimentale: in considerazione di quanto poi sarebbe avvenuto, si sarebbe trattato di una strategia narrativa tesa ad evidenziare la natura fraudolenta e ingannatoria di Tarquinio, sulla quale l'intero suo periodo di governo si sarebbe radicato.

[106] Liv. 1.47.12: *Ita natum, ita creatum regem, fautorem infimi generis hominum ex quo ipse sit, odio alienae honestatis ereptum primoribus agrum sordidissimo cuique divisisse; omnia onera quae communia quondam fuerint inclinasse in primores civitatis; instituisse censum ut insignis ad invidiam locupletiorum fortuna esset et parata unde, ubi vellet, egentissimis largiretur.*

suoi rapporti conflittuali con il senato[107]. Dopo avere ordinato di assassinare i *patres* che egli reputava essere stati di parte serviana ed avere impedito di riempire i vuoti creatisi nell'assemblea al fine di ridurne la consistenza (§ 6), il nuovo re avrebbe gestito il potere senza consiglieri (come nel caso delle *cognitiones capitalium rerum*, §§ 4-5) oppure ricorrendo ai suoi familiari (per l'amministrazione degli affari pubblici, § 7): in ogni caso, il Superbo sarebbe stato il primo sovrano ad abolire la consuetudine, tramandata da tutti i predecessori, di consultare il senato in tutti gli affari (*'hic enim regum primus traditum a prioribus morem de omnibus senatum consulendi solvit'*). La visione irenica proposta da Livio, tendente ad 'appiattire' la partecipazione senatoria alle dinamiche costituzionali riducendola allo schema consulente per tutto il periodo monarchico, è indicativa di un approdo, che egli 'retroproietta' alla monarchia sabino-latina: durante l'ultimo periodo di governo la monarchia etrusca avrebbe sottratto al senato – divenuto tale sotto Servio Tullio – anche le funzioni consultive che, in epoca precedente, avevano integrato un nuovo sistema il quale era andato nettamente prevalendo sul modello decidente.

Evidenziando il risultato finale e generalizzandolo, per scelta metodologica legata alla comprensibilità delle vicende arcaiche presso il lettore tardorepubblicano, egli annotava l'approdo ultimo (nonché estremo, nella sua deriva autoritaria) di un percorso evolutivo il cui momento cruciale sarebbe stato rappresentato, in realtà, non dalla 'stretta finale' ascrivibile al Superbo, ma dal mutamento dei meccanismi decisionali avvenuto sotto i suoi immediati predecessori. Essendosi comprensibilmente schierato contro i nuovi sovrani, estranei ai gruppi gentilizi sabino-latini e alle loro tradizioni, il *consilium patrum* sarebbe stato neutralizzato e ridisegnato tanto nella composizione quanto nei poteri, sicché il modello del *decernere* sarebbe stato – gradualmente, ma marcatamente – soppiantato dal riconoscimento di mansioni consulenti: ciò spiega anche il passaggio da un precedente

[107] La svolta radicale sarebbe stata rappresentata dall'annullamento «di ogni coordinamento, da parte del sovrano, con le varie rappresentanze di base» (S. Tondo, *Profilo*, I, cit., 125; P.M. Martin, *L'idée*, I, cit., 282), sebbene l'accusa di non avere consultato il senato negli affari militari sarebbe infondata, anche alla luce del tentativo di realizzare un sinecismo latino in ordine al quale Tarquinio II avrebbe trattato direttamente con le altre comunità riunendo il consiglio delle Lega in ordine a problemi esulanti dalle competenze senatorie.

attivismo, giuridicamente manifestosi nei momenti di maggiore rilevanza per l'esistenza stessa della comunità (vale a dire: successione al trono e dichiarazione di guerra), ad una successiva irrilevanza (tanto politica, quanto costituzionale). La caduta della monarchia etrusca, determinata dalle forze che ne avevano lungamente osteggiato l'azione cercando di circoscriverne la propensione autocratica, non avrebbe automaticamente condotto alla reviviscenza del modello tramontato (del *decernere*), né avrebbe implicato l'automatica conferma dello schema affermatosi sino all'avvento del Superbo (del *consulere*): tutto sarebbe dipeso dal ruolo che il senato fosse stato capace di ritagliare per se stesso nel contesto della magmatica ed instabile situazione improvvisamente – o progressivamente, a seconda dei punto di vista – determinatasi.

Capitolo Secondo

'AB URBE CONDITA LIBER II'

Sommario: 1. Questioni etrusche: la difesa patrizia della *res publica* dalla minaccia di restaurazione monarchica alla *pax fida* con Porsenna. – 2. Deliberazioni senatorie tra burrascosi rapporti con i popoli limitrofi e crescenti dissidi interni. – 3. Rimostranze dei *nexi* e conflitti tra magistrati sino alla secessione del 494 a.C.: il senato alla prova. – 4. Le pronunce senatorie sotto la pressione degli opposti estremismi rappresentati da Coriolano e Volerone.

1. *Questioni etrusche: la difesa patrizia della 'res publica' dalla minaccia di restaurazione monarchica alla 'pax fida' con Porsenna.*

La prima menzione del *senatus consultum* nei libri *ab Urbe condita* coincide con la vicenda sfociata nella sostituzione di Tarquinio Collatino[1], rilevante sia per l'alterità di contenuti manifestata dalla versione liviana rispetto a quella ciceroniana, sia riguardo alla procedura attraverso la quale si giunse a tale esito.

Influenzato dal modello greco dell'ostracismo cui sarebbero stati assoggettati i Pisistratidi dopo la presa del potere di Clistene[2], ma ten-

---

[1] Liv. 2.2.3-10, in cui la parte attinente all'*abdicatio* di Collatino è ravvisabile nei §§ 9-10: *Et ceteri quidem movebant minus: postquam Sp. Lucretius, maior aetate ac dignitate, socer praeterea ipsius, agere varie rogando alternis suadendoque coepit ut vinci se consensu civitatis pateretur, timens consul ne postmodum privato sibi eadem illa cum bonorum amissione additaque alia insuper ignominia acciderent, abdicavit se consulatu rebusque suis omnibus Lavinium translatis civitate cessit.* Il patavino avrebbe tratto la notizia da un passo appartenente al secondo libro degli *Annales* di Calpurnio Pisone Frugi menzionato, altresì, da Gell. 15.29.2 (fr. 19 Peter[2]): *Verba Pisonis haec sunt: 'L. Tarquinium, collegam suum, quia Tarquinio nomine esset, metuere; eumque orat, uti sua voluntate Roma concedat'.*

[2] Secondo R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 238 s., la narrazione avrebbe preso forma «with the other hellenized legends in the late third century» traendo origine dal-

dente ad accreditare l'ipotesi dell'*abdicatio*, il resoconto liviano è stato spiegato alla luce delle polemiche postsillane, incentrate su orientamenti annalistici di opposta ispirazione ideologica e accomunate solo dal riconoscimento che la ragione autentica dell'allontanamento di Collatino da Roma si sarebbe dovuta scorgere nel nome e nell'appartenenza alla famiglia reale.

Accreditando la tesi ciceroniana dell'*abrogatio*[3] si sarebbe voluto creare un precedente per gli eventi dell'87 a.C., anno in cui l'*imperium* consolare di Cinna fu revocato dal senato[4] a tutto vantaggio di quello, proconsolare, detenuto da Silla, innovazione che certo poteva trovare addentellati nella possibile revoca di comandi proconsolari da parte del popolo[5]: in ordine al 'leader' mariano, tuttavia, la decisione

---

l'espulsione di Ipparco di Carmo nel 488/87 a.C. (cfr. Herod. 6.121.1; *Ath. Pol.* 22.4), un membro collaterale della famiglia pisistratide: come quest'ultimo, infatti, il nome di Collatino «had unfortunate associations» e, contestualmente, «the state could not with comfort contain so prominent a figure».

[3] Cic. *rep.* 2.31.53: *Hac mente tum nostri maiores et Conlatinum innocentem suspicione cognationis expulerunt et reliquos Tarquinios offensione nominis*; *Brut.* 53: … *qui collegae suo imperium abrogaverit, ut e civitate regalis nominis memoriam tollere*; *off.* 3.40: *Cum Collatino collegae Brutus imperium abrogabat, poterat videri facere id iniuste; fuerat enim in regibus expellendis socius Bruti consiliorum et adiutor*; Obseq. 70: *Abrogaverunt autem hi: Lucius Iunius Brutus consul Tarquinio Collatino, Tib. Gracchus M. Octavio, Cn. Octavius L. Cinnae, C. Cinna tr. pl. C. Marullo, Tullius*; Eutr. 1.9.2: *Sed Tarquinio Collatino statim sublata est dignitas.* Al contrario, per la rinuncia volontaria – analogamente a Livio – si dichiarano Dion. Hal. 5.12.1: Ταῦτα τοῦ ἀνδρὸς ἀμφοτέροις παραινοῦντος καὶ τῶν πολιτῶν ἐπαινεσάντων τὸν λόγον, ὁ μὲν Κολλατῖνος πολλὰ κατολοφυρόμενος ἑαυτόν, εἰ διὰ συγγενῶν ἔλεον ἐκλιπεῖν ἀναγκασθήσεται τὴν πατρίδα μηδὲν ἀδικῶν, ἀποτίθεται τὴν ἀρχήν, e Plut. *Publ.* 7.6: ὁ δὲ Κολλατῖνος ἦν μὲν ὡς ἔοικεν ἐν ὑποψίᾳ τινὶ καὶ διὰ συγγένειαν τῶν βασιλέων, ἤχθοντο δ' αὐτοῦ καὶ τῷ δευτέρῳ τῶν ὀνομάτων, ἀφοσιούμενοι τὸν Ταρκύνιον. ὡς δὲ καὶ ταῦτα συνέβη, παντάπασι προσκρούσας ἀφῆκε τὴν ἀρχὴν ἑκὼν καὶ τῆς πόλεως ὑπεξῆλθεν.

[4] Liv. *per.* 79: *L. Cornelius Cinna cos. cum perniciosas leges per uim atque arma ferret, pulsus urbe ab Cn. Octauio collega cum sex tribunis plebis imperioque ei abrogato, corruptum Appi Claudi exercitum in potestatem suam redegit et bellum urbi intulit, arcessito C. Mario ex Africa cum filiis exulibus*; Vell. Pat. 2.20.3: *E qua pulsus collegae optimatiumque viribus cum in Campaniam tenderet, ex auctoritate senatus consulatus ei abrogatus est suffectusque in eius locum L. Cornelius Merula flamen dialis. Haec iniuri homine quam exemplo dignior fuit.*

[5] Cfr. Liv. 27.20.11-12 (209 a.C.): *Is [Gaius Publicius Bibulus, trib. pl.] iam a prima pugna quae aduersa fuerat adsiduis contionibus infamem inuisumque plebei Claudium fecerat, et iam de imperio abrogando eius agebat cum tamen necessarii Claudii obtinuerunt ut relicto Uenusiae legato Marcellus Romam rediret ad purganda ea quae inimici obicerent nec de imperio eius abrogando absente ipso ageretur*; 29.19.6 (204 a.C.): *P. Scipionem quod de prouincia decessisset iniussu senatus reuocari, agique cum tribunis*

era stata diretta contro un console e, per di più, da parte di un organo diverso da quello che gli aveva conferito l'*imperium*.

Seguendo la versione elaborata da Licinio Macro, invece, il patavino si sarebbe proposto di confutare la ricostruzione degli annalisti di parte sillana, preferendo imputare l'espulsione alla libera rinuncia dell'interessato ed eliminando alla radice, in questo modo, l'eventualità della deposizione di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni: tanto più che la potestà abrogatrice, inizialmente riconosciuta al popolo, sarebbe potuta essere facilmente oggetto di abuso transitando nelle mani del senato, quando esso si fosse atteggiato o fosse stato presentato come garante della legittimità costituzionale. Proprio per impedire la creazione di un precedente autorevole parte dell'annalistica avrebbe addebitato l'eliminazione politica di Collatino alla sua volontaria rinuncia, giusta una ricostruzione orientata ad offuscare solo parzialmente la nobiltà del personaggio, in quanto il suo amore per la libertà sarebbe prevalso sull'attaccamento al potere; d'altro canto, la tesi dell'*abrogatio* avrebbe posto in cattiva luce Collatino, in base a quest'ultima tradizione allontanato con decisione autoritativa perché, insensibile alle richieste provenienti da ogni parte, avrebbe fatto intravvedere propensioni tali da farne sospettare l'aspirazione al regno (sebbene apparisse contraddittorio che proprio colui il quale aveva condotto all'eliminazione della monarchia tarquinia avesse coltivato aspirazioni nostalgiche).

Vi è, tuttavia, una versione alternativa circa la diatriba *abdicatio/abrogatio*, originata da uno degli scritti attribuiti a Caio Gracco[6], che avrebbe accreditato – da tutt'altro versante ideologico, quindi, rispetto a quello ciceroniano – la tesi della deposizione: per quanto, a

---

plebis ut de imperio eius abrogando ferrent ad populum; Ascon. *Cornel.* 78: *Altera Cassia lex quae populi iudicia firmavit quae sit potest quaeri. Est autem haec: L. Cassius L. f. Longinus tribunus plebis C. Mario C. Fravio coss. plures leges ad minuendam nobilitatis potentiam tulit, in quibus hanc etiam ut quem populus damnasset cuive imperium abrogasset in senatu ne esset. Tulerat autem eam maxime propter simultates cum Q. Servilio qui ante biennium consul fuerat et cui populus, qui male adversus Cimbros rem gesserat, imperium abrogavit.*

[6] Plut. *Tib. Gracch.* 8.9 (che alluderebbe ad un *libellus Gai fratris*); *Cai. Gracch.* 4.6; Cic. *divin.* 2.29.62 (in cui si menziona un *liber ad Pomponium*, amico fedele del tribuno alla luce di Plut. *Cai. Gracch.* 16.6, 17.1), fonti sulle quali cfr. M. Sordi, *La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea*, in *MGR*, VI, 1987, 299 ss., ora in Ead., *Scritti di storia romana*, Milano, 2002, 271 ss.

mente di Plut. *Tib. Gracch.* 15.5, lo stesso Tiberio avesse giustificato la sostituzione del collega M. Ottavio sulla base del precedente costituito dalla destituzione di Tarquinio il Superbo da parte di Bruto, nella pamphlettistica di matrice graccana si sarebbe preferito equiparare Ottavio a Tarquinio Collatino, in quanto siffatta operazione avrebbe consentito di presentare Tiberio come il campione della *libertas* contro l'odiata inclinazione tirannica incarnata dall'antagonista[7]. Sarebbe stata questa utilizzazione dell'*abrogatio* da parte della fazione tribunizia a indurre gli annalisti di opposta tendenza – sulla scia di Pisone, sebbene il frammento ascritto al secondo libro dei suoi *Annales*, così come riportato da Gellio, sia anodino circa gli orientamenti politici dello storiografo[8] – a modificare la versione più antica sostituendo la deposizione di Collatino con la sua volontaria rinuncia.

---

[7] Cfr. H. Tränkle, *Der Anfang des römischen Freistaats in der Darstellung des Livius*, in *Hermes*, XCI, 1965, 321; R.A. Bauman, *The Abdication of Collatinus*, in *Acta Classica*, IX, 1966, 129 ss.; A.E. Astin, *Scipio Aemilianus*, Oxford, 1966, 348 s.; J.C. Richard, *'Qualis pater, talis filius'*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes*, XLVI, 1972, 53 ss.; A. Mastrocinque, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento, 1988, 26 s. e nt. 10 (cui *adde* K.-W. Welwei, *Lucius Iunius Brutus. Zur Ausgestaltung und politischen Wirkung einer Legende*, in *Gymnasium*, CVIII, 2001, 123 ss.); P.M. Martin, *L'idée*, I, cit., 111 s.; G. Vanotti, *A proposito di Ottaviano Augusto 'vindex libertatis'*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 170 ss., laddove – muovendo dall'elasticità del concetto di *libertas*, finalizzata a renderlo invocabile da parte di ogni fazione (v. J.R. Fears, *The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology*, in *ANRW*, II.17.2, Berlin - New York, 1981, 869 ss.) – viene correttamente osservato che (pp. 173 s.) «il Tiberio Gracco 'sfiduciatore' del collega Ottavio, concepito in veste di *tyrannus* nel passo ciceroniano del *Brutus* di intonazione filoottimate su menzionato ed eliminato dal *vindex libertatis* Scipione Nasica, può, a sua volta, assurgere, in ottica *popularis*, a *liberator reipublicae* in opposizione a Scipione Nasica, bollato dal popolo medesimo come scellerato e tiranno», con riferimento a Plut. *Tib. Gracch.* 21.2-3 e Sall. *Iug.* 42.1. Si limitava a esporre entrambi i nodi fondamentali del dilemma senza prendere partito T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I. *509 B.C. - 100 B.C.*, New York, 1951, 2, che, tuttavia, riconnette le due versioni, rispettivamente, alla necessità di evitare «the enmity attaching to the Tarquin name» e al fatto che «he was inclined to deal less harshly with his nephewes than Brutus with his sons who were involved in a conspiracy to restore the Tarquins».

[8] Cfr. tuttavia, anche per un ampio corredo informativo su vita e opere dell'annalista, M. Chassignet, *L. Calpurnius Pisone Frugi*, in *Introduction* a *L'annalistique romaine*, II. *L'annalistique moyenne*, Paris, 1999, XIX ss., con speciale riferimento a XXI, nt. 68, in cui sono presentate le fonti da cui si desumerebbe una notevole avversione del personaggio ai provvedimenti di matrice graccana.

Veniamo ora al provvedimento con cui si sarebbe sancita la espulsione dell'intera *gens Tarquinia*, misura assunta al fine di evitare che situazioni scabrose, del tipo di quella verificatasi per Collatino, potessero avere a ripetersi: premessa essenziale è che, secondo Livio, subito dopo l'instaurazione della repubblica si sarebbero reintegrati i ranghi del senato – ridotti drasticamente dall'ultimo re – attraverso l'immissione di esponenti elevati dell'ordine equestre, denominati *conscripti*, il che induce il patavino a fare coincidere tale ingresso con la costituzione di un 'nuovo senato'[9].

Liv. 2.2.11: *Brutus ex senatus consulto ad populum tulit ut omnes Tarquiniae gentis exsules essent; collegam sibi comitiis centuriatis creavit P. Valerium, quo adiutore reges eiecerat.*

È qualificata come 'senatoconsulto' la deliberazione sulla base della quale il console avrebbe proposto al popolo di approvare il bando dalla città per gli appartenenti alla *gens* dell'ultimo re[10], onde

---

[9] Liv. 2.1.10-11: *Deinde quo plus virium in senatu frequentia etiam ordinis faceret, caedibus regis deminutum patrum numerum primoribus equestris gradus lectis ad trecentorum summam explevit, traditumque inde fertur ut in senatum vocarentur qui patres quique conscripti essent; conscriptos videlicet novum senatum, appellabant lectos. Id mirum quantum profuit ad concordiam civitatis iungendosque patribus plebis animos.* La menzione di un 'nuovo senato' proverebbe la preesistenza di un'assemblea qualificata come tale, risalente secondo la tradizione alla *constitutio Romuli*, mentre, sulla base di ponderate riflessioni storiografiche, il transito dal *consilium patrum* al *senatus* dovrebbe collocarsi nell'epoca di Servio Tullio (d'altra parte, alcune fonti forniscono indizi contrari all'identificazione terminologica, come nel caso di Cic. *rep.* 2.9.15: *itaque hoc consilio et quasi senatu fultus et munitus, et bella cum finitimis felicissime multa gessit, et cum ipse nihil ex praeda domum suam reportaret, locupletare civis non destitit*; Vell. Pat. 1.8.6: *Hic centum homines electos appellatosque patres instar habuit consilii publici. Hanc originem nomen patriciorum habet*, per i quali cfr., *ex plurimis*, G. Mancuso, *Il senato romano*, cit., 61 ss.; A. Guarino, *Storia del diritto romano*[12], Napoli, 1998, 105 s.). La narrazione liviana va nella direzione della *concordia ordinum*, giacché si vuole presentare la stessa come un momento fondativo della repubblica e, per accreditarne un raggiungimento tale da assicurare l'equilibrio socio-politico tra patrizi e plebei, Livio dà notizia dell'ingresso dei cavalieri (estranei al patriziato) in senato, ben sapendo che il declino della monarchia etrusca in Roma, al contrario, ne aveva causato l'emarginazione politica.

[10] Era stato notato già da G. Crifò, *Ricerche sull'exilium' nel periodo repubblicano. Parte prima*, Milano, 1961, 105 ss., che – presupposta la volontarietà dell'esilio di Collatino, da intendersi a suo avviso «come un allontanamento posto in essere per evitare un maggior male» – non sussisterebbe contraddizione tra l'allontanamento del console e il provvedimento con cui si estende l'esilio ai Tarquinii. Quest'ultima misura si sa-

poi fare eleggere console dai comizi centuriati Publio Valerio in luogo di Collatino: la procedura, nel suo complesso, pare del tutto analoga a quella seguita dopo la trasformazione dell'*auctoritas* da successiva in

---

rebbe dovuta correlare al giuramento contro gli *adfectatores regni*, «tra i quali Collatino non poteva essere collocato, se non creando uno stridente contrasto con la sua attività precedente e successiva all'esilio» (p. 106). A rafforzare tale prospettazione avrebbe concorso anche Dion. Hal. 5.12.2: ὁ δὲ Βροῦτος ἐπαινέσας αὐτὸν ὡς τὰ κράτιστα καὶ συμφορώτατα ἑαυτῷ τε καὶ τῇ πόλει βεβουλευμένον παρεκάλει μήτ᾽ αὐτῷ μήτε τῇ πατρίδι μνησικακεῖν· ἑτέραν δὲ μεταλαβόντα οἴκησιν τὴν καταλειπομένην πατρίδα ἡγεῖσθαι, μηδενὸς μήτ᾽ ἔργου μήτε λόγου κοινωνοῦντα τοῖς ἐχθροῖς κατ᾽ αὐτῆς· τὸ δ᾽ ὅλον ἀποδημίαν ὑπολαβόντα τὴν μετανάστασιν, οὐκ ἐξορισμὸν οὐδὲ φυγήν, τὸ μὲν σῶμα παρὰ τοῖς ὑποδεξαμένοις ἔχειν, τὴν δὲ ψυχὴν παρὰ τοῖς προπέμπουσι, in specie con riferimento al segmento narrativo in cui Bruto avrebbe invitato il collega console, una volta uscito dalla città, a considerarla, nonostante il mutamento di domicilio, sempre come la sua patria, in quanto si sarebbe trattato di un'emigrazione e non di una pena. In effetti, il tipo di esilio del Superbo e quello deliberato, poi, per l'intera sua famiglia non sarebbero stati applicabili a Collatino «il quale, con il giuramento e con il proprio successivo esilio volontario, aveva a sufficienza assicurato e dimostrato di non voler perpetuare in Roma il *regium nomen*, *periculum libertati*», recandosi altresì in un luogo – diverso da quello prescelto dall'ultimo re – con cui Roma intratteneva antichi rapporti sacrali (cfr., su Lavinio, Varr. *l. lat.* 5.144: *nam ibi dii penates nostri*). Inoltre, lo studioso italiano riteneva poco plausibile «un'*aquae et igni interdictio* collettiva quanto ai destinatari passivi, essendo più probabile, stando al tenore della formula di *interdictio* a noi pervenuta, un'indicazione nominativa di chi veniva interdetto» (Id., *Ricerche*, cit., 169, cui egli si richiama anche in *L'esclusione dalla città. Altri studi sull'"exilium" romano*, Perugia, 1985, 67, nt. 201). Indipendentemente dagli specifici contenuti delle dottrine moderne sull'*exilium*, in sintesi ricondotte alle elaborazioni di Mommsen e Crifò da R. Pesaresi, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli, 2005, 81 ss., il provvedimento riguardante i Tarquini nel loro complesso dà luogo all'esclusione dei medesimi dalla città (84 s.) «perché erano usciti sconfitti da un conflitto civile e non perché erano andati in esilio», essendo pertanto diretto «a consolidare il nuovo regime a fronte delle congiure interne e delle aggressioni esterne alle quali andava incontro la repubblica appena fondata». Che questa fosse la chiave interpretativa da applicare al caso in discussione è stato ulteriormente confermato da alcuni recenti lavori, proclivi ad esplorare il terreno socio-politico soggiacente alla prescrizione giuridica: si tratta, nell'ordine, di G.P. Kelly, *A History of Exile in the Roman Republic*, New York, 2006, 7 ss., 70; di F. Stini, *'Plenum exilii mare'. Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2011, 31, il quale – pur insistendo, in termini modernizzanti, sull'approdo degli esuli in città legate a Roma da un 'Bündnisverhältnis' (in particolare di diritto latino), per cui cfr. in precedenza E.L. Grasmück, *Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Paderborn, 1978, 100 – amplia il quadro di riferimento ad altre realtà territoriali e aggiunge che «der Verbannte konnte am neun Aufenthaltsort das dortige Bürgerrecht erhalten, wodurch dann das römische Bürgerrecht verloren ging», precisando altresì che «da der römische Bürger auch im Ausland der römischen Jurisdiktion unterworfen war, erlangte der *exsul* erst durch die Annahme des fremden und durch den daraus resultierenden Verlust des römischen Bürgerrechts Sicherheit vor der Strafverfolgung»; di D.A. Washburn, *Banishment in the Later Roman Empire, 284-*

preventiva, nel senso che il magistrato titolare del *ius agendi cum populo* si sarebbe fatto autorizzare dal senato a proporre una *rogatio* innanzi ai comizi centuriati (i quali, peraltro, fungono da 'esplicitazione funzionale' del riferimento al popolo nella seconda parte del passaggio). Va detto che il modello del *consulere*, integrando una sorta di nulla osta alla prosecuzione della procedura, è presentato nella sua valenza più piena e peculiare rispetto a quello del *decernere*; in altre parole, se durante la monarchia sabino-latina la differenza di struttura tra i due modelli non sarebbe sfociata in una diversità di risultato, cioè di rilevanza della volontà deliberativa (in ogni caso cogente, come si è notato nel caso della *consultatio patrum* ad opera del re in vista della dichiarazione di guerra), già agli albori della *res publica* nella costruzione liviana l'intervento in funzione consultiva dei *patres* doveva avere acquistato una fisionomia autonoma, indirizzata ad assistere con maggiore assiduità i magistrati superiori – su istanza di questi ultimi, ma entro una logica a tenore della quale costoro sarebbero stati necessitati a richiederne l'intervento – allorquando la situazione politica avesse fatto registrare lo slittamento del baricentro costituzionale a beneficio del popolo.

Vi sono buone probabilità, tuttavia, che il quadro tratteggiato dal patavino potesse risultare del tutto apparente, laddove tanto il senato quanto i comizi centuriati erano sicuramente controllati dai proprietari terrieri, sì da accreditare con difficoltà l'effettivo trasferimento di poteri da un soggetto ad un altro: qualora, infine, un riequilibrio nel rapporto tra gli agenti in parola fosse materialmente avvenuto, avrebbe dovuto 'premiare' l'assemblea senatoria, ridotta ad un ruolo secondario da Tarquinio il Superbo e poi ripristinata nella propria centralità (o, meglio, a ciò aspirando) con l'avvento del nuovo regime. Resta da vedere se il senato si fosse limitato a dare via libera alla *rogatio* proposta da Bruto, in quanto da questi previamente sollecitato, oppure avesse originato l'iniziativa legislativa del console, espletando così un'attività di impulso alla produzione normativa: nel caso

---

476 CE, New York - London, 2013, 5 ss., che, pur occupandosi dell'istituto nel periodo del Dominato, si sofferma a scopo introduttivo sulle tendenze e sugli approcci interpretativi elaborati dalla storiografia con riferimento alle epoche precedenti, così da individuare il 'background' sociale, culturale e valoriale delle costruzioni giuridiche in cui l'*exilium* avrebbe preso forma (dalla solidarietà aristocratica alla *concordia*, sino agli influssi dispiegati dall'*humanitas* e dall'*utilitas publica*).

di specie, è arduo dipanare il dilemma, sebbene la lettera del passo sembrerebbe lumeggiare quell'attività propulsiva che meglio si sarebbe accordata con il ruolo del *consilium patrum* in età sabino-latina, cui la giovane *res publica* si ricollegò idealmente e della quale avrebbe ricevuto l'eredità (oppure, se si preferisce, raccolto il residuo).

Entro un breve torno di tempo si sarebbe posto il problema dei *bona regia*, proprio nel momento in cui la gioventù romana iniziava a rumoreggiare e a *conquerere*, ossia a rimpiangere il governo dei Tarquini con toni che ricordano, nella narrazione liviana, le critiche dei sofisti ateniesi alla democrazia radicale[11]: si presentarono, infatti, alcuni legati del re espulso, con l'incarico di chiedere non il ritorno di quest'ultimo, ma, invero, la restituzione dei suoi beni. All'audizione tenutasi in senato, durante la quale i delegati esposero la loro istanza, sarebbe seguita una discussione durata molti giorni, in cui, a coloro i quali temevano, rifiutando la richiesta, di creare un *casus belli*, si sarebbero contrapposti quanti invece sostenevano che, accettando, si sarebbero forniti *materia et adiumentum* al conflitto[12]. L'esame della situazione avrebbe assunto la forma della *consultatio*, con uno svolgimento che non dovette essere troppo diverso da quello del quale il patavino aveva dato conto in ordine alla dichiarazione di guerra (Liv. 2.3.5: *interim cum in senatu vicisset sententia quae censebat reddenda bona, eamque ipsam causam morae in urbe haberent legati quod spatium ad vehicula comparanda a consulibus sumpsissent quibus regum asportarent res*). Si può ragionevolmente presumere che il console avesse domandato un parere a ciascuno dei componenti, formulando una *rogatio*, e che si sarebbe attenuto alla risposta della maggioranza.

---

[11] Liv. 2.3.3-4: *Eam tum, aequato iure omnium, licentiam quaerentes, libertatem aliorum in suam vertisse servitutem inter se conquerebantur: regem hominem esse, a quo impetres, ubi ius, ubi iniuria opus sit; esse gratiae locum, esse beneficio; et irasci et ignoscere posse; inter amicum atque inimicum discrimen nosse; leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris; periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere.* Di particolare rilevanza il passaggio nel quale la legge viene reputata più utile al debole che al potente, indizio del fatto che il patavino conoscesse gli aspetti fondanti della riflessione sofistica elaborata alla fine del V secolo a.C., su cui v. R. Scevola, *'Utilitas publica'*, I. *Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova, 2012, 141 ss.

[12] Liv. 2.3.5: *Ita iam sua sponte aegris animis legati ab regibus superveniunt, sine mentione reditus bona tantum repetentes. Eorum verba postquam in senatu audita sunt, per aliquot dies ea consultatio tenuit, ne non reddita belli causa, reddita belli materia et adiumentum essent.*

Al termine prevalse la tesi favorevole alla restituzione e l'attività esecutiva della deliberazione senatoria sarebbe stata coordinata dai consoli, come prova il fatto che i messi regi ottennero proprio da questi ultimi il tempo necessario per procurarsi dei carri sui quali caricare i beni da asportare[13].

Giovandosi del tempo necessario per eseguire queste operazioni, i legati di Tarquinio organizzarono una congiura, poi sventata dagli stessi consoli[14], e la scoperta del tentativo insurrezionale indusse il senato a mutare orientamento circa la restituzione dei beni regi, nel senso che ci si oppose alla restituzione e alla confisca, preferendo fare saccheggiare i beni dalla plebe. La decisione assunta in precedenza (*quae reddi ante censuerunt*) sarebbe stata dunque sottoposta a un completo riesame (*res integra refertur ad patres*), sfociato non solo nella citata razzia, ma anche nella *consecratio* dell'*ager Tarquiniorum* a Marte[15],

---

[13] Liv. 2.4.3: *Interim cum in senatu vicisset sententia quae censebat reddenda bona, eamque ipsam causam morae in urbe haberent legati quod spatium ad vehicula comparanda a consulibus sumpsissent quibus regum asportarent res.*

[14] Liv. 2.4.4-7: … *omne id tempus cum coniuratis consultando absumunt, evincuntque instando ut litterae sibi ad Tarquinios darentur: nam aliter qui crediturus eos non vana ab legatis super rebus tantis adferri? Datae litterae ut pignus fidei essent, manifestum facinus fecerunt. Nam cum pridie quam legati ad Tarquinios proficiscerentur cenatum forte apud Vitellios esset, coniuratique ibi, remotis arbitris, multa inter se de novo, ut fit, consilio egissent, sermonem eorum ex servis unus excepit, qui iam antea id senserat agi, sed eam occasionem, ut litterae legatis darentur quae deprehensae rem coarguere possent, exspectabat. Postquam datas sensit, rem ad consules detulit. Consules ad deprehendendos legatos coniuratosque profecti domo sine tumultu rem omnem oppressere; litterarum in primis habita cura ne interciderent. Proditoribus extemplo in vincla coniectis, de legatis paululum addubitatum est; et quamquam visi sunt commisisse ut hostium loco essent, ius tamen gentium valuit.* L'intera vicenda, con particolare riferimento alla lettera che i messi si sarebbero fatti consegnare dai congiurati e al modo in cui uno schiavo avrebbe scoperto la macchinazione, pare ricalcata sulla congiura di Catilina (Cic. *Catil.* 3.2.4, 3.5.10-11, 4.2.4; Sall. *Cat.* 44-45; cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 241 ss.), sì da costituire un *exemplum nobile sceleribus arcendis*, contrastante con gli episodi anteriori e successivi. Va poi rimirato come dall'episodio emergesse il rilievo delle *sodalitates*, che avrebbero assistito Tarquinio il Superbo nelle funzioni di governo e poi si sarebbero attivate per restaurare la monarchia, laddove sarebbero stati proprio «i *sodales* dei figli del tiranno, insoddisfatti del non poter più contare sulla generosità di un sovrano, a organizzare la congiura» (R. Fiori, *'Homo sacer'*, cit., 359). Inoltre, il fatto di appoggiarsi a entità che, all'interno della comunità, avrebbero funto da forze centrifughe, è «indice di adesione a quel mondo di valori che privilegiava la *virtus* individuale rispetto al gruppo e che sarà condannato dalla cacciata dei re»: dunque, a mente dello studioso, «come i *satellites* nella tarda repubblica, così nel V-IV secolo i *sodales* erano indice di tirannide».

[15] Liv. 2.5.1-2: *De bonis regiis, quae reddi ante censuerant, res integra refertur ad patres. Ibi vicit ira; vetuere reddi, vetuere in publicum redigi. Diripienda plebi sunt data,*

secondo uno schema di deliberazione a tenore del quale proprio il senato avrebbe assunto la doppia decisione delineata dallo storico pata-

---

ut contacta regia praeda spem in perpetuum cum iis pacis amitteret. Ager Tarquiniorum qui inter urbem ac Tiberim fuit, consecratus Marti, Martius deinde campus fuit. Il brano è stato ampiamente scandagliato da F. SALERNO, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*, Napoli, 1990, 51 ss., la cui analisi muove da una *distinctio* tra il momento 'laico' della *direptio* e quello 'religioso' della *consecratio*, inerenti rispettivamente alle ricchezze mobiliari e ai beni immobili: vi sarebbe stata, dunque, una duplice decisione senatoria, parimenti originata dalla scoperta della congiura filomonarchica (sulla quale cfr. con ampiezza R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 241 ss.). Se, da una parte, la libertà di appropriazione da parte della plebe di tutti i beni mobili appartenuti ai Tarquinii avrebbe soddisfatto esigenze politiche, compattando il senato (alquanto oscillante sino a quel momento) e impedendo saldature tra plebe e *sodales* regi (del tutto possibili, considerato il malcontento della prima dopo il ritorno al potere dell'aristocrazia sabino-latina), sopra una diversa giustificazione si sarebbe fondata la consacrazione dell'*ager Tarquiniorum*. Premesso che non poco si è dubitato della veridicità di questo resoconto, il quale richiamerebbe accadimenti tardorepubblicani configurandosi come elaborazione annalistica (cfr. J. GAGÉ, *La chute des Tarquins à Rome et les conjurations éphébiques de type étrusque: à propos des 'filii *terveni' et des 'leges Papiriae'*, in *Huit recherches sur les origines italiques et romaines*, Paris, 1950, 119 ss.; ID., *La chute dees Tarquins et les débuts de la république romaine*, Paris, 1976, 67 ss.; P.G. WALSH, *Livy and his Historical Aims and Methods*, Cambridge, 1976, 277 ss.; P.M. MARTIN, *L'idée de royauté à Rome*, I. *De la Rome royale au 'consensus' républicain*, Paris, 1982, 196, per il quale ultimo – soprattutto ricorrendo alla testimonianza di Dion. Hal. 5.32.2-34.1 – l'episodio avrebbe consentito di capire perché gli oggetti venduti ai pubblici incanti fossero stati definiti 'beni di Porsenna' [v. ora, su questo specifico aspetto, S. BARBATI, *Sul regime proprietario del bottino di guerra mobiliare*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli, 2016, 546 ss.; N. DONADIO, *'Venditiones publicae' e trasferimento del 'domonium'*, in *I beni*, II, cit., 205 ss.]; M.H. CRAWFORD, *Roma nell'età repubblicana*, trad. it., Bologna, 1984, 11 ss.), la natura giuridica dei fondi ubicati *inter urbem ac Tiberim*, unitamente al legame tra tali terreni e Marte, sono suscettibili di speciali considerazioni. Aderendo Plut. *Publ.* 8.1 alla versione liviana, elementi di differenziazione si ricavano da Dion. Hal. 5.13.2: ἔπειτα τὰς οὐσίας τῶν τυράννων εἰς τὸ κοινὸν ἅπασι τοῖς πολίταις φέροντες ἔθεσαν, συγχωρήσαντες ὅσον λάβοι τις ἐξ αὐτῶν ἔχειν· καὶ τὴν αὐτῶν γῆν ὅσην ἐκέκτηντο τοῖς μηδένα κλῆρον ἔχουσι διένειμαν, ἓν μόνον ἐξελόμενοι πεδίον, ὃ κεῖται μεταξὺ τῆς τε πόλεως καὶ τοῦ ποταμοῦ. τοῦτο δ' Ἄρεος ὑπάρχειν ἱερὸν οἱ πρότερον ἐψηφίσαντο ἵπποις τε λειμῶνα καὶ νέοις ἀσκοῦσι τὰς ἐνοπλίους μελέτας γυμνάσιον ἐπιτηδειότατον· ὅτι δὲ καὶ πρότερον ἱερὸν ἦν τοῦδε τοῦ θεοῦ, Ταρκύνιος δὲ σφετερισάμενος ἔσπειρεν αὐτὸ μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τὸ πραχθὲν ὑπὸ τῶν ὑπάτων τότε περὶ τοὺς ἐν αὐτῷ καρπούς, nel senso che, divisi i beni mobili dei Tarquini tra tutti i cittadini, si sarebbero assegnate le loro terre a quanti ne erano privi, sottraendo però alla ripartizione la zona tra la città e il fiume, già consacrata a Marte – prima che Tarquinio il Superbo se ne appropriasse e li seminasse – da un provvedimento confezionato per consentire ai giovani di tenervi le loro esercitazioni militari e farvi correre i cavalli. Poiché indizi convergenti si traggono indirettamente anche da Fest. voce *'Opima spolia'* (Lindsay 204): … *secunda spolia, in Martis ara in campo solitaurilia ultra voluerit caedito*, emerge con autorevolezza l'idea di una notevole risalenza del legame tra il *Campus* e il culto di Marte, che viene invece imputato da Livio ad un momento po-

vino. Per quanto il testo celi una sollecitazione magistratuale al fine di attivarne la pronuncia, questa manifestazione di volontà dell'assemblea si sarebbe dovuta ascrivere alla sua *potestas statuendi* in termini analoghi alla precedente statuizione, ora revocata e rovesciata, operando in funzione decidente, né si fa parola di altri soggetti che avrebbero avuto parte nel procedimento.

Poco dopo Porsenna, il re di Chiusi, si sarebbe prefisso di restaurare la monarchia tarquinia a Roma, ma si tratta di notizia scarsamente attendibile per molteplici ragioni[16], la prima delle quali è che egli avrebbe preferito a città governate da sovrani etruschi, bellicosi e competitivi, vicini controllabili per la loro debolezza (alla stregua di Cere, Cuma e Tarquinia) a prescindere dal regime interno, né pare comprensibile perché la famiglia del Superbo si fosse rifugiata a Cuma, invece di stabilirsi proprio a Chiusi[17]. È ipotizzabile che le

---

steriore alla caduta dei Tarquini. A conferma di ciò F. SALERNO, *Dalla 'consecratio'*, cit., 56 s., individua Serv. *Verg. Aen.* 9.272: *Campi quod rex habet ipse Latinus mos fuerat ut viris fortibus sive regibus pro honore daretur aliqua publici agri particula, ut habuit Tarquinius Superbus in campo Martio*, in cui il commentatore ricorda la tradizione di assegnare porzioni di *ager publicus* a condottieri vittoriosi «come segno distintivo del loro valore», nel rispetto della quale al Superbo fossero stati attribuiti lotti nel campo Marzio. In quanto dedotte da più vaste aree che l'esercito vincitore avrebbe sottratto ai nemici secondo un modello molto antico, «queste terre assegnate *pro honore* trovavano proprio nell'evento bellico il collegamento con Marte, divinità guerriera»: nulla, infatti, impedisce di pensare che i monarchi etruschi avessero riservato il campo Marzio e i lotti ricordati da Servio «all'uso proprio e dei gruppi militarmente più forti cui erano legati». In definitiva, la *consecratio* a Marte delle terre *inter urbem ac Tiberim* non sarebbe da intendere (p. 58) «come atto iniziale ed introduttivo di un particolare legame fra quei luoghi e divinità della guerra», ma, piuttosto, «come riconferma di antichi vincoli, la cui intensità si era affievolita durante l'usurpazione che di quei luoghi avevano perpetrato i Tarquini» (v. anche Liv. 1.44.1, forse antinomico rispetto a quanto asserito *apud* 2.5.2, laddove dice che cavalieri e fanti sarebbero stati convocati da Servio Tullio, ciascuno nella propria centuria, in campo Marzio): si spiega, allora, perché il senato avesse deciso di separare la sorte di quei terreni dal resto dei *bona regia* con un'apposita e perentoria deliberazione, finalizzata ad assicurare all'emergente regime repubblicano il sostegno degli dei, anche attraverso il recupero delle tradizioni sabino-latine che la monarchia etrusca avrebbe offuscato.

[16] Indizio di un appoggio tutt'al più morale promesso da parte di Porsenna, cui il patavino attribuisce un certo 'realismo' geopolitico, è Liv. 2.13.3, in cui emerge l'effettiva posizione del lucumone chiusino, alla luce della quale il problema della restaurazione monarchica assume un ruolo secondario: *Iactatum in condicionibus nequiquam de Tarquiniis in regnum restituendis, magis quia id negare ipse nequiverat Tarquiniis quam quod negatum iri sibi ab Romanis ignoraret.*

[17] All'interpretazione tradizionale offerta da S. TONDO, *Profilo*, cit., 136 s., secondo la quale Tarquinio il Superbo si sarebbe avvalso di vincoli di solidarietà instaurati con

fonti annalistiche abbiano riscritto l'intera vicenda confondendo i tratti di un protettorato porsenniano su Roma mediante singoli episodi eroici, tali da occupare lo scenario al fine di esaltare le virtù civi-

---

esponenti del mondo etrusco, sì da portare, «in un minaccioso crescendo, una prima azione personale con l'esercito apprestatogli dai Tarquini di Veio, poi provocarne un'altra, ben più efficace, con la partecipazione di Lars Porsenna, infine provocarne un'ultima, ancora più massiccia, sotto la regia di Ottavio Mamilio di Tusculo», va accostata quella di F. Càssola - L. Labruna, *Linee*[3], cit., 59 s., che collocano le turbolente vicende degli anni successivi alla caduta dei Tarquinii nel quadro della progressiva eclissi della *dominatio* etrusca sul Lazio, dovuta alla prevalenza delle forze magnogreche guidate da Cuma nella lotta per il dominio del Tirreno. Quanto a Porsenna, gli storici romani avrebbero falsificato la verità dei fatti attraverso «rielaborazioni fantastiche o apologetiche», sotto le quali si sarebbe celato «un solido strato di tradizione autentica», pienamente ritraibile dalle fonti. In realtà, Roma si sarebbe arresa (come si ricava da Tac. *hist.* 3.72: *Id facinus post conditam urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani accidit, nullo externo hoste, propitiis, si per mores nostros liceret, deis, sedem Iovis Optimi Maximi auspicato a maioribus pignus imperii conditam, quam non Porsenna dedita urbe neque Galli capta temerare potuissent, furore principum excindi* [passo in cui *'Porsenna dedita urbe'*, ad avviso di R. Syme, *Tacitus*, I, Oxford, 1958, 397 s., rappresenta la tipica frase icastica idonea a dischiudere «the scepticism of a powerful intelligence» e a demolire con tre parole intere pagine liviane, anche se ciò non implica una condanna del patavino «for his treatment of the legends or the early history», dato che «he was aware of the real character of much that he recounted»], nonché da Plin. *nat.* 34.39.139), ma gran parte degli altri autori antichi, compreso Livio, optano irenicamente – e provvidenzialisticamente – per la volontaria ritirata del sovrano etrusco, scandendo gli accadimenti nel modo seguente: «furono consegnati ostaggi al re di Chiusi; gli furono donate le insegne della regalità (trono d'avorio, corona d'oro, scettro); egli vietò ai Romani di usare armi di ferro». L'accettazione di questi simboli, in difetto di qualsiasi indizio da cui desumere l'intenzione di trasmetterli al Superbo, attesta la sostanziale indisponibilità di Porsenna al mero ripristino della situazione esistente in Roma *ex ante*, tanto più che la sconfitta subita dal figlio Arunte ad Aricia (collocata in via autonoma anche dallo storico cumano Ipèroco nel 504 a.C.) sarebbe stata seguita dall'amichevole accoglienza prestata in Roma agli scampati dell'esercito etrusco, spiegabile unicamente sulla base dell'influenza chiusina su Roma (cfr., sul punto, P. Zamorani, *Plebe genti esercito. Una ipotesi sulla storia di Roma [509-339 a.C.]. Lezioni*, Milano, 1987, 160, il quale, dopo avere notato la perfetta coincidenza della narrazione liviana con Dion. Hal. 5.36.3-4 e avere riassunto l'episodio della fallita imboscata organizzata dal Superbo, cui sarebbe seguita la rottura dei rapporti con Porsenna [Dion. Hal. 5.33.1-34.1], evidenzia il significato non dovuto a mera benevolenza, ma politico, dello stanziamento in Roma dei reduci chiusini; né è casuale, come fa rilevare F. Costabile, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino, 2016, 35, nt. 8, che «per il 506 i *fasti consulares* tramandino i nomi di due *consules*, per così dire, dai nomi inequivocabilmente etruschi: *Spur Larcius* [= *Spur Larcei*] e *Titus Herminius* [= *Tite Herminai*], che sono molto probabilmente luogotenenti di Porsenna»). La lettura più persuasiva della spedizione chiusina contro Roma è stata fornita, comunque, da A. Carandini, *'Res publica': come Bruto cacciò l'ultimo re di Roma*, Milano, 2011, 86 ss., innanzitutto nella motivazione strategica, essendo cioè la città «uno snodo viario che andava sottomesso, al fine di attuare un'impresa ambiziosa», vale a

che di quanti si erano opposti all'occupazione chiusina, ma, soprattutto, per minimizzare la fragilità della nuova compagine istituzionale: a quest'ultima avrebbero manifestato un'opposizione progressivamente maggiore strati consistenti della plebe che, emarginati dal ritorno al potere dei *patres* sabino-latini, dovevano essere sensibili all'ipotesi di una restaurazione etrusca. Lo si intuisce, invero, dai connotati della descrizione liviana circa una serie di misure dirette ad acquisire il consenso plebeo, sul presupposto che il senato temeva la forza militare chiusina non meno dei propri concittadini: apparentemente muovendo dall'aspirazione plebea alla pace, che avrebbe favorito la sottomissione a Porsenna, il patavino evocava la preoccupazione patrizia per la possibilità che la plebe stessa manifestasse la propria solidarietà politica agli etruschi[18].

---

dire «estendere la sua egemonia sul Lazio e forse anche sulla Campania»; sotto il profilo tattico, allora, «il controllo di Roma era essenziale a Porsenna, perché a sud del Tevere era il mondo a lui avverso dei Latini» e «avanzando nel Lazio per sottometterlo era essenziale che l'esercito etrusco non venisse tagliato fuori dal retroterra amico di Veio, confinante con Roma», quest'ultima essendo l'autentica ragione per la quale si sarebbe insediato tre anni sul Gianicolo. Da lì l'esercito chiusino avrebbe proceduto verso il Tevere e sconfitto le milizie romane, ma senza poi perfezionare la vittoria con l'occupazione dell'Urbe, in quanto «Roma repubblicana era una realtà che Porsenna accettava, purché la città fosse piegata e isolata dal resto del Lazio, e pertanto indebolita e resa amica», preferendo «avere a che fare con gli oscuri consoli della Repubblica piuttosto che con il Superbo, che aveva legami personali con i principi del Lazio». Lo studioso scolpisce esattamente il ruolo dei Tarquini in questi frangenti, rilevando come – nonostante i *rumores* diffusisi a Roma, secondo i quali il re spodestato sarebbe stato l'ispiratore occulto dell'invasione, e ancorché «avessero intrigato per trarre vantaggi dall'impresa del re di Chiusi» – essi «rimanessero figure marginali nella vicenda, che seguì una logica politica propria», nel senso che «Porsenna mai appoggiò i Tarquini, né poi li tradì», ma «procedette per la sua strada». I racconti degli storici circa i progetti del re chiusino sarebbero stati determinati dall'egocentrismo romano, in base al quale ogni evento sarebbe stato spiegato a partire dalle vicende romane e, d'altra parte, «un Porsenna che tradiva il Superbo per Valerio era un racconto vantaggioso per la Repubblica, pertanto ebbe credito». I segni di gratitudine riservati al sovrano chiusino, che solo più tardi si sarebbe allontanato – forse verso la Campania – con metà esercito (mentre l'altra parte avrebbe seguito il figlio Arunte alla volta di Aricia), possono comunque essere visti come il riconoscimento del fatto che egli detenesse, quanto meno per i tre anni durante i quali si sarebbe accampato sul Gianicolo, il controllo totale di Roma, precludendo in concreto ai Tarquini la realizzazione di trame eversive (per l'estrema ipotesi a tenore della quale sarebbe stato addirittura Porsenna a espellere l'ultimo re, sostituendolo sul trono, e l'ostilità tra i due sarebbe stata originaria, cfr. P. ZAMORANI, *Plebe*, cit., 160).

[18] Liv. 2.9.1-5: *Inde P. Valerius iterum T. Lucretius consules facti. Iam Tarquinii ad Lartem Porsennam, Clusinum regem, perfugerant. Ibi miscendo consilium precesque nunc*

Il senato avrebbe pertanto adottato tre provvedimenti[19], il contenuto dei quali non è accompagnato da informazioni relative alla

---

orabant, ne se, oriundos ex Etruscis, eiusdem sanguinis nominisque, egentes exsulare pateretur, nunc monebant etiam ne orientem morem pellendi reges inultum sineret. Satis libertatem ipsam habere dulcedinis. Nisi quanta vi civitates eam expetant tanta regna reges defendant, aequari summa infimis; nihil excelsum, nihil quod supra cetera emineat, in civitatibus fore; adesse finem regnis, rei inter deos hominesque pulcherrimae. Porsenna cum regem esse Romae tutum, tum Etruscae gentis regem, amplum Tuscis ratus, Romam infesto exercitu venit. L'atteggiamento filomonarchico della plebe sarebbe stato favorito dalla crisi che avrebbe colpito, subito dopo il 509 a.C., i ceti artigianali e commerciali sui quali i re etruschi si erano appoggiati, ricevendone protezione e vantaggi: questi «ceti non strutturati e polverizzati» sono quelli che «subiscono i più immediati e duri contraccolpi del mutamento del regime politico in Roma» (così P. Zamorani, *Plebe*, cit., 148). Sotto questo profilo, Livio giustifica l'inquietudine della plebe con la sua insoddisfazione economica e la sua immaturità morale, tanto da (reputarla disposta a) barattare vantaggi contingenti con un regime tirannico: ora, come posto in luce da Zamorani, dopo la cacciata del re Roma dovette trovarsi isolata nell'alleanza etrusca della quale aveva fatto parte sino a quel momento, il che avrebbe condotto «ad una brusca contrazione degli scambi con i paesi vicini, oltre all'arresto (almeno temporaneo) della realizzazione del programma di opere pubbliche di cui i Tarquini erano stati fautori». Pur avendone senza dubbio tratto detrimento alcuni gruppi sociali, suscita perplessità – a mente dello studioso – il modo in cui la narrazione liviana descrive il repentino impoverimento della plebe medesima, come equivoca appare la cessazione delle lamentale debitorie dopo la secessione del 494 «per non far sorgere il sospetto che non la povertà plebea fosse venuta meno in Roma, ma la possibilità di ripristinare un regime che la plebe aveva ampiamente mostrato di gradire e di preferire a quello repubblicano» (p. 150). Ma proprio questo è il punto: lungi dall'essere polverizzati e non strutturati, i titolari delle ricchezze mobiliari – commercianti e artigiani – avrebbero funto da 'base di consenso' per la monarchia etrusca ricevendo, in cambio di fedeltà, privilegi e protezione a livello politico, sì da divenire progressivamente organici al sistema di governo instaurato dai nuovi sovrani. La riforma delle assemblee popolari, delle tribù e dell'esercito avrebbe mirato a valorizzare quanti avessero accumulato patrimoni non fondiari, inserendo gruppi estranei all'aristocrazia sabino-latina nei meccanismi decisionali, sebbene in una cornice di graduale rafforzamento del potere regio. Se gli eventi del 509-508 a.C. segnano il ritorno in grande stile sulla scena politico-costituzionale dei patrizi emarginati dalla monarchia tarquinia, la conseguenza immediata non sarebbe potuta che scorgersi nella sensibile riduzione del ruolo politico della plebe, la quale avrebbe orientato la propria lotta non tanto al miglioramento delle proprie condizioni economiche, ma – e dalla prima pentade liviana il dato emerge via via sempre più nitidamente – al recupero delle posizioni di potere perdute: tutto ciò, va ribadito, non avrebbe avuto senso qualora esse non fossero state perfettamente strutturate nel (e omogenee al) sistema etrusco di governo.

[19] Liv. 2.9.6: *Annonae in primis habita cura, et ad frumentum comparandum missi alii in Volscos, alii Cumas. Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omne sumptum, ademptum privatis; portoriisque et tributo plebes liberata, ut divites conferrent qui oneri ferendo essent: pauperes satis stipendii pendere, si liberos educent.* In ordine all'affidabilità delle informazioni liviane, in questo frangente storico l'invio di un'ambasceria ai Volsci e a Cuma per acquistare grano risulterebbe incerto (ma

forma della decisione, in quanto la narrazione di Liv. 2.9.6 è preceduta da un'introduzione, sotto questo profilo, anodina: *'multa igitur*

---

non per l'indicazione di popoli avversi, elemento invece affidante a mente di R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 257, e sul quale si sofferma cursoriamente E. HÖBENREICH, *'Annona'. Juristische Aspekte der Stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 172, nt. 72) in quanto la remota tradizione dei Minucii – ai quali il commercio granario sarebbe stato associato sin da quando per la prima volta un esponente della famiglia rivestì il consolato – e l'indizio tratto da Cato *orig.* 77 sulla regolare frequenza con cui gli *Annales* avessero contenuto informazioni sull'*annona* (unitamente al dato cronologico della *dedicatio* del tempio di Cerere, riportato da Dion. Hal. 6.17.2-4, su cui segnatamente H. LE BONNIEC, *Le culte de Cérès a Rome. Des origines à la fin de la République*, Paris, 1958, 244 ss.) indurrebbero a collocare la prima *frumentatio* nel 496 o nel 492 a.C.; inoltre, tutte le importazioni del V secolo a.C. ricordate dal patavino vengono fatte dipendere da carestie, in corrispondenza delle quali spesso si sarebbero ingenerate aspre discussioni tra patrizi e plebei (si pensi, in specie, alle vicende di Coriolano [Liv. 2.34.2-7, a. 492] e di Spurio Melio [Liv. 4.12-16, a. 440]), senza che vi sia mai stata un'esclusiva attinenza a motivazioni politiche, come invece sarebbe avvenuto nel 508 a.C. Sia nel caso in cui si faccia effettivamente risalire l'attività dei Minucii in campo granario al V secolo a.C., come pensa A. MOMIGLIANO, *Due punti di storia romana arcaica*, in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, 340, 344 (già edito in *SDHI*, II.2, 1936, 373 ss.), sia qualora si asserisca che le loro iniziative non potessero essere anteriori al III secolo a.C., in modo da escluderne il coinvolgimento nelle vicende arcaiche, alla stregua di G. RICKMAN, *The Corn Supply of Ancient Rome*, Oxford, 1980, 31, la *frumentatio* del 508 a.C. sarebbe frutto di una falsificazione annalistica a sfondo politico, integrando, ad avviso di R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 257, «a special case like the other events purporting to date from the very first years of the Republic». Al contrario, troppo sbrigativamente si sarebbero liquidati come inautentici gli altri due provvedimenti, vale a dire quelli riguardanti la sottrazione ai privati del commercio del sale e gli sgravi fiscali, meritando essi maggiore considerazione, vieppiù qualora si intravveda un collegamento tra le due misure. L'orientamento più risalente, ascrivibile a L. CLERICI, *Economia e finanza dei Romani (dalle origini alla fine delle guerre sannitiche)*, Bologna, 1943, 171, 485 s., tende a escludere che prima dei trattati romano-etruschi del 353 e 351 a.C. le saline poste sulla riva destra del Tevere fossero controllate dai Romani, venendo perciò a cadere «ogni attendibilità per le notizie tradizionali circa quell'abolizione dei dazi d'entrata o gabelle (*portoria*) che sarebbe avvenuta nel 508 a.C., cioè dopo la caduta della monarchia, per acquetare la plebe che nella depressione economica del momento si dimostrava agitata e malcontenta». Né, ad avviso dello studioso, sarebbe stato legittimo «parlare di un'imposta diretta di consumo sul sale, quando mancava una destinazione da dare ai fondi che si sarebbero raccolti con quell'imposta, e quando la moneta non era stata ancora introdotta in Roma», talché la notizia liviana e, non di meno, le testimonianze traibili da Dion. Hal. 5.22.2 e Plut. *Publ.* 11.3 sarebbero state anacronistiche. La creazione del sistema daziario avrebbe implicato un grado di sviluppo commerciale incompatibile con situazioni storiche anteriori alle guerre puniche, sì da rendere inattendibili notizie antecedenti, soprattutto in riferimento ad imposte sulla vendita, pagate da chi riceveva in appalto la gestione delle saline (cfr., *in primis*, M. ROSTOVTZEFF, *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig, 1902, 412 ss.), ma buona parte della dottrina ottocentesca preferì scindere i due

blandimenta plebi per id tempus ab senatu data'. Particolarmente allusiva è la menzione dei *blandimenta*, cioè di misure volte a soddisfare

---

aspetti, riconoscendo l'esistenza di un monopolio sulla vendita sin già dal 508 a.C. e posticipando l'introduzione del *vectigal* al 204 a.C., sulla scorta di Liv. 29.37.3 (cfr., anche sul dibattito meno recente, M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società di 'publicani'*, Milano, 1981, 31 ss. e nt. 107; P. CAPONE, *Alle origini del monopolio romano. Concessioni e divieti*, in *TSDP*, VIII, 34 ss.). Circa la *liberatio* da *portoria et tributum*, F. MILAZZO, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, Napoli, 1993, 31 ss., in specie 44 s., ha ritenuto che in qualità di *blandimentum plebi* funzionasse meglio la seconda misura, operante *pro portione census* (Varr. *l. lat.* 5.181), ad essa, infatti, dovendosi riferire l'imposizione fiscale con cui Tarquinio il Superbo avrebbe finanziato il suo vasto programma di opere pubbliche; al contrario, i *portoria* avrebbero riguardato traffici di una certa consistenza, riservati agli strati più elevati della plebe e persino a gruppi di patrizi, che non sarebbero potuti essere esclusi dalla menzione del beneficio, sì da indurre a ritenere che questo provvedimento «mal si sarebbe prestato a comparire nella narrazione liviana come un aspetto qualificante del pacchetto migliorativo offerto alla plebe». Inoltre, ad avviso dello studioso, «il verbo *liberare* impiegato da Livio e l'ancor più esplicito βοετεῖν di Plut. *Publ.* 11.3 fanno pensare più all'affrancamento da una tassa incidente sul soddisfacimento di essenziali esigenze che non al miglioramento delle condizioni economiche alle quali veniva gestita un'attività pur sempre *lato sensu* inprenditoriale». Infine, ha ribadito le ragioni dell'orientamento incline a negare autenticità ai provvedimenti in parola J.L. ZAMORA MANZANO, *Algunos aspectos sobre él regimen fiscal aduanero en el Derecho romano. Reglamentación jurídica del 'portorium', control de mercancías y comiso por fraude fiscal*, Madrid, 2009, 29 s., il quale implicitamente richiama R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 258, secondo cui «the political tendentiousness of the notice indicates that it is a throw-back from the propaganda which culminated in the abolition by Q. Metellus of *portoria* in 60 B.C. (Dio Cass. 37.51; Cic. *Att.* 2.16.1)», mentre tende a escludere l'autenticità delle notizie, ma senza motivazioni di dettaglio, G. DUFOUR, *Les 'societates publicanorum' de la République romaine: ancêtres des sociétés par actions?*, Montréal, 2012, 89, 432, 467. Una maggiore apertura sarebbe stata invece manifestata da O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*[2], Leipzig, 1886, 246; F. VITTINGHOFF, voce *'Portoria'*, in *RE*, XXII.1, Stuttgart, 1953, 349, col. 30; M. CAMACHO DE LOS RIOS, *'Vectigalia'. Contribución al estudio de los impuestos en Roma*, Granada, 1995, 68, ad avviso dei quali il provvedimento sarebbe stato autentico, ma contingente, e soprattutto da T. SPAGNUOLO VIGORITA - F. MERCOGLIANO, voce *Tributi (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 88, secondo cui, se durante la monarchia fosse stata fondata Ostia e organizzate le saline, «i *portoria* di cui parla Livio potrebbero essere perciò dazi, riscossi a Roma, sulle merci provenienti dal porto di Ostia», né si deve trascurare che il foro Boario rappresentava il punto di incontro dei tracciati delle vie Campana e Salaria, «costituenti un 'sistema unitario' per il trasporto del sale dalla costa alla Sabina e dove si era sviluppata, probabilmente sotto il controllo di un santuario (Ercole italico), una struttura emporica che la nascente città-stato avrebbe teso ad appropriarsi», unitamente all'assunzione dello sfruttamento delle saline, nonché del prodotto ricavatone. La scelta senatoria del 508 a.C. avrebbe introdotto un monopolio statale anche per P. RESINA SOLA, *Prácticas monopolisticas e intervencionismo público en materia de mercados*, in *El derecho comercial, de Roma al derecho moderno*. *IX Congreso internacional XII Iberoamericano de derecho romano* (Las Palmas de Gran Canaria, 1-3 febrero 2006), coordinadores S. Bello Rodríguez y J.L. Zamora Manzano, II,

esigenze contingenti manifestate da soggetti – plebei, appunto – interessati alla fruizione di semplici palliativi e non all'affermazione di valori superiori[20]. In primo luogo, si sarebbe pensato a rafforzare le ri-

---

Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 776, nt. 18 ss.; A. Pikulska, *Un impôt sur la consommation du sel dans la République romaine?*, in *RIDA*, LV, 2008, 368 (cfr., inoltre, per la rivisitazione complessiva del problema, Ead., *'Portorium' in the Roman Republic*, in *'Liber amicorum' G. Tsuno*, Frankfurt am Main, 2013, 301 ss.); P. Capone, *Alle origini*, cit., 30 ss., la quale, da ultima, ha esaminato partitamente Liv. 2.9.6, formulando alcune considerazioni del tutto condivisibili. In primo luogo, per la studiosa, «sebbene nel testo liviano risulti assente il termine *monopolium*, non sembra potersi dubitare che il suo tenore ne descriva uno specifico caso da far risalire, quindi, alla fine del VI secolo a.C.: l'*ademptare privatis* e il contestuale *sumere omne in publicum* la vendita del sale, e ciò perché il prezzo di tale bene era rimesso all'*arbitrium* dei singoli venditori, rappresentano, infatti, i comportamenti tipici attraverso i quali si realizza, quale effetto finale, quello di instaurare un 'monopolio pubblico'». In secondo luogo, che tale trattamento abbia riguardato unicamente il sale «mostra chiaramente la profonda consapevolezza da parte dei senatori del 508 a.C. del particolare valore che esso rivestiva per la vita dei cittadini e, quindi, dei pericoli derivanti da un regime di circolazione evidentemente falsato dal momento storico vissuto da Roma in quell'anno», durante il quale l'assedio di Porsenna avrebbe favorito speculazioni private a causa della ridotta disponibilità del bene, cui sarebbe seguito un sensibile incremento del prezzo a tutto discapito dei più poveri; infine, il testo liviano non consente di ricavare «la modalità con la quale venne poi concretamente gestita la vendita centralizzata del sale», nella misura in cui «non fornisce elementi per valutare se già a quell'epoca si provvide a concederne la riserva esclusiva a privati dietro pagamento di uno specifico tributo, e ciò secondo un regime che certamente doveva essere vigente nel corso del III secolo a.C.» (in materia di repressione degli illeciti annonari cfr. R. Scevola, *'Utilitas publica'*, II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 264 ss., e P. Capone, *Alle origini*, cit., 44 ss., la quale accenna al *crimen monopolii* soprattutto per la tarda età imperiale). A consuntivo del dibattito sull'argomento, è purtuttavia da considerare – ai fini dell'affidabilità della notizia – che i provvedimenti indicati dal patavino celano un nucleo veritativo, rappresentato dall'insoddisfazione degli strati socio-economici più vivaci, i quali, costituendo altresì i gruppi di vertice della plebe, maggiore detrimento avrebbero tratto dalla diversa gestione impressa all'economia dall'aristocrazia rurale tornata al potere: se l'abolizione dei *portoria* avrebbe favorito i commercianti, nulla impedisce di pensare che la *frumentatio* e il monopolio delle saline (inteso a ridurre il prezzo del sale e, quindi, a contenere i profitti accumulati dai privati che lo vendevano) andassero in direzione opposta, mirando i 'landowners' a impedire la saldatura tra i diversi gruppi della plebe e a conquistare alla causa della repubblica gli strati più modesti di essa. Considerata l'efficacia delle tecniche di aggregazione del consenso sperimentate dai sovrani etruschi, è ragionevole pensare che i nuovi governanti a Roma – seppure con interventi sostanzialmente diversi nel contenuto – si avviassero a seguire percorsi già tracciati, non ignorandone i benefici in termini politici.

[20] Con riferimento all'accezione diffusa in età tardorepubblicana, il lemma assume una duplice valenza, qualitativa e soggettiva, alludendo infatti a comportamenti e a categorie di cui è traccia in Plaut. *Rud.* 507: *Pessum dedisti me blandimentis tuis*; *Truc.* 317 s.: *verum ego illum, quamquam violentust, spero inmutari pote blandimentis, oramentis, ceteris meretriciis*; Cic. *tusc. disp.* 5.31.87: *Sequetur igitur horum ratione vel ad supplicium*

sorse dell'annona attraverso l'invio di ambascerie ai Volsci e a Cuma, sì da recuperare frumento, informazione che conferma la competenza senatoria (ma, prima ancora, spettante al *consilium patrum*, come dedotto dall'episodio del 'ratto delle Sabine') in materia di gestione delle relazioni internazionali; in secondo luogo, la vendita del sale sarebbe stata sottratta ai privati e, al fine di ridurre i prezzi, trasferita alle autorità pubbliche in regime monopolistico; infine, la plebe sarebbe stata esentata dagli oneri di finanziamento della guerra, ripartiti tra i benestanti in grado di farsene carico.

Se la prima misura può essere ascritta ad un novero di provvedimenti sui quali la competenza dell'assemblea era già attestata, le ultime due ne accreditano poteri discrezionali in materie economico-finanziarie di preminente interesse pubblico: il senato avrebbe avuto buon gioco nel deliberare in questi ambiti per connessione con quelli militari, il presupposto dei quali sarebbe stata proprio la dichiarazione di guerra, ma, nel contempo, avrebbe posto le basi – alla luce della narrazione liviana – per continuare ad occuparsene in futuro. Le operazioni attuative dei provvedimenti sarebbero state curate dai magistrati superiori, talché il criterio decisionale di riferimento – nei frangenti in oggetto – si attaglia al modello del *decernere*: le iniziative

---

beata vita virtutem cumque ea descendet in taurum Aristotele Xenocrate Speusippo Polemone auctoribus nec eam minis aut blandimentis corrupta deseret; *rep.* 1.1.5: *unum hoc definio, tantam esse necessitatem virtutis generi hominum a natura tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum, ut ea vis omnia blandimenta voluptatis otique vicerit*; *Cael.* 17.41: *Multa enim nobis blandimenta natura ipsa genuit, quibus sopita virtus coniveret interdum*; Val. Max. 5.4.3: *sed Manlius [Torquatus], quo horridiorem patrem habuit, hoc periculo eius laudabilius subuenit, quia ad eum diligendum praeter naturalem amorem nullo indulgentiae blandimento inuitatus fuerat*). Nell'opera liviana *blandimentum* (*-a*) è un ἅπαξ λεγόμενον, mentre il termine semanticamente più prossimo, vale a dire *blanditia* (*-e*), ricorre in 1.9.16, 24.4.4, 27.15.11, 29.23.7, 30.7.8, 30.12.18 (v. D.W. PACKARD, *A Concordance to Livy. Volume I: A-D*, Cambridge, 1968, 608 s.), con prevalente riferimento a comportamenti femminili proclivi a distogliere gli uomini da impegni superiori e a indebolirne la forza d'animo (cfr., più ampiamente, A. JOHNER, *La violence chez Tite-Live. Mythographie et historiographie*, Strasbourg, 1996, 82 ss.). In Liv. 2.9.6, si diceva, l'autore prende di mira le speciali attenzioni che il senato avrebbe rivolto alla plebe, come strumenti per attenuare il malumore della stessa e vanificarne il potenziale sedizioso, intendendo altresì ravvisare in quel gruppo un ambiente umano psicologicamente e politicamente non maturo, in quanto incapace di recepire il valore della libertà dalla tirannide. Da qui l'idea di una patente inadeguatezza di questo gruppo a capire gli ideali sottesi alle nuove dinamiche costituzionali e la necessità di misure contingenti per placarne l'ira, onde evitare che fosse irretito da false promesse.

in parola, infatti, sembrano riposare sull'autonoma attività propulsiva del senato, non essendovi traccia di sollecitazione da parte dei magistrati. In altri termini, se in ordine alla questione relativa ai *bona regia* il patavino accenna esplicitamente ad una *consultatio*, non altrettanto avviene in questo caso: al di là del carattere 'attualizzante' manifestato da 2.9.7-8, ove ricorda i benefici (nella prospettiva della *concordia*) derivanti dall'esercizio equilibrato delle prerogative senatorie[21], la chiusura del capitolo – nell'ascrivere all'assemblea senatoria il merito delle misure assunte – potrebbe recare indizi favorevoli all'ipotesi di una rilevante *potestas statuendi* esercitata dal collegio dei *patres* agli albori della *res publica*, dopo l'oscuramento che aveva progressivamente segnato la fase etrusca della monarchia. Non sarebbe pertanto fuor di luogo propendere per l'ipotesi che quei contenuti sarebbero stati rivestiti della forma del *decretum*, mentre è assai arduo dire se fossero stati inseriti in un unico contenitore oppure, come parrebbe lievemente preferibile, avessero dato luogo a tre statuizioni separate.

Appartiene invece al modello del *consulere* la decisione di appoggiare la mitica impresa di Caio Mucio Scevola, il quale – dopo avere pensato di introdursi nel campo di Porsenna senza avvertire alcuna autorità – avrebbe deciso di informare i consoli, al fine di ottenerne l'autorizzazione: Liv. 2.12.3-4 lascia desumere con sufficiente chiarezza una scansione procedimentale secondo cui Mucio si sarebbe rivolto innanzitutto a costoro e, ottenutane l'approvazione, si sarebbe poi presentato in senato, o, per meglio dire, vi sarebbe stato introdotto dai consoli medesimi perché esponesse il suo piano[22]. L'espressione con la quale il patavino dà atto del consenso senatorio è *'adprobant patres'* (2.12.5), attestante la precisa volontà di supportare la proposta magistratuale, il che potrebbe accreditare un primo e risalente esempio di esercizio dell'*auctoritas* successiva. Di converso, si potrebbe scorgere nella deliberazione del senato l'unica manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, perché Mucio pospone la par-

[21] Liv. 2.9.7-8: *Itaque haec indulgentia patrum asperis postmodum rebus in obsidione ac fame adeo concordem civitatem tenuit, ut regium nomen non summi magis quam infimi horrerent, nec quisquam unus malis artibus postea tam popularis esset quam tum bene imperando universus senatus fuit.*

[22] Liv. 2.12.3-4: *… primo sua sponte penetrare in hostium castra constituit; dein metuens ne si consulum iniussu et ignaris omnibus iret, forte deprehensus a custodibus Romanis retraheretur ut transfuga, fortuna tum urbis crimen adfirmante, senatum adit.*

tenza al beneplacito di tale consesso, diretto ad attribuire forza cogente ad una deliberazione dotata di insufficiente efficacia prescrittiva; in realtà, trattandosi ancora di materia militare, l'interpretazione corretta della vicenda induce a propendere per la via intermedia, ossia per la costruzione che vede nello schema della *consultatio* il procedimento formale destinato a sfociare in una decisione vincolante, vale a dire comunque riconducibile, nella sostanza, al modello del *decernere*. Nel caso di specie, l'*auctoritas*-ratifica ben si coordina con logiche decretizie, in quanto queste ultime favoriscono la trasformazione della *potestas statuendi* senatoria nel senso appena accennato, rappresentando cioè il veicolo mediante il quale – entro una prospettiva di graduale complessificazione dei rapporti tra organi costituzionali della giovane *res publica* – viene a precisarsi la centralità del ruolo che il senato ritaglia per se stesso. Collegata a questa vicenda è, infine, la decisione senatoria di dare in dono a Caio Mucio, *virtutis causa*, un terreno ubicato *trans Tiberim*, che sarebbe stato poi denominato *'prata Mucia'* (Liv. 2.13.5): sul punto[23], ha buone ragioni Ogilvie nell'ascrivere la narrazione liviana alle eziologie «invented to explain a family's ancestral property» (analogamente ai *prata Quinctia* indicati in 3.13.10), ma, se la notizia avesse un fondamento veritativo, la decisione in essa riportata sarebbe espressione della potestà senatoria di disposizione dei beni acquisiti come bottino di guerra[24], non essen-

---

[23] Cfr. Fest.-Paul. voce *'Mucia Prata'* (Lindsay 131): *trans Tiberim, dicta a Mucio, cui a populo data fuerant pro eo, quod Porsenam, Etruscorum regem, sua constantia ab Urbe donavit*, mentre, per l'ubicazione del terreno, indizi si trarrebbero da Plin. *nat.* 2.98.211: *in agro Arpano frumentum satum non nascitur; ad aras Mucias in Veiente et apud Tusculanum et in silva Ciminia loca sunt, in quibus in terram depacta non extrahuntur*. Secondo R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 266, «the name suggests that the Mucii originally owned land on the confines of Rome and Veii as did the Fabii, and support for the hypothesis is to be found in 2.13.4 *de agro Veientibus restituendo*, which closely links to the Mucii with a border dispute».

[24] Sul punto, E. Bianchi, *Qualche riscontro di lessico feziale latente nel I libro delle Storie di Livio*, in *RDR*, X, 2010, 8 s., ha rilevato come la terminologia attribuita dallo storico ai legati di Tarquinio richiamasse quella adoperata dai feziali, in specie con riferimento all'assonanza tra *'bona repetere'* e *'res repetere'*: la richiesta di restituzione dei beni viene avanzata in un «contesto conciliativo» e starebbe per concludersi positivamente, essendo proprio siffatta finalità irenica «quella caratterizzante la fase rituale della *rerum repetitio*, la quale, anzi – specie nei più risalenti rapporti tra nazioni confinanti – avrà sicuramente costituito l'esito più frequente di una procedura creata per gestire le ostilità, possibilmente, evitandole». Nel caso del Superbo, tuttavia, non si può parlare di

dovi motivo per ravvisare l'assegnazione dei medesimi all'esito di un procedimento *lato sensu* ablativo delle proprietà di cittadini romani (anche considerata la posizione transtiberina delle aree interessate).

Scarsamente motivato nel creare le condizioni per la restaurazione del Superbo[25], Porsenna avrebbe infine inviato ambasciatori a Roma per chiedere il ripristino della monarchia e il senato avrebbe deciso non di rispondere in senso duramente sfavorevole, ma di istruire un

---

sottrazione di beni (cui alluderebbe il *'re-petere'*), dovendosi notare come «più semplicemente essi non sono più nella sua disponibilità, in quanto si trovano nel territorio che ora costituisce quello della repubblica». Come osserva correttamente lo studioso, «l'appartenenza al re etrusco (potremmo dire il *dominium*) di questi beni non è discussa, tanto che, quando la congiura viene scoperta e repressa, si deve revocare la precedente decisione di restituirli *'integra'* e – valutata l'ipotesi di procedere a confiscarli – si sceglie di distribuirli alla plebe di modo di privare Tarquinio anche della speranza di poterli recuperare». Analogamente, non sarebbe stata casuale la sorte dei suoi messi una volta scoperta la congiura della quale essi stessi avevano tratto le fila, in quanto, dopo avere rischiato di essere travolti dalla furia popolare, vengono lasciati indenni (Liv. 2.4.7: *Proditoribus extemplo in vincla coniectis, de legatis paululum addubitatum est, et quamquam visi sunt commisisse ut hostium loco essent, ius tamen gentium valuit*): sebbene questi legati non fossero feziali, collegio forse neppure esistente nel mondo etrusco, vi è esplicito riferimento al *ius gentium* ed è loro garantita l'immunità. Quanto preme sottolineare allo studioso, in definitiva, è che «le fonti di cui Livio si avvale – anche in questo caso – lo portano ad intessere il suo racconto di termini, di schemi e di contenuti di *ius fetiale*».

[25] Liv. 2.15.5: *Rex verecundia victus 'quando id certum atque obstinatum est' inquit, 'neque ego obtundam saepius eadem nequiquam agendo, nec Tarquinios spe auxilii, quod nullum in me est, frustrabor. Alium hinc, seu bello opus est seu quiete, exsilio quaerant locum, ne quid meam vobiscum pacem distineat'.* Come anticipato sopra (nt. 17), l'elemento veritativo della narrazione liviana risiede nella scarsa inclinazione strategica di Porsenna a favorire la restaurazione della monarchia tarquinia in Roma, idea che il sovrano chiusino avrebbe abbandonato – se mai l'avesse coltivata – molto presto, inducendo il Superbo ad appoggiarsi ai Mamilii di Tuscolo (colà recandosi in esilio, secondo Liv. 2.15.7) e a combattere insieme a loro sul lago Regillo (cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 270, ad avviso del quale la notizia desumibile da 2.19.4 sarebbe attendibile e sensata). Fa rilevare F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano*[3], Reggio Calabria, 2012, 68 s., come si siano formati due raggruppamenti, che avrebbero schierato l'una a fianco dell'altra tutte le città in mano a Porsenna (Chiusi, Vélina, Roma), mentre, dalla parte opposta, si sarebbero trovati la famiglia reale, «le città latine sottrattesi al dominio della Roma dei Tarquini e divenute ora ospitali col deposto *rex*, ed infine la greca Cuma». In sostanza, quand'anche Tarquinio si fosse rivolto a Porsenna, questi gli avrebbe impedito di tornare a Roma, sicché (profittando di tale crisi dinastica) le città latine sottomesse si sarebbero rese indipendenti preferendo, «di fronte al pericoloso dinamismo di Porsenna, accogliere lo stesso Tarquinio e la sua fazione in funzione antiromana e antichiusina» (cfr., sul punto, A. Alföldi, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor, 1965, 72 ss., e, in ordine al 'tradimento' compiuto da Porsenna, ancora F. Costabile, *Storia*[3], cit., 69, nt. 80).

gruppo di autorevoli senatori affinché – in qualità di legati – si recassero dal re di Chiusi per esporgli una volta per tutte il punto di vista romano, incline a chiarire come la *libertas* fosse il valore supremo, al punto che la fine di quest'ultima (cui si sarebbe dovuta preferire l'occupazione nemica) sarebbe coincisa con la dissoluzione della città[26].

[26] Liv. 2.15.1-4: *Eo anno postremum legati a Porsenna de reducendo in regnum Tarquinio venerunt; quibus cum responsum esset missurum ad regem senatum legatos, missi confestim honoratissimus quisque ex patribus. Non quin breviter reddi responsum potuerit non recipi reges, ideo potius delectos patrum ad eum missos quam legatis eius Romae daretur responsum, sed ut in perpetuum mentio eius rei finiretur, neu in tantis mutuis beneficiis in vicem animi sollicitarentur, cum ille peteret quod contra libertatem populi Romani esset, Romani, nisi in perniciem suam faciles esse vellent, negarent cui nihil negatum vellent. Non in regno populum Romanum sed in libertate esse. Ita induxisse in animum, hostibus portas potius quam regibus patefacere; ea esse vota omnium ut qui libertati erit in illa urbe finis, idem urbi sit. Proinde si saluam esse vellet Romam, ut patiatur liberam esse orare*. La vicenda offre l'occasione al patavino per presentare la sua concezione di *libertas* non solo come affrancamento dalla tirannia, ma anche – e proprio per tale ragione – come presupposto stesso dell'esistenza della città, al punto che con quest'ultima la libertà sarebbe finita per identificarsi, preferendosi l'occupazione nemica alla restaurazione di una *dominatio* del tipo di quella imposta dal Superbo. I *vota omnium* presentati dagli ambasciatori a Porsenna dovevano essere, tuttavia, soltanto quelli raccolti presso la nobiltà latino-sabina tornata al potere, perché, altrimenti, non si comprenderebbe il continuo riemergere del timore patrizio per una saldatura tra la plebe e i filomonarchici, affrontato con strategie riconducibili ai *blandimenta*. Sul punto, tenuto conto del differente versante di analisi sul quale si è collocato N. Spadavecchia, '*Libertas tuenda*'. *Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana*, Bari, 2016, 11 ss., e che giustifica *ratione materiae* l'assenza di riferimenti allo specifico testo liviano, sorprende il silenzio di V. Arena, *'Libertas' and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge, 2012, 14 ss., la quale, quanto meno nella parte iniziale della sua indagine, avrebbe potuto esaminare il significato fondante dell'ambasceria inviata a Porsenna; ha colto nel segno, invece, I. Cogitore, *Le doux nom de liberté. Histoire d'une idée politique dans la Rome antique*, Paris, 2011, 84 s., ove osserva che «de fait, l'épisode des origines de la République qui est le plus nettement lié à la liberté n'est pas tant l'exil des Tarquins que la résistance face à Porsenna qui appuie les revendications des Tarquins» e, dunque, malgrado tale supporto fosse stato solo di facciata, «c'est en effet le moment où une définition se pose en actes». Per quanto, in queste sede, il problema non possa essere affrontato *in extenso*, ne va perlomeno ricordato il momento storiografico di individuazione, da scorgersi nel breve paragrafo in cui C. Wirszubski, *'Libertas' as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge, 1950, 3 s., dichiarava che «full *libertas* is coterminous with *civitas*», in quanto «both denote the same thing, only that each does it from a different point of view and with emphasis on a different aspect: *libertas* signifies in the first place the *status* of an individual as such, whereas *civitas* denotes primarily the *status* of an individual in relation to the community», e, pertanto, «only a Roman citizen enjoys all the rights, personal and political, that constitute *libertas*» (sul punto, cfr. le considerazioni di A. Momigliano, *Recensione* a C. Wirszubski, *'Libertas'*, cit., in *JRS*, XLI, 1951, 147; J. Bleicken, *Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik*, Kallmünz, 1972, 50 s.; M. Humbert,

Sul punto, vanno ipotizzate due distinte deliberazioni senatorie: la prima avente ad oggetto la risposta immediata ai legati di Porsenna e, poco dopo, una seconda attraverso la quale, designati gli ambasciatori romani, si sarebbero impartite loro direttive in ordine alle dichiarazioni promesse al re chiusino. Non risulta, dalla fonte, un'interpellazione magistratuale mediante cui l'autore di una proposta avesse richiesto il parere del senato, in quanto l'intera vicenda sembra essere stata gestita secondo il modello del *decernere* e nella logica dell'attribuzione esclusiva al consesso della competenza nell'ambito delle relazioni diplomatiche.

2. *Deliberazioni senatorie tra burrascosi rapporti con i popoli limitrofi e crescenti dissidi interni.*

In occasione del periodo antecedente la guerra contro i Latini, la narrazione liviana presenta la novità consistente nella designazione di un dittatore[27], che avrebbe allarmato specialmente i Sabini a cagione

---

'Libertas id est civitas'. Autour d'un conflict négatif de citoyennetés au IIe s. avant J.-C., in *MEFRA*, LXXXVIII.1, 1976, 234 ss.; G. Crifò, *Libertà e uguaglianza in Roma antica*, Roma, 1996, 47 ss.; C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*[3], trad. it., Roma, 1999, 408 ss.; A.M. Feldherr, *Livy's Revolution: Civic Identity and the Creation of the 'Res Publica'*, in *Livy*, cit., 411 ss.; J.M. Ribas Alba, *Democracia*[2], cit., 1 ss.; C. Sigmund, *'Königtum' in der Politischen Kultur des spätrepublikanischen Rom*, Göttingen, 2014, 26 ss.); altrettanto fondamentali, rispetto al dibattito che si sarebbe radicato sulla sua trattazione, appaiono le pagine su «the augustan principate in relations to *libertas*» (97 ss.), le quali – pur non toccando direttamente il rapporto tra Livio e Augusto – hanno posto le basi per le successive indagini in materia (v., sul punto, G. Zecchini, *Il pensiero politico romano*, cit., 76 s.; H. Ottmann, *Geschichte des politischen Denkens*, II.1. *Die Römer*, Stuttgart - Weimar, 2002, 195 s.; I. Cogitore, *Le doux nom*, cit., 133 ss.).

[27] Che la magistratura straordinaria sia stata introdotta da una *lex de dictatore creando* è alquanto improbabile (cfr. G. Rotondi, *'Leges publicae populi romani'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912, 192), come lo è la notizia (poco credibile sotto il profilo storico ed eccessivamente rigida, anche considerata la situazione 'magmatica' delle strutture costituzionali romane, su cui F. Càssola - L. Labruna, *Linee*[3], cit., 62 s.) a tenore della quale soltanto i *consulares* potessero accedervi, ma i problemi emergenti dalla narrazione liviana appaiono ben più articolati. Il punto principale riguarda, comunque, l'introduzione/emersione della dittatura, dapprima ritenuta un'originaria istituzione repubblicana, nonché «l'anello di trapasso dalla monarchia vitalizia al regime consolare» da F. de Martino, *Storia*[2], I, cit., 277, e, in seguito, variamente ricollegata alle istituzioni latine – con riguardo ai contributi meno risalenti, comunque tutti tributari di S. Mazzarino, *Dalla*

della simiglianza di tale figura all'istituzione monarchica; costoro decisero di inviare ambasciatori per giustificare il proprio atteggia-

---

monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica, Catania, 1945, 86 ss., 121 ss., 152 ss. – da R. RIDLEY, *The Origin of Roman Dictatorship. An Overlooked Opinion*, in *Reinisches Museum für Philologie*, CXXII, 1979, 303 ss., il quale, dopo avere notato come «in none of the above discussions can I find understanding of what seems to me the main thread of Livy's account», lamentava la mancata valorizzazione del dato testuale liviano (nel senso che «the Latin league led by Octavius Mamilius was coming against Rome. 'Then for the first time' the Romans thought of a *dictator*. Is not Livy's implication clear that the Roman *dictator* was inspired by, even modelled on, the Latin federal *dictator*?»), e da G. VALDITARA, *Studi sul 'magister populi'. Dagli ausiliari militari del 'rex' ai primi magistrati repubblicani*, Milano, 1989, 358 ss., che ha messo in luce come Livio non avesse mai qualificato Ottavio Mamilio come *dictator* (optando, invece, per *Latinus dux*, *imperator Latinus* o *Tusculanus dux*, in 2.19.10, 2.20.7 e 2.19.7, in quanto integralmente dipendente dall'annalistica romana), mentre, al contrario, Dion. Hal. 5.61.4 lo avesse denominato – forse attingendo a tradizioni latine – στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, divergenza cautamente spiegata dall'autore con il fatto che Roma contestasse quel titolo a Mamilio, rivendicando la carica federale per il proprio *magister populi* (già esistente sin dall'età monarchica con funzioni ausiliarie del potere regio). Acquisita la supremazia all'interno della lega latina e fungendo il *magister populi* romano anche da *dictator* federale, le due cariche avrebbero finito per identificarsi: per lo studioso milanese, infatti, il lemma si sarebbe diffuso a Roma «sotto l'influenza della parallela terminologia latina», giocando un ruolo fondamentale l'esempio di Alba (o di qualche altra città latina, come Tuscolo) «ove la *dictatura* come carica civica era stata ordinaria ed annuale, venendo introdotta, con singolare analogia con quanto avvenuto a Roma, dopo che la famiglia reale albana si era estinta». La sovrapposizione della carica civica a quella federale dovette risolversi in una più perspicua rilevazione della somiglianza che correva tra questo *magister populi*/*dictator* e la suprema carica cittadina tipica di alcune comunità latine, sicché il vecchio termine – «legato, tra l'altro, per le sue origini, all'esperienza regia» – sarebbe stato sostituito da quello nuovo, «ormai più prestigioso e maggiormente espressivo del ruolo svolto dal comandante in capo dell'esercito romano» (p. 361). Ancora, viene fatto osservare da Valditara che le funzioni ora assolte dal *magister populi* fossero ben più ampie di quelle spettantigli in età regia, quando erano circoscritte al comando della falange, in quanto, dopo la cacciata dei Tarquini, egli sarebbe loro subentrato nel comando supremo dell'intero esercito, analogamente ai dittatori delle città latine: a suo avviso, «l'esempio di quei *dictatores* civici era dunque anche maggiormente idoneo, rispetto all'antico *magister populi*, ad esprimere il nuovo ruolo svolto dal comandante in capo dell'armata romana». L'orientamento è stato poi arricchito dai contributi offerti da B. LIOU-GILLE, *Le gouvernement fédéral de la Ligue Latine sous la royauté romaine: dictateur fédéral, roi fédéral, 'hegemôn toû éthnous'*, in *REA*, CVI.2, 2004, 421 ss.; EAD., *Sur le pouvoir militaire à l'époque arcaïque: de la dictature albaine aux premières dictatures romaines*, in *Images d'origines, origines d'une image: hommages à J. Poucet*, Louvain, 2004, 175 ss.; A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., 490 ss. (nel capitolo intitolato «*'Populus'. Dal 'poplo'-pretarquinio al 'poplo'-'populus' repubblicano*»), ragion per cui pare difficile contestare ormai il fatto che la dittatura non sia una magistratura soltanto romana, ma diffusa nel mondo latino ed etrusco e che «il nome stesso *dictator*, a fronte dell'originaria titolatura *magister populi*, sia stato introdotto a Roma per influenza esterna» (così C. CASCIONE,

mento aggressivo, problema che consente a Livio di introdurre una considerazione moralistica in parte rigettata, ma al fine di chiedere la

---

'Dictatorem dicere': critica di un dogma [moderno] del diritto pubblico romano, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 274 s., ora in ID., *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli, 2010, 15). Coordinando la riflessione sull'introduzione della dittatura, così come secondo la narrazione liviana avrebbe fatto la propria comparsa a Roma, con i problemi di individuazione della suprema magistratura originaria, F. CÀSSOLA - L. LABRUNA, *Linee*[3], cit., 63 ss., hanno avanzato un'ipotesi diversa da quella secondo la quale, avendo la lega latina un dittatore, «e poiché fra i due istituti deve esistere un rapporto, si conclude che Roma ha imitato la lega». Muovendo dal presupposto secondo cui il *dictator* latino era nominato a turno tra le varie città alleate, è pensabile che i più antichi dittatori ricordati nei *fasti consulares* «non fossero in realtà magistrati romani, bensì confederali: e di ciò si ha una conferma nel fatto che gli anni in cui sono registrati dittatori coincidono, in linea di massima, con gli anni in cui Romani e Latini combattevano insieme contro i nemici comuni». Di conseguenza, «le nostre liste contengono i nomi di quei *dictatores* latini che erano designati da Roma, e cittadini romani: ma si è anche avanzata l'ipotesi che qualche magistrato confederale, proveniente da altre città, sia stato arbitrariamente annesso ai Fasti, per attribuire a Roma glorie non sue»; in definitiva, «quando i Romani ottennero l'egemonia sul Lazio, il comandante dell'esercito alleato fu sempre designato da loro: per questa via il dittatore sarebbe divenuto un magistrato della repubblica». Le argomentazioni sopra illustrate non sarebbero sufficienti «per confutare la teoria dell'eponimo unico», da scorgersi nel *magister populi* – anche ordinario – che «sarebbe stato designato come *dictator* quando assumeva il comando dell'esercito federale, e così, col tempo, i due titoli furono considerati equivalenti». Un secondo problema risulta dal fatto che il testo liviano menziona una *lex de dictatore creando* e ripetutamente il patavino ricordi come il primo dittatore fosse stato *creatus* (2.18.4-8), mentre non si accenna alla *dictio*, questione recentemente affrontata da C. CASCIONE, *'Dictatorem dicere'*, in *Studi*, cit., 9 ss. (sul valore di *dicere* cfr., in precedenza, L. LABRUNA, *«Adversus plebem» 'dictator'*, in *Index*, XV, 1987, 289 ss., anche in ID., *'Civitas quae est constitutio populi' e altri studii di storia costituzionale romana*, Napoli, 1999, 45 ss.), secondo cui la distinzione tra *dictio e creatio* sarebbe errata, in quanto risultante non dalle fonti romane, ma da una costruzione dogmatica moderna sussunta nel pensiero di G. TIBILETTI, *Evoluzione di magistrato e popolo nello stato romano*, in *Studia Ghisleriana*, I, 1950, 13 ss. Che il dittatore sia anche *creatus* lo si dedurrebbe dalle esposizioni di casi [indicati da Cascione a p. 13, nt. 16] in cui la procedura di nomina dei dittatori (e dei *magistri equitum*) appare viziata, in quanto costoro «non risultano mai *vitio dicti*, come vorrebbe l'applicazione conseguente della regola enunciata dalla storiografia, bensì sempre (esattamente come per tutte le altre magistrature) *vitio creati*», ragion per cui tali magistrati, «per poter svolgere la loro funzione, dovevano aver ricevuto una *creatio*, effetto della *dictio*, che non fosse affetta da vizi». Non avrebbero, invece, soverchio rilievo sotto il profilo probatorio le occorrenze in cui il verbo *creare* viene adoperato per descrivere la nomina del dittatore, tanto con riferimento a Fest. voce *'Optima lege'* (Lindsay 216): … *qui primus magister a populo creatus est* (in cui *a populo* andrebbe corretto in *populi*, a causa della corruzione del manoscritto, per M. JEHNE, *Die Dictatur 'optima lege'*, in *ZSS*, CVI, 1989, 557 e nt. 3; G. VALDITARA, *Studi*, cit., 194 s., nt. 75), quanto in relazione a Liv. 2.18.4-8, trattandosi di testi «che, se comparati con quelli che attestano *dictiones*, per la più parte sembrano perdere spessore giuridico e prendere un valore debole, meramente narrativo» (C. CASCIONE, *'Dictatorem*

pace[28]. Dal testo di Liv. 2.18.10-11 si può dedurre che i legati furono uditi durante una seduta del senato, alla presenza del dittatore, e che la decisione assunta si fosse concretizzata nell'instaurazione di trattative di pace, poi sboccate in un fallimento. I messi sabini avrebbero tenuto un'*oratio* innanzi all'assemblea e l'attività posta in essere da quest'ultima si sarebbe suddivisa in due passaggi, il primo introdotto da *responsum (est)* e il secondo da *actum est*: nella risposta, si precisò che le giustificazioni addotte non erano fondate, mentre nella decisione sulla sostanza della richiesta sabina si concluse deliberando l'inizio dei negoziati. Non deve ingannare la presenza del dittatore, privo di poteri speciali in ordine alla replica, ma titolare soltanto di mansioni esecutive rispetto a quanto avesse deciso il senato che, nel caso di specie, avrebbe adottato una sola pronuncia, quella, appunto, avente ad oggetto l'inizio delle trattative di pace, aderendo il modello seguito a quello del *decernere*: non si può escludere a priori che il dittatore avesse interpellato singolarmente i senatori circa l'opportunità in parola, ma fuori di dubbio appare anche come il passaggio '*actum tamen est de pace*' ravvisi il proprio presupposto in una manifestazione di volontà esclusivamente senatoria, finendo per identificarsi con essa.

Al contesto dei tempestosi rapporti con i popoli limitrofi – in specie, i Volsci – si ascrivono, parimenti, le vicende del 495 a.C., allorquando questi ultimi siglarono un'alleanza con gli Ernici e tentarono, altresì, di sobillare i Latini che, tuttavia, appena usciti dalla disfatta del lago Regillo, non avrebbero avuto alcuna intenzione di farsi

---

dicere', cit., 13). Il racconto del patavino pare influenzato dalla struttura finale della dittatura, assunta in specie dopo le vicende occorse a Quinto Fabio Massimo durante la seconda guerra punica, in esito alle quali si sarebbe passati all'elezione popolare, sicché Livio avrebbe retroproiettato – integrandolo con le notizie relative all'insediamento di Silla – il sistema da lui conosciuto, in assenza di precise informazioni sulla procedura seguita (problema attestato anche da Dion. Hal. 5.72.1-3, ma risolto attraverso l'espediente escogitato dall'altro console, Q. Clelio, di 'trasformare' il collega in dittatore ed abdicare subito dopo, ὥσπερ εἰώθεσαν ποιεῖν οἱ μεσοβασιλεῖς, vale a dire alla medesima stregua degli *interreges*).

[28] Liv. 2.18.9-11: *Sabinis etiam creatus Romae dictator, eo magis quod propter se creatum crediderant, metum incussit. Itaque legatos de pace mittunt. Quibus orantibus dictatorem senatumque ut veniam erroris hominibus adulescentibus darent, responsum ignosci adulescentibus posse, senibus non posse qui bella ex bellis sererent. Actum tamen est de pace, impetrataque foret si, quod impensae factum in bellum erat, praestare Sabini – id enim postulatum erat – in animum induxissent.*

trascinare in un nuovo conflitto; ciò spiega la decisione latina di arrestare i legati volsci e consegnarli ai consoli romani, i quali veicolarono la notizia circa i preparativi di una nuova guerra contro Roma[29]. Essi convocarono, infatti, il senato e vi tennero una relazione (*relata re ad senatum*), in esito alla quale i *patres* avrebbero manifestato la propria riconoscenza ai Latini riconsegnando loro seimila prigionieri[30] e incaricando i nuovi magistrati di riesaminare la questione relativa al *foedus*, precedentemente risolta in senso negativo[31]. Ricorre in questo

---

[29] Liv. 2.22.3-4: *Rursus occultum parant bellum, Hernicis in societatem armorum adsumptis. Legatos quoque ad sollicitandum Latium passim dimittunt; sed recens ad Regillum lacum accepta cladis Latinos ira odioque eius, quicumque arma suaderet, ne ab legatis quidem violandis abstinuit; comprehensos Volscos Romam duxere. Ibi traditi consulibus indicatumque est Volscos Hernicosque parare bellum Romanis.*

[30] Il numero è spropositato anche in Dion. Hal. 6.17.2: καὶ τοὺς ἁλόντας ἐν τῇ μάχῃ πεντακοσίων ἀποδέοντας ἑξακισχιλίους ἐπαγόμενος (cinquemilacinquecento prigionieri), autore che aveva individuato cifre – sulle quali il patavino tace – altrettanto smisurate riguardo alla composizione complessiva degli eserciti in campo (6.12.6: … ἀπὸ γὰρ τετρακισμυρίων πεζῶν καὶ τρισχιλίων ἱππέων, ὥσπερ ἔφην, οἱ λειφθέντες ἐλάττους μυρίων ἐσώθησαν ἐπὶ τὰ σφέτερα). Come rilevato da R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 296, si tratta di un'esagerazione encomiastica tipica di Valerio Anziate, il quale si sarebbe rifatto quantitativamente alla battaglia di Farsalo; in dettaglio, la discrasia è stata spiegata da A. Klotz, *Livius und seine Vorgänger*, 3. *Heft*, Leipzig - Berlin, 1940, 228 s., secondo cui «die Schlacht ist also bei Livius nach Macer beschrieben und zeitlich bestimmt, bei Dionys nach Tubero, der selbst besonders Antias gefolgt war, aber das Bild durch Züge aus der Schlacht bei Pharsalos bereichert hatte».

[31] Liv. 2.22.5: *Relata re ad senatum adeo fuit gratum patribus ut et captivorum sex milia Latinis remitterent et de foedere, quod prope in perpetuum negatum fuerat, rem ad novos magistratus traicerent.* Dalla conclusione del capitolo emerge chiaramente la finalità della narrazione liviana, ossia mostrare come sin dalle origini – provvidenzialisticamente – il predominio romano attraesse la collaborazione delle popolazioni satelliti, realizzando forme di *coniunctio* pacifica tra vincitori e vinti. Il tema del *foedus* con i Latini avrebbe rappresentato l'aspetto cruciale delle relazioni internazionali romane negli anni immediatamente successivi all'instaurazione della repubblica, come rilevato da P. Catalano, *Linee del sistema sovrannazionale romano*, Torino, 1965, 190 ss., 205, e da L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, 70, per il quale il *foedus Cassianum* sarebbe stato preceduto «da una fase di rinnovati conflitti tra Romani e Latini, tanto più pericolosa in quanto coincideva con la rottura o, comunque, un profondo cambiamento delle relazioni interne e internazionali di Roma, allora in una situazione di relativo isolamento anche a seguito delle prime battute d'arresto della potenza etrusca nel suo espansionismo verso l'Italia meridionale», e sarebbe valso «come momento di legittimazione e di conferma di pratiche e diritti almeno in parte ad esso preesistenti e risalenti all'età monarchica». Sul torno di tempo anteriore al *foedus Cassianum*, cfr. inoltre A. Bernardi, *'Nomen latinum'*, Pavia, 1973, 1 ss.; A. Alföldi, *Das frühe Rom und die Latiner*, Darmstadt,

caso il modello del *consulere*, secondo lo schema operativo alla luce del quale i consoli avrebbero assunto l'iniziativa di adunare l'assemblea senatoria per informarla degli eventi e attendere l'adozione dei provvedimenti ai quali dare esecuzione: dalla narrazione liviana si desume, implicitamente, che ai supremi magistrati sarebbe spettata l'attuazione della *remissio captivorum* e che sarebbe toccato loro, espressamente, il compito di riconsiderare la stipulazione di un trattato di alleanza con i Latini.

Sotto il profilo sintattico, infatti, non vengono adoperate nel racconto forme impersonali, né Livio attribuisce alcuna decisione al collegio consolare: *remitterent* e *traicerent* individuano il rispettivo soggetto agente nei *patres* (vale a dire i componenti del senato nella loro globalità) che, come titolari della decisione finale, l'hanno assunta nel primo caso lasciando ai consoli l'attuazione degli aspetti operativi, mentre, nel secondo, hanno preferito non trasferirla a questi ultimi, ma trattenerla incaricandoli di svolgere un'istruttoria volta a raccogliere gli elementi di valutazione da sottoporre al vaglio del senato medesimo, cui sarebbe comunque spettata la deliberazione sul punto. Le decisioni assunte dall'assemblea senatoria sono vincolanti per esecutori e destinatari, né il passaggio *'rem ad novos magistratus traicerent'* implicherebbe una rinunzia alla titolarità del potere decisionale, in quanto si dispone una sorta di esplorazione relativa alla possibilità di pervenire ad un *foedus*, sul presupposto che la valutazione degli elementi raccolti e dell'opportunità di mutare il precedente orientamento sarebbe rientrata nella sfera di volizione esclusiva del senato.

1977, 44 ss.; A. Coşkun, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdeausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v. Chr.)*, Stuttgart, 2009, 31 ss.; F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in *Derecho, persona y ciudadanìa. Una experiencia jurídica comparada*, coordinado por B. Periñán Gómez, Madrid, 2010, 35 ss., soprattutto con riguardo alla concessione di *hospitium* e alle promesse di *amicitia* su cui si sarebbero improntati i tentativi di pervenire a trattati fra comunità; M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica*, Roma, 2013, 35 ss.; F. Dupont, *Rom. Stadt ohne Ursprung. Gründungsmythos und römische Identität*, deutsch Übers., Darmstadt, 2013, 83 ss. Si noti, infine, l'espressione *pacis auctores*, laddove si dice che questi ultimi erano *in ingenti gloria* (2.22.6): essa potrebbe indicare i 'promotori della pace', ma, alternativamente, anche alludere agli 'artefici' di essa, restando esclusa invece un'accezione implicante la ratifica di iniziative o di deliberazioni assunte da terzi.

Da questo momento la narrazione liviana segue uno schema duale, in cui notizie relative agli avvenimenti bellici si alternano in modo sistematico con la trattazione dei dissidi interni, ed emerge la tendenza a scorgere un condizionamento dei secondi sui primi, al punto da impedire il pieno sviluppo delle politiche espansionistiche, sulle quali il patavino si soffermerà largamente dopo le *leges Liciniae-Sextiae*: in effetti, non mancano passaggi nei quali viene fatto notare come alla temporanea sospensione delle ostilità esterne faccia seguito, con assoluta regolarità, la ripresa delle discordie intestine[32]. L'inizio

[32] Cfr. P.P. PORTINARO, *Introduzione: preliminari ad una teoria della guerra civile*, in R. SCHNUR, *Rivoluzione e guerra civile*, a cura di P.P. Portinaro, Milano, 1986, 16, per il quale guerra esterna (tra nazioni) e guerra civile possono escludersi a vicenda, sicché «l'esistenza di un nemico esterno può restaurare la necessaria coesione in un popolo sull'orlo della guerra civile», verificandosi un'alternanza tra tipologie belliche perfettamente illustrata da Livio nelle sue storie *ab Urbe condita*. Ad avviso dello studioso, «Roma sarebbe un caso paradigmatico di sintesi politica tenuta insieme dalla presenza di un nemico esterno o dal continuo ricorso alla guerra come strumento per mantenere la concordia tra le classi», ma «il pericolo serviva a ristabilire solo transitoriamente l'unità interna, [giacché] la restaurazione della pace finiva per favorire di nuovo il conflitto intestino». Che i Romani fossero ben consapevoli della dialettica corrente tra guerra esterna e guerra civile, vale a dire tra due aree distinte (l'una interna all'ordinamento, in cui regnano pace e diritto, l'altra esterna, dedita al conflitto senza limiti), è rilevato da Liv. 2.54.2: … *paci externae confestim continuatur discordia domi*; 2.39.7: *Quae profecto orta esset – adeo tribuni iam ferocem per se plebem criminando in primores civitatis instigabant – sed externus timor, maximum concordiae vinculum, quamvis suspectos infensosque inter se iungebat animos*; 2.43.3: *Bello deinde civiles discordiae intermissae; uno animo patres ac plebs rebellantes Volscos et Aequos duce Aemilio prospera pugna vicere*; 2.44.8: *Inde ad Veiens bellum profecti, quo undique ex Etruria auxilia conuenerant, non tam Veientium gratia concitata quam quod in spem uentum erat discordia intestina dissolui rem Romanam posse. Principesque in omnium Etruriae populorum conciliis fremebant aeternas opes esse Romanas nisi inter semet ipsi seditionibus saeviant*; 2.52.2: *Ex copia deinde otioque lascivire rursus animi et pristina mala, postquam foris deerant, domi quaerere*. Ancorché necessitante di un riesame *ab imis fundamentis* in relazione alle fonti romane, l'argomento era stato trattato da G. MIGLIO, *Guerra, pace, diritto. Un'ipotesi generale sulle regolarità del ciclo politico*, in *Della guerra. Atti del convegno organizzato dalla sezione veneta dell'Istituto Gramsci (Venezia, maggio 1981)*, a cura di U. Curi, Venezia, 1982, 37-56, ora in ID., *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, II, Milano, 1986, 765 ss., a parere del quale la guerra esterna rivestirebbe sin dai *primordia civitatis* una funzione polarizzante perché compatterebbe la *civitas* e ne esporterebbe la conflittualità. Né va pretermesso «che la guerra esercita la sua funzione nel sistema politico non solo quando è effettuale, ma soprattutto quando rimane allo stadio potenziale; come l'*hostis* non è unicamente il nemico contro il quale materialmente si combatte e che non verrà risparmiato, ma più ancora il nemico virtuale, che con il suo incombere tiene in tensione l'aggregato politico, così lo stesso accade per la guerra potenziale» (G. MIGLIO, *Guerra*, cit., 771). La guerra polarizzante svolge, per-

delle lotte interne è contrassegnato dal racconto del soldato il quale, rovinato dalle guerre e dai debiti, aveva acquisito la condizione soggettiva del *nexus* e si sarebbe presentato in foro a lamentare la calamità che lo aveva colpito[33], determinando una generale reazione di

---

tanto, una funzione pacificatoria 'entro' l'ordinamento comportando, da un lato, l'impiego delle frazioni di *cives* politicamente più irrequiete e, dall'altro, imponendo agli organi costituzionali di armonizzare il loro funzionamento nell'ottica dello scontro con il nemico autentico: si creano in tal modo due aree ben distinte, laddove in quella interna all'ordinamento regnano la pace ed il diritto, venendo ciascun contrasto coercitivamente risolto dalle istituzioni giudiziarie garantite dal potere politico, mentre l'area esterna sarebbe dominata dal conflitto senza limiti, in cui rileva non il diritto, ma la forza (così G. MIGLIO, *Guerra*, cit., 765 s.). Se ne deduce che dette aree si confondono quando è impossibile combattere un'autentica guerra totale: l'assenza dell'*hostis* determina l'accrescimento dell'aggressività nella lotta politica interna, ed allora ogni cittadino il quale, in altre condizioni, avrebbe potuto essere un 'eroe della patria', inizia a rappresentare un potenziale oppositore e quindi un pericolo per l'ordinamento, chiamato a dimostrare nell'Ausnahmezustand' la propria capacità di tenuta (così, in sostanza, C. SCHMITT, *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del politico*, trad. it., Milano, 2005, 26 ss., 101 ss.; F. VOLPI, *L'ultima sentinella della terra*, in C. SCHMITT, *Teoria del partigiano*, cit., 174 ss.).

[33] Liv. 2.23.3-6: *Magno natu quidam cum omnium malorum suorum insignibus se in forum proiecit. Obsita erat squalore vestis, foedior corporis habitus pallore ac macie perempti; ad hoc promissa barba et capilli efferaverant speciem oris. Noscitabatur tamen in tanta deformitate, et ordines duxisse aiebant, aliaque militiae decora volgo miserantes eum iactabant; ipse testes honestarum aliquot locis pugnarum cicatrices adverso pectore ostentabat. Sciscitantibus unde ille habitus, unde deformitas, cum circumfusa turba esset prope in contionis modum, Sabino bello ait se militantem, quia propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore imperatum, aes alienum fecisse. Id cumulatum usuris primo se agro paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo velut tabem pervenisse ad corpus; ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse. Inde ostentare tergum foedum recentibus vestigiis verberum.* Quando si eccettui il riferimento anacronistico all'*ergastulum*, lo statuto giuridico del debitore insolvente è ben delineato da Livio, che ne aggrava le tinte fosche dando conto di situazioni personali, del tipo di quella del soldato distrutto da guerre continue e creditori usurari (cfr. anche 3.58.8, 4.58.13, 6.14.3, 7.19.5; Cic. *orat.* 3.40.159; Varr. *l. lat.* 7.105; Fest. voce *'Nexum'* [Lindsay 160]; Tab. 1.6: *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto*): nel caso di specie, oltre a descriverne la condizione, lo storico patavino avrebbe voluto porre in risalto come il *nexus* avesse conservato i diritti di cittadinanza, questo essendo «the point and the moral of the whole episode», adattato per fare parte di un più ampio segmento narrativo e calato nell'atmosfera contemporanea (così R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 298). Ciò non toglie che, in origine, lo scioglimento dal vincolo sarebbe stato conseguito solo attraverso la *nexi liberatio*, prima della quale il debitore avrebbe continuato a rendere le sue *operae* al creditore sino a quando, personalmente o attraverso la propria famiglia, l'*oportere* non fosse stato eseguito. Dopo il contributo di G. MACCORMACK, *''Nexi', 'Iudicati' and 'Addicti' in Livy*, in *ZSS*, LXXXIV, 1967, 350 ss., le riflessioni più approfondite circa la prospettazione liviana in merito allo statuto del *nexus* si devono a

sdegno tale da porre in pericolo l'ordine pubblico se i consoli Publio Servilio e Appio Claudio – pur nella forte diversità del rispettivo approccio – non si fossero occupati di mantenerlo.

L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale*, I. *Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, 1981, 99 ss., secondo cui Livio (e Dionigi) «tendono ad attrarre il *nexum* nella prospettiva dell'*addictio*»: era circostanza ben nota alla società romana, da lungo tempo, che l'insolvenza del debitore trovava «la sua normale conclusione nell'*addictio*» (p. 107), e «ciò non poteva essere stato senza conseguenze nella riscrittura della storia del V e del IV sec. da parte dell'annalistica». Il patavino suddivide la problematica in due blocchi temporali, presentandone cioè i lineamenti nel 495-4 (prima secessione della plebe) e riproponendola nel 385 (*seditio* di Manlio Capitolino), ma a entrambi i casi è comune il carattere prevalentemente processuale della prospettiva e della terminologia (per il periodo che qui interessa, cfr. Liv. 2.24.7: *'bona possideret aut venderet'*, da porre in relazione anche ai *liberi* e ai *nepotes* del debitore; 2.27.1: *'ius de creditis pecuniis dicere'*; 2.27.10: *'quod de credita pecunia ius non dixisset'*). Ad avviso di Peppe, il patavino fornirebbe, inoltre, un'immagine «statica» dei *nexi*, ravvisandovi «una categoria di debitori, protagonisti di fatti e sommosse», la cui forma giuridica di asservimento, nella sua effettività, resta in ombra, «il che è anche in parte comprensibile, trattandosi di un negozio e non di una forma processuale». Poiché quanto avvenuto nel 385 a.C. e negli anni immediatamente seguenti avrebbe reso ancora più nitidi questi aspetti (cfr. Liv. 6.14.3, 6.14.10, 6.15.9, 6.18.8, 6.18.14, 6.20.6, tutti afferenti alla citata sedizione; 6.27.9 [380 a.C.], 6.31.5 [378 a.C.], 6.36.12 [370-369 a.C.], in cui il lessico è connotato da *duci*, *addicere* e *dicere*), la contrapposizione tra i due blocchi temporali ravvista da MacCormack – per il quale Livio parlerebbe inizialmente solo di *nexi*, mentre, dopo l'invasione gallica, l'accento cadrebbe sugli *iudicati additique* in forza dell'introduzione duodecimtabulare della *manus iniectio iudicati* – entrerebbe in contraddizione con la terminologia liviana. Che, inoltre, la tendenza del *nexus* a essere *addictus* fosse originaria e neppure con le XII Tavole fosse intervenuto l'obbligo dell'*addictio* (se così fosse stato, infatti, non si comprenderebbe la persistenza del *nexum* stesso sino al 326 a.C.) non viene smentito dal confronto tra gli episodi relativi al centurione rovinato, presentati rispettivamente in Liv. 6.14.1-8 e 2.23.3-7. Secondo L. PEPPE, *Studi*, cit., 109, mentre nel primo caso il debitore «è stato *iudicatus*, il suo creditore lo sta portando via, interviene la *solutio per aes et libram* operata da Manlio Capitolino e si crea un rapporto di clientela tra il debitore *solutus* e il suo liberatore», invece nel secondo la forma giuridica assunta dall'obbligazione del centurione non è chiarissima, come non lo è il contenuto del *servitium* al quale sarebbe tenuto, sicché l'intera vicenda è riconducibile al *nexum* in quanto afferente ad un contesto in cui il patavino accenna proprio a tale figura. Il contrasto tra le due versioni sarebbe, quindi, «stridente» e spiegabile «con il confuso ricordo da parte di Livio, o più probabilmente della sua fonte (cosicché si può pensare che la genericità del racconto del 495 possa essere addirittura volontaria [*contra* A. WATSON, *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, Princeton, 1975, 114 ss., 169 ss., secondo cui il resoconto sarebbe preciso e attribuibile con cautela a Q. Elio Tuberone]), del fatto che il problema dei debiti aveva attraversato due fasi, la prima più antica, nella quale era prevalso il ricorso al *nexum*, la seconda, più tarda, nella quale erano subentrate forme giuridiche diverse nella quali – nel caso della mancata restituzione – la *manus iniectio iudicati* era essenziale per giungere all'assoggettamento del debitore al creditore». È possibile, quindi, che la «nebulosità del ricordo del *nexum*» inducesse Livio ad essere generico o a configurare la fatti-

Sempre nel 495 a.C. la folla adirata avrebbe circondato la curia reclamando la convocazione del senato, in un clima intimidatorio che non avrebbe favorito l'assunzione di decisioni serene, sì che i consoli

---

specie in termini processuali (come spiegherebbero i richiami all'*addictio* o alla *ductio*), quando, invece, un analogo problema non si sarebbe posto in ordine alla *manus iniectio iudicati*, del tutto attuale nel I secolo a.C. In definitiva, comunque, secondo l'autore italiano la tradizione del 495-4 sarebbe poco attendibile, in quanto il problema avrebbe acquisito rilevanza attorno alla metà del V secolo e la sua ascrizione ad un momento anteriore (p. 265) «è frutto di un'interpretazione successiva che collega l'origine del tribunato con il ricordo dell'esistenza di un pesante indebitamento nel V sec. che si concretava nell'esistenza di numerosi *nexi*» (cfr., in termini parzialmente discordanti, L. SAVUNEN, *Debt Legislation in the Fourth Century B.C.*, in *'Senatus Popolusque Romanus'. Studies in Roman Republican Legislation*, edited by U. Paananen, Helsinki, 1993, 144; T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome*, cit., 266 s., 332): d'altra parte, «la chiave interpretativa fondamentale seguita nelle fonti è la ricerca della *concordia*, che si pone come criterio storiografico derivato da più ampie concezioni dello stato e della convivenza civile» (cfr. ora, con speciale riguardo al monologo di Menenio Agrippa, R. SCEVOLA, *'Omnia in unum consentiant'. Alle radici dell'organicismo nella Roma repubblicana*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. Garofalo, II, Pisa, 2017, 493 ss.). In prosieguo di tempo – e rinviando ampiamente al rendiconto bibliografico proposto da R. CARDILLI, *'Nexum' e 'damnatio'*, in *'Inter cives necnon peregrinos'. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen, 2014, 94 s., nt. 7 – complessi profili del problema sono stati affrontati da M. TALAMANCA, *Le Dodici Tavole e i negozi obbligatori*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia, 2005, 354 ss., secondo cui andrebbe respinta l'interpretazione di quanti non abbiano mai scorto nel *nexum* un 'Haftungsgeschäft' («avendo sempre avuto soltanto una funzione satisfattiva, rispetto ad un *oportere* già esistente»), ma anche l'ipotesi di configurarlo esclusivamente come tale («indipendentemente dall'originaria funzione satisfattiva, che trovava espressione anche nella *conceptio verborum* di questo particolare *gestum per aes et libram*, al quale non sappiamo se e quale grado di flessibilità fosse riconosciuto»). Pur risultando prevalente la funzione satisfattiva, col tempo – vale a dire in epoca decemvirale – il *nexum* sarebbe stato concluso anche per creare un vincolo estinguibile mediante la computazione delle *operae* prestate dal *nexus*, impregiudicata rimanendo la possibilità di un riscatto anticipato: in ogni caso, si sarebbe trattato di persona *sui iuris* (giacché solo chi fosse stato tale avrebbe avuto la capacità di obbligarsi *iure civili* sino alla fine della repubblica), in quanto, secondo Talamanca (p. 366 s.), «è proprio su questa differenza della persona che agiva come *mancipio dans* a fondarsi la diversità nella posizione giuridica tra *nexi* e *personae in causa mancipii*, anche se è per noi molto difficile, se non impossibile, individuarne le precise motivazioni nella prospettiva dei contemporanei». A maggior chiarimento della condizione del *nexus*, rispetto a quella di *addicti* e *iudicati*, sono intervenute le considerazioni di A. CORBINO, *Inosservanza di doveri privati in età decemvirale*, in *Forme di responsabilità in età decemvirale. Atti del convegno (Roma, 7 dicembre 2007)*, a cura di L. Capogrossi Colognesi e M.F. Cursi, Napoli, 2008, 32 ss., il quale – premesso che il *iudicatus* «è 'legittimamente' trattenuto *in vinculis* presso il creditore, in uno stato perciò di soggezione personale, la quale tuttavia non elide, con evidenza, la sua personalità giuridica (lo provano i 'diritti' che gli sono riconosciuti) ed è, inoltre, redimibile», non esprimendo ancora una sanzione – desume proprio dai passi liviani che

riuscirono a raccogliere pochissimi *patres*; gran parte di essi aveva rinunciato a raggiungere il foro e la curia indottavi dal *metus*, risultando impossibile per l'assemblea assumere qualsivoglia decisione a causa dell'assenza del numero di componenti sufficiente o necessario ad aprire la seduta[34]. A fronte della crescente esasperazione nutrita

---

i *nexi* sono liberi (seppure *in vinculis* e *in servitium*) e possono riscattarsi, attribuendo all'istituto una funzione tanto di accesso al credito, quanto di prevenzione degli esiti ultimi della procedura esecutiva. Secondo Corbino (p. 37 s.), «per effetto di tale intesa il creditore assumeva l'impegno a rinunciare temporaneamente ad avviare la procedura esecutiva alla quale avrebbe avuto diritto (da qui il *vinculum fidei* analogo a quello del *patronus* verso il cliente) fino a quando cioè (il *donec* di Varrone) il *nexus* gli assicurasse il proprio *servitium*», di talché il *nexum* non avrebbe estinto il debito, ma solo sospeso l'esecuzione del medesimo. La funzione satisfattiva delle *operae*, il cui valore sarebbe andato a scomputo del debito, non può essere esclusa a priori in quanto espressione di *ius paciscendi*, ma sarebbe stata forse introdotta in progresso di tempo, restando individuato il termine finale della soggezione dall'intervenuto adempimento: certamente, nel 495/4 questa modalità di estinzione del debito sarebbe apparsa prematura alla luce di Liv. 2.24.6, da cui si evince l'interesse dei *nexi* alla leva militare, «come fatto che genera in loro speranza di bottino e perciò anche di futura liberazione» (cfr. anche Id., *'Personae in causa mancipii'*, in *'Mater familias'. Scritti romanistici per M. Zablocka*, Varsavia, 2016, 108 ss.). In sostanza (p. 39), «tra le due situazioni: 'ostaggio' per un limitato tempo e 'redimibile' (*iudicatus*) e 'soggezione definitiva' (*iudicatus* trattato come *addictus*, in quanto ormai *capite minutus*, e quindi esposto anche ad una *venditio trans Tiberim* e persino a essere ucciso) si situa – fino alla *lex Poetelia Papiria* – la soggezione, a tempo indeterminato, dei *nexi* (molto prossima per intensità a quella di chi lo è definitivamente, ma giuridicamente non confondibile con essa perché non ablativa della personalità giuridica del debitore e ancora appunto 'redimibile')». Un riesame completo della fattispecie, i cui profili economico-sociali sono stati trattati da C. Gabrielli, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como, 2003, 11 ss., 73 ss.; Ead., *Moneta e finanza a Roma in età repubblicana*, Roma, 2012, 34 ss., è stato compiuto da R. Cardilli, *'Nexum'*, cit., 93 ss.; Id., *'Damnatio' e 'oportere' nell'obbligazione*, Napoli, 2016, 117 ss., che, con riferimento al V e al IV secolo a.C. e tra le molte questioni affrontate, si è occupato proprio delle *operae* dovute dal *liber serviens* individuando, per il periodo anteriore alla *lex Poetelia Papiria*, un graduale adattamento del regime originario del *nexum* in virtù delle *nuncupationes*, mediante le quali sarebbe stata attribuita una funzione satisfattiva al valore delle attività prestate, così da ampliare le possibilità di accesso al credito (*aes alienum*) «anche a chi non avesse altro che il proprio lavoro per restituire il *nexum aes*». Inoltre, «proprio sull'impegno assunto dal 'creditore' in chiave satisfattiva delle *operae* prestate, che si sarebbe tradotto nel dovere di addivenire alla *imaginaria solutio per aes et libram* a scomputo avvenuto, assume un ruolo fondamentale la *fides* del rispetto della *nuncupatio*» (così R. Cardilli, *'Nexum'*, cit., 111 e nt. 64).

[34] Liv. 2.23.11-12: *Haec se meritos dicere, exprobrantes suam quisque alius alibi militiam; postulare multo minaciter magis quam suppliciter ut senatum vocarent; curiamque ipsi futuri arbitri moderatoresque publici consilii circumsistunt. Pauci admodum patrum, quos casus obtulerat, contracti ab consulibus; ceteros metus non curia modo sed etiam foro arcebat, nec agi quicquam per infrequentiam poterat senatus.* Malgrado quanto abbia sup-

dalla *multitudo*, la quale iniziava a intravvedere nel comportamento dei senatori uno stratagemma finalizzato ad evitare qualsiasi deliberazione e in quello dei consoli un intento connivente con i primi, gli al-

---

posto TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3], III.2, cit., 989 s., nell'età repubblicana non sarebbe stato richiesto il raggiungimento di un *quorum* precostituito (*frequentia*) per le deliberazioni senatorie, in quanto – oltre al caso del *senatus consultum de Bacchanalibus*: *dum ne minus senatoribus C adesent [quom e]a res cosoleretur* (FIRA I[2], 30, ll. 5 ss.) – si ha certezza di specifiche previsioni legali introdotte a tale scopo nel I secolo a.C. solamente in riferimento a concessioni di dispense ai senatori, a deliberazioni sulle *supplicationes* e a questioni riguardanti lo svolgimento delle elezioni (cfr. J.P.V.D. BALSDON, *Roman History, 58-56 B.C.: Three Ciceronian Problems*, in *JRS*, XLVII, 1957, 20, ntt. 42-44, secondo cui vi sarebbe alternatività nel significato di *frequens* tra «a meeting when some kind of sanction is liable to be imposed on senators present in Rome who do not attend» e «a meeting which cannot proceed to business unless there is a *quorum* present», ancorché la seconda prescrizione difetti di forza applicativa in assenza della prima; M. BONNEFOND-COUDRY, *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de decision*, Rome, 1989, 401 ss., 425 ss., secondo cui *frequens* è associato a senato in due possibili significati [p. 435], «soit la masse des sénateurs en titre, et l'expression *senatus frequens* désigne alors la fréquentation d'une séance particulière, soit la masse des sénateurs présents à telle séance, et l'expression désigne dans ce cas la majorité», ma *senatus frequens* non si connoterebbe nel senso tecnico indicato da Balsdon, «au sens où elle sous-entendrait la nécessité d'un *quorum*, c'est-à-dire si l'ensemble considéré est l'ordre sénatoriel», per quanto, laddove riferito all'insieme dei membri presenti a una seduta, «on peut dire qu'elle appartient au vocabulaire technique du vote»). Il problema non dovrebbe essere affrontato, tuttavia, seguendo schemi rigidi, in quanto le stesse occorrenze liviane alludono a situazioni – più avanzate diacronicamente – in cui la *frequentia* non sarebbe stata irrilevante, nulla impedendo a peculiari provvedimenti legislativi di esigere tale requisito per la validità e/o l'efficacia di decisioni senatorie da essi previste, ma anche agli stessi senatori di rinviare la *consultatio* ad una seduta nella quale il numero dei presenti fosse stato più elevato (Liv. 26.33.14: *Plebes sic iussit: 'quod senatus iuratus, maxima pars, censeat, qui adsient, id volumus iubemusque'*; 35.7.1: *De ea re nihil temere decerni placuit; ad frequentiores consultatio dilata est*; *per.* 13: *De qua re cum ad frequentiorem senatum referri placuisset, Appius Claudius, qui propter valetudinem oculorum iam diu consiliis publicis se abstinuerat, venit in curiam et sententia sua tenuit ut id Pyrrho negaretur*); in generale, tuttavia, «le Sénat s'appelle *frequens*, quand le nombre est consideré comme satisfaisant, *infrequens* quand il y a peu de membres présents», avendo questi termini un senso «essentiellement rélatif, indiquant un nombre relativement grand ou petit de membres présents» (così P. WILLEMS, *Le sénat de la republique romaine. Sa composition et ses attributions*, 2. *Les attributions du sénat. Registres*, Louvain, 1883-1885, 168 s.). Il presunto 'anacronismo' della notizia liviana, più che configurare un'anticipazione modellata sulle situazioni verificatesi al tempo di Silla o di Cesare, come sostenuto da R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 300, 467, sarebbe giustificato dall'inserimento della *frequentia* nella logica narrativa seguita dal patavino in materia di *nexus*, del tutto strumentale al modo in cui il patriziato avrebbe inteso affrontare le relative agitazioni, come attestato dal fatto che, persino quando fosse sussistito il numero legale, *'non modo inter patres sed ne inter consules quidem ipsos satis conveniebat'* (2.23.14). Si sarebbe trattato, in sostanza, di accentuare la drammaticità degli atteggiamenti con cui il patriziato avrebbe affrontato

tri membri dell'assemblea sopraggiunsero, ponendo temporaneo rimedio al problema dell'*infrequentia*, ma senza che si assumesse alcuna decisione, stante il disaccordo registratosi tanto fra i senatori, quanto tra i consoli, depositari di orientamenti molto diversi circa il modo migliore per sedare il tumulto ingeneratosi[35]. Sopraggiunta in quei frangenti la notizia dell'attacco mosso dai Volsci, accolto con giubilo dalla plebe la quale lo reputava una vendetta divina a fronte della protervia patrizia, il quadro appare completo: è in questo frangente che il senato, per la prima volta nella narrazione liviana, invita un console, Servilio, a liberare la *res publica* dal così grande terrore che l'attanaglia ed egli – di conseguenza – avrebbe assunto in autonomia la decisione di sciogliere la seduta senatoria e adunare il popolo *in contionem* per potervi tenere un discorso[36]. In seguito, il console stesso avrebbe temporaneamente allentato la tensione attraverso un editto, nel quale erano presenti due clausole: mentre la prima vietava di incatenare o rinchiudere cittadini romani, sì da renderne impossibile l'arruolamento da parte dei consoli, invece la seconda disponeva che nessuno si impossessasse dei beni di un soldato o li vendesse quando questi espletava il servizio attivo, né potessero essere trattenuti figli o nipoti del medesimo[37].

Volendo indagare la natura del provvedimento senatorio, vi è da dire che l'espressione *'orare ut tantis circumventam terroribus expediret rem publicam'* suggerisce due considerazioni: in primo luogo, essa denuncia un'impostazione estranea al modello deliberativo, rispetto al

---

le proteste plebee, facendosi dapprima dominare dalla paura (*metus*) e poi surclassare dalle diatribe interne, sino al punto di creare nella fazione antagonista la convinzione che si trattasse di una strategia volta ad ostacolarne l'accoglimento delle istanze.

[35] Liv. 2.23.13-14: *Tum vero eludi atque extrahi se multitudo putare, et patrum qui abessent, non casu, non metu, sed impediendae rei causa abesse, et consules ipsos tergiversari, nec dubie ludibrio esse miserias suas. Iam prope erat ut ne consulum quidem maiestas coerceret iras hominum, cum incerti morando an veniendo plus periculi contraherent, tandem in senatum veniunt. Frequentique tandem curia non modo inter patres sed ne inter consules quidem ipsos satis conveniebat.*

[36] Liv. 2.24.3-4: *At vero curia, maesta ac trepida ancipiti metu et ab cive et ab hoste, Servilium consulem, cui ingenium magis populare erat, orare ut tantis circumventam terroribus expediret rem publicam. Tum consul misso senatu in contionem prodit.*

[37] Liv. 2.24.6: *Contioni deinde edicto addidit fidem quo edixit ne quis civem Romanum vinctum aut clausum teneret, quo minus ei nominis edendi apud consules potestas fieret, neu quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet, liberos nepotesve eius moraretur.*

quale già la gestione del discusso trattato di alleanza con i Latini aveva mostrato qualche fenditura; in secondo luogo, appare non troppo diversa dalla formula del cd. *senatus consultum ultimum*, la cui comparsa – pur sussistendo qualche discussione in merito – non può essere ritenuta anteriore al 133 a.C.[38]. Nel caso di specie, infatti, il senato non assume decisioni vincolanti, ma esorta il console a liberare la *res publica* dalle terribili minacce che l'attanagliano e, in definitiva, si rimette a quanto egli avrebbe fatto, avallandone tacitamente e preventivamente l'operato.

Rispetto al modello deliberativo enucleatosi all'epoca della monarchia sabino-latina e poi eclissatosi in età etrusca, per essere poi in parte ripristinato agli albori del periodo repubblicano, si nota un 'punto di svolta': se, infatti, anteriormente non avrebbe avuto soverchio significato distinguere una *potestas decernendi* da una *potestas consulendi*, in quanto – pur costituendo *decernere* e *consulere* due distinti schemi procedurali – la pronuncia del *consilium patrum* sarebbe stata in ogni caso dirimente, individuando il provvedimento che definisce le misure da attuare, ora il *consulere* inizia a smarcarsi dal *decernere* per rilevanza giuridica (*rectius*, efficacia vincolante) e la *potestas consulendi* avrebbe assunto sempre più nella narrazione liviana una configurazione peculiare. L'attività dei consoli non si sarebbe tradotta nella mera esecuzione delle deliberazioni senatorie, ma – dovendosi gestire il crescente contrasto tra patriziato e plebe – avrebbe acquisito maggiore discrezionalità, in corrispondenza all'indebolimento (che, tuttavia, non implicò l'eliminazione) della *potestas statuendi* del senato, compensato in parte dal rafforzamento della capacità d'intervento consultivo, volto cioè a orientare le condotte magistratuali in termini di suggerimenti, proposte e consigli. Da puro schema procedimentale il modulo del *consulere* si trasforma in 'modello decisionale' che, a ben vedere, conduce ad un'autonomizzazione anche del secondo percorso procedurale, quello del *decernere*: solo la decisione assunta all'esito di quest'ultimo conserverà, infatti, forza prescrittiva, mentre la *potestas consulendi* – in quanto sfornita di efficacia normativa – intraprenderà un cammino preordinato al proprio rafforzamento sul terreno dell'obbligatorietà non dei contenuti versati nella pronuncia, ma della prestazione di quest'ultima.

---

[38] Cfr. *infra*, p. 134, nt. 5.

In siffatto contesto, assumendo graduale rilevanza la volontà comiziale e quella conciliare, si porrà il problema dell'*auctoritas patrum*, la cui corretta interpretazione non può altresì prescindere dal conflitto patrizio-plebeo e dipende dai sommovimenti subiti nel periodo altorepubblicano dallo schema *decernere/consulere*. Nel contempo, sul versante della forma dei provvedimenti, nel racconto liviano si inizierà a profilare la prevalenza del *senatus consultum* che, tuttavia, in alcuni momenti e rispetto a taluni settori sembra essere l'unica manifestazione di volontà cui siano riconnessi effetti irrevocabili: si pensi alla questione del trattamento da riservare ai Volsci Ecetrani, i quali – avendo i Romani alle porte, dopo la presa di Pomezia – temevano di essere attaccati. In base a Liv. 2.25.6, *'his ex senatus consulto data pax, ager ademptus'*, nel senso che la pace fu concessa, ma il territorio sottratto e incorporato in quello romano: il dato è estremamente icastico e se ne ravvede la chiara matrice annalistica, sicché va considerato con estrema cautela, ma il fatto che il senato sia citato come unica fonte della decisione potrebbe fare pensare o che si trattasse di un decreto, oppure che, seppure nella forma del senatoconsulto, l'assemblea ambisse a ritagliarsi spazi coerenti con il periodo nel quale aveva gestito 'in perfetta solitudine' il *ius belli ac pacis*, vale a dire espresso una manifestazione di volontà decisiva e vincolante in materia di dichiarazione di guerra e di composizione dei conflitti.

3. *Rimostranze dei 'nexi' e conflitti tra magistrati sino alla secessione del 494 a.C.: il senato alla prova.*

Nell'alternarsi di vicende esterne[39] e interne, la temporanea composizione dei conflitti militari favorì il riproporsi del problema riguardante i *nexi*, in quanto Appio Claudio avrebbe ripreso a *ius de creditis pecuniis dicere* con particolare rigore, senza in questo essere frenato dal collega Servilio, il quale – malgrado le lamentele di quanti

[39] Liv. 2.26.4-6: *Nocte una audito perfectoque bello Sabino, postero die in magna iam spe undique partae pacis, legati Aurunci senatum adeunt, ni decedatur Volsco agro bellum indicentes. Cum legatis simul exercitus Auruncorum domo profectus erat; cuius fama haud procul iam ab Aricia visi tanto tumultu concivit Romanos ut nec consuli ordine patres nec pacatum responsum arma inferentibus arma ipsi capientes dare possent.*

richiedevano che egli portasse la questione innanzi al senato[40] – aveva preferito mantenersi neutrale, inimicandosi tuttavia tanto la plebe quanto i patrizi. La tensione salì quando i consoli entrarono in contrasto per la *dedicatio* del tempio di Mercurio, cui ciascuno dei due avrebbe voluto procedere, e la diatriba fu rimessa al senato, che, però, a sua volta, investì il popolo della decisione: come atto di disistima verso entrambi, la mansione sarebbe stata assegnata al centurione primipilo Marco Letorio, il quale avrebbe ricevuto un incarico superiore al suo grado. Anche in questo frangente il provvedimento del senato sarebbe stato interlocutorio, in quanto esso avrebbe rinunciato a decidere e – come era successo nel caso del trattato di alleanza con i Latini e della tensione precedente la guerra volsca – avrebbe investito un diverso soggetto istituzionale: trattandosi di contrasto tra magistrati supremi, la determinazione sarebbe dovuta essere assunta dal popolo, secondo una schema che tradisce l'influenza di Licinio Macro (secondo cui non il senato, ma il *popolus* sarebbe dovuto essere titolare del potere di dirimere i 'conflitti di attribuzione' in seno alla *res publica*).

Il dissidio tra i consoli sarebbe continuato, in quanto Servilio non avrebbe proceduto efficacemente al *dilectus* deliberato *ex senatus consulto* (Liv. 2.27.11) nel timore di un attacco sabino (*dilectuque decreto nemo nomen dedit*, 2.27.10): nella terminologia liviana si nota, in questo caso, una tensione, tra la forma del senatoconsulto – esplicitamente indicata – e quella del decreto, che sarebbe implicito nella forma participiale passata di *decernere*[41]. Non potendosi pretendere dal patavino la precisione terminologica di un giurista, è perfettamente possibile che egli volesse alludere alla *potestas statuendi* attraverso la denominazione più moderna del provvedimento senatorio: poiché non vi è alcuna traccia di una consultazione magistratuale dell'assemblea, elemento il quale ben si accorda con la constatazione per

[40] Liv. 2.27.2: *Quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat. Concursus ad Servilium fiebat; illius promissa iactabant; illi exprobrabant sua quisque belli merita cicatricesque acceptas. Postulabant ut aut referret ad senatum, aut auxilio esset consul civibus suis, imperator militibus.*

[41] Secondo G. MANCUSO, *Studi*, cit., 105, «in Livio l'impiego di *decernere* e derivati è assai frequente, sia con riferimento ai *patres* che al *senatus* nel suo complesso, ma viceversa, è raro lo scambio terminologico e l'identificazione tra *decretum* e *senatus consultum*».

cui Servilio – incaricato della leva nella convinzione che, come era avvenuto alcuni mesi prima, la sua maggiore sintonia con il popolo gli facilitasse il compito – non si sarebbe curato del *dilectus*, si deve reputare vincolante che la determinazione adottata, trattandosi di ambito militare.

La menzione del senatoconsulto terrebbe quindi luogo del decreto e il richiamo al primo sarebbe ascrivibile ad una scelta attualizzante di Livio o delle sue fonti: la conferma proverrebbe dalle vicende del 494 a.C., durante il quale i nuovi consoli (Aulo Virginio e Tito Vetusio) si sarebbero rivolti al senato per non prendere decisioni precipitose riguardo alle riunioni notturne tenute dalla plebe sull'Esquilino e sull'Aventino, ma la scelta non sarebbe stata ben accolta dai *patres*[42], i quali vi avrebbero scorto una forma di deresponsabilizzazione da parte dei consoli e si sarebbero rifiutati di assumere provvedimenti rientranti nell'*imperium* di questi ultimi (*consulere ordine non licuit*). Solo dopo molte rimostranze i consoli dichiararono che si sarebbero attenuti rigorosamente alle disposizioni senatorie e i *patres* (ad essi, infatti, va riferito *decernunt*) ordinarono una leva severissima[43], tuttavia disattesa senza che quanti tra questi ultimi erano apparsi più determinati nell'esigerla supportassero i consoli stessi con la loro presenza a fronte delle veementi proteste plebee. Poiché agivano in esecuzione di un ordine senatorio (*mandatum esset a senatu*), ai *patres* tornarono a rivolgersi prima di ricorrere ai mezzi estremi (Liv. 2.28.9: *prius itaque quam ultima experirentur senatum iterum consulere placuit*).

Durante la seduta del senato, descritta nel capitolo 29, furono presentate tre proposte[44], delle quali due estreme e una più moderata,

---

[42] Liv. 2.28.2: *Eam rem consules rati, ut erat, perniciosam ad patres deferunt, sed delatam consulere ordine non licuit; adeo tumultuose excepta est clamoribus undique et indignatione patrum, si quod imperio consulari exsequendum esset, invidiam eius consules ad senatum reicerent …*

[43] Liv. 2.28.5: *Correpti consules cum, quid ergo se facere, vellent nihil enim segnius molliusve quam patribus placeat acturos, percontarentur, decernunt ut dilectum quam acerrimum habeant …*

[44] Liv. 2.29.7-10: *Tres fuere sententiae. P. Verginius rem non volgabat; de iis tantum qui fidem secuti P. Servili consulis Volsco Aurunco Sabinoque militassent bello, agendum censebat. T. Largius, non id tempus esse ut merita tantummodo exsolverentur; totam plebem aere alieno demersam esse, nec sisti posse ni omnibus consulatur; quin si alia aliorum sit condicio, accendi magis discordiam quam sedari. Ap. Claudius, et natura immitis et efferatus hinc plebis odio, illinc patrum laudibus, non miseriis ait sed licentia tantum concitum turbarum et lascivire magis plebem quam saevire. Id adeo malum ex provocatione natum;*

volta quest'ultima – conformemente a quanto promesso da Servilio – ad alleviare la situazione debitoria esclusivamente di quanti avessero combattuto contro Volsci, Aurunci e Sabini: prevalse, tuttavia, l'orientamento più rigido e, come aveva richiesto Appio Claudio, fu raccomandato ai consoli di nominare un dittatore per sedare (anche con la forza, se si fosse rivelato necessario) le proteste plebee, tanto più che Volsci Equi e Sabini avevano ripreso le armi[45]. Per quanto riguarda la figura del dittatore, i consoli e i senatori di maggiore esperienza fecero in modo che la scelta cadesse sul mite Manlio Valerio[46], il quale – oltre a rassicurare la plebe per il nome che portava – pubblicò un editto conforme a quello di Servilio, sì da favorire un'interruzione temporanea delle lotte interne e costituire il viatico per un vasto numero di arruolamenti.

Nella gestione della crisi interna, Livio attribuisce al senato una funzione riequilibratrice, entro una prospettiva di coordinamento dei meccanismi costituzionali, senza tuttavia ravvisarvi una graniticità interna, come comprovato proprio dalle *orationes obliquae* presentate nel capitolo 29, le quali ne fanno la 'cassa di risonanza' dei contrasti esterni. Ben diversa la logica emergente dalla narrazione liviana in materia di *ius belli ac pacis*, perché, proprio nel 494, l'invasione equa del territorio latino avrebbe chiarito come i provvedimenti assunti presupponessero una sorta di 'riserva di competenza' e che le decisioni adottate avrebbero assimilato i magistrati *cum imperio* a meri esecutori di ordini. Gli *oratores* latini chiesero di ricevere soccorsi o, in alternativa, l'autorizzazione a prendere le armi per difendersi, ma la diffidenza nutrita nei loro confronti spinse il senato ad optare per la

---

quippe minas esse consulum, non imperium, ubi ad eos qui una peccaverint provocare liceat.

[45] Liv. 2.30.1-3: *Multis, ut erat, horrida et atrox videbatur Appi sententia; rursus Vergini Largique exemplo haud salubres, utique Largi [putabant sententiam], quae totam fidem tolleret. Medium maxime et moderatum utroque consilium Vergini habebatur; sed factione respectuque rerum privatarum, quae semper offecere officientque publicis consiliis, Appius vicit, ac prope fuit ut dictator ille idem crearetur; quae res utique alienasset plebem periculosissimo tempore, cum Volsci Aequique et Sabini forte una omnes in armis essent.* Si potrebbe dire che la minaccia militare avesse costituito la ragione ufficiale della decisione *de dictatore creando*, ma – nella narrazione liviana – la plebe avrebbe percepito la mossa come finalizzata a reprimere le lamentele relative alla situazione dei *nexi* (2.30.6-8).

[46] Liv. 2.30.4-5: *Sed curae fuit consulibus et senioribus patrum, ut imperium sua vi vehemens mansueto permitteretur ingenio: M. Valerium dictatorem Volesi filium creant.*

prima soluzione, concretizzata dal fortunato invio del console Vetusio[47]: il passaggio *'tutium visum est'* non denuncia una mera esortazione ai consoli perché si attivassero, ma ha valore precettivo, in quanto, in una con l'approccio tattico, sarebbe stato designato il magistrato cui affidare il comando della spedizione. Non deve fuorviare, dunque, il lessico attualizzante adoperato dal patavino, in quanto la rilevanza della decisione sul terreno della cogenza va desunta dal contenuto concreto del provvedimento: sebbene in questo frangente la terminologia non alluda a una valutazione vincolante, sembra difficile ipotizzare che a Vetusio fosse riconosciuto un margine di discrezionalità ulteriore rispetto alle scelte contingenti di tipo operativo.

Il racconto liviano perviene al momento cruciale dell'anno, inaugurato dalla fine vittoriosa della guerra contro Equi, Volsci e Sabini, cui sarebbe seguito il riacutizzarsi della tensione interna, imputato dal patavino a due decisioni senatorie, delle quali una soltanto avrebbe assunto la forma del provvedimento. In primo luogo, infatti, il dittatore Valerio, celebrato il trionfo[48], si sarebbe presentato al senato chiedendo che si deliberasse prontamente sulla condizione dei *nexi*, ma la sua *relatio* sarebbe stata rigettata ed egli avrebbe rinunciato alla carica (Liv. 2.31.10: *'ita curia egressus dictatura se abdicavit'*), lamentando di non essere gradito quale *'auctor concordiae'*[49]; se, dunque, in tale fran-

---

[47] Liv. 2.30.8-9: *Oratores Latinorum ab senatu petebant ut aut mitterent subsidium aut se ipsos tuendorum finium causa capere arma sinerent. Tutius visum est defendi inermes Latinos quam pati retractare arma. Vetusius consul missus est; is finis populationibus fuit.*

[48] Liv. 2.31.3: *Dictator triumphans urbem invehitur. Super solitos honores locus in circo ipsi posterisque ad spectaculum datus; sella in eo loco curulis posita.* Non è chiaro, nel caso di specie, se il trionfo fosse stato decretato dall'assemblea senatoria perché, sebbene si alluda al novero di onori attribuito ordinariamente, sino a questo momento Livio non ha ancora accennato *expressis verbis* ad iniziative senatorie dirette a tale finalità (diversamente da Dion. Hal. 5.43.2 e 5.47.2-4); ciò non reca alcun detrimento all'analisi di A. Petrucci, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano, 1996, 31, che, rispetto al racconto tradizionale del periodo ricompreso tra la caduta della monarchia e la fine del decemvirato legislativo, traeva dalle fonti – preminentemente dionisiane – conferma del «ruolo centrale ed esclusivo del senato nel concedere o negare il trionfo» e delineava un «*iter* procedurale che ha inizio con la richiesta, avanzata al rientro dalla campagna vittoriosa alla testa dell'esercito ancora in armi, e culmina con un *SC* di accoglimento o di rifiuto, e, nel primo caso, di scelta tra l'onore maggiore e il minore».

[49] Liv. 2.31.8-10: *Namque Valerius post Vetusi consulis reditum omnium actionum in senatu primam habuit pro victore populo, rettulitque quid de nexis fieri placeret. Quae cum reiecta relatio esset, 'non placeo' inquit, 'concordiae auctor. Optabitis, mediusfidius, prope-*

gente nessuna decisione di carattere positivo sarebbe stata assunta, invece un provvedimento operativo viene certamente – nel resoconto liviano – presupposto rispetto ai soldati arruolati dal dittatore, il congedo dei quali è impedito nel timore che lo scioglimento dell'esercito provochi un ulteriore inasprimento dei rapporti patrizio-plebei. Adducendo che i soldati fossero ancora vincolati al giuramento prestato nelle mani dei consoli e paventando la ripresa delle ostilità da parte degli Equi, i senatori ordinarono (*iussere*) che le legioni fossero condotte fuori città[50]: l'intento evidente di allontanare i contestatori per indebolire il fronte avverso accelerò la sommossa (*'quo facto maturata est seditio'*), sfociata nella prima secessione plebea, su proposta di Sicinio[51]. In questa circostanza, è innegabile che il senato avesse fatto uso di *potestas statuendi* e, attraverso un atto cogente, imposto la propria decisione: pur nel silenzio del testo, una pronuncia avente la forza del *iussus* si sarebbe attagliata meglio – sotto il profilo della veste formale – a un decreto, piuttosto che a un senatoconsulto.

In ordine al periodo corrispondente alla prima, presunta, secessione plebea (iniziata verso la fine del 494, se è vero che Spurio Cassio e Postumio Cominio iniziarono il loro consolato l'anno seguente, mentre essa non si era ancora conclusa), due segmenti della narrazione liviana potrebbero alludere ad altrettanti interventi dell'assemblea senatoria, dai quali desumere l'adozione di specifiche deliberazioni: innanzitutto, è incerto se Menenio Agrippa fosse stato inviato dal senato o dai patrizi, forze certamente non appaiabili. Il modo in cui la notizia è riportata in 2.32.8 (*sic placuit igitur oratorem ad plebem mitti*) appare piuttosto anodino, e l'informazione è completata

---

diem, ut mei similes Romana plebis patronos habeat. Quod ad me attinet, neque frustrabor ultra cives meos neque ipse frustra dictator ero. Discordiae intestinae, bellum externum fecere ut hoc magistratu egeret res publica: pax foris parta est, domi impeditur; privatus potius quam dictator seditioni interero'.

[50] Liv. 2.32.1-2: *Timor inde patres incessit ne, si dimissus exercitus foret, rursus coetus occulti coniurationesque fierent. Itaque quamquam per dictatorem dilectus habitus esset, tamen quoniam in consulum verba iurassent sacramento teneri militem rati, per causam renovati ab Aequis belli educi ex urbe legiones iussere.*

[51] Come osservava R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 311, nella ricostruzione di Dion. Hal. 6.43.4 l'*auctor concordiae* sarebbe Valerio, e non Menenio, sicché lo storico grecoloquente avrebbe seguito l'Anziate, mentre, «on the other hand Licinius for Sicinius points to Licinius Macer and it may well be that Livius turned to the latter for the account of the actual secession itself».

da 2.33.11, laddove, in occasione delle righe dedicate alla morte di Menenio, compare l'espressione *'legato patrum ad plebem'*[52]: come tale, neppure quest'ultima attesterebbe con certezza che l'invio dell'ambasceria fosse stata deliberata dal senato, anche perché Livio utilizza promiscuamente *'patres'* per indicare patrizi e senatori. Soltanto identificando le due categorie, allora, il lemma *patres* potrebbe indicare che Menenio era stato inviato dall'assemblea senatoria: a favore di tale ipotesi, deporrebbero tre elementi congetturali. Sembra difficile supporre che, in un momento così spinoso, il senato non abbia partecipato in alcun modo al processo decisionale volto a comporre la controversia, la quale metteva a repentaglio la sicurezza stessa della *civitas*, e, quindi, sollecitava la cura di interessi dotati di generale rilevanza ai fini del ripristino della *concordia civium*[53]; qualora poi si neghi il coinvolgimento senatorio, bisognerebbe ipotizzare lo svolgimento di un'idonea assemblea del patriziato, durante la quale sarebbe stata effettuata la scelta di Menenio, ma di tale adunanza non è traccia nel racconto liviano; infine, l'individuazione di un personaggio incline alla moderazione risulta simmetrica alla precedente designazione di Valerio in qualità di dittatore, senza dubbio effettuata secondo prassi costituzionale (2.30.4: *sed curae fuit consulibus et senioribus patrum*). In direzione contraria depone il fatto che l'intera dinamica della vicenda si fonda sulla contrapposizione tra patriziato e plebe, tanto più che appare difficile ritagliare un ruolo determinante per il senato, quando quest'ultimo si era dimostrato incapace di sanare il conflitto poi sfociato nella secessione: delegittimato politicamente, tale organo avrebbe conservato uno spazio di manovra troppo angusto per potere contribuire efficacemente alla composizione della lotta.

---

[52] Liv. 2.33.11: *Eodem anno Agrippa Menenius moritur, vir omni in vita pariter patribus ac plebi carus, post secessionem carior plebi factus. Huic interpreti arbitroque concordiae civium, legato patrum ad plebem, reductori plebis Romanae in urbem sumptus funeri defuit; extulit eum plebs sextantibus conlatis in capita.*

[53] Liv. 2.32.5-7: *Pavor ingens in urbe, metuque mutuo suspensa erant omnia. Timere relicta ab suis plebis violentiam patrum; timere patres residem in urbe plebem, incerti manere eam an abire mallent: quamdiu autem tranquillam quae secesserit multitudinem fore? Quid futurum deinde si quod externum interim bellum exsistat? Nullam profecto nisi in concordia civium spem reliquam ducere; eam per aequa, per iniqua reconciliandam civitati esse.*

In secondo luogo, il racconto liviano narra di accadimenti rientranti nella sfera dei rapporti internazionali, riferendo della conclusione del trattato di alleanza con i Latini e della ripresa delle ostilità con i Volsci Anziati: orbene, il console Spurio Cassio sarebbe rimasto a Roma per attendere al *foedus*, mentre Postumio sarebbe stato inviato sul fronte di guerra, ed è naturale supporre che la ripartizione dei compiti sarebbe stata decisa dal senato, in forza di quella 'competenza esclusiva' in materia di *ius belli ac pacis*, sulla quale le sue manifestazioni di volontà erano ultimative[54].

4. *Le pronunce senatorie sotto la pressione degli opposti estremismi rappresentati da Coriolano e Volerone.*

Negli anni successivi la scena politica della narrazione liviana sarebbe stata dominata dalla figura di Coriolano, che già si era messo in luce nella campagna contro gli Anziati: nel 491 a.C., tuttavia, si registrano due deliberazioni senatorie meritevoli di riflessione. *In primis*, il senato avrebbe decretato l'organizzazione dei *ludi magni*, durante lo svolgimento dei quali intervenne un gran numero di Volsci, sì da costituire turbativa all'ordine pubblico e, allora, il senato medesimo ne decise la preventiva espulsione. In Liv. 2.37.1 si dice, dunque, che *'ludi quam amplissimi ut fierent senatus decrevit'*, mentre nel successivo par. 8 il provvedimento è delineato attraverso l'espressione *'factoque senatus consulto ut urbe excederent Volsci'*: tutto lascia supporre che le deliberazioni siano state rivestite, rispettivamente, della forma del decreto e del senatoconsulto, ma è altrettanto fuor di dubbio che entrambe esprimono una decisione, le cui modalità operative in fase di

[54] Liv. 2.33.3-4: *Per secessionem plebis Sp. Cassius et Postumius Cominius consulatum inierunt. Iis consulibus cum Latinis populis ictum foedus. Ad id feriendum consul alter Romae mansit: alter ad Volscum bellum missus Antiates Volscos fundit fugatque; compulsos in oppidum Longulam persecutus moenibus potitur*; 2.33.9: *… nisi foedus cum Latinis in columna aenea insculptum monumento esset ab Sp. Cassio uno, quia collega afuerat, ictum, Postumum Cominium bellum gessisse cum Volscis memoria cessisset.* Analoga terminologia si riscontra in occasione della ripresa della guerra contro Veio, nel 475 a.C., quando il console P. Valerio sarebbe stato inviato (dal senato, è ragionevole reputare) proprio in quel territorio, come si ricava da 2.53.1: *P. Valerius consul accitis Latinorum Hernicorumque auxiliis cum exercitu Veios missus castra Sabina, quae pro moenibus sociorum locata erant, confestim adgreditur*.

esecuzione sono deferite ad altri soggetti. La differenza, tuttavia, esiste, perché nel primo caso la decisione non è sollecitata dai magistrati[55], mentre, nel secondo, la procedura di allontanamento dei Volsci consegue all'attività propulsiva dei consoli, i quali avrebbero riferito – probabilmente mediante una *relatio* – al senato le informazioni ricevute e avrebbero indotto quest'ultimo a provvedere[56]. In sostanza, ne esce confermato il modello decisionale di matrice sabino-latina, secondo cui, ancorché in presenza di distinti moduli operativi, la decisione vincolante sarebbe stata assunta dal senato: o, per meglio dire, entrambi gli schemi procedurali sarebbero sfociati in un provvedimento cogente.

È emblematica, in tale direzione, la vicenda di Coriolano, che avrebbe marciato contro Roma attorno al 488 a.C. accampandosi nelle campagne circostanti e suscitando opposte reazioni nella città, in quanto, da una parte, senato e consoli erano concordi nella volontà di combattere, mentre, dall'altra, la plebe si opponeva invocando la pace. Quest'ultima avrebbe violentemente protestato, sino a costringere i consoli a convocare il senato e a proporre l'invio di legati a Coriolano per negoziare un accordo, ma questi avrebbe posto condizioni inaccettabili[57]. Circa la deliberazione senatoria, il percorso procedurale si dipana in alcune fasi, che iniziano con il *vocare senatus* da parte dei consoli, proseguono con il *referre de legatis mittendis* da parte di questi ultimi e, infine, si concludono con l'approvazione della proposta da parte dell'assemblea senatoria (*acceperunt relationem patres*), cui è ascritta la decisione di *mittere oratores de pace*. Ben di-

---

[55] Nel caso della vicenda di Tito Latinio, i consoli ne ordinarono il trasferimento in *curia*, dove il plebeo avrebbe ripetuto quanto già detto loro (Liv. 2.36.7), ma l'attività magistratuale sarebbe stata circoscritta a tale *iussus*, senza che vi sia traccia di una *relatio* in esito alla quale il Senato avrebbe deliberato.

[56] Liv. 2.37.8: *Consules cum ad patres rem dubiam sub auctore certo detulissent, auctor magis, ut fit, quam res ad praecavendum vel ex supervacuo movit, factoque senatus consulto ut urbe excederent Volsci, praecones dimittuntur qui omnes eos proficisci ante noctem iuberent.*

[57] Liv. 2.39.9-10: *Sp. Nautius iam et Sex. Furius consules erant. Eos recensentes legiones, praesidia per muros aliaque in quibus stationes vigiliasque esse placuerat loca distribuentes, multitudo ingens pacem poscentium primum seditioso clamore conterruit, deinde vocare senatum, referre de legatis ad Cn. Marcium mittendis coegit. Acceperunt relationem patres, postquam apparuit labare plebis animos; missique de pace ad Marcium oratores atrox responsum rettulerunt …*

versa si appalesò la decisione inerente al trionfo che il senato attribuì a Marco Fabio dopo la battaglia vinta contro gli Etruschi nel 480 a.C., durante la quale erano caduti sia il console Cneo Manlio, collega di Marco, sia il fratello di quest'ultimo, Quinto Fabio, che era stato console due anni prima[58]: *'decernente senatu'* è espressione proclive a segnalare, infatti, un'iniziativa sfociata in un *decernere*, rispetto alla quale il consesso si era attivato autonomamente, alla luce del fatto che la concessione del trionfo medesimo si sarebbe dovuta intendere come competenza consequenziale alla potestà in materia militare. Il contenuto del provvedimento, espressione di *potestas statuendi* esclusiva, non sarebbe stato attuato in assenza della cooperazione del comandante vittorioso, nel senso che il rifiuto di quest'ultimo – variamente giustificato – avrebbe reso inefficace il decreto senatorio; in questo caso, infatti, conformemente alla narrazione liviana Marco Fabio avrebbe 'ricusato' il massimo onore e la relativa cerimonia non avrebbe avuto luogo per le ragioni indicate da Liv. 2.47.10.

In merito, poi, alla campagna intrapresa contro i Veienti e confluita – almeno temporaneamente con esiti negativi – nel *dies Cremerensis*, la data del quale (in ogni caso, 479 o 477) è piuttosto discussa, rileva la presentazione in senato della *gens Fabia* che, guidata dal console Fabio Cesone, avrebbe chiesto di potere combattere 'privatamente', come attestato dalla sua qualificazione di *coniuratio* e non di *militia legitima*[59]. Per quanto controversa possa essere la posizione

---

[58] Liv. 2.47.9-11: *Victoria egregia parta, tristis tamen duobus tam claris funeribus. Itaque consul decernente senatu triumphum, si exercitus sine imperatore triumphare possit, pro eximia eo bello opera facile passurum respondit; se familia funesta Q. Fabi fratris morte, re publica ex parte orba, consule altero amisso, publico privatoque deformem luctu lauream non accepturum. Omni acto triumpho depositus triumphus clarior fuit; adeo spreta in tempore gloria interdum cumulatior rediit.* Il console vittorioso aveva perso il collega e il fratello sicché, «pur riconoscendo i meriti dei propri soldati, avrebbe rifiutato il trionfo decretato dal senato a causa del lutto pubblico e domestico» (così A. Petrucci, *Il trionfo*, cit., 29 e nt. 48, il quale, dopo avere rilevato come in Dion. Hal. 9.13.4 il trionfo è concesso da πάντες οἱ κατὰ τὴν πόλιν, precisa come i verbi adoperati per indicare l'intervento senatorio siano *concedere* e *decernere*, estranei al lessico avente ad oggetto le votazioni delle assemblee popolari).

[59] Liv. 2.48.10: *Tum Fabia gens senatum adiit. Consul pro gente loquitur: 'Adsiduo magis quam magno praesidio, ut scitis, patres conscripti, bellum Veiens eget. Vos alia bella curate, Fabios hostes Veientibus date. Auctores sumus tutam ibi maiestatem Romani nominis fore. Nostrum id nobis velut familiare bellum privato sumptu gerere in animo est; res publica et milite illic et pecunia vacet'. Gratiae ingentes actae. Consul e curia egressus co-*

giuridica dei combattenti, la proposta sarebbe stata formulata pur sempre da un magistrato dotato di *imperium*, indipendentemente dal fatto che fungesse, in quel frangente, anche da *princeps gentis*, sicché pare comprensibile che il senato adottasse la procedura invalsa nei casi in cui non fosse in questione un *decernere*: di conseguenza, come ricavabile dall'espressione *senatus consultum exspectantes*, il provvedimento – seppure vincolante: *'iussi armati postero die ad limen consulis adesse'* – avrebbe dovuto rivestire una forma riconducibile alle situazioni in cui il consesso senatorio fosse intervenuto su impulso magistratuale.

Profilatasi nuovamente la minaccia recata dai Volsci nel 470 a.C., i consoli furono convocati dal senato per la guerra e fu loro ordinato di condurre i soldati fuori città, sul presupposto che tra di essi vi fossero molti giovani plebei e questa mossa avrebbe allentato la tensione, nel momento in cui la plebe reclamava di approvare la legge agraria senza ulteriori rinvii[60]: la narrazione liviana allude ad una decisione imperativa del senato, che, per Ogilvie, sarebbe implausibile alla luce della teoria mommseniana, secondo cui l'assemblea senatoria non avrebbe potuto impartire ordini ai magistrati, ma soltanto dare raccomandazioni, sicché il lessico liviano sarebbe «loose and imprecise»[61]. Al contrario, la sintesi narrativa del patavino descrive con estrema incisività il carattere ultimativo del provvedimento senatorio, la natura del quale va intesa – pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci ad una trattazione non giuridica, quale è quella dei libri *ab Urbe condita* – senza condizionamenti determinati da logiche e riconfigurazioni moderne.

---

mitante Fabiorum agmine, qui in vestibulo curiae senatus consultum exspectantes steterant, domum redit. Iussi armati postero die ad limen consulis adesse; domos inde discedunt (cfr., sul concetto di *coniuratio* in accezione altra da *seditio*, E. MONTANARI, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma, 1988, 68 ss.; J. RÜPKE, *'Domi militiae'*, cit., 74 s.).

[60] Liv. 2.63.3: *Consules coacti extemplo ab senatu ad bellum educta ex urbe iuventute tranquilliorem ceteram plebem fecerunt.*

[61] Cfr. R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 387 s., che ricorda come, tuttavia, Livio «frequently speaks as if the Senate did order the consuls to take certain actions» e citi, a titolo esemplificativo, le vicende del 338 a.C., attinenti alla guerra latina (Liv. 8.13.1: *Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli, exprobraretur, Pedum armis virisque et omni vi expugnandum ac delendum senatus fremit coactique novi consules omnibus eam rem praeverti proficiscuntur*).

Una distinta menzione va riservata alla *lex Publilia Voleronis de plebeis magistratibus*, avente ad oggetto il trasferimento della competenza ad eleggere i tribuni dalle curie alle tribù[62]: la questione appare estremamente controversa e la narrazione liviana non contribuisce a chiarirne i punti oscuri. Si tratterebbe di un plebiscito proposto dal tribuno Publilio Volerone, che avrebbe sottratto tale legittimazione ai comizi curiati[63] (o, forse, a riunioni di curie per soli plebei), onde vanificare il controllo patrizio – esercitato *per clientium suffragia* – sulla scelta dei tribuni medesimi[64]. Sebbene la tradizione riportata da Livio asserisca che, dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, l'elezione sarebbe spettata ai comizi tributi e questo mutamento avrebbe rappresentato un'innovazione nel quadro costituzionale, più probabilmente si sarebbe provveduto a regolarizzare il sistema previgente, a te-

---

[62] Liv. 2.57. *Aegre sedata ab Quinctio plebs, multo aegrius consul alter a patribus. Dimisso tandem concilio plebis senatum consules habent. Ubi cum timor atque ira in vicem sententias variassent, quo magis spatio interposito ab impetu ad consultandum avocabantur, eo plus abhorrebant a certatione animi, adeo ut Quinctio gratias agerent quod eius opera mitigata discordia esset. Ab Appio petitur ut tantam consularem maiestatem esse vellet quanta esse in concordi civitate posset; dum tribunique et consules ad se quisque omnia trahant, nihil relictum esse virium in medio; distractam laceratamque rem publicam; magis quorum in manu sit quam ut incolumis sit quaeri. Appius contra testari deos atque homines rem publicam prodi per metum ac deseri; non consulem senatui sed senatum consuli deesse; graviores accipi leges quam in Sacro monte acceptae sint. Victus tamen patrum consensu quievit; lex silentio perfertur.* Dal passo si ricava anche l'opinione liviana circa la posizione che, a fronte di queste contese, il senato avrebbe dovuto assumere, vale a dire un ruolo di mediazione rispetto alle opposte istanze dei consoli e dei tribuni, come esplicitato indirettamente dal passaggio *'nihil relictum esse virium in medio'*, il quale richiama l'esigenza dell'equilibrio tra le fazioni in lotta e la necessità che lo 'spazio centrale' tra di esse fosse autorevolmente occupato da un soggetto costituzionale preposto alla cura dell'interesse comune.

[63] Considerata la natura extralegale connotante gli esordi del tribunato, sembra poco plausibile che i suoi componenti fossero eletti (come riportato dalla tradizione annalistica e da Cicerone) dai comizi curiati, posti *in toto* sotto il controllo patrizio, né sarebbe perspicuo – se così fosse stato – il riferimento liviano al voto dei *clientes* come strumento per controllare le elezioni, che invece ben si sarebbe attagliato alla situazione tardorepubblicana. Osserva sul punto R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 381, come sia necessario rigettare «the notion that the *comitia curiata* was ever used for election of tribunes, as an attempt by some second-century constitutionalist, aware that the *comitia centuriata* could never have been the election body, to find a respectable origin for the institutions and election of tribunes».

[64] Liv. 2.56.3: *Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur, sed quae patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos vellent tribunos auferret.*

nore del quale – trattandosi di magistrati di parte e non del popolo – la scelta sarebbe avvenuta durante un'assemblea non ufficiale della plebe, composta su base tribale. In altre parole, sarebbero stati costituiti i comizi tributi (dei quali, infatti, non si ha traccia nelle fonti prima del 471 a.C.) con il risultato sì di assicurare parzialmente al tribunato un riconoscimento ufficiale, ma anche di sottrarne l'elezione ad un meccanismo basato su adunanze non ufficiose dei *concilia plebis*, all'interno dei quali – stante la loro natura di adunanze irrituali e, come tali, difficili da controllare – avrebbe giocato un ruolo rilevante l'atteggiamento patrizio attraverso il voto dei *clientes*.

Ciò spiegherebbe perché l'opposizione del patriziato, inizialmente manifestatasi in forma radicale[65], si fosse poi circoscritta a frange estreme e non avesse impedito che si registrasse in senato il consenso necessario per giungere all'approvazione della legge; circa il procedimento seguito, in base al tenore letterale del racconto liviano il senato si sarebbe espresso prima della votazione popolare (Liv. 2.57.4 in fine: *victus tamen patrum consensu quievit; lex silentio perfertur*), autorizzandone l'approvazione. In quanto avanzata da un tribuno plebeo, la proposta non sarebbe stata sottoposta al vaglio di un'assemblea del popolo, e di ciò si ha conferma in Liv. 2.56.6-16, che presenta il resoconto di un *concilium* estremamente animato, nonché dissoltosi in assenza di votazione. Sarebbe allora ragionevole pensare o che la *rogatio* sia stata regolarmente votata e, quindi, fosse poi stata trasmessa al senato, il quale – attraverso il proprio avallo: *auctoritas* preventiva – ne avrebbe accreditato l'approvazione da parte dei comizi centuriati, oppure che l'assemblea di cui il patavino racconta lo svolgimento fosse legittimata a votare, lo avesse fatto e il senato – mediante la propria ratifica: *auctoritas* successiva – avesse portato a termine il procedimento senza ulteriore disturbo, non essendosi registrate ulteriori contesta-

[65] Liv. 2.56.5: … *patres, ad ultimum dimicationis rati rem venturam, Ap. Claudium Appi filium, iam inde a paternis certaminibus invisum infestumque plebi, consulem faciunt.* Anche in questa circostanza pare anomalo che l'elezione a console di Appio Claudio sia stata deliberata dai senatori, laddove sarebbe piuttosto da addebitare ai patrizi – in contrapposizione alla scelta plebea di rieleggere Volerone – la decisione di affidarsi al loro più rigoroso esponente: il problema di fondo, d'altra parte, non tocca il senato in quanto tale (che avrebbe poi raggiunto un accordo al suo interno su posizioni opposte a quelle propugnate dal console e, quindi, avrebbe assolto una funzione moderatrice), ma il rapporto conflittuale tra patriziato e plebe.

zioni in sede di prima applicazione della nuova norma. Nonostante queste incertezze, si può comunque presumere dal testo liviano che la deliberazione del senato, in quanto precedente la votazione, non avesse assunto forza prescrittiva, posizionandosi all'interno di uno schema connotato da altre manifestazioni di volontà (a meno, come detto, di interpretare il passo *contra litteram*).

Capitolo Terzo

'AB URBE CONDITA LIBER III'

Sommario: 1. Alle origini dei provvedimenti di emergenza tra realtà e procronismi: rilevanza degli interventi senatorii. – 2. La definitiva configurazione della *potestas consulendi* come modello deliberativo autonomo durante il conflitto intorno alla *rogatio Terentilia*. – 3. Il sensibile indebolimento della *potestas statuendi* a beneficio delle manifestazioni di *censere* nelle vicende postdecemvirali: il senato come 'autorevole suggeritore'.

1. *Alle origini dei provvedimenti di emergenza tra realtà e procronismi: rilevanza degli interventi senatorii.*

La prima deliberazione senatoria della quale si rinviene menzione nel terzo libro *ab Urbe condita* va inquadrata negli avvenimenti relativi alla guerra contro gli Equi che – pur dopo essere stati sconfitti – nel 465 a.C. avrebbero compiuto incursioni in territorio romano, determinando una situazione di allarme giunta sino alla proclamazione del *iustitium*[1]: esattamente, dopo avere adottato alcune

[1] Liv. 3.3.6: *Vocato dein senatu cum ex auctoritate patrum iustitio indicto profectus ad tutandos fines esset Q. Servilio praefecto urbis relicto, hostem in agris non invenit*. Originata dall'affermazione di G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino, 2003, 56, secondo cui dal *iustitium* discenderebbe «quasi un intervallo e una specie di cessazione del diritto» (cfr., per l'elaborazione originaria dell'orientamento, A. Nissen, *Das 'Justitium'. Eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1877, 98), la trattazione più avanzata in argomento si deve a L. Garofalo, *In tema di 'iustitium'*, in Id., *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 117 ss., il quale, proprio a partire dall'analisi di Liv. 3.3.6 avrebbe identificato il contenuto del provvedimento nella sospensione della *iurisdictio* in campo civile, quando non dell'attività giudiziaria nel suo complesso, ad inclusione – quindi – anche della sfera criminale (p. 126). Al contrario, supporre che l'adozione

misure preventive per la sicurezza militare della città, il console Tito Quinzio convocò il senato e proclamò *ex auctoritate patrum* la so-

---

della misura implicasse «l'assoluta inoperosità del diritto» relativamente al periodo di vigenza della medesima avrebbe comportato (p. 123 s.) «un vuoto normativo troppo rischioso, per non dire esiziale, per la *civitas*, in quanto, se idoneo a sottrarre chi deteneva l'*imperium* ai vincoli del diritto … avrebbe però nel contempo liberato i singoli dal doveroso rispetto degli ordini dei magistrati e soprattutto delle regole di convivenza sociale», sino a convertirsi nel paradossale risultato di indebolire il potere coercitivo dei magistrati medesimi. La sospensione dell'attività giurisdizionale avrebbe costituito l'elemento essenziale del *iustitium*, ma sarebbe stato possibile estenderne la normale portata (p. 128) «individuando le attività private, diverse dunque da quelle d'indole pubblica automaticamente soggette alla misura stessa, che dovevano parimenti bloccarsi»: ne rappresenta attestazione l'editto emanato dal dittatore Lucio Quinzio Cincinnato nel 458 a.C., che *claudi tabernas tota urbe iubet, vetat quemquam privatae quicquam rei agere; tum quicumque aetate militari essent armati cum cibariis in dies quinque coctis vallisque duodenis ante solis occasum Martio in campo adessent; quibus aetas ad militandum gravior esset, vicino militi, dum is arma pararet vallumque peteret, cibaria coquere iussit* (Liv. 3.27.2-4). Esplicitamente prevista anche da 4.31.9 (*et iustitium in foro tabernaeque clausae*), allo scopo di rendere *omnia castris quam urbi similiora* – il che tradisce il vero obiettivo del provvedimento eccezionale, da ravvisarsi nella 'militarizzazione' della città – la limitazione posta alle attività private sarebbe potuta essere anche più circoscritta, cioè concernere gli esercizi commerciali ubicati attorno al foro, come ricavabile da 9.7.8 (*tabernae circa forum clausae iustitiumque in foro sua sponte coeptum prius quam indictum*, caso rispetto al quale, verificatasi l'*infamis clades* derivante dal combinato della sconfitta di Claudio e della pace ignominiosa seguitane, la misura straordinaria [accompagnata da una serie di altri gesti connotanti la gravità del momento: *lati clavi, anuli aurei positi; paene maestior exercitu ipso civitas esse; nec ducibus solum atque auctoribus sponsoribusque pacis irasci sed innoxios etiam milites odisse et negare urbe tectisve accipiendos*] sarebbe stata osservata spontaneamente ancora prima di essere introdotta o – come ritiene C. Masi Doria, *'Salus populi suprema lex esto'. Modelli costituzionali e prassi del 'Notstandsrecht' nella 'res publica' romana*, in *Scritti in onore di M. Scudiero*, III, Napoli, 2008, 1261, ora anche in Ead., *Poteri magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana*, Napoli, 2015, 19, senza essere neppure emanata, in quanto nessuna autorità vi avrebbe provveduto [*sine ulla publica auctoritate*]). Ogni determinazione sarebbe consistita, quindi, nella sospensione di attività non strettamente necessarie le quali, se non interrotte, avrebbero comportato un ulteriore aumento della *magna trepidatio* che già pervadeva la città. Non ha ragion d'essere, dunque, la concezione secondo cui, a mente di R. Simoncini, *Un concetto di diritto pubblico: lo 'stato di eccezione' secondo Giorgio Agamben*, in *D&Q*, VIII, 2008, 207, «stato di eccezione (e quindi la necessità e la decisione che lo sostanziano) e diritto sono due dimensioni dialettiche ma coessenziali, che si richiamano reciprocamente pur restando contrapposte, giacché "da una parte, il vuoto giuridico che è in questione nello stato di eccezione sembra assolutamente impensabile per il diritto; dall'altra, questo impensabile riveste però per l'ordine giuridico una rilevanza strategica decisiva, che si tratta appunto di non lasciare ad ogni costo sfuggire" [G. Agamben, *Stato di eccezione*, cit., 66 s.]». In effetti, non esiste alcun vuoto anomico, atteso che tanto la procedura quanto i contenuti della misura sono predeterminati da organi costituzionali intorno ad un nucleo essenziale e persino le prescrizioni collaterali sono puntualmente indicate nel provvedimento mediante il

spensione dell'attività giurisdizionale, rimasta in vigore per quattro giorni[2], vale a dire quanto sarebbe durata l'emergenza.

Non vi è motivo per dubitare della storicità dell'evento, che coinciderebbe con la prima applicazione di un provvedimento eccezionale nella storia repubblicana: l'*indictio* va ascritta al console, il quale assunse l'iniziativa sottoponendo la proposta al senato, che lo avrebbe sostenuto con la propria *auctoritas*. Pare plausibile che Tito Quinzio avesse tenuto una *relatio*, al termine della quale avrebbe formulato la mozione, nonché sollecitato l'assenso dei *patres*, acquisito il quale avrebbe proceduto a dichiarare il *iustitium*; nonostante si tratti di una misura i cui effetti si sarebbero prodotti all'interno della *civitas*, la giustificazione concreta si sarebbe rinvenuta in un pericolo di carattere militare sicché, per attrazione, la manifestazione di volontà del senato non sarebbe potuta mancare. Il modulo operativo è quello del *consulere*, ma è plausibile ritenere che in assenza di conforme valutazione senatoria il magistrato *cum imperio* non avrebbe proceduto all'indizione, potendosene ricavare come nell'ambito dei provvedimenti emergenziali – in quanto teleologicamente connesso al *ius belli ac pacis* – la deliberazione senatoria fosse stata dirimente.

Preceduto da misure analoghe a quelle deliberate l'anno precedente, il *iustitium* venne nuovamente dichiarato nel 464 a.C., in occasione della seconda campagna contro gli Equi, ma, nel caso di specie, la narrazione liviana ha forma impersonale, sì da non consentire

---

quale acquistano vigore; né, a seguire C. Masi Doria, *'Salus populi'*, cit., 1261, i consoli tornati in patria vengono ridotti a privati cittadini, come reputa Agamben, ma, al più, «non hanno la forza e il coraggio per compiere alcun atto, stanno 'appartati' nel loro privato», anche in considerazione della richiesta senatoria di nominare un dittatore, atto che «poteva essere posto in essere solo da un console nella pienezza della sua posizione costituzionale».

[2] Liv. 3.3.8: *Sic finem iustitio, quod quadriduum fuit, reditus Quincti consulis in urbem fecit.* Sin dalla prima testimonianza della misura eccezionale nella narrazione liviana emerge che la cessazione del provvedimento sarebbe rientrata nelle attribuzioni del medesimo organo legittimato ad adottarlo, quindi, nel caso di specie, in quelle del console: va aggiunto che questi avrebbe agito nei casi in cui non fosse stato nominato il dittatore (citato a chiare lettere da Liv. 3.27.2, 4.26.12, 4.31.9, 6.2.6, 7.6.12, 7.9.6, 7.28.2-3, 10.4.2) e dopo avere ricevuto l'assenso del senato. Che, invece, facoltizzato a proclamarlo fosse il senato stesso pare condivisibilmente difficile a L. Garofalo, *In tema di 'iustitium'*, cit., 129, «salvo, epperò è solo una labile congettura, che particolari circostanze lo imponessero (per esempio, l'assenza in città dei magistrati *cum imperio*)».

una ricostruzione del procedimento[3]. Sempre nello stesso anno, il patavino segnala il doppio intervento dell'assemblea senatoria, sia quando alla stessa sarebbe stato riferito che era imminente la defezione degli Anziati, sia allorché – riprese le ostilità – tramite gli Ernici sarebbe giunta notizia dell'assedio posto dagli Equi all'accampamento del console Spurio Furio, al punto da impedirgli persino di inviare messaggeri a Roma per chiedere soccorso. In entrambi i casi, il senato avrebbe provveduto attraverso l'assegnazione di un incarico ai consoli o a uno soltanto di essi, atto qualificato dal patavino come *negotium dare*: rispettivamente, di convocare i maggiorenti della colonia anziate per conoscere le loro intenzioni[4] e di provvedere – in relazione alla persona di Postumio – perché la repubblica non subisse detrimento alcuno[5].

---

[3] Liv. 3.5.4: *Nihil remissum ab ulla parte curae aut laboris; vigiliae in urbe, stationes ante portas praesidiaque in muris disposita, et, quod necesse erat in tanto tumultu, iustitium per aliquot dies servatum*; come nel caso precedente, la *remissio* della misura eccezionale avvenne quando il console ebbe fatto ritorno a Roma. Peraltro, ristabilita la normalità, le truppe latine ed erniche furono congedate dopo essere state ringraziate dal senato (Liv. 3.5.15: *Cohortes inde Latinae Hernicaeque ab senatu gratiis ob impigram militiam actis remissae domos*), senza che sia specificato quale procedimento fosse stato seguito a tale scopo.

[4] Liv. 3.4.5-6: *Necdum matura re cum defectionem parari delatum ad senatum esset, datum negotium est consulibus ut principibus coloniae Romam excitis quaererent quid rei esset. Qui cum haud gravate venissent, introducti a consulibus ad senatum ita responderunt ad interrogata ut magis suspecti quam venerant dimitterentur*.

[5] Liv. 3.4.9: *Hernici et male pugnatum et consulem exercitumque obsideri nuntiaverunt, tantumque terrorem incussere patribus ut, quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est, Postumio, alteri consulum, negotium daretur videret ne quid res publica detrimenti caperet*. Il racconto liviano, nella parte in cui descrive la più antica occasione di impiego della misura d'urgenza, venne considerato attendibile da C. Barbagallo, *Una misura eccezionale dei Romani. Il 'senatus-consultum ultimum' (Studio di storia e di diritto pubblico romano*), Roma, 1900 (rist. anast., Napoli, 1980, con una nota di lettura di A. Guarino), 2, nt. 2, il quale vi ravvisò un *s.c.u. rei gerundae causa*, cioè determinato da pericoli militari esterni: dinanzi alla prevedibile osservazione a tenore della quale non si sarebbe registrato alcun altro caso analogo in progresso di tempo, l'autore asserì che questo elemento non avrebbe dovuto ingenerare sospetti, in quanto (p. 7) «un provvedimento che servì in origine a un determinato scopo, può, per nuove condizioni sopraggiunte, venire usato ad intendimenti opposti». La ragione pratica, tuttavia, risiedeva nell'esigenza di evitare pericolose perdite di tempo, obiettivo al quale la nomina di un dittatore non avrebbe giovato, perché alla proposta di designare un dittatore – promanante dal senato – sarebbe dovuta seguire la designazione consolare del candidato (malgrado i supremi magistrati fossero spesso assenti) e la deliberazione comiziale di ratifica dei poteri. Di conseguenza, «in vista della salvezza della pa-

Che, in riferimento a tale ultimo provvedimento, si tratti di un procronismo è opinione diffusa e condivisibile, quantomeno per due ragioni, la prima delle quali va scorta nell'inveridicità del commento

---

tria era senza confronto più agevole trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città» e, d'altronde, «Livio è troppo preciso ed esplicito, non subisce contraddizioni né sospetti di tendenziosità, ed è noto come ciò che più l'onora, quale storico, è l'incapacità di dire il falso sapendolo falso»; né la ricostruzione sarebbe stata impedita dal racconto di Dion. Hal. 9.63.2: ταῦτ᾽ ἐπιλεξάμενος ὁ συνύπατος αὐτοῦ Ποστόμιος – ἦσαν δὲ μέσαι νύκτες μάλιστα, ὅτε οἱ ἱππεῖς ἀφίκοντο – διὰ κηρύκων πολλῶν τοὺς βουλευτὰς ἐκ τῶν οἰκιῶν συνεκάλει· καὶ γίνεται δόγμα βουλῆς, πρὶν ἡμέραν λαμπρὰν γενέσθαι, Τῖτον μὲν Κοίντιον τὸν ὑπατεύσαντα τὸ τρίτον, ἔχοντα τοὺς ἀκμαιοτάτους τῶν νέων πεζούς τε καὶ ἱππεῖς, ἀρχῇ κοσμηθέντα ἀνθυπάτῳ χωρεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐξ ἐφόδου·, il quale descrive gli accadimenti, ma – pur menzionando una deliberazione senatoria – non accenna ad alcun provvedimento emergenziale, per il semplice fatto che secondo Barbagallo non conosceva i *senatus consulta ultima*. Eppure, già in precedenza autorevole dottrina aveva escluso l'affidabilità del dato liviano, non tanto in ordine all'approvazione di un *senatus consultum*, quanto al fatto che potesse definirsi *'ultimum'*: per P. WILLEMS, *Le sénat*, II, cit., 248, nt. 1, infatti, si sarebbe trattato di un procronismo «car en ce siécle la dictatur rendait un tel s.c. inutile», mentre per TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 373, nt. 1, il carattere moderno dell'interpolazione sarebbe attestato dalla fragilità del legame con il resto della narrazione e dall'assenza di risultati prodotti dalla misura, la quale avrebbe determinato soltanto l'arruolamento di massa e, per concludere, anche qualche anno dopo la pubblicazione della monografia di Barbagallo perplessità erano emerse dalla riflessione di G. PLAUMANN, *Das sogenannte 'Senatus consultum ultimum'*, in *Klio*, XIII, 1913, 374 s. A mente di quest'ultimo, infatti, il provvedimento «leistet für die folgenden Ereignisse nicht das Geringste und ist im Rahmen der Erzählung vollkommen entbehrlich», e, dunque, tiene luogo della mancata nomina del dittatore, del tutto usuale in presenza di una difficile situazione militare quale quella descritta dal patavino nel V secolo a.C. («dies gab entweder zu dem Irrtum oder zu der bewußten Fälschung Anlaß, den einer späteren Periode zugehörenden Ersatz der Diktatur in die Erzählung von den Ereignissen dieses Jahres hineinzusetzen»). In epoca meno risalente, la prima applicazione del *senatus consultum ultimum* sarebbe stata collocata – ma da voci isolate – nel 186 a.C. (cfr. J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, 118 s. e nt. 4, il quale negava recisamente, peraltro, che *senatus consulta ultima* fossero mai stati votati «gegen den auswärtigen Feind»; I. ORMANNI, voce *Necessità [diritto romano]*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 840, nt. 121), per quanto l'opinione dominante discuta del 133 a.C. e individui l'impiego certo del provvedimento nel 121 a.C., così da attribuire carattere mitico o leggendario alla vicenda del 464 a.C. (cfr. S. MENDNER, *'Videant consules'*, in *Philologus*, CX, 1966, 258, nt. 2; J. UNGERN-STERNBERG VON PÜRKEL, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. 'Senatusconsultum ultimum' und 'hostis'-Erklärung*, München, 1970, 2, nt. 4; A. GUARINO, *'Senatus consultum ultimum'*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag*, Berlin, 1970, 282, nt. 4 e 283, nt. 5; A. DUPLÁ ANSUATEGUI, *'Videant consules'. Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana*, Zaragoza, 1990, 144; F. GIUMETTI, *Il cd. 'senatus consultum ultimum': questioni di costituzionalità tra diritto romano e storiografia moderna*, in *RDR*, XVI-XVII, 2016-2017, 8 e ntt. 30 s., mentre «mancano elementi

liviano (*quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est*), mentre la seconda è ricavabile dal prosieguo del racconto, desumendosene come non fosse lasciato alcun margine di discrezionalità

---

per una soluzione certa» alla luce della ricostruzione di U. VINCENTI, *Brevi note in tema di 'senatus consultum ultimum'*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli 1984, 1954, ntt. 39-40, secondo cui il provvedimento menzionato da Liv. 3.4.9 «sarebbe un esempio dei senatoconsulti ultimi avverso *mala extranea*, di cui parla Cic. *Rab. perd.* 12.33»). Nel risalire alle origini della misura d'eccezione non richiamano Liv. 3.4.9, o vi accennano in modo anodino, M. FERNÀNDEZ PRIETO, *El 'senatusconsultum ultimum'*, in *Estudios R. Yanes*, Burgos, 2000, 276, nt. 4; C. MASI DORIA, *'Salus populi'*, cit., 1254, nt. 45; A. ALLÈLY, *La déclaration d''hostis' sous la République romaine*, Bordeaux, 2012, 18; R. SCEVOLA, *Intorno alla controversa natura del 'senatusconsultum ultimum' e alle sue eventuali connessioni con l'originaria accezione del termine-concetto 'colpo di stato'*, in *Sovranità, legittimazione e stato di eccezione. Atti del Convegno in onore di M.P. Viviani (Como, 5 dicembre 2012)*, in *Cahiers A. Petracchi. Quaderni di studi storici*, III, 2012-2013, Firenze, 2014, 131 ss. Riflessioni approfondite sui fatti del 464 a.C. sono ascrivibili a F. CALDINI, *Livio e il 'senatus consultum ultimum' del 464 a.C.*, in *Prometheus*, XXVIII, 2002, 71 ss., che muove dalla constatazione secondo cui (p. 73) «la formula in sé e per sé, e cioè l'attribuzione al senato e ai consoli della facoltà di provvedere, anche con misure eccezionali, alla salvezza dello stato, non appare più sorprendentemente anacronistica nel V secolo dei molti altri elementi su cui è stata costruita la storia dei primi secoli di Roma», presenti nella storia liviana sin dagli esordi della *res publica*, «trasposti dalle età successive e diventati ormai parte della tradizione in una sorta, si potrebbe dire, di interscambio tra passato e presente». Alternandosi guerre esterne e dissidi interni tali da creare gravi emergenze, «sovente il pericolo del nemico è un espediente per risolvere i frangenti più acuti di crisi interna, che viceversa si generano spesso in assenza di guerre». In una Roma agitata dalle rivendicazioni plebee, tanto politiche quanto economiche, alle quali vengono opposti l'*imperium* consolare, l'*auctoritas* senatoria e lo strumento – emergenziale per eccellenza – della dittatura (lungo tutto il secondo dei libri *ab Urbe condita* e anche nei primi capitoli del terzo: non dimentichiamo *tumultus*, *iustitium*, sentinelle alle porte e presidii alle mura [3.5.4]), «la formula del cosiddetto *senatus consultum ultimum* … non sembrerebbe che una goccia nel mare degli anacronismi dell'annalistica». Secondo Caldini, che, su questo aspetto, mutua l'orientamento di Gabba, «lo stato romano viene proposto dalla storiografia come un organismo da sempre funzionante con gli stessi meccanismi, animato da quei temi che caratterizzano il dibattito politico delle età successive, e tra questi tutti quelli che motivano gli interessi repressivi del senato»: di conseguenza, «in un quadro di questo genere non stona fare agire il senato nei termini che si ritrovano nella narrazione liviana degli eventi del 464». Inoltre, gli impieghi dell'espressione *'ne quid res publica detrimenti capiat'* anteriori alla crisi graccana (v. Liv. 28.4.10-11 a proposito della risposta che Scipione Africano avrebbe fornito a Q. Fabio Massimo, dubbioso in merito alla capacità dell'altro console, P. Licinio, di sostenere la guerra qualora essa si fosse protratta in Italia) si sarebbero rivelati procronici e non avrebbero rappresentato indizi di risalenza del *senatus consultum ultimum*. Quanto alla fonte, il patavino avrebbe seguito l'orientamento di Licinio Macro che – alla luce dell'ideologia *popularis* – avrebbe forse voluto fare intendere come il provvedimento emergenziale (applicato anche da Mario nel 100 a.C.) fosse stato confezionato in vista di obiettivi ben diversi da quelli raggiunti nel I secolo a.C., finendo per essere deformato e strumentalizzato da chi tra-

ai consoli, ma fossero specificamente determinate le modalità con cui fare fronte alla situazione[6], il che contrasta con le formule dichiarative del *senatus consultum ultimum* introdotto a partire dall'età graccana. In sostanza, il senato avrebbe deciso di mantenere Postumio in città onde procedere ad un massiccio arruolamento, mentre il consolare Tito Quinzio avrebbe raccolto truppe alleate per soccorrere Spurio Furio; inoltre, sempre sulla base di deliberazione senatoria, sarebbe stato imposto a Latini, Ernici e Anziati di fornire milizie ausiliarie improvvisate, che avrebbero coadiuvato gli eserciti alleati. È evidente come l'evocazione liviana del *senatus consultum ultimum* sia del tutto sovrastrutturale, in quanto potrebbe essere sottratta al dipanarsi della narrazione senza minimamente alterarla, dato che i contenuti sono predeterminati proprio dall'assemblea senatoria e lo stesso Postumio – a cui l'incarico viene affidato – è titolare di compiti meramente esecutivi; né va pretermesso che i casi tardorepubblicani di adozione della misura dipendono soltanto da situazioni interne, nulla avendo a che fare con difficoltà belliche.

Per motivi espositivi, dunque, vale a dire per richiamare l'attenzione del lettore sulla complessità di una situazione militare attraverso il rinvio a una misura di cui fosse constatabile la natura, il patavino avrebbe aggiunto a tre deliberazioni senatorie con carattere vincolante

---

sformò il *civis perniciosus* in un *acerbissimus hostis*. È pur vero, comunque, che se l'informazione fosse stata acquisita tramite Valerio Anziate, l'attitudine aristocratica sarebbe stata quella di creare un rispettabile antecedente nella tradizione romana (p. 78), e, su tale versante, le difficoltà internazionali seguite dalla *magna trepidatio* interna avrebbero colto nel segno; non è da escludere, tuttavia, che l'ispiratore della menzione del *senatus consultum ultimum* come provvedimento ordinariamente e da sempre preposto ad assicurare la salvezza della *res publica* provenisse dall'annalistica postsillana di matrice filoaugustea, cui sarebbe appartenuto Q. Elio Tuberone (il cui nome compariva anche in Aug. *res gest.* 6). La trasformazione del δόγμα βουλῆς indicato da Dionigi in una formula «allora per la prima volta adottata e da allora sempre impiegata nell'emergenza estrema», corrispondendo ai convincimenti letterari e ideologici di Livio, avrebbe pertanto posto in sintonia l'episodio del 464 a.C. «anche col clima culturale e propagandistico creatosi nelle ultime vicende della repubblica e con l'ascesa al potere di Ottaviano Augusto, nel momento in cui questi aveva raccolto l'eredità di un *princeps* difensore della legalità e della pace», facendo propria persino la retorica sulla salvezza dello stato (F. CALDINI, *Livio*, cit., 84).

[6] Liv. 3.4.10-11: *Ipsum consulem Romae manere ad conscribendos omnes qui arma ferre possent optimum visum est: pro consule T. Quinctium subsidio castris cum sociali exercitu mitti; ad eum explendum Latini Hernicique et colonia Antium dare Quinctio subitarios milites – ita tum repentina auxilia appellabant – iussi.*

– e, pertanto, assimilabili al modulo del *decernere*: resta in dubbio se versate in un unico provvedimento o confezionate separatamente – il cenno alla misura emergenziale ricorrente nell'ultima età repubblicana. A ben vedere, anzi, giunte tramite gli Ernici le notizie dell'assedio posto al campo del console Spurio Furio, non sarebbe stato assegnato alcun incarico al suo collega, perché l'assemblea senatoria avrebbe immediatamente provveduto in termini ultimativi nelle tre direzioni indicate; inoltre, non è da escludere che la convocazione dei *principes* anziati non costituisse il risultato di un suggerimento, ma rappresentasse un vero e proprio ordine la cui esecuzione – limitatamente, quindi, alle modalità attuative – fosse rimessa al collegio consolare.

La pestilenza che colpì la città nel 463 a.C. influì su alcuni provvedimenti e ne occasionò altri, proprio nel momento in cui Equi e Volsci, avendo saldato le proprie forze, erano penetrati con un grande esercito nel territorio degli Ernici, la cui richiesta di aiuto ricevette dal senato – riunitosi a ranghi ridotti – una risposta sostanzialmente negativa, in attesa che l'epidemia si fosse estinta[7]: a fronte di una specifica istanza presentata dagli ambasciatori del popolo alleato, la deliberazione senatoria assunse la forma del *responsum*, che, pur dovendosi riportare al modulo della *consultatio*, aveva nella sostanza carattere decisorio[8], esattamente come natura prescrittiva dovette essere rivestita dall'invito a pregare gli dei, susseguente all'aggressiva diffu-

---

[7] Liv. 3.6.4-5: *Vix instantes sustinentibus clades repente legati Hernici nuntiant in agro suo Aequos Volscosque coniunctis copiis castra posuisse, inde exercitu ingenti fines suos depopulari. Praeterquam quod infrequens senatus indicio erat sociis adflictam civitatem pestilentia esse, maestum etiam responsum tulere, ut per se ipsi Hernici cum Latinis res suas tutarentur; urbem Romanam subita deum ira morbo populari; si qua eius mali quies veniat, ut anno ante, ut semper alias, sociis opem laturos.* Cfr., per quanto è possibile ricavare dal brano, M. Wegner, *Untersuchungen zu den lateinischen Begriffen 'socius' und 'societas'*, Göttingen, 1969, 83, secondo cui «da sich nun die Partner einer zwischenstaatlichen *societas* gegenseitig mit demselben Ausdruck bezeichnen, müssen sie in irgendeiner Beziehung gleich sein. Diese Gleichheit der politischen *socii* ist – wie bei der *societas* im Erwerbsleben – auf ein drittes, außerhalb der Partner liegendes Objekt bezogen». Secondo l'autore, infatti, «das Objekt einer politischen *societas* ergibt sich aus dem grundsätzlichen außenpolitischen Ziel jedes Gemeinwesens, sich selbst zu erhalten».

[8] Liv. 3.7.7-8: … *et per ignota capita late vagata est vis morbi, inopsque senatus auxilii humani ad deos populum ac vota vertit. Iussi cum coniugibus ac liberis supplicatum ire pacemque exposcere deum, ad id quod sua quemque mala cogebant auctoritate publica evocati omnia delubra implent.*

sione del morbo. La raccomandazione si tradusse, in realtà, nel *iussus* di recarsi con moglie e figli a supplicare le divinità invocandone la benevolenza, su pressione della *publica auctoritas* che avrebbe indotto ciascuno al rispetto delle disposizioni impartite.

2. *La definitiva configurazione della 'potestas consulendi' come modello deliberativo autonomo durante il conflitto intorno alla 'rogatio Terentilia'.*

Superata la crisi, erano nuovamente esplose le discordie interne (3.9.1: *sic res Romana in antiquum statum rediit, secundaeque belli res extemplo urbanos motus excitaverunt*), in conformità a quella costante dei rapporti politici ripetutamente enunciata dal patavino: Caio Terentilio Arsa aveva proposto, nel 462 a.C., di istituire una commissione di cinque membri per redigere leggi tese a disciplinare l'imperio dei consoli (3.9.5: *quinque viri legibus de imperio consulari scribendis*, il che – non facendone Dionigi di Alicarnasso menzione alcuna – rappresenterebbe un'innovazione propriamente liviana) e, per tutta risposta, i patrizi avrebbero riproposto il 'cliché' sagomato sulla minaccia di attacco esterno – sempre su segnalazione degli Ernici – da parte di Equi e Volsci, i quali erano stati sconfitti, ma avrebbero *medio tempore* riorganizzato i rispettivi eserciti[9]. Il senato indisse dunque la leva

[9] Liv. 3.10.8-9: *Ecce, ut idem in singulos annos orbis volveretur, Hernici nuntiant Volscos et Aequos, etsi abscisae res sint, reficere exercitus; Antii summam rei positam; Ecetrae Antiates colonos palam concilia facere; id caput, eas vires belli esse. Ut haec dicta in senatu sunt, dilectus edicitur; consules belli administrationem inter se dispertiri iussi, alteri ut Volsci, alteri ut Aequi provincia esset.* Che si trattasse di un τόπος, è comprovato altresì da 3.31.2-3 (a. 457): *Cuius initio anni cum foris otium esset, domi seditiones iidem tribuni, eadem lex faciebat; ulteriusque ventum foret – adeo exarserant animis – ni velut dedita opera nocturno impetu Aequorum Corbione amissum praesidium nuntiatum esset. Senatum consules vocant; iubentur subitarium scribere exercitum atque in Algidum ducere.* Anche in questo caso la minaccia esterna, annunciata da messaggeri di una città alleata (Tuscolo), sarebbe consistita in una reviviscenza isolata ascrivibile a popoli già sottomessi e intervenuta in coincidenza con persistenti recriminazioni plebee per il quinquennio inutilmente trascorso cercando di fare approvare la *rogatio Terentilia* (che presto sarebbe stata abbandonata). La 'denuncia' esplicita dello stratagemma viene attribuita da Livio al tribuno Canuleio che, nel 445 a.C., pronunciando in senato il discorso a favore dell'abolizione del divieto di connubio e dell'accesso plebeo al consolato, avrebbe detto (4.5.2): *Oportet licere populo Romano, si velit, iubere legem, an ut quaeque rogatio promulgata erit vos dilectum pro poena decernetis, et simul ego tribunus*

e dispose perentoriamente la divisione dei comandi militari tra i due consoli, suscitando aspre proteste da parte dei tribuni, ad avviso dei quali sarebbe stata inscenata una commedia (*fabula composita*) per impedire la votazione sulla proposta di Terentilio Arsa, sicché essi decisero che avrebbero impedito ai consoli di effettuare il *dilectus*.

In quel contesto – durante il quale i tribuni impedivano la leva e i patrizi la votazione della *rogatio Terentilia* – si sarebbe sviluppata la vicenda relativa alla persecuzione criminale di Cesone, figlio di Cincinnato, conclusa dall'ordine di arrestarlo e costringerlo *in vincula* impartito dal tribuno Aulo Virginio. A fronte delle rimostranze patrizie, gli altri tribuni sarebbero intervenuti non osteggiando integralmente il collega, ma esercitando il *ius auxilii* attraverso una deliberazione moderata, in quanto si opposero a che Cesone fosse tradotto in carcere, ma vollero fosse fissato il giorno del processo e, a tale riguardo, fosse versata una cauzione per il caso in cui il *reus* non fosse comparso[10]: essendo sorti dubbi circa la corretta entità della somma da corrispondere, del problema sarebbe stato investito il senato. Va detto che, seguendo *ad litteram* la narrazione liviana, l'assemblea non si sarebbe limitata a fissare l'ammontare della cauzione, ma avrebbe persino stabilito che fossero dati garanti, ciascuno dei quali obbligato al pagamento di tremila assi; quanto alla determinazione del numero dei *vades*, la scelta fu devoluta ai tribuni ed essi ne indicarono dieci, trattandosi del primo caso di *vadimonium* nel quale i mallevadori avessero avuto carattere pubblico[11]. La tipologia delle decisione do-

---

vocare tribus in suffragium coepero, tu statim consul sacramento iuniores adiges et in castra educes, et minaberis plebi, minaberis tribuno?

[10] Liv. 3.13.5-6: *Tribunus supplicium negat sumpturum se de indemnato; servaturum tamen in vinculis esse ad iudicii diem ut, qui hominem necaverit, de eo supplicii sumendi copia populo Romano fiat. Appellati tribuni medio decreto ius auxilii sui expediunt: in vincla conici vetant; sisti reum pecuniamque ni sistatur populo promitti placere pronuntiant.*

[11] Liv. 3.13.7-8: *Summam pecuniae quantam aequum esset promitti, veniebat in dubium; id ad senatum reicitur: reus, dum consulerentur patres, retentus in publico est. Vades dari placuit; unum vadem tribus milibus aeris obligarunt; quot darentur permissum tribunis est.* Secondo R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 416 s., la vicenda sarebbe stata largamente inventata, come testimoniato da una serie di indizi: il *vadimonium* sarebbe comparso in seguito e non potrebbe rappresentare la riproduzione civile di una fattispecie originariamente appartenuta al processo criminale (essendo stata definita per la prima volta nelle XII Tavole), mentre la somma di tremila assi evoca la legge del 454 a.C. rispetto ad una fase storica nella quale la moneta ancora non esisteva. Infine, secondo lo studioso britannico, un patrizio non sarebbe potuto essere trascinato in giudizio da un tribuno prima del decemvirato legislativo e lo stato di indigenza nel quale

vette appartenere al novero di quelle irrevocabili, in quanto il senato sarebbe stato investito di una decisione non oppugnabile, dalla quale traluce la sua funzione (*rectius*, il ruolo attribuitogli da Livio) equilibratrice e moderatrice, cioè protesa a ricercare il bilanciamento tra opposti interessi, esattamente come il patavino avrebbe auspicato in età tardorepubblicana al fine di evitare la radicalizzazione dei conflitti: il meccanismo deliberativo è esternato dall'espressione *'dum consulerentur patres'*, riportabile alla sollecitazione di altri soggetti istituzionali affinché si esprimesse, come riveste valore pregnante il passaggio *'vades dari placuit'*, laddove in specie il verbo si conforma alla tecnica deliberativa del senato. Non è un caso che molte perplessità siano state avanzate rispetto alla veridicità del racconto il quale, quand'anche in possesso di un nucleo veritativo, sarebbe stato arricchito di dettagli inventati «to give historical substance to the bald provision of the Twelve Tables»[12].

I delicati problemi costituzionali seguiti alla vittoria su Appio Erdonio, ottenuta grazie al supporto essenziale di Tuscolo, e complicati dal persistente problema della resistenza patrizia a mettere in votazione la *rogatio Terentilia* confluirono, infine, nelle deliberazioni senatorie del 460 a.C., rese necessarie dal duro scontro tra il console Lucio Quinzio Cincinnato e i tribuni. Udita la *relatio* consolare, vertente sulle richieste tribunizie, il senato avrebbe approvato due distinti *senatus consulta*[13]: l'uno avrebbe introdotto nell'immediato una sorta di 'tregua' politica, stabilendo che per quell'anno i tribuni della plebe non presentassero la legge e, parimenti, i consoli non avrebbero condotto l'esercito fuori dalla città, mentre, riguardo al secondo, sarebbe stato reputato *contra rem publicam* che in avvenire i magistrati rimanessero in carica oltre l'anno avendo Quinzio minacciato di rinviare le elezioni consolari, sì da protrarre la durata della sua magistratura) e che gli stessi tribuni fossero rieletti. Sotto il pro-

---

sarebbe caduto il padre per avere pagato la sanzione inflitta al figlio avrebbe perfezionato un quadro riconducibile alla favola del padre medesimo che si riduce in povertà per salvare il figlio degenere dalla pena capitale.

[12] R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 479.

[13] Liv. 3.21.2: *Tunc referente consule de tribunorum et plebis postulatis senatus consulta fiunt ut neque tribuni legem eo anno ferrent neque consules ab urbe exercitum educerent; in reliquum magistratus continuari et eosdem tribunos refici iudicare senatum contra rem publicam esse.*

filo del valore delle pronunce senatorie, i fatti narrati da Livio fornirebbero indizi importanti circa una svolta nella struttura dei modelli deliberativi: il *consulere*, infatti, non costituisce più soltanto una variante procedurale rispetto ad una sequenza destinata a sfociare in un provvedimento vincolante, ossia uno degli schemi operativi mediante i quali esternare l'unica *potestas statuendi*, ma permea una deliberazione assistita da un diverso valore giuridico sostanziando, sul piano dell'efficacia, una potestà alternativa alla precedente, in quanto proclive a suggerire decisioni e comportamenti agli altri soggetti costituzionali, al fine di preservare l'interesse pubblico.

Corrispondente alla maggiore articolazione delle dinamiche politico-giuridiche di età repubblicana e funzionale alla migliore collocazione del senato in tempi di forti contrapposizioni, questa *potestas consulendi* non avrebbe prodotto deliberazioni irrevocabili e vincolanti, ma sarebbe potuta essere attivata capillarmente costituendo un punto di riferimento per l'intera comunità cittadina grazie alla persuasività, piuttosto che alla cogenza, delle sue pronunce: una forma di 'soft power', solidità e vulnerabilità del quale sarebbero parimenti consistiti nella 'Unverbindlichkeit' dei propri interventi o, per meglio dire, nella recezione spontanea da parte dei destinatari. Nel caso di specie, i tribuni non si sarebbero conformati al secondo senatoconsulto e, ad avviso di Livio, sarebbero stati rieletti, inducendo i patrizi a provvedere analogamente riguardo al console[14], ma proprio colui che avrebbe reiterato la magistratura – vale a dire Lucio Quinzio Cincinnato – si oppose con un veemente discorso, un passaggio del quale non può essere sottaciuto per la sua attinenza alla natura e alla forma delle delibere senatorie. Entro un contesto in cui, terminologicamente, è costante il riferimento al *senatus consultum* non 'recepito' dalla plebe, come attestato dalla rielezione degli stessi tribuni, Cincinnato afferma *'levius enim vaniusque profecto est sua decreta et consulta tollere quam aliorum'* (3.21.5): astraendo dalla situazione specifica, si distingue tra due tipologie di provvedimenti, polemicamente appaiati sul versante della violazione, ma, lungi dall'essere un endiadi,

[14] Liv. 3.21.3: *Consules fuere in patrum potestate: tribuni reclamantibus consulibus refecti. Patres quoque, ne quid cederent plebi, et ipsi L. Quinctium consulem reficiebant*; 3.21.8: *Communiter inde edicunt ne quis L. Quinctium consulem faceret; si quis fecisset, se id suffragium non observaturos.*

identificativi delle distinte tipologie di deliberazione senatoria. Che non si tratti di un orpello retorico è desumibile anche dal fatto che nel capitolo 21 del terzo libro il patavino esibisce una notevole precisione nell'impiego del lessico giuspubblicistico, come attestato sia dal ricorso all'espressione *'contra rem publicam iudicare'*, sia dalla reiterazione del richiamo al *senatus consultum* come forma specifica della pronuncia indicata poco prima, nonostante esigenze di *variatio* avrebbero ben potuto indurlo a impiegare alternativamente *decretum*.

L'emersione della *potestas consulendi* come modello sostanziale di deliberazione – e non solo come schema procedurale – distinto dal *decernere* sul piano della vincolatività delle pronunce non depotenzia quest'ultimo e, anzi, seguendo la narrazione liviana, tende a stabilizzare la riserva di competenza in capo al senato relativamente ad alcuni ambiti: si pensi al *ius belli ac pacis* in cui, con speciale riguardo alla campagna contro gli Equi ascrivibile al biennio 458-457 a.C., diverse manifestazioni di volontà senatorie risultano integrare un *iussus*. Dopo l'inutile (e umiliante) ambasceria inviata a Gracco Clelio, che si era accampato sul monte Algido[15], i consoli Lucio Minucio e Caio Nuzio ricevettero dal senato l'ordine, rispettivamente, di guidare l'esercito contro il comandante avversario e di aggredire il territorio nemico[16]; in seguito alla vittoria riportata gerendo la dittatura, su sollecitazione del prefetto dell'Urbe Quinto Fabio – e ciò evocherebbe lo schema procedurale del *consulere* nell'assunzione di una deliberazione cogente – Cincinnato avrebbe celebrato il trionfo[17]; infine, poco

---

[15] Liv. 3.25.6-7: *Graccho duce in Labicanum agrum, inde in Tusculanum hostili populatione veniunt, plenique praedae in Algido castra locant. In ea castra Q. Fabius, P. Volumnius, A. Postumius legati ab Roma venerunt questum iniurias et ex eo foedere res repetitum. Eos Aequorum imperator, quae mandata habeant ab senatu Romano, ad quercum iubet dicere; se alia interim acturum.*

[16] Liv. 3.25.9: *Romam ut rediere legati, senatus iussit alterum consulem contra Gracchum in Algidum exercitum ducere, alteri populationem finium Aequorum provinciam dedit.*

[17] Liv. 3.29.4: *Romae a Q. Fabio praefecto urbis senatus habitus triumphantem Quinctium quo veniebat agmine urbem ingredi iussit.* In quel frangente, sarebbe stata anche concessa la cittadinanza a L. Mamilio Tuscolano, *'cunctis adprobantibus'* (3.29.6), ma non è chiaro se sia intervenuto un concerto tra manifestazioni di volontà promananti da diversi organi costituzionali, o l'approvazione generale si riferisse all'*idem sentire* di patriziato e plebe, oppure, ancora, il patavino intendesse porre in risalto l'unitarietà decisionale del senato medesimo. Il procedimento sfociato nella concessione del trionfo ha inizio quando l'esercito stesso conferisce al suo comandante una corona aurea del peso di una libbra e lo acclama suo patrono; è a questo punto che il *praefec-*

dopo, a seguito di un attacco notturno recato ancora una volta dagli Equi, l'assemblea senatoria avrebbe convocato i consoli ordinando loro di arruolare un esercito e di condurlo senza indugio sul monte Algido[18].

3. *Il sensibile indebolimento della 'potestas statuendi' a beneficio delle manifestazioni di 'censere' nelle vicende postdecemvirali: il senato come 'autorevole suggeritore'.*

Durante il periodo corrispondente alla creazione, alla vigenza e alla soppressione del decemvirato legislativo il ruolo svolto dal senato appare, nella narrazione liviana, piuttosto modesto, ciò facendo registrare un'analogia con la scarsa considerazione riservatagli dalla monarchia etrusca: tanto la creazione quanto la composizione del collegio (unitamente alle misure collaterali, quali la sospensione della *provocatio* e di ogni altra magistratura) dovettero essere oggetto di trattative tra patrizi e plebei, i quali ultimi rinunciarono a farne parte acquisendo la persistente vigenza della *lex Icilia* e delle altre *leges sacratae*[19].

---

tus urbi convoca il senato, il quale avrebbe consentito a Cincinnato di entrare in città con l'esercito in armi e organizzare il corteo in modo da anteporre i capi nemici catturati al suo carro (v. A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., 30, secondo cui l'atteggiamento dei soldati avrebbe condizionato il senato, ponendolo di fronte a una scelta obbligata).

[18] Liv. 3.30.3: *Senatum consules vocant; iubentur subitarium scribere exercitum atque in Algidum ducere.*

[19] Liv. 3.32.6-7: *Eo intentius instabant tribuni ut tandem scribendarum legum initium fieret. Placet creari decemviros sine provocatione, et ne quis eo anno alius magistratus esset. Admiscerenturne plebeii controversia aliquamdiu fuit; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliaeque sacratae leges abrogarentur.* Né *placet*, né il riferimento ai *patres* (cui la plebe avrebbe ceduto circa la ventilata formazione 'mista' del collegio) risultano alludere persuasivamente al senato, ma, nel primo caso, ad un risultato sul quale entrambi i gruppi avrebbero finito per convergere, e, nel secondo, a una prevalenza della parte patrizia. Dubbi sulle modalità istitutive del decemvirato potrebbero ricavarsi da 3.33.4: *et Sestio, alteri consulum prioris anni, quod eam rem collega invito ad patres rettulerat*, giacché da esso parrebbe che – analogamente a Sestio Laterano dopo il 367 a.C. – vi sarebbe entrato a far parte Publio Sestio Capitolino per averne proposto, contro la volontà del collega, l'istituzione. Si tratta di opzione molto discutibile, sia perché potrebbe trattarsi di un procronismo, sia perché l'istituzione sarebbe più probabilmente dipesa da una *lex de creandis decemviris scribundis* (seguita da un plebiscito che l'avrebbe recepita alle condizioni anzidette): una ricostruzione conciliativa individuerebbe il momento iniziale del procedimento nella proposta del senato, poi perfezionata

Alle idi di Maggio del 450 a.C., dopo avere redatto dodici tavole di leggi, i decemviri avrebbero dovuto deporre la carica e indire le elezioni consolari, ma si astennero da entrambe le incombenze procurandosi l'avversione congiunta della plebe e del patriziato: giunta la notizia che gli Equi si erano accampati per l'ennesima volta sul monte Algido e avevano devastato l'agro tuscolano, i decemviri decisero di convocare il senato, compiendo un atto qualificato da Livio come *nova res*, in quanto da *iam diu*[20] avevano interrotto il *mos consulendi senatus*[21]. Peraltro, molto insiste il patavino sulle perplessità – nutrite da più parti – circa la regolare convocazione dell'assemblea senatoria ad opera di *privati*, essendo cessato il periodo di durata della carica e, quindi, dubitandosi che i *decemviri* fossero ancora titolari del *ius agendi cum patribus*[22].

---

da popolo e plebe, ma, a ben vedere, l'ipotesi – oltre a descrivere un percorso anacronistico, ovvero conforme ad una fase ben successiva dei rapporti tra senato stesso e assemblee – risulta farraginosa e priva di credibili agganci testuali.

[20] Liv. 3.39.9: *Qui anno iam prope senatum non habuerint*, ossia da quasi un anno, secondo quanto dichiarato da Marco Orazio Barbato nella sua orazione.

[21] Liv. 3.38.6-9: *Is pavor perculit decemviros ut senatum, simul duobus circumstantibus urbem bellis, consulerent. Citari iubent in curiam patres, haud ignari quanta invidiae immineret tempestas: omnes vastati agri periculorumque imminentium causas in se congesturos; temptationemque eam fore abolendi sibi magistratus, ni consensu resisterent imperioque inhibendo acriter in paucos praeferocis animi conatus aliorum comprimerent. Postquam audita vox in foro est praeconis patres in curiam ad decemviros vocantis, velut nova res, quia intermiserant iam diu morem consulendi senatus, mirabundam plebem convertit quidnam incidisset cur ex tanto intervallo rem desuetam usurparent; hostibus belloque gratiam habendam quod solitum quicquam liberae civitati fieret.*

[22] Liv. 3.38.12-13: *Postquam citati non conveniebant, dimissi circa domos apparitores simul ad pignera capienda sciscitandumque num consulto detractarent referunt senatum in agris esse. Iubent acciri omnes, senatumque in diem posterum edicunt; qui aliquanto spe ipsorum frequentior convenit. Quo facto proditam a patribus plebs libertatem rata, quod iis qui iam magistratu abissent privatisque si vis abesset, tamquam iure cogentibus, senatus paruisset.* La notizia delle sanzioni previste a carico dei senatori che non si fossero presentati alla seduta convocata dai decemviri va coordinata con Gell. 14.7.10: *Praeter haec de pignore quoque capiendo disserit deque multa dicenda senatori, qui, cum in senatum uenire deberet, non adesset*, tratta dal manuale informativo che Varrone avrebbe scritto per Pompeo nel 70 a.C. Si menziona, infatti, la raccolta di pegni, rientrante nei mezzi di pressione alternativi alle sanzioni, costituite invece dalle multe, ma il passaggio potrebbe riecheggiare alcune posizioni esposte da Cic. *off.* 1.69: *Vacandum autem omni est animi perturbatione, cum cupiditate et metu, tum etiam aegritudine et voluptate nimia et iracundia, ut tranquillitas animi et securitas adsit, quae affert cum constantiam tum etiam dignitatem. Multi autem et sunt et fuerunt, qui eam, quam dico, tranquillitatem expetentes a negotiis publicis se removerint ad otiumque perfugerint, in his et nobilissimi philosophi longeque principes et quidam homines severi et graves, nec populi nec principum mores ferre*

Di fronte al tentativo di ridurre al minimo la discussione, passando rapidamente alle dichiarazioni di voto in ordine alle sole questioni belliche[23], vi sarebbero state in senato dure prese di posizione, volte a segnalare l'illegalità della situazione determinatasi a seguito della mancata deposizione dell'*imperium* decemvirale, che avrebbe reso la crisi interna ben più grave di quella militare, essendosi ricreate le condizioni per una *iniusta dominatio*[24]. Avanzate varie proposte (immediato ripristino del consolato e del tribunato plebeo, rinvio *sine die* di qualsivoglia decisione, nomina di un *interrex*), prevalse quella delineata da Lucio Cornelio Maluginense, fratello del decemviro Marco Cornelio, a tenore della quale si sarebbe dovuto affrontare prioritariamente la crisi militare procedendo al *dilectus* e disponendo che i decemviri medesimi si spartissero i comandi a propria discrezione[25]; soltanto in un secondo momento, *re publica in tranquillum redacta*, si sarebbero rimessi alla dirimente valutazione del senato i rilievi mossi da Valerio e Orazio circa la presunta (già avvenuta) cessazione della magistratura decemvirale, accertando se essa fosse stata effettivamente insediata per un anno soltanto oppure fino a quando non fosse stata introdotta la legislazione tuttora mancante[26].

---

potuerunt vixeruntque non nulli in agris delectati re sua familiari (cfr. M. Bonnefond-Coudry, *Le sénat*, cit., 379 ss., che ascrive alla 'teoria della partecipazione' ciceroniana il rafforzamento del concetto di *frequentia senatus*, non potendo l'*otium* individuale – soprattutto se si tratta di quello dell'uomo pubblico – ripercuotersi sugli equilibri politici cittadini).

[23] Vanno coordinati, a riprova di tale atteggiamento, Liv. 3.39.2: … *priusquam ordine sententiae rogarentur*; 3.39.9: … *tunc ita habeant ut de re publica loqui prohibeant?*; 3.40.5: *cum aliud praeterquam de quo rettulissent decemviri dicere prohiberent*; 3.41.2-3: *Tum Appius iam prope esse ratus ut ni violentiae eorum pari resisteretur audacia, victum imperium esset, 'non erit melius' inquit, 'nisi de quo consulimus, vocem misisse'.*

[24] Liv. 3.39.7-8: *Ubi vellent experirentur quanto fortior dolor libertate sua vindicanda quam cupiditas in iniusta dominatione esset. De bello Sabino eos referre, tamquam maius ullum populo Romano bellum sit quam cum iis qui legum ferendarum causa creati nihil iuris in civitate reliquerint; qui comitia, qui annuos magistratus, qui vicissitudinem imperitandi, quod unum exaequandae sit libertatis, sustulerint; qui privati fasces et regium imperium habeant.*

[25] Liv. 3.40.13-14: *In praesentia omnia praeter bellum omitti placere; cuius si falso famam volgatam, vanaque non nuntios solum sed Tusculanorum etiam legatos attulisse putent, speculatores mittendos censere qui certius explorata referant: sin fides et nuntiis et legatis habeatur, dilectum primo quoque tempore haberi et decemviros quo cuique eorum videatur exercitus ducere, nec rem aliam praeverti.*

[26] Liv. 3.40.11-12: *Ceterum – nonne enim maiore cura occupatis animis verum esse praeiudicium rei tantae auferri? – sibi placere de eo quod Valerius Horatiusque ante idus*

Dal contesto emerge una deliberazione senatoria ispirata alla logica del 'suggerimento autorevole' rivolto al magistrato richiedente il parere, che nel suo contenuto deve limitarsi – come aveva fatto notare Appio Claudio – alla sola questione sulla quale era stato sollecitato il *consultum*: gli arruolamenti e la ripartizione dei comandi vennero disposti e gestiti in modo autonomo dai decemviri[27], ma gli esiti sarebbero stati a tal punto disastrosi da legittimare un pieno recupero della *potestas statuendi* senatoria sul terreno militare, testimoniandosi così il superamento della 'soggezione' al decemvirato, che si era tradotta nella sostanziale eclissi del senato medesimo dalla scena istituzionale durante il biennio precedente[28]. In specie, il lessico liviano è ineccepibile nel definire l'approvazione di misure vincolanti, come attestato dal trinomio *'censerent - iuberent - decernerent'*, che attualizza in tutte le sue potenzialità l'efficacia prescrittiva dei provvedimenti aventi ad oggetto la creazione di posti di guardia, l'attivazione di un servizio di sorveglianza delle mura e delle porte, nonché l'invio di rinforzi ai tuscolani. Quanto ai teatri di combattimento, i decemviri sarebbero usciti da Tuscolo tenendo accampate le truppe, mentre *alia castra* sarebbero dovuti essere trasferiti da Fidene nell'agro sabino, dovendosi infine passare all'offensiva per prevenire il disegno nemico di attaccare Roma.

Nella fase più aspra della contrapposizione tra Appio Claudio (coadiuvato da alcuni tra i decemviri) e quanti volevano il ripristino del consolato (guidati da Lucio Valerio e Marco Orazio) il senato

---

Maias decemviros abisse magistratu insimulent, bellis quae immineant perfectis, re publica in tranquillum redacta, senatu disceptante agi, et iam nunc ita se parare Ap. Claudium ut comitiorum quae decemviris creandis decemvirum ipse habuerit sciat sibi rationem reddendam esse utrum in unum annum creati sint, an donec leges quae deessent perferrentur; 3.41.1: *In hanc sententiam ut discederetur iuniores patrum evincebant*; 3.41.7: *Silentio patrum edicitur dilectus*, atteso che i senatori aspiravano in gran parte ad una soluzione moderata, che avesse consentito il trasferimento dei poteri *sine populari strepitu*, sì da fare passare sotto silenzio l'omesso ripristino delle funzioni tribunizie, al quale miravano.

[27] Liv. 3.41.7: *Legionibus scriptis, inter se decemviri comparabant quos ire ad bellum, quos praeesse exercitibus opporteret.*

[28] Liv. 3.42.6-7: *Romam tanti erant terrores allati, ut posito iam decemvirali odio patres vigilias in urbe habendas censerent, omnes qui per aetatem arma ferre possent custodire moenia ac pro portis stationes agere iuberent, arma Tusculum ad supplementum decernerent, decemvirosque ab arce Tusculi digressos in castris militem habere, castra alia a Fidenis in Sabinum agrum transferri, belloque ultro inferendo deterreri hostes a consilio urbis oppugnandae.*

avrebbe tenuto – per quanto si desume dal racconto liviano – una condotta attendista, ispirata dal proposito di una reintegrazione delle istituzioni sospese nell'ultimo biennio che non contemplasse la riattivazione del tribunato plebeo o, comunque, ne attenuasse sensibilmente la rilevanza politica rispetto ai dissidi predecemvirali. Per due volte nel giro di uno stretto torno di tempo, prima[29] e dopo[30] la rivolta plebea sfociata nella seconda secessione, Spurio Oppio – il quale, pur cercando di salvaguardare la posizione di Appio Claudio, sempre più indifendibile dopo gli 'affari' di Lucio Siccio e di Virginia, dava ascolto alla componente moderata del patriziato – avrebbe convocato il senato: in entrambi i casi la seduta si sarebbe conclusa con la decisione di inviare legati (rispettivamente, ai decemviri e alla plebe) al fine di contenere il potenziale sedizioso insito negli sviluppi della situazione. Si tratta di suggerimenti operativi, includenti anche l'indicazione dei senatori che avrebbero costituito la delegazione, come attestato dalle forme verbali adoperate dal patavino (*censuit* e *placet*, cui segue *mittere* per indicare l'invio dei legati): in quei frangenti il racconto liviano supporta la cautela senatoria con richiami a deliberazioni non imperative, in quanto volte ad assecondare il disegno di fondo coltivato dal consesso, ma anche a corroborare il ruolo equilibratore che Livio attribuiva stabilmente al senato nel sistema costituzionale repubblicano.

La scelta di non esasperare la plebe (*nec plebem inritandam*) e di non usare alcun rigore a fronte della secessione sull'Aventino (*nihil placet aspergere agi*) dovette anche offrire l'impressione di una certa irresolutezza, la quale non avrebbe contribuito a favorire la soluzione, bloccata dalla sostanziale incomunicabilità tra i protagonisti del con-

---

[29] Liv. 3.49.6-8: *Sp. Oppius, ut auxilio collegae esset, in forum ex altera parte inrumpit. Videt imperium vi victum. Agitatus deinde consiliis ad quae ex omni parte adsentiendo multis auctoribus trepidaverat, senatum postremo vocari iussit. Ea res, quod magnae parti patrum displicere acta decemvirorum videbantur, spe per senatum finiendae potestatis eius multitudinem sedavit. Senatus nec plebem inritandam censuit et multo magis providendum ne quid Vergini adventus in exercitu motus faceret*; 3.50.1: *Itaque missi iuniores patrum in castra, quae tum in monte Vecilio erant, nuntiant decemviris ut omni ope ab seditione milites contineant.*

[30] Liv. 3.50.14-15: *Senatum Sp. Oppius habet. Nihil placet aspere agi; quippe ab ipsis datum locum seditioni esse. Mittuntur tres legati consulares, Sp. Tarpeius C. Iulius P. Sulpicius, qui quaererent senatus verbis cuius iussu castra deseruissent aut quid sibi vellent qui armati Aventinum obsedissent belloque averso ab hostibus patriam suam cepissent.*

flitto: in tale prospettiva va intesa una terza deliberazione (contrassegnata da *placet*), con cui sarebbe stato chiesto a Valerio e a Orazio di recarsi sull'Aventino, ma costoro avrebbero rifiutato di attivarsi sino a quando i decemviri non avessero deposto le insegne magistratuali, in quanto decaduti dalla carica[31]. Il fatto che i due capi della fazione antidecemvirale non avessero seguito le indicazioni senatorie comprova che – giusta la ricostruzione liviana – il modello del *consulere* avrebbe gradualmente acquistato maggiore consistenza nelle pieghe della crisi decemvirale, affermandosi con riferimento alle questioni di politica interna e, in specie, alle relazioni tra soggetti costituzionali: ciò avrebbe comportato una maggiore frequenza delle deliberazioni, controbilanciata tuttavia dalla carenza di vincolatività in capo alle medesime.

L'efficacia di queste pronunce sarebbe dipesa dalla volontà dei destinatari di recepirne spontaneamente il contenuto risultando subordinata, in ultima istanza, al ripristino – ancorché contingente – della coesione (*concordia civitatis*) all'interno del tessuto politico-sociale, come comprovato dalle vicende sfociate nell'abdicazione dei decemviri. A tenore di Liv. 3.54.5-6, vennero infatti votati tre *senatus consulta*, con i quali si deliberò che i decemviri avrebbero deposto al più presto la carica, che il pontefice massimo Quinto Furio avrebbe convocato i comizi per eleggere i tribuni plebei e che i partecipanti alla secessione – onde favorirne la conclusione – non avrebbero subito alcun pregiudizio in conseguenza del loro allontanamento dall'esercito e dalla città[32]. Indipendentemente dalle anomalie costituzionali rilevabili dai contenuti delle deliberazioni, aventi matrici annalistiche, è chiaro che queste pronunce ricevettero attuazione non in quanto dotate di efficacia cogente (come si evince dalla stessa terminologia liviana, incline ad evidenziarne la natura di pressanti esortazioni), ma

---

[31] Liv. 3.51.11-13: *Patres solliciti de summa rerum cum senatus cottidie esset iurgiis saepius terunt tempus quam consiliis. Sicci caedes decemviris et Appiana libido et dedecora militiae obiciebantur. Placebat Valerium Horatiumque ire in Aventinum. Illi negabant se aliter ituros quam si decemviri deponerent insignia magistratus eius quo anno iam ante abissent. Decemviri querentes se in ordinem cogi, non ante quam perlatis legibus quarum causa creati essent deposituros imperium se aiebant.*

[32] Liv. 3.54.14: *Tribunatu inito L. Icilius extemplo plebem rogavit et plebs scivit ne cui fraudi esset secessio ab decemviris facta*, che avrebbe dato attuazione agli accordi pregressi assicurando l'amnistia a quanti, per partecipare alla secessione, avessero disatteso adempimenti civici o militari, alla luce del precedente 3.50.14-15.

perché precedute dall'accordo di tutte le componenti in lotta[33], di cui anzi avrebbero rappresentato la formalizzazione.

È conseguenza di questo progressivo rafforzamento del ruolo di 'autorevole suggeritore' assunto dal consesso senatorio – cui sarebbe corrisposta una diminuzione di efficacia precettiva delle sue pronunce – che, mentre l'ascrivibilità delle decisioni sull'assegnazione dei comandi militari al modello del *decernere* non avrebbe subito sostanziali alterazioni[34], invece il trionfo fosse attribuito per la prima volta dal popolo *sine auctoritate senatus*, sfuggendo alla riserva di competenza di quest'ultimo. Non volendo i *patres* riconoscere tale onore a Valerio e Orazio (3.63.8: *ubi cum ingenti consensu patrum negaretur triumphus*), che nel 449 a.C. avevano sconfitto i Sabini[35], il tribuno

---

[33] Come premesso da Liv. 3.54.1-2, che, nel prosieguo del brano, registra persino l'adesione (non priva di obiezioni) da parte di Appio Claudio: *Facerent ut vellent permittentibus cunctis, mox redituros se legati rebus perfectis adfirmant. Profecti cum mandata plebis patribus exposuissent, alii decemviri, quando quidem praeter spem ipsorum supplicii sui nulla mentio fieret, haud quicquam abnuere.*

[34] Ne costituirebbero riprova le due riprese della campagna contro Equi e Volsci nel 449 e 446 a.C., cui si riferiscono, rispettivamente, Liv. 3.57.8-9: *Iisdem auctoribus cognitum est Aequos Volscosque summa vi bellum apparare. Itaque partiri provincias consules iussi. Horatio Sabini, Valerio Aequi evenere*; 3.69.6: *Consensu omnium dilectus decernitur habeturque.*

[35] Il senato si sarebbe limitato meschinamente a decretare in nome dei consoli un solo giorno di pubbliche preghiere (da celebrare in cerimonia connessa ma non identificabile con il trionfo, la cui breve durata dipenderebbe dalle medesime motivazioni politiche in base alle quali quest'ultimo sarebbe stato negato), per quanto costoro avessero riportato due distinte vittorie in altrettante battaglie (Liv. 3.63.5), problema peraltro riecheggiato da 3.70.14-15: *Triumphum nec ipsos postulasse nec delatum iis ab senatu accipio, nec traditur causa spreti aut non sperati honoris. Ego quantum in tanto intervallo temporum conicio, cum Valerio atque Horatio consulibus qui praeter Volscos et Aequos Sabini etiam belli perfecti gloriam pepererant negatus ab senatu triumphus esset, verecundiae fuit pro parte dimidia rerum consulibus petere triumphum, ne etiamsi impetrassent magis hominum ratio quam meritorum habita videretur.* Benché in questo caso i consoli avessero condiviso il comando nella campagna contro gli Equi e, per rispetto verso i colleghi del 449 a.C., non avessero chiesto il trionfo, va rilevato come – nel caso di Valerio e Orazio – la decisione senatoria fosse stata cogente e alle preghiere se ne sarebbe aggiunta la concessione in virtù di deliberazione di organo diverso, mentre, in questo caso, per evitare potenziali conflitti di attribuzione (cui Valerio e Orazio non si erano sottratti, cavalcando l'onda loro favorevole) i consoli avrebbero rinunciato a *postulare*, esimendosi altresì dal sollecitare interventi tribunizi a loro sostegno. Il precedente si era tuttavia creato e, come precisa Liv. 3.63.11: *In eandem sententiam multa et a ceteris senioribus patrum cum essent dicta, omnes tribus eam rogationem acceperunt. Tum primum sine auctoritate senatus populi iussu triumphatum est.* Tale approdo è confermato anche da Dion. Hal. 11.50.1: Ἀποψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς τὸν θρίαμβον ἀγανακ-

plebeo Lucio Icilio avrebbe presentato al popolo – *rectius*, alla plebe: *'omnes tribus eam rogationem acceperunt'* – la proposta di assegnarlo autonomamente. L'iniziativa avrebbe suscitato le proteste dei senatori, riassunte nella *oratio obliqua* di Caio Claudio, il quale avrebbe fatto osservare come *'semper aestimationem arbitriumque eius honoris penes senatum fuisse'* (3.63.9) e che, introducendo questa innovazione, i tribuni avrebbero invaso le altrui sfere di competenza, arrogandosi poteri loro estranei a detrimento degli altri *ordines*[36].

τοῦντες οἱ περὶ τὸν Οὐαλέριον καὶ δεινὴν ὕβριν ὑπολαμβάνοντες ὑβρίζεσθαι συνεκάλεσαν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος· καὶ πολλὰ τῆς βουλῆς κατηγορήσαντες, συναγορευσάντων αὐτοῖς τῶν δημάρχων καὶ νόμον εἰσηγησαμένων, παρὰ τοῦ δήμου λαμβάνουσι τὴν καταγωγὴν τοῦ θριάμβου, πρῶτοι Ῥωμαίων ἁπάντων τοῦτο εἰσηγησάμενοι τὸ ἔθος, che, tuttavia, presenta – ad avviso di A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., 35 s. – alcune differenze rispetto alla narrazione liviana. Premesso che in Dion. Hal. 11.49.3-5 C. Claudio espone le ragioni per le quali si sarebbe dovuto rispondere negativamente alla richiesta consolare e le sue argomentazioni sarebbero state accolte dal senato, i sostenitori di Valerio «reagiscono con la convocazione del popolo davanti al quale stigmatizzano quanto avvenuto ricevendo l'appoggio dei tribuni», i quali avrebbero poi fatto approvare un plebiscito «con cui viene concesso il trionfo e i consoli per la prima volta celebrano tale onore in base ad una decisione popolare». Che non sia esatto qualificare il provvedimento come legge lo rilevava già G. ROTONDI, *'Leges publicae'*, cit., 206, ove riteneva «incorretto» *'tulit ad populum'* in riferimento al tribuno plebeo Lucio Icilio, e ulteriori elementi a supporto di tale precisazione sono recati da A. PETRUCCI, *Il trionfo*, cit., 37, per il quale, sebbene la terminologia liviana (e dionisiana) menzioni sempre il popolo, la natura autentica del provvedimento è provata: «1) dalla convocazione ad opera dei tribuni; 2) dalle parole di C. Claudio in reazione alla *rogatio* tribunizia *'ita demum liberam civitatem fore, ita aequatas leges, si sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat'*, fortemente critiche dell'intervento legislativo plebeo nelle materie di competenza patrizia; 3) dall'organizzazione dell'assemblea per tribù in conformità alla riforma in tal senso del concilio della plebe realizzata poco tempo prima da Publilio Volerone; 4) dall'uso in Dionigi dell'espressione συνεκάλεσαν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος, che designa abitualmente la plebe e la sua assemblea».

[36] Liv. 3.63.8-10: … *maxime C. Claudio vociferante de patribus, non de hostibus consules triumphare velle gratiamque pro privato merito in tribunum, non pro virtute honorem peti. Nunquam ante de triumpho per populum actum; semper aestimationem arbitriumque eius honoris penes senatum fuisse; ne reges quidem maiestatem summi ordinis imminuisse. Ne ita omnia tribuni potestatis suae implerent, ut nullum publicum consilium sinerent esse. Ita demum liberam civitatem fore, ita aequatas leges, si sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat.*

Capitolo Quarto

'AB URBE CONDITA LIBER IV'

Sommario: 1. *Certamina magistratuum* e *contentiones de iure publico* sottoposti all'*auctoritas senatus* per la sua *moderatio*: dal *responsum* agli Ardeatini alla *seditio* di Spurio Melio. – 2. Il coinvolgimento del senato nelle dinamiche funzionali dei *tribuni militum consulari potestate* e la controversa adesione alle sue indicazioni: la *lex de bello indicendo*. – 3. Gli eventi del 420/15 a.C.: l'*oratio* di Quinto Servilio Prisco e l'uccisione di Marco Postumio Regillense. – 4. Il grave dissidio verificatosi nel 408 durante i preparativi della guerra contro Veio: *non esse in auctoritate senatus*.

1. *'Certamina magistratuum' e 'contentiones de iure publico' sottoposti all'"auctoritas senatus' per la sua 'moderatio': dal 'responsum' agli Ardeatini alla 'seditio' di Spurio Melio.*

Dopo la lunga discussione tenuta in senato sulla *rogatio Canuleia de conubio patrum et plebis*[1] e l'introduzione del tribunato militare

[1] Premesso che nei primi sei capitoli del quarto libro lo storico ascrive al discorso di Canuleio tanto la proposta tesa ad assicurare l'eleggibilità dei plebei al consolato quanto l'estensione del *coniubum* ai matrimoni misti, ma, sul punto, R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 527, abbia fatto rilevare come «the first is demonstrably political invention by Licinius Macer to supply background for his interpretation of the institution of consular tribunes» (come confermato da 4.7.2: *Sunt qui … tribunos militum tres creatos dicant, sine mentione promulgatae legis de consulibus creandis ex plebe*, in cui il patavino si riferirebbe a Valerio Anziate per segnalare che di tale *rogatio* non si rinvenisse traccia in tutte le fonti), mentre «the second is likely to be historical and together with the name of Canuleius to have been preserved in the *Annales* as the only authentic notice for 445», va menzionata la ricostruzione di Liv. 4.1-6 ascrivibile a M.A. Levi, *La 'rogatio Canuleia'*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 492 s., per il quale le notizie sarebbero collegate tra loro da *'et-et'* («cioè dal comune concetto

con potestà consolare[2], il tema centrale della narrazione liviana in età postdecemvirale si desume subito dal contenuto del *responsum* che il

---

del tribunato come promotore d'innovazioni rivoluzionarie»), ma divise cronologicamente da *'mentio primo-processit deinde'*, che separa la *rogatio Canuleia* da quella *de consulibus* (presentata come iniziativa collegiale di nove tribuni). Secondo l'autore, «più avanti (4.3.1) questa distinzione cade e Canuleio parla *pro legibus suis* contro i consoli»; in sostanza, «nell'elaborazione retorica liviana delle notizie date al cap. 1 (1-2) del libro IV le due iniziative legislative si confondono, facendo capo ambedue al solo Canuleio; invece al cap. 6 (5) ricompaiono gli altri tribuni con la proposta circa l'elezione al consolato, di nuovo separata da quella sul connubio che è stata approvata, e (4.6.8) viene fuori la misura di emergenza della sostituzione ai consoli dei *tribuni militum consulari potestate*». Il patavino avrebbe rielaborato le informazioni originarie «senza troppa precisione», sicché «non si può parlare di *rogationes*, ma di una *rogatio* sola di Gaio Canuleio nel 445 a.C., dalla quale sarebbe nata l'idea di richiedere anche la parità patrizio-plebea rispetto al consolato, dopo averla chiesta per la parità rispetto al matrimonio»; per concludere, sempre volendo accedere ad una ricostruzione conciliativa, «il fatto che il *deinde* riferito all'iniziativa dei nove tribuni porti poi Livio ad attribuire la *rogatio* per il consolato allo stesso anno e allo stesso collegio tribunizio cui Canuleio apparteneva, ed a Canuleio stesso, potrebbe giustificare l'ipotesi corrente che le due distinte iniziative siano dello stesso anno 445 a.C.». Sul plebiscito Canuleio, oltre a G. ROTONDI, *'Leges publicae'*, cit., 207 s., a R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 528 (con bibliografia sino alla fine degli anni Cinquanta del XX secolo) e a F. DE MARTINO, *Storia*[2], I, cit., 379 s. e nt. 4 (circa la natura del provvedimento e l'*iter* di approvazione), cfr. *ex plurimis* G. FRANCIOSI, *La plebe senza genti e il problema della 'rogatio Canuleia'*, in *Ricerche*, I, cit., 158 ss., anche in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, II, Napoli, 2012, 488 ss.; ID., *Matrimonio, 'conubium' e classi sociali nel V sec. a.C.*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano (Copanello, 3-7 giugno 1984)*, Napoli, 1988, 155 ss., anche in *Opuscoli*, II, cit., 559 ss.; H. GRZIWOTZ, *Das Verfassungsverständnis der römischen Republik. Ein metodischer Versuch*, Frankfurt am Main, 1985, 137 ss.; P. ZAMORANI, *Plebe*, cit., 362 ss.; F. CÀSSOLA - L. LABRUNA, *Linee*[3], cit., 88 s.; S. TONDO, *Presupposti ed esiti dell'azione del trib. pl. Canuleio*, in *Bilancio critico su Roma arcaica tra monarchia e repubblica. In memoria di F. Castagnoli (atti Conv. Lincei [Roma, 3-4 giugno 1991])*, Roma, 1993, 49 ss.; M.A. LEVI, *Plebei e patrizi nella Roma arcaica*, Como, 1992, 92 ss.; G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 74; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia*, cit., 78. Proprio in ordine a Liv. 4.1-6, secondo A. CORBINO, *La questione del 'conubium'. Decemvirato, unioni miste e 'rogatio Canuleia'*, in *Mélanges F. Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I, Liège, 1999, 85 ss., l'eventuale connessione tra il problema del *conubium* e quello della suprema carica non si sarebbe dovuta interpretare nel senso che «l'abolizione del divieto costituisse per sé un'apertura alla possibilità dei plebei di rivestire il consolato: lo dimostra oltretutto il fatto che l'avere consentito che il divieto venisse rimosso, non avrebbe impedito ai patrizi di mantenere e praticare nel contempo, ancora per molti decenni, la più ferma opposizione ad ogni possibilità di accesso dei plebei al consolato», ripristinando (e migliorando) la situazione precedemvirale, in quanto «ridava piena dignità cittadina ai plebei, restituendo loro la almeno astratta possibilità di una ingerenza sociale nella gestione consolare attraverso un eventuale imparentamento familiare sanciti dal matrimonio di un patrizio e di una plebea».

[2] Cfr. R.E.A. PALMER, *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge, 1970, 232 ss.; F. DE MARTINO, *Storia*[2], I, cit., 317 ss.; S. TONDO, *Profilo*, cit., 212 ss.; D. GUT-

senato avrebbe fornito agli ambasciatori ardeatini nel 444 a.C.: a fronte della riacquisizione dell'area loro iniquamente sottratta per effetto dell'arbitrato reso dal popolo romano, il quale due anni prima aveva dichiarato *ager publicus* un territorio controverso tra Ardea e Aricia (Liv. 3.71-72), i legati avrebbero promesso che la loro città sarebbe rimasta amica e alleata di Roma, nonostante avesse defezionato da quest'ultima (4.7.2). La risposta del senato si sarebbe ispirata alla *moderatio* che, insieme alla *modestia*, avrebbe permeato il comportamento dei soggetti costituzionali negli anni a seguire: non si sarebbe potuta annullare una decisione del popolo – quand'anche avesse comportato un danno ingiusto per gli ardeatini, come nel caso di specie (4.7.6) – sia perché ciò sarebbe stato contrario ad ogni precedente e al diritto, sia in considerazione del fatto che si sarebbe violata la *concordia ordinum*[3]. La maggiore funzionalità del sistema costituzionale, determinata da una corretta distribuzione dei 'carichi di lavoro' tra le diverse magistrature, avrebbe poi indotto il Senato stesso – al

---

BERLET, *Die erste Dekade des Livius als Quelle zur gracchischen und sullanischen Zeit*, Hildesheim, 1985, 99 ss.; F. CÀSSOLA - L. LABRUNA, *La 'lex Canuleia' e il tribunato militare*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*[2] sotto la direzione di M. Talamanca, Milano, 1989, 115 ss.; R. BUNSE, *Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der 'Konsulartribunen'*, Trier, 1998, 82 ss.; F. SERRAO, *Diritto privato*, cit., 94; R.R. HALLOWAY, *Who were the 'Tribuni Militum Consulari Potestate'?*, in *Antquité Classique*, LXXVII, 2008, 107 ss.; G. VALDITARA, *Lo stato*, cit., 73 s.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia*, cit., 78. Pare verosimile, nel complesso, «che l'introduzione del tribunato militare non seguì ad una specifica rivendicazione della plebe, ne rappresentò, di per sé, un episodio della lotta tra questa e il patriziato», dovendosi trattare di «una riforma sostanzialmente di tipo amministrativo, dettata dalla necessità militare e dal pragmatismo politico indispensabile in un momento di accentuata crisi dei vecchi rapporti di potere tra le forze sociali e politiche che non riuscivano per lungo tempo a trovare un nuovo equilibrio»: non si giunse mai, d'altra parte, ad un'esplicita e definitiva fissazione delle regole attinenti alla composizione e al funzionamento del tribunato, «sì che lo stesso numero dei magistrati restò in concreto indeterminato ed oscillò, in apparenza disordinatamente, a seconda delle necessità» (così F. CÀSSOLA - L. LABRUNA, *La 'lex Canuleia'*, cit., 118, nonché, analogamente, in *Linee*[3], cit., 93). Sebbene prima del 400 a.C. circa non risulti l'accesso di plebei al collegio, peraltro sfornito di poteri auspicali, ad avviso di U. VINCENTI, *Dal decemvirato legislativo al compromesso patrizio-plebeo*, in *Storia giuridica*, cit., 78, l'*imperium* dei suoi componenti, «nella sua essenza di supremo comando militare, era tuttavia pieno, e il conferimento anche a plebei del potere caratteristico del magistrato patrizio contribuì decisamente ad aprire la strada verso la conquista della magistratura suprema».

[3] Liv. 4.7.4-5: *Legati ab Ardea Romam venerunt, ita de iniuria querentes ut si demeretur ea in foedere atque amicitia mansuros restituto agro appareret. Ab senatu responsum est iudicium populi rescindi ab senatu non posse, praeterquam quod nullo nec exemplo nec iure fieret, concordiae etiam ordinum causa.*

quale era stata sottoposta la questione – ad accettare la creazione della censura, istituita mediante una *lex de censoribus creandis*[4]. La sottoposizione del problema all'assemblea senatoria (avendo *'mentio inlata'* la medesima portata giuridica di *'res deferita'*, traibile da 4.14.3) ne attesta la ritrovata centralità, quale luogo preposto alla ricerca di soluzioni da presentare al vaglio degli altri 'pilastri' ordinamentali e attorno alle quali aggregare, dunque, il più ampio consenso politico. Il progressivo assottigliamento degli ambiti rientranti nel *decernere* avrebbe aperto la via ad una riconfigurazione delle dinamiche costituzionali, all'interno delle quali il senato avrebbe recuperato in termini di accettazione delle sue direttive quanto aveva perso sul piano della vincolatività decisionale.

In questa prospettiva sarebbe stata appianata anche la controversia con Ardea, che aveva stipulato un trattato di alleanza con Roma – nonostante l'ingiusta sottrazione di territorio subita in precedenza – ed era stata in seguito aggredita dai Volsci, i quali si ingerirono nelle sue discordie interne[5] indebolendone la resistenza e ne circondarono le mura cittadine: mentre la plebe parteggiava per gli assedianti, i Romani sarebbero intervenuti in soccorso dell'aristocrazia ristabilendo l'ordine e destinando al tesoro pubblico i patrimoni di quanti avevano capeggiato la rivolta ed erano stati giustiziati. I nuovi consoli decisero di rimuovere *ex animis hominum* gli effetti dell'arbitrato cui si

---

[4] Liv. 4.8.3-5: *Ortum autem initium est rei, quod in populo per multos annos incenso neque differri census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. Et patres quamquam rem parvam, tamen quo plures patricii magistratus in re publica essent, laeti accepere, id quod evenit futurum, credo, etiam rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent*. L'espressione *'mentio inlata ad senatum'* ha la medesima portata di *'res delata ad senatum'* (4.14.3: *Cum pavidus ille quid vellet quaereret, Serviliusque causam dicendam esse proponeret crimenque a Minucio delatum ad senatum diluendum*, a proposito dell'esortazione rivolta da Servilio a Melio, affinché si difendesse dalle accuse mossegli in senato da Minucio).

[5] Le vicende interne ad Ardea danno modo a Livio di aprire una parentesi generalizzante, a scopo di attualizzazione, sugli effetti perniciosi delle guerre civili, cui aveva dovuto personalmente assistere (4.9.2-3: *Frui namque pace optimo consilio cum populo Romano servata per intestina arma non licuit; quorum causa atque initium traditur ex certamine factionum ortum, quae fuerunt eruntque pluribus populis exitio quam bella externa, quam fames morbiue quaeque alia in deum iras velut ultima publicorum malorum vertunt*).

è fatto cenno, inducendo il senato a deliberare l'invio di coloni che integrassero numericamente la popolazione decimata dalla guerra civile e contribuissero a difendere la città[6]; inoltre, la ripartizione delle terre sarebbe avvenuta in modo da favorire gli abitanti della regione (i Rutuli), secondo un meccanismo che avrebbe garantito loro la riacquisizione del territorio indebitamente ascritto all'*ager publicus populi Romani* (4.11.4-5). Lo storico patavino lascia intendere che l'intervento senatorio, richiesto dai consoli medesimi e – conseguentemente – da ascrivere allo schema procedurale del *consulere*, avrebbe avuto valore decisorio, dovendosi porre rimedio ad una situazione incresciosa determinata da provvedimento introdotto da altro organo costituzionale, sicché la giustificazione di fondo sarebbe stata anch'essa riconducibile ad un'esigenza di riequilibrio (non tanto nell'attribuzione formale degli ambiti di competenza, quanto sotto il profilo dell'opportunità sostanziale dei provvedimenti).

I fatti collocabili nel triennio 441-439 a.C. appaiono densi e complessi, ma – più che in altri frangenti – la descrizione liviana suscita sospetti, soprattutto in ordine all'autenticità degli accadimenti: il capitolo 12 del quarto libro *ab Urbe condita* registra una pluralità di pronunce senatorie le quali, pur ascrivendosi alla *moderatio*, sono con buona probabilità frutto di rielaborazioni annalistiche, quando non addirittura confezionate dal patavino.

In primo luogo, la celebrazione dei giochi ricordata in 4.12.2 appare difficilmente concepibile sul piano della ricostruzione storica[7], in quanto essi sarebbero stati deliberati dai decemviri nel 450, durante la secessione della plebe, previo senatoconsulto: l'anomalia non va scorta tanto nella deliberazione senatoria, preordinata ad assecondare (tenuto conto della cautela rammostrata dai *patres* in quella fase) il tentativo di smorzare l'opposizione plebea con mezzi demagogici, quanto nell'inspiegabile lasso di tempo trascorso dal momento in cui se ne sarebbe stabilito lo svolgimento, sicché la vicenda celerebbe il

---

[6] Così risulta dal collegamento di Liv. 4.10.6: *senatui superesse aliquid ad delendum publicae avaritiae monumentum videbatur*, con 4.11.3: … *eo impensius ut delerent prorsus ex animis hominum infamiam iudicii, senatus consultum fecerunt ut, quoniam civitas Ardeatium intestino tumultu redacta ad paucos esset, coloni eo praesidii causa adversus Volscos scriberentur.*

[7] Liv. 4.12.2: *Ludi ab decemviris per secessionem plebis a patribus ex senatus consulto voti eo anno facti sunt.*

tentativo di individuare un nobile precedente[8] ai *ludi plebeii* del 214 a.C. (o, comunque, volendo supporre che l'espressione *'ludi facti'* si trovasse effettivamente negli *Annales*, i dettagli sarebbero apocrifi).

In secondo luogo, le manovre del tribuno Petilio sono arricchite di particolari volti a porre in cattiva luce il personaggio, che avrebbe inanellato una serie di insuccessi, non essendo riuscito a convincere i consoli dell'opportunità di sottoporre al senato una *rogatio agraria* e non avendo potuto impedire l'elezione di un collegio consolare. Egli, infatti, avrebbe ottenuto solo dopo lunghe discussioni che si consultasse il consesso senatorio riguardo al tipo di magistratura da insediare, auspicando l'approvazione della sua proposta di tenere i comizi per l'elezione dei *tribuni militum consulari potestate*, ma l'orientamento prevalente finì per prediligere l'ipotesi opposta e Petilio si ritrovò a minacciare il boicottaggio del *dilectus* in un momento nel quale non vi erano conflitti militari, né urgevano preparativi in previsione di essi[9]. Neppure in questo frangente è implausibile che il *'ma-*

---

[8] Cfr. A. PIGANIOL, *Recherches sur les jeux romains. Notes d'archéologie et d'histoire religieuse*, Strasbourg, 1923, 78; R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 552; F. BERNSTEIN, *'Ludi publici'. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Stuttgart, 1998, 97, il quale, da ultimo, reputa plausibile «daß sogar die wiederholt erwähnte Verantwortlichkeit des Senats für die frühen Votivspiele unter dem Eindruck jüngerer Verhältnisse reprojiziert wurde», nel quadro della limitata credibilità delle tradizioni in materia di *ludi magni/votivi*. In effetti, secondo l'autore, già Fabio Pittore (p. 117) «hatte aufgrund der ihm eigenen Darstellungsabsicht diese Elemente der Erzählung in die frühe Republik zurückverlegt und mit den Votivspielen des Dictators A. Postimius Albus Regillensis kontaminiert», costruendo un modello di rappresentazione degli eventi che si sarebbe rivelato archetipico di tradizioni ramificate.

[9] Liv. 4.12.3-5: *Causa seditionum nequiquam a Poetelio quaesita, qui tribunus plebis iterum ea ipsa denuntiando factus, neque ut de agris dividendis plebi referrent consules ad senatum peruincere potuit, et cum magno certamine obtinuisset ut consulerentur patres, consulum an tribunorum placeret comitia haberi, consules creari iussi sunt; ludibrioque erant minae tribuni denuntiantis se dilectum impediturum, cum quietis finitimis neque bello neque belli apparatu opus esset.* L'assetto introdotto nel 444 a.C. avrebbe contemplato l'elezione centuriata dei *tribuni militum consulari potestate* (in numero non predeterminato, ma di fatto non inferiore a tre), senza tuttavia che nulla mutasse *de consulibus creandis*: poiché, in ogni caso, l'individuazione del tipo di magistratura suprema sarebbe dipesa – almeno formalmente – dalla situazione militare, si sarebbe delineata una sequenza procedimentale sulla base della quale, tenuto conto dell'opinione dei magistrati uscenti, il senato avrebbe valutato discrezionalmente se fosse stato più opportuno eleggere tribuni o consoli onde poi deferire al popolo la decisione finale, sfociata nello svolgimento delle elezioni (così S. TONDO, *Profilo*, I, cit., 213). Il compromesso avrebbe soddisfatto i patrizi perché si sarebbe continuato a postulare il superiore prestigio dell'istituzione consolare e le modalità di accesso alla medesima non sarebbero state

gnum certamen' fosse deferito al senato, cui Livio avrebbe attribuito una crescente terzietà facendone l'arbitro dei conflitti suscettibili di paralizzare il funzionamento del sistema, ma pare artefatta la figura complessiva del tribuno, il quale avrebbe provocato disordini del tutto gratuitamente (*causa seditionis*) esponendosi al pubblico ludibrio.

In terzo luogo, a fronte di una grave carestia – imputata dai patrizi ai plebei e viceversa – sarebbe stato insediato dalla plebe Lucio Minucio in qualità di prefetto dell'annona, carica evidentemente anacronistica in quel periodo[10], senza incontrare opposizione da parte del

---

alterate: inoltre, a mente di F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 323 s., «essi [i *tribuni militum consulari potestate*] non hanno la medesima posizione dei *praetores*, non hanno diritto al trionfo, probabilmente perché questo era riservato soltanto al *magister populi* ed a coloro che gli erano succeduti nella suprema magistratura, non possono procedere alla *cooptatio* ed alla *suffectio*, né possono nominare funzionari ausiliari o prefetti, qualora si assentino dalla città». Inoltre, cessata la carica, i tribuni militari non avrebbero acquistato il rango di *consulares* (rimanendo deprivati, quindi, della possibilità di accedere al senato), né avrebbero potuto avvalersi del *ius imaginum*, del privilegio di indossare la toga purpurea e di essere sepolti indossando la medesima. Pur rappresentando questa magistratura il terreno di elaborazione e perfezionamento del principio della collegialità, poi mutuato da quelle formatesi in prosieguo di tempo, pare più difficile potere in essa ravvisare, per dirla con S. TONDO, *Profilo*, I, cit., 213, che pure vi era favorevole, «il modello per la configurazione d'*imperia* straordinari e indipendenti» (contrario dichiarandosi F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 325); ciò che accomunava plebei e patrizi nella valutazione positiva dell'istituto era, in ogni caso, la sotterranea convinzione di potere piegare a proprio rispettivo vantaggio il meccanismo elettorale attraverso il quale i tribuni sarebbero stati scelti. Intesa, da parte dei primi, come un punto di svolta verso una maggiore partecipazione politica, la creazione del tribunato fu tollerata dai secondi, che contavano tanto sopra una maggiore capacità di manovra in sede elettorale, quanto sulla «scarsa disponibilità della massa plebea a mobilitarsi per obiettivi simili» (S. TONDO, *Profilo*, I, cit., 214).

[10] Liv. 4.12.7-8: *Et patres plebem desidem et tribuni plebis nunc fraudem, nunc neglegentiam consulum accusabant. Postremo perpulere plebem, haud adversante senatu, ut L. Minucius praefectus annonae crearetur, felicior in eo magistratu ad custodiam libertatis futurus quam ad curationem ministerii sui, quamquam postremo annonae quoque levatae haud immeritam et gratiam et gloriam tulit.* Che in circostanze eccezionali potessero essere assegnati incarichi straordinari per fare fronte a gravi crisi nell'approvigionamento non è fuor di luogo ma, considerata l'ampia 'copertura' magistratuale di queste incombenze in età repubblicana, prima della *cura annonae* assunta da Pompeo è attestato – nella direzione indicata dal racconto liviano – il solo caso di M. Emilio Scauro nel 104 a.C. (cfr. R.M. OGILVIE, *A Commentary*, cit., 552; A. MASI, voce *Prefetto e prefettura [storia]*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1985, 947, 950; E. HÖBENREICH, *'Annona'*, cit., 24 s.). In ogni caso, la linea di condotta del senato sarebbe stata duttile, vale a dire finalizzata a configurare il consesso come 'camera di compensazione' dei conflitti politico-sociali, il che appare compatibile anche con la ricostruzione di V. MANNINO, *L'auctoritas patrum'*, cit., 100, ad avviso del quale dal passo si desumerebbe: «a) che in taluni casi il senato delegava alla plebe il compito di deliberare su problemi di interesse particolare

senato, il che potrebbe intendersi come ratifica o come autorizzazione, in quanto la pronuncia sarebbe potuta intervenire tanto prima quanto dopo l'elezione, essendo entrambe le ipotesi compatibili con l'andamento letterale del passo.

Nella narrazione liviana segue una gamma di notizie relative alla designazione del dittatore, in cui il lessico adoperato dallo storico patavino risulta a tratti fuorviante, in quanto accrediterebbe l'ipotesi che la medesima derivasse direttamente da una deliberazione senatoria con valore cogente. Sotto questo profilo, è sufficientemente chiarita da Liv. 4.13 la procedura conclusa dalla *dictio* di Cincinnato da parte del console Tito Quinzio Capitolino nel contesto della congiura ordita da Spurio Melio: assunto che le trame cospiratorie sarebbero state denunciate al senato da Minucio e che la discussione – ispirata alla sedizione catilinaria, quanto a terminologia e svolgimento – si sarebbe svolta integralmente in quella sede[11], il console avrebbe indicato Lucio Quinzio come personalità idonea a ricoprire la carica, ricevendo l'approvazione di tutti (4.13.12: *adprobantibus cunctis*) tranne

per la plebe, ma di rilievo per tutta la cittadinanza; b) che così soltanto può giustificarsi l'espressione *haud adversante senatu*: infatti, in genere le deliberazioni della plebe non venivano sottoposte ad alcun controllo senatorio; c) che nel caso specifico l'origine della delega risiedeva nella volontà del senato di lasciare alla plebe il compito di risolvere il problema della carestia i cui effetti presumibilmente la colpivano in modo più diretto; d) che il rilievo generale del plebiscito era dato dalla tensione sociale causata dalla carestia: elemento questo che non poteva non preoccupare la classe dirigente».

[11] Attesterebbe il ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale che Livio attribuisce al senato in età postdecemvirale non solo questo elemento, ma anche il rimprovero mosso ai consoli dell'anno precedente di avere consentito a Spurio Melio di effettuare elargizioni private e di tenere riunioni segrete, nonché a quelli nuovi di non avere denunciato tempestivamente l'aggravarsi della situazione, lasciandone l'incombenza al prefetto Minucio (Liv. 4.13.10: *Quae postquam sunt audita, cum undique primores patrum et prioris anni consules increparent quod eas largitiones coetusque plebis in privata domo passi essent fieri, et novos consules quod exspectassent donec a praefecto annonae tanta res ad senatum deferretur*). Sulla complessa vicenda, da ascrivere nel suo insieme – per quanto non priva di un nucleo veritativo – alla ricostruzione dell'annalistica filograccana per R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 550 s., cfr. J. Gagé, *Les chevaliers romains et les grains de Cérès au Ve siècle avant J.-C. A propos de l'épisod de Spurius Maelius*, in *Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la Rome primitive*, Bruxelles, 1977, 278 ss.; P.M. Martin, *L'idée*, I, cit., 349 ss.; P. Zamorani, *Plebe*, cit., 437 ss.; R. Fiori, *'Homo sacer'*, cit., 393 ss.; C. Lovisi, *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la rèpublique romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris, 1999, 203; G. Forsythe, *A Critical History of Early Rome. From Prehistory to the First Punic War*, Berkeley - Los Angeles, 2005, 239 ss.; C. Smith, *'Adfectatio regni' in the Roman Republic*, in *Ancient Tyranny*, edited by S. Lewis, Edinburgh, 2006, 49 ss.; C. Pelloso, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in *Sacertà*, cit., 112, nt. 83.

quella dell'interessato, poi comunque convintosi ad accettare e nominato dal console (4.13.14). Non altrettanto esattamente il patavino descrive la *dictio* del 438/7, laddove narra che il senato, *ut in trepidis rebus*, ordinò che fosse nominato Emilio Mamerco (4.17.8: *dictatorem dici … iussit*): questi avrebbe poi celebrato il trionfo *senatusconsulto iussique populi* (4.20.1), altro indizio della ritrovata armonia operativa tra i soggetti decidenti nell'ordinamento repubblicano, in sé credibile in quanto evocante la prospettiva di una maggiore complessità nelle procedure di assunzione dei provvedimenti, alla luce dell'opportunità generalmente avvertita di aggregare il consenso più ampio per minimizzare i contrasti e le contestazioni, quando fosse entrato in rilievo l'interesse pubblico[12]. L'inesistenza di un *iussus* sena-

[12] Si apprezza in questo frangente una digressione storica sul ruolo spettante nella vicenda a Aulo Cornelio Cosso, il tribuno militare che avrebbe ucciso il comandante nemico Tolumnio e ne avrebbe portato le spoglie opime a Roma (Liv. 4.20.3: *Spolia in aede Iovis Feretri prope Romuli spolia quae, prima opima appellata, sola ea tempestate erant, cum sollemni dedicatione dono fixit; averteratque in se a curru dictatoris civium ora et celebritatis eius diei fructum prope solus tulerat*; sulla portata delle celebrazioni legate al trionfo, cfr. G. AMIOTTI, *Il trionfo come spettacolo*, in *Guerra*, cit., 201 ss.). Lo storico patavino (4.20.5-11), dopo avere ricordato che *'opima spolia'* sarebbe stata qualificazione corretta solo se la sottrazione fosse stata effettuata da un comandante, e tale sarebbe stato unicamente colui sotto i cui auspici la guerra fosse stata condotta, rammenta come l'iscrizione posta sulle spoglie segnalasse che Cosso se ne sarebbe impadronito come console: lo stesso Augusto, entrato nel tempio di Giove Feretrio, del quale – *'templorum omnium conditor ac restitutor'*, espressione non certamente ironica, ma idonea a testimoniare «den Stellenwert kultischer Zeremonien für den Genesungsprozeß der morbiden *res publica*», come presupposto necessario ai fini della 'Wiederherstellung' dello stato, secondo R. VAN HAEHLING, *Zeitbezüge des T. Livius in der ersten Dekade seines Geschichtswerkes: 'Nec vitia nostra nec remedia pati possumus'*, Stuttgart, 1989, 181 – ordinò il restauro, avrebbe letto la scritta su un corsaletto di legno e, certamente, sarebbe stato *prope sacrilegium* togliere all'interessato la testimonianza resa persino dall'*auctor ipsius templi*. Sebbene Livio concluda che, nel deporre le armature, Cosso si sarebbe firmato come console, così evitando di smentire il principe, le osservazioni racchiuse in 4.20.8-10 hanno tutta l'aria di volere dimostrare l'infondatezza della notizia, in quanto il vincitore di Tolumnio avrebbe gerito il consolato nel 428 (in un periodo privo di guerre a causa di pestilenze e carestie) e il tribunato militare con potestà consolare nel 426 (onde fungere vittoriosamente, nel prosieguo dello stesso anno, da *magister equitum* dello stesso Emilio Mamerco contro Veienti e Fidenati, e cogliendo il patavino l'occasione per ribadire che la precedente gloria era stata acquisita da Cosso come semplice tribuno dei soldati). Vi è da aggiungere che i *fasti triumphales* sono connotati da lacune proprio nei punti di maggior rilievo ai fini della chiarificazione di questa vicenda, perché, per il 437 a.C., si conosce solo la parte finale del nome del trionfatore (*-nus* o forse *-mus*, sicché, per Degrassi, si tratterebbe del *consul suffectus* M. Valerio Lactuta Massimo), mentre, per il 428, Livio ricorda come i *libri lintei* – ri-

torio traluce, poi, dalla *dictio* del 435 a.C., dovuta alla minaccia recata da Fidenati e Veienti, allorquando il senato venne consultato dal console Lucio Virginio – che, contestualmente, avrebbe indicato in Quinto Servilio la personalità più adatta in quel momento – e, poi, udito anche il parere dell'altro console, la *dictio* sarebbe stata perfezionata. Chiarito che, formalmente, il consenso del collega non sarebbe stato necessario, la procedura delineata appare corretta, in quanto la *potestas consulendi* del senato avrebbe preceduto e confortato il provvedimento di designazione, spettante unicamente al console[13].

---

petutamente seguiti dalla sua fonte, cioè da Licinio Macro – indicassero Cosso come console (così Plut. *Rom.* 16.7 e Fest. voce *'Opima spolia'* [Lindsay 204]), che seguono la tradizione liviana corroborata dalla testimonianza augustea. La ragione della *digressio* va forse ricollegata ad una vicenda del 29 a.C., anno durante il quale Marco Licinio Crasso, proconsole di Macedonia e nipote del triumviro, avrebbe sconfitto i Bastarni e ucciso il loro comandante, Deldo, nonché richiesto di portare la spoglie opime a Roma, ma Ottaviano si sarebbe opposto, argomentando che Crasso non sarebbe stato titolare di imperio consolare – o comunque, non sarebbe stato il comandante sotto i cui auspici le ostilità sarebbero state aperte – e, quindi, non avrebbe avuto titolo per procedere (Dio Cass. 51.24.4: καὶ τόν γε βασιλέα αὐτῶν Δέλδωνα αὐτὸς ὁ Κράσσος ἀπέκτεινε· κἂν τὰ σκῦλα αὐτοῦ τῷ Φερετρίῳ Διὶ ὡς καὶ ὀπῖμα ἀνέθηκεν, εἴπερ αὐτοκράτωρ στρατηγὸς ἐγεγόνει, su cui cfr. F.V. Hickson, *Augustus 'Triumphator': Mamipulation of the Triumphal Theme in the Political Program of Augustus*, in *Latomus*, L, 1992, 124 ss.; G.B. Miles, *Livy*, cit., 41 ss.; R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 563 s., secondo cui «the reason was his fear of being overshadowed by Crassus»; A. Petrucci, *Il trionfo*, cit., 37 s.; M.R. Pelikan Pittenger, *Politics, Pageantry, and Performance in Livy's Republican Rome*, Berkeley - Los Angeles, 2008, 14 ss.; B. Levick, *Historical Context of the 'Ab Urbe Condita'*, in *A Companion*, cit., 31 s.). Se, in conclusione, Cosso non fosse stato console, la sua vicenda avrebbe rappresentato un solido precedente contrario all'argomentazione di Ottaviano, sì da indurre Livio – pur tra notevoli perplessità – a sostenere che il vincitore di Tolumnio avesse gerito in quell'anno il consolato (v. H. Dessau, *Livius und Augustus*, in *Hermes*, XLI, 1906, 142 ss.; J.-L. Bastien, *Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome aux trois derniers siècles de la république*, Rome, 2007, 70 s. e nt. 76, che mette in luce come i sostenitori di Augusto attribuissero solo al principe – e non al titolare di un comando subordinato – la prerogativa in parola, ma è possibile che, al momento della vittoria di Licinio, la posizione di Augusto non si basasse ancora su una legittimazione tale da consentirgli di addurre le argomentazioni evocate da Livio; sul significato del trionfo agli albori del principato, cfr. ora T. Itgenshorst, *Die Transformation des Triumphes in augusteischer Zeit*, in *Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike*, herausgegeben von F. Goldbeck und W. Johannes, Berlin - Boston, 2017, 59 ss.).

[13] Liv. 4.21.9-10: *Iulius consul in aggere murisque explicat copias, a verginio senatus in aede Quirini consulitur. Dictatorem dici Q. Servilium placet, cui Prisco alii, alii Structo fuisse cognomen tradunt. Verginius dum collegam consuleret moratus, permittente eo nocte dictatorem dixit; is sibi magistrum equitum Postumum Aebutium Heluam dicit.* In termini del tutto analoghi alla *dictio* del 438/7 viene descritta la seconda designazione di Emilio Mamerco, determinata nel 434 dal pericolo di un'alleanza tra le maggiori città

2. *Il coinvolgimento del senato nelle dinamiche funzionali dei 'tribuni militum consulari potestate' e la controversa adesione alle sue indicazioni: la 'lex de bello indicendo'.*

I casi del 432-431 a.C. appalesano una serie di contrasti, nell'avviluppo dei quali il senato assume provvedimenti intesi a incidere, nel modo meno invasivo possibile, sul funzionamento dei meccanismi costituzionali e sui precari equilibri socio-politici instauratisi nella fase postdecemvirale. Innanzitutto, a fronte delle lamentele plebee generate dall'elezione di un tribunato militare composto unicamente da patrizi (4.25.5), il consesso senatorio avrebbe deciso che – per l'anno seguente – si sarebbero tenuti i comizi consolari (4.25.14): *'senatus consultum factum est'* si deve intendere, con tutta probabilità, nel senso di pressante esortazione rivolta ai tribuni perché procedessero nella direzione indicata, e la natura non vincolante del provvedimento senatorio può essere spiegata intuitivamente dal fatto che i componenti del collegio avrebbero dato sicura attuazione al suggerimento, in quanto ideato a priori per escludere i plebei dalla magistratura suprema.

L'elezione al consolato di Tito Quinzio Cincinnato (figlio di Lucio) e di Cneo Giulio Mentone coincise con l'insurrezione di Equi e Volsci, i quali occuparono il monte Algido inducendo il senato a sollecitare la nomina di un dittatore (4.26.5: *'senatui dictatorem dici placuit'*), notizia che appare riportata correttamente dal patavino sotto il

---

etrusche (cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates*, cit., 62), sicché il senato *velut magno inde tumultu imminente … Mam. Aemilium dictatorem iterum dici iussit* (Liv. 4.23.5): non è da escludere che, in assenza di specifici dettagli, lo storico abbia mutuato la formula precedente, aggiungendovi solo il cenno all'iterazione dell'incarico magistratuale, ma – in conseguenza – fornendo un quadro tecnicamente errato della procedura (forse per evidenziare che nelle situazioni emergenziali il senato si sarebbe riservato poteri autoritativi, come ricerca di precedenti rispetto a posteriori occorrenze storiche). Peraltro, va aggiunto che, dopo il parziale oscuramento della sua precedente dittatura a causa delle imprese di A. Cornelio Cosso, il patavino sembra remunerare Mamerco con la nuova designazione a fronte della minaccia esterna, in un anno particolarmente confuso sotto il profilo dell'individuazione di quanti avrebbero costituito il collegio consolare, questione sulla quale Livio riconosce un contrasto tra le fonti alle quali attinge, sino al punto di lasciarne in sospeso la soluzione (Liv. 4.23.1-3 in fine: *Sit inter cetera vetustate cooperta hoc quoque in incerto positum*, su cui cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates*, cit., 61; R.E.A. Palmer, *The Archaic Community*, cit., 234, 288; F. de Martino, *Storia*[2], I, cit., 320; G. Forsythe, *Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment*, Stuttgart, 1999, 47).

profilo tecnico, in quanto – attraverso l'appropriatezza del lessico – è posto in luce come sarebbe stata cosa apprezzabile rispetto alla gravità della situazione che si procedesse alla *dictio*.

I consoli, tuttavia, seppure in contrasto su ogni iniziativa, concordavano tra loro nell'astenersi dalla designazione, sino al punto che Quinto Servilio Prisco si sarebbe rivolto a nome del senato ai tribuni della plebe perché facessero uso dei poteri coercitivi a loro disposizione, al fine di indurre i consoli a provvedere[14]. Costoro avrebbero ceduto unicamente di fronte alla minaccia tribunizia di arresto (4.26.9: *si adversus consensum amplissimi ordinis ultra tendant, in vincla se duci eos iussuros*), lamentando comunque che – per volontà del senato – il *summum imperium* si sarebbe dovuto assoggettare alla *tribunicia potestas*: essendo in disaccordo anche sulla scelta di colui il quale avrebbe dovuto procedere alla *dictio*, l'incombenza cadde per sorteggio su Tito Quinzio, che designò Aulo Postumio Tuberto (4.26.11). Dal contesto della vicenda emerge chiaramente che il senato non avrebbe esercitato alcuna *potestas statuendi*, ma, dovendo dirimere il dissidio insorto tra i due consoli, avrebbe chiesto di provvedere ai titolari di collegio fornito di poteri coercitivi, dando prova di quella *moderatio* che, al contrario, i componenti della magistratura consolare avevano dimenticato e, in questo modo, agendo nell'interesse pubblico nel senso di aggregare il maggior consenso per attenuare – mediante il perseguimento di una soluzione condivisa – i toni della *contentio*[15].

---

[14] Liv. 4.26.5-8: *Senatui dictatorem dici placuit, quia etsi saepe victi populi maiore tamen conatu quam alias unquam rebellarant; et aliquantum Romanae iuventutis morbo absumptum erat. Ante omnia pravitas consulum discordiaque inter ipsos et certamina in consiliis omnibus terrebant. Sunt qui male pugnatum ab his consulibus in Algido auctores sint eamque causam dictatoris creandi fuisse. Illud satis constat ad alia discordes in uno adversus patrum voluntatem consensisse ne dicerent dictatorem, donec cum alia aliis terribiliora adferrentur nec in auctoritate senatus consules essent, Q. Servilius Priscus, summis honoribus egregie usus, 'uos' inquit, 'tribuni plebis, quoniam ad extrema ventum est, senatus appellat ut in tanto discrimine rei publicae dictatorem dicere consules pro potestate vestra cogatis'.*

[15] Come osservato da F. DE MARTINO, *Storia*², I, cit., 320 s., «nel 432, anno tribunicio, Diodoro pone la guerra contro gli Equi e la vittoria di Postumio; Livio la pone nell'anno seguente, che è consolare» (tuttavia v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 63, secondo cui Diod. 12.65.1 si riferirebbe al 431 a.C., non sussistendo alcun contrasto diacronico con Liv. 4.26.1), ma quello che rileva – secondo lo studioso italiano – è che «le critiche contro il racconto liviano possono colpire i particolari relativi ai motivi della nomina del dittatore, cioè la discordia dei consoli, ma non il fatto in sé,

Che i rapporti tra i soggetti politico-costituzionali fossero tesi è attestato anche dalla *controversia* circa la partecipazione del popolo alle deliberazioni destinate a sfociare nella dichiarazione di guerra (Liv. 4.30.15), rivendicata nel 428 a.C. dai tribuni plebei, i quali, in caso di mancato accoglimento della loro istanza, avrebbero impedito la leva[16]: in sostanza, si sarebbe sottratta al senato la riserva di competenza in questa materia, perfezionando un percorso già abbozzato in precedenza, allorquando il procedimento relativo alla concessione del trionfo era stato modificato mediante l'introduzione del *iussus populi* come passaggio determinante (4.20.1). Il console Quinzio sottopose ai comizi centuriati la proposta di guerra (*ad populum ferret*), approvata all'unanimità, sicché la plebe avrebbe ottenuto un'importante vittoria in quanto, da quel momento, la legge comiziale avrebbe costituito un adempimento indefettibile ai fini della *indictio belli*. Conseguentemente, la sfera di competenza nella specifica materia sarebbe stata riconfigurata in modo da limitare la rilevanza della deliberazione senatoria, che – quand'anche adottata, come nel caso di specie, essendo innervata nel rituale dei feziali da Liv. 4.30.14 espressamente richiamato – non avrebbe avuto efficacia decidente.

Nel periodo successivo, comunque, ai rapporti tra patriziato e plebe avrebbe nuociuto la reciproca diffidenza, al punto che nel 424 i tribuni militari (in quell'anno tutti patrizi) diramarono con avviso segreto le convocazioni per una riunione del senato da tenersi in data da loro prefissata (*patres clandestina denunciatione revocati ad diem certam*) in assenza dei tribuni plebei, così che fosse votato un *senatus consultum* con cui si incaricavano proprio i tribuni militari di partire per svolgere un inchiesta circa il presunto saccheggio del territorio ernico ad opera dei Volsci e, nel frattempo, si tenessero le elezioni consolari. La circostanza riveste un certo interesse proprio in ragione del procedimento di approvazione di questi contenuti: avviso segreto di convocazione, assenza dei tribuni plebei e invito a tenere i comizi consolari configuravano altrettanti elementi liminali rispetto alla cor-

---

tanto più che Livio riferisce un'altra versione, secondo la quale al dittatore si giunse perché i consoli avevano male combattuto ad Algido; dunque anche fonti diverse da Valerio Anziate, le quali non avevano motivo di introdurre salaci episodi tipici della tarda repubblica, attestano che vi erano stati consoli e guerre».

[16] Cfr. *supra*, p. 70, nt. 91.

rettezza politica e alla prassi costituzionale, escogitati appositamente per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo[17].

In un mutato contesto interno, influenzato dalle sconfitte subite dal console Caio Sempronio Atratino nella campagna contro i Volsci, l'assemblea senatoria decise che si eleggessero per il 422 i *tribuni militum consulari potestate* (Liv. 4.42.2: *senatus … creari iussit*), laddove non è indicata la forma della pronuncia, ma è intuibile si trattasse di un *senatus consultum* avente il contenuto di una vigorosa raccomandazione rivolta ai consoli in carica; diversamente, dovremmo presupporre l'adozione di un decreto che, tuttavia, non sarebbe stato immediatamente vincolante, in quanto la *creatio* dei tribuni militari non sarebbe rientrata nell'ambito di competenza senatorio, né i *patres* avrebbero potuto ravvisare nei destinatari della loro deliberazione meri organi esecutivi della loro volontà, non trattandosi di espletare mansioni meramente operative[18]. Nella narrazione liviana, il mo-

---

[17] Liv. 4.36.3-4: *Captatum deinde tempus ab tribunis militum, quo per discessum hominum ab urbe, cum patres clandestina denuntiatione revocati ad diem certam essent, senatus consultum fieret absentibus tribunis plebi ut quoniam Volscos in Hernicorum agros praedatum exisse fama esset, ad rem inspiciendam tribuni militum proficiscerentur consulariaque comitia haberentur.* I dubbi sull'attendibilità delle notizie discendono, più che altro, dall'esordio del capitolo, in cui si precisa che i tribuni della plebe avrebbero incoraggiato candidature provenienti dalla plebe stessa, sul presupposto che gli eletti avrebbero potuto ottenere l'approvazione di norme in materia di distribuzione dell'agro pubblico, di deduzione di colonie e di rinvenimento di fondi con i quali pagare i soldati, ponendo un *vectigal* a carico dei possessori di terreni: in effetti, si tratta di misure che racchiudono le rivendicazioni tribunizie della tarda repubblica e, come tali, appaiono – almeno in parte – anacronistiche se calate nella realtà del V secolo a.C. In ogni caso, queste notazioni fungono da fondamento per la decisione assunta dai *tribuni militum* di agire in modo da porre i capi della plebe dinanzi al fatto compiuto ed eliminare alla radice il problema, attraverso elezioni consolari riservate – come tali – al patriziato.

[18] Ora, ad avviso di P. Zamorani, *Plebe*, cit., 411, che il senato abbia disposto l'indizione di comizi 'tribunizi' in luogo di quelli 'consolari' confermerebbe come la scelta del numero dei comandanti militari – almeno in talune occasioni – fosse «scevra di significati politici immediati», né va sottovalutato che tra gli eletti di quell'anno sarebbe comparso anche Q. Antonio Merenda (cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates*, cit., 69), nome certamente plebeo, circostanza tuttavia non rimarcata dal patavino. La ragione di tale opzione narrativa dipenderebbe da una precisa scelta di fondo, in quanto Livio seguirebbe nel racconto Licio Macro, secondo cui il primo plebeo eletto alla carica di tribuno militare con potestà consolare sarebbe stato Publio Licinio Calvo nel 400: l'autore dei *libri ab Urbe condita* avrebbe posto consapevolmente sotto silenzio sia l'elezione di Atilio nel 444, sia quella di Antonio nel 422, al fine di accrescere la portata della scelta favorevole a Licinio Calvo. Siffatta operazione storiografica potrebbe essere meglio spiegata riconoscendo in capo a quest'ultimo l'effettiva priorità storica

mento di massima conflittualità si sarebbe raggiunto nel 421, allorquando soprattutto le diatribe relative alle modalità di elezione dei questori avrebbero condotto ad una sorta di 'corto circuito' costituzionale[19]: il Senato avrebbe voluto disporre che l'anno successivo fossero eletti i consoli, ma il *senatus consultum* non potè essere approvato a causa solo dell'*intercessio tribunicia*.

Nel frattempo, i consoli sarebbero usciti di carica e al loro posto sarebbero stati designati una serie di *interreges*, così consumandosi buona parte dell'anno seguente, in quanto i nuovi tribuni plebei avrebbero impedito ai senatori patrizi di (riunirsi per) effettuare la *proditio* e, contemporaneamente, cercarono di impedire all'interré di fare approvare il *senatus consultum de comitiis consularibus*. La situazione sarebbe stata sbloccata da Lucio Papirio Mugillano, che – dopo avere rimproverato senatori e tribuni, constatando che la *res publica* si reggeva non sopra i suoi organi, ma grazie alla tregua o alle esitazioni dei popoli nemici – avrebbe proposto un compromesso, invitando il senato a consentire l'elezione dei tribuni militari in luogo dei consoli e i tribuni a permettere che si eleggessero quattro questori tratti indifferentemente dal patriziato e dalla plebe (4.43.12). In questo seg-

---

come tribuno militare plebeo (*rectius*, rifiutando, come osserva P. ZAMORANI, *Plebe*, cit., 412 s., «o l'attendibilità della elezione dell'Atilio e dell'Antonio o la loro plebeità») oppure «ammettendo che l'elezione dei tribuni militari plebei non costituisse un evento tale da venire registrato e memorizzato, sì che Licinio Macro ha potuto, per così dire, costruire su terreno sgombro». È possibile, dunque, che i due eletti del 444 e 422, pur appartenendo alla plebe, fossero avvertiti da quest'ultima come omogenei al patriziato, in quanto esponenti di quella parte del gruppo «che opera nei comizi al fianco dei patrizi» e con cui questi ultimi «non disdegnano di allacciare rapporti di parentela tramite matrimoni: in una parola, della plebe unionista». Rammentando, infine, che il tribuno del 422 avrebbe portato lo stesso nome (e forse fosse figlio) di quel Tito Antonio Merenda già componente del secondo collegio decemvirale, magistratura verso cui la plebe nutrì un'avversione inveterata, si può concludere (p. 413) «che il ceto plebeo non aveva alcun motivo di gioire per l'elezione del discendente di uno di essi né per considerare l'avvenimento come una sua vittoria politica».

[19] Liv. 4.43.6-9: *propter quos motus cum senatus consules quam tribunos creari mallet, neque posset per intercessiones tribunicias senatus consultum fieri, res publica a consulibus ad interregnum, neque id ipsum – nam coire patricios tribuni prohibebant – sine certamine ingenti, redit. Cum pars maior insequentis anni per novos tribunos plebi et aliq vot interreges certaminibus extracta esset, modo prohibentibus tribunis patricios coire ad prodendum interregem, modo interregem interpellantibus ne senatus consultum de comitiis consularibus faceret, postremo L. Papirius Mugillanus proditus interrex, castigando nunc patres, nunc tribunos plebi, desertam omissamque ab hominibus rem publicam, deorum providentia curaque exceptam memorabat Veientibus indutiis et cunctatione Aequorum stare.*

mento narrativo vi sono certamente elementi inattendibili[20], come l'esercizio del veto tribunizio per impedire ai patrizi la nomina dell'*interrex*, oppure la lunga serie di interregni, atteso che – peraltro – il secondo sembrerebbe contraddire il primo e le ragioni addotte per ritardare l'elezione dei magistrati supremi rimangono inesplicate. Tutto l'episodio sembra poi essere finalizzato ad esaltare – una volta biasimati gli opposti estremismi – la *moderatio* di Lucio Papirio, il quale avrebbe segnalato una soluzione ragionevole ed equilibrata (*remittendo de summa quisque iuris, mediis copularent concordiam*), il cui accoglimento avrebbe consentito l'elezione dei *tribuni militum* (4.44.1).

3. *Gli eventi del 420/15 a.C.: l'oratio' di Quinto Servilio Prisco e l'uccisione di Marco Postumio Regillense.*

Alla stessa logica non sfuggirebbero gli eventi ascrivibili al 420-418 a.C., allorquando – in seguito all'ennesima devastazione di Tuscolo compiuta da Labicani ed Equi – il senato stabilì che due tribuni sarebbero partiti per la guerra e uno fosse rimasto in città[21], ma, poi, gli interessati entrarono in contrasto sull'individuazione di chi, restando a Roma, non avrebbe potuto fare valere la propria abilità militare. Il clamoroso dissidio, cui i senatori avrebbero assistito attoniti, sarebbe stato risolto da Quinto Servilio Prisco, il quale avrebbe imposto al figlio tribuno di rimanere a Roma e, a seguito della pessima gestione della campagna, ne sarebbe stato nominato dittatore *ex senato consulto* (Liv. 4.46.10). Infine, sconfitta Labico, il senato – prevenendo discussioni suscitate dai plebei circa la divisione dell'agro conquistato – deliberò nel 417, durante una seduta con ampia partecipazione, che in quel territorio si stanziasse una colonia, assumendo

---

[20] Cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 599, secondo cui «the memory of mere intimidation would not survive and the picture od a long succession of *interregna* is exaggerated», ma non si può escludere che l'episodio riecheggi, anticipandolo, il blocco generalizzato e prolungato delle attività pubbliche imposto dai tribuni plebei e sfociato nel compromesso licinio-sestio del 367 a.C.

[21] Liv. 4.45.6-7: *Nuntiabant legati Labicanos arma cepisse et cum Aequorum exercitu depopulatos agrum Tusculanum castra in Algido posuisse. Tum Labicanis bellum indictum; factoque senatus consulto ut duo ex tribunis ad bellum proficiscerentur, unus res Romae curaret, certamen subito inter tribunos exortum; se quisque belli ducem potiorem ferre, curam urbis ut ingratam ignobilemque aspernari.*

una decisione cui il patavino allude attraverso la forma verbale *'censuit'*[22].

Appare nitidamente che l'intervento di Quinto Servilio rispetto alla diatriba tra tribuni, oltre a delineare un *exemplum* circa il rapporto tra *pater* e *filius* da una parte[23], e il comune impegno per la *civitas* dall'altro, avrebbe funto da presupposto per l'introduzione del sistema di rotazione nel comando 'a giorni alterni', in quanto riproposizione dell'analogo contrasto di cui lo stesso personaggio era stato protagonista, in chiave risolutrice, nel 431; se, dunque, si può dubitare della credibilità di una ripetizione in tal senso, resta fermo il fatto che tutte le deliberazioni senatorie si riconducono al modello decisionale (quando non anche operativo) del *consulere*, il quale sostanzierebbe un'autorevole raccomandazione, come tale non vincolante, ma ben difficile da disattendere nella pratica. Ne esce altresì corroborato il corollario di tale riconfigurazione costituzionale delle mansioni senatorie, vale a dire il sempre più marcato restringimento delle competenze esclusive originariamente detenute dall'assemblea senatoria, nel segno della concreta infruibilità – nel contesto del conflitto politico-sociale e della maggiore complessità delle dinamiche costituzionali – di provvedimenti vincolanti, riconducibili allo schema del *decernere*.

Conformi a tale impostazione sono le pronunce del senato negli anni seguenti, agitati dalle (ormai consuete) proposte dei tribuni plebei di procedere ad assegnazioni viritane suddividendo i territori con-

---

[22] Liv. 4.47.6: *Dictator exercitu victore Romam reducto, die octavo quam creatus erat, magistratu se abdicavit; et opportune senatus priusquam ab tribunis plebi agrariae seditiones mentione inlata de agro Labicano dividendo fierent, censuit frequens coloniam Labicos deducendam.*

[23] Cfr., in complesso, K.J. Hölkeskamp, *'Exempla' und 'mos maiorum'. Überlegungen zum kollektiven Gedächtnis der Nobilität*, in *Vergangenheit und Lebenswelt. Soziale Kommunikation, Traditionsbildung und historisches Bewusstsein*, heraugegeben von H.-J. Gehrke und A. Möller, Tübingen, 1996, 301 ss.; sul caso di specie, caratterizzato dalla proiezione nel campo del *ius publicum* della relazione potestativa che legava *pater* e *filius familias*, nonché connotato dal fatto che Quinto Servilio Prisco avrebbe esercitato i suoi poteri (Liv. 4.45.8: *patria maiestas altercationem istam dirimit*) da *privatus* su soggetto a potestà rivestito di *imperium* magistratuale, cfr. G. Lobrano, *'Pater et filius eadem persona'. Per lo studio della 'patria potestas'*, Milano, 1984, 110 ss. e, ora, M. de Simone, *Studi sulla 'patria potestas'. Il 'filius familias designatus rei publicae civis'*, Torino, 2017, 13 ss., 36 ss., 250, mentre non inserisce l'episodio nel catalogo degli *exempla* rilevanti C.F. Amunátegui Perelló, *Origen de los poderes del 'paterfamilias'. El 'pater familias' y la 'patria potestas'*, Madrid, 2009, 54 ss.

quistati, il che si sarebbe tradotto, come osservato da Livio, in una sostanziale confisca a danno dei *nobiles*: l'intero capitolo 48, riferentesi al periodo 417/16, è dominato dalla ricerca patrizia di un sistema legale per bloccare le iniziative plebee, sicché si sarebbe deciso all'unanimità di fare pressione sui tribuni per convincerne alcuni a porre il veto[24]. La formula adoperata dal patavino sembrerebbe evocare l'approvazione di un *senatus consultum*, per quanto appaia fattivamente difficile che la decisione di ottenere *'suadendo monendo pollicendoque'* l'opposizione dei tribuni ad una proposta avanzata dai loro stessi colleghi potesse essere oggetto di una deliberazione tecnica, piuttosto che integrare un atteggiamento contingente: purtuttavia, durante la successiva seduta senatoria, l'*intercessio* opposta da sei tribuni sarebbe stata giustificata con il fatto che il senato aveva scorto nel progetto gli estremi del pericolo di dissoluzione della repubblica[25].

La tensione interna sarebbe di nuovo pervenuta ad un'acme dopo l'uccisione di Marco Postumio Regillense, tribuno militare con potestà consolare nel 415/4, ad opera del suo esercito (che lo avrebbe lapidato: 4.50.5), ma i tribuni plebei posero il veto alla richiesta di fare

---

[24] Liv. 4.48.10: *Adprobantibus cunctis … negotium datur ut quos quisque posset ex collegio tribunorum ad intercessionem perlicerent.*

[25] Liv. 4.48.15-16: *Tum silentio facto ii qui praeparati erant gratia principum, quam rogationem a collegis promulgatam senatus censeat dissolvendae rei publicae esse, ei se intercessuros ostendunt. Gratiae intercessoribus ab senatu actae. Latores rogationis contione advocata proditores plebis commodorum ac servos consularium appellantes aliaque truci oratione in collegas invecti, actionem deposuere.* Va osservato che la conclusione del brano, evocante il tradimento degli interessi della plebe e l'asservimento dei tribuni alla parte avversa, costituisce un motivo ricorrente non solo in età graccana, ma anche nei decenni successivi, e avrebbe costituito il fondamento per l'invettiva di Licinio Macro riportata da Sallustio (cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 608). Non molto diversamente andrebbe interpretata la vicenda del 416/5 descritta da Liv. 4.49.6: *Temptatum ab L. Decio tribuno plebis ut rogationem ferret qua Bolas quoque, sicut Labicos, coloni mitterentur, per intercessionem collegarum qui nullum plebi scitum nisi ex auctoritate senatus passuros se perferri ostenderunt, discussum est*, in cui il tribuno Lucio Decio avrebbe avanzato la proposta di inviare coloni anche a Bola, ma non ebbe successo per l'opposizione dei colleghi, i quali dichiararono che avrebbero agito solo *ex auctoritate senatus*. Se è vero che le indicazioni ricavabili da Dion. Hal. 6.88.4 e 7.39.1 sono leggendarie e che la famiglia non sarebbe giunta a Roma – muovendo dall'Italia meridionale – prima del IV secolo a.C., la vicenda è del tutto procronica, e potrebbe spiegarsi soltanto con l'intento annalista di creare un precedente finalizzato ad accreditare il maggiore lignaggio dei Deci (cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 609), oppure di fornire antefatti alle rivendicazioni graccane, una parte delle quali soprattutto durante il tribunato di Caio si sarebbero incentrate sulla deduzione di colonie.

svolgere un'inchiesta dal senato. In realtà, la controversia recante la paralisi delle ordinarie dinamiche costituzionali si legava al timore patrizio che la plebe scegliesse i nuovi tribuni militari al proprio interno, elemento il quale avrebbe spiegato la propensione a eleggere i consoli e la renitenza dei tribuni plebei ad accettare una deliberazione senatoria (*cum senatus consultum fieri non paterentur*) orientata nel senso indicato, al punto che – nell'impossibilità di convocare i comizi per tenere le elezioni consolari – si sarebbe attivato l'interregno[26]. In ogni caso, i patrizi avrebbero prevalso e – come soluzione intermedia, ispirata alla più volte evocata *moderatio* – il senato avrebbe approvato un *senatus consultum* con il quale si dava incarico ai tribuni di sottoporre alla plebe la questione dell'inchiesta per la morte di Postumio: potendo essa scegliere chi investire, la conduzione fu affidata ai consoli (414/3), i quali, pur agendo con estrema cautela, emisero condanne tali da suscitare le proteste plebee[27].

Emerge in questo frangente la facoltà senatoria di disporre inchieste, potendole condurre direttamente o assegnarne lo svolgimento ad altri soggetti, sebbene, nel caso di specie, il procedimento 'trifasico' (in quanto iniziato da tale consesso, proseguito dalla plebe e concluso dai consoli) sembri finalizzato a enfatizzare la collaborazione tra i diversi pilastri dell'ordinamento costituzionale e si intravveda l'influsso esercitato su Livio dalle concezioni polibiane. Allo stesso modo, il patavino avrebbe mirato a fare osservare come sarebbe stato facile alterare questo equilibrio assumendo atteggiamenti immoderati, ciò equivalendo a dire che il sistema non avrebbe potuto funzionare in assenza di una *concordia ordinum*: l'atteggiamento difforme anche di uno solo degli attori politico-sociali avrebbe inficiato i rapporti tra soggetti ordinamentali.

---

[26] Liv. 4.50.6-8: *Quod tam atrox facinus postquam est Romam nuntiatum, tribunis militum de morte collegae per senatum quaestiones decernentibus tribuni plebis intercedebant. Sed ea contentio ex certamine alio pendebat quod cura incesserat patres ne metu quaestionum plebs iraque tribunos militum ex plebe crearet, tendebantque summa ope ut consules crearentur. Cum senatus consultum fieri tribuni plebis non paterentur, iidem intercederent consularibus comitiis, res ad interregnum rediit.*

[27] Liv. 4.51.2-4: *His consulibus principio anni senatus consultum factum est, ut de quaestione Postumianae caedis tribuni primo quoque tempore ad plebem ferrent, plebesque praeficeret quaestioni quem vellet. A plebe consensu populi consulibus negotium mandatur; qui, summa moderatione ac lenitate per paucorum supplicium, quos sibimet ipsos conscisse mortem satis creditum est, transacta re, nequivere tamen consequi ut non aegerrime id plebs ferret.*

Resta da accennare all'ovazione attribuita per *senatus consultum* a Caio Valerio nel 410 (*cum ex senatus consulto urbem ovans introiret*, 4.53.11) e alla nuova minaccia militare volsco-equa del 409, a fronte della quale il senato avrebbe attivato i consoli ai fini del *dilectus*, ma i tribuni si sarebbero opposti: persa la rocca di Carvento a causa di una leggerezza compiuta dai soldati posti di guardia, si attenuò la loro contrarietà alla leva solo dopo l'adozione di un *senatus consultum de tribunis militum creandis*, a condizione, tuttavia, che non potessero essere eletti tutti coloro i quali in quell'anno avevano rivestito il consolato plebeo e che nessuno fosse rieletto tribuno della plebe per l'anno seguente[28], clausola spiegata da Livio nel paragrafo successivo come una sorta di ritorsione volta ad impedire agli Icilii – protagonisti delle rivendicazioni plebee – di accedere al supremo collegio magistratuale.

4. *Il grave dissidio verificatosi nel 408 durante i preparativi della guerra contro Veio: 'non esse in auctoritate senatus'.*

La clamorosa *contentio* del 408 a.C. sarebbe intervenuta a seguito dell'ennesima minaccia prodotta dalla saldatura militare tra Equi e Volsci, i quali avrebbero ammassato le loro forze ad Anzio – ma si tratterebbe di un errore di Livio, causato dall'avere confuso questo centro, assai fedele a Roma, con *Antinum* – suscitando la preoccupazione del Senato, che *dictatorem dici iussit*. Non si sarebbe trattato di una deliberazione imperativa, ma avente ad oggetto una pressante esortazione, come si desume dalla reazione dei tribuni militari Caio Giulio Iulo e Publio Cornelio Cosso, rifiutatisi[29] di conformarsi alla volontà del senato (*non esse in auctoritate senatu*). A fronte di questo

[28] Liv. 4.55.5-6: *Nequiquam enim temptati ut tum denique desisterent impediendo bello, postquam non cessere nec publicae tempestati nec suae invidiae, peruincunt ut senatus consultum fiat de tribunis militum creandis, certo tamen pacto ne cuius ratio haberetur qui eo anno tribunus plebis esset, neue quis reficeretur in annum tribunus plebis.*

[29] Liv. 4.56.8-10: *Quae ubi tumultu maiore etiam quam res erat nuntiantur Romam, senatus extemplo, quod in rebus trepidis ultimum consilium erat, dictatorem dici iussit. Quam rem aegre passos Iulium Corneliumque ferunt, magnoque certamine animorum rem actam, cum primores patrum, nequiquam conquesti non esse in auctoritate senatus tribunos militum, postremo etiam tribunos plebi appellarent et consulibus quoque ab ea potestate vim super tali re inhibitam referrent.*

atteggiamento recalcitrante, i *primores patrum* si sarebbero appellati ai tribuni plebei, ricordando che persino i consoli si erano assoggettati alla *potestas tribunicia*, ma suscitando la reazione contraria dei titolari di quest'ultima: costoro dichiararono, infatti, di non volere recare *auxilium* a quanti non li ritenevano né cittadini, né uomini, e, dunque, sarebbero intervenuti dopo l'estensione degli *honores* anche alla plebe, giacché solo in una tale situazione si sarebbero preoccupati di impedire che la *superbia* dei magistrati rendesse inefficaci[30] i *senatus consulta*. Dopo che i suoi colleghi ebbero definito iniquo che li si privasse di una carica conferita dal popolo sulla base della loro presunta inidoneità a guidare le truppe, il terzo tribuno militare, Servilio Ahala, dichiarò che avrebbe anteposto ad ogni considerazione il bene della *res publica* e, se il senato non avesse mutato opinione, non solo avrebbe provveduto alla *dictio* la notte successiva, ma si sarebbe attenuto alla deliberazione senatoria persino nel caso in cui fosse stata opposta l'*intercessio*.

L'intera narrazione è rilevante sotto due profili: in primo luogo, viene evocata più volte dal patavino l'*auctoritas senatus*, ma mai nel senso di autorizzazione o ratifica, bensì sempre di 'volontà' dell'assemblea (peraltro non vincolante, considerato che la sua osservanza sarebbe stata rimessa alla libera scelta del magistrato, la cui riluttanza sarebbe dovuta essere vinta con argomenti legati all'opportunità politica, e non alla legittimità costituzionale); in secondo luogo, Servilio Ahala prefigura un conflitto di attribuzioni da risolvere ignorando l'*intercessio* tribunizia eventualmente opposta al senatoconsulto, non in quanto quest'ultimo sarebbe stato precettivo, ma per il fatto che procedere alla *dictio* sarebbe rientrato tra le sue attribuzioni. Il ragionamento del tribuno, sotto il profilo costituzionale, specula su un equivoco, perché, a differenza di ciò che avrebbe voluto far credere, non si sarebbe trattato di assicurare la cogenza della delibera senatoria – rientrante nello schema repubblicano del *consulere* e, pertanto, sfornita di efficacia normativa – ma di imporre una manifestazione di

[30] Liv. 4.57.4-5: *Tum quoque si res sineret, libenter se daturum tempus iis fuisse ad receptum nimis pertinacis sententiae; sed cum belli necessitates non exspectent humana consilia, potiorem sibi collegarum gratia rem publicam fore, et si maneat in sententia senatus, dictatorem nocte proxima dicturum; ac si quis intercedat senatus consulto, auctoritate se fore contentum.*

volontà ascrivibile all'esercizio del proprio *imperium* magistratuale, non potendo i tribuni plebei impedire la *dictio*.

Diversamente, profilandosi la guerra contro Veio (408 a.C.), il senato avrebbe accolto l'*impetratio* dei legati di quella città perché – in presenza di gravi discordie interne – i feziali non procedessero a *res repetere*[31], ma, nell'anno seguente, una risposta *superba* fornita dal senato di Veio ai legati romani che domandavano soddisfazione avrebbe scatenato la guerra, dichiarata secondo la procedura sperimentata già nel 428: *id patres aegre passi decrevere ut tribuni militum de bello indicendo Veientibus primo quoque die ad populum ferrent* (Liv. 4.58.8), la quale sembrerebbe indicare che la *consultatio patrum* si fosse conclusa con un decreto, piuttosto che con un *senatus consultum*. È plausibile che il patavino riecheggiasse nella scelta della terminologia il periodo in cui la decisione ultima spettava ancora al senato malgrado, sulla scorta di 4.30.15, il potere deliberativo fosse ormai transitato all'assemblea popolare tenuta ad approvare la *lex de bello indicendo*, sicché il passaggio del rituale in cui era sancito il consenso alla guerra avrebbe assunto la forma del *senatus consultum*[32]. Nessun dubbio, invece, che la decisione di corrispondere uno *stipendium* ai soldati sarebbe stata assunta mediante un decreto[33], la cui autenticità sarebbe

---

[31] Liv. 4.58.2: *Petiere ne priusquam ipsi senatum Romanum adissent, Veios iretur. Ab senatu impetratum, quia discordia intestina laborarent Veientes, ne res ab iis repeterentur; tantum afuit ut ex incommodo alieno sua occasio peteretur.*

[32] Cfr. J. Rüpke, *'Domi militiae'*, cit., 123, che adduce l'episodio a riprova dell'avvenuta affermazione del principio *nullum bellum iniussu populi*, e A. Graeber, *'Auctoritas patrum'*, cit., 57, per il quale la questione relativa alla sufficienza del solo 'Senatsbeschluss' ai fini dell'*indictio belli* sarebbe stata superata e, in qualche modo, aggirata dal racconto liviano: prendendo a giustificazione la stanchezza dei soldati, infatti, la votazione popolare sarebbe stata rinviata per volontà dei tribuni plebei e il senato avrebbe accettato tale soluzione, temendo che la sua pronuncia potesse essere rigettata (4.58.14: *… profertur tempus ferendae legis quam si subiecta invidiae esset antiquari apparebat*). Sarebbe dovuto intervenire, quindi, un secondo provvedimento senatorio, assunto nella forma perentoria del *decretum*, per stabilire che i soldati ricevessero la paga e – chiarito donde trarre le risorse destinate a finanziare l'operazione – fosse deliberata la guerra dai *comitia centuriata*.

[33] Liv. 4.59.11: *Additum deinde omnium maxime tempestivo principum in multitudinem munere, ut ante mentionem ullam plebis tribunorumue decerneret senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, cum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset.* Sulla scorta delle osservazioni proposte da G.R. Watson, *The Pay of the Roman Army. The Republic*, in *Historia*, VII, 1958, 113, che prende l'abbrivio da Pol. 6.39.12-15 (su cui F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius*, I, *Books I-VI*, Oxford, 1957, 722), è ragionevole ritenere, con R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 622, che

stata confermata da Diod. 14.16.5[34], e che avrebbe provocato molte discussioni – suscitate in particolare dall'ostilità dei tribuni plebei: Liv. 4.60.3-8 – circa l'individuazione delle ricchezze dalle quali attingere i fondi necessari, la cui straordinarietà (peraltro collegata alle questioni militari) ben avrebbe necessitato la deliberazione perentoria del senato[35]. Detta pronuncia sarebbe stata portata prontamente ad

---

«the troops would have had to be compensated for being prevented from cultivating their land and winning a livelihood». La corresponsione di uno *stipendium* non avrebbe dato luogo ad un beneficio stabile per il tempo a venire, ma sarebbe stata deliberata appositamente (vale a dire, «dictated by the special circumstances of the Veii expedition») e avrebbe assunto la forma di «supplies in kind or specific weight of *aes rude*». Questa ricostruzione è statta considerata implausibile da A. GRAEBER, *'Auctoritas patrum'*, cit., 57, in quanto, oltre alla difficoltà di riconoscere il fondamento del pregiudizio (cfr. S. ALBERT, *'Bellum iustum'*, cit., 18) il cui ristoro veniva domandato ai Veienti, «ist auszuschließen, dass damals den wehrfähigen Bürgern ein Sold ausbezahlt worden ist», in quanto «das von Livius angegebene Zahlungsmittel des *aes grave* ist erst im frühen 3. Jh. eingeführt wurde». In sostanza il racconto, costruito attorno alla dichiarazione di guerra, costituirebbe con tutta probabilità «eine annalistische Erfindung», della quale resisterebbe – a livello di fondamento veritativo – la sola 'Kriegserklärung', mentre in discussione rimarrebbe il rapporto tra la deliberazione senatoria e la susseguente votazioni popolare.

[34] Diod. 14.16.5: Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίοις πρὸς Βηίους πόλεμος συνέστη διὰ τοιαύτας αἰτίας. τότε πρώτως ἐπεψηφίσαντο Ῥωμαῖοι τοῖς στρατιώταις καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς ἐφόδια διδόναι χρήματα. ἐξεπολιόρκησαν δὲ καὶ τὴν Οὐόλσκων πόλιν, ἣ τότε μὲν Ἄνξωρ ἐκαλεῖτο, νῦν δ᾽ ὀνομάζεται Ταρρακίνη.

[35] L'interpretazione della fonte liviana elaborata da P. CERAMI, *Aspetti e problemi di diritto finanziario romano*, Torino, 1997, 57, distingue il momento del decreto senatorio con cui si istituisce il soldo militare (4.59.11) da quello integrato dall'editto magistratuale (4.60.5) «che impone ai *collatores* di pagare *pro portione census*», sicché «l'*indictio tributi*, mediante la quale la *pecunia populo imperata erat*, era atto autonomo del magistrato *cum imperio*» (p. 46, nt. 12). Secondo lo studioso, l'autorizzazione del senato rimuoveva un ostacolo che si sarebbe frapposto all'esercizio di un potere spettante ad un determinato organo, consentendo a quest'ultimo (*rectius*, al magistrato) di deliberare, e rientrava nella *cura et tutela rei publicae universa* riconosciuta all'assemblea senatoria: vi è da dire, tuttavia, che il rapporto tra i due momenti non dovette essere rigido nel V secolo a.C. in quanto, come osserva proprio Cerami, la configurazione della nuova struttura finanziaria rappresentò il risultato di una «lenta, ma costante evoluzione» (p. 93), definitasi funzionalmente al tempo delle guerre puniche. Appare difficile, dunque, che in sede di prima applicazione (quella del 406, appunto) il percorso procedurale fosse già perfettamente strutturato secondo le modalità che si ravvisano due secoli dopo: piuttosto, la fonte non impedisce di ritenere che l'attività magistratuale fosse puramente attuativa della volontà senatoria, con margini di discrezionalità legati all'esecuzione delle operazioni materiali necessarie ai fini della sua applicazione. In progresso di tempo il *ius edicendi* del magistrato *cum imperio* avrebbe acquisito maggiore rilevanza, sia per l'incremento dimensionale degli adempimenti esecutivi, sia in virtù di un più preciso assetto delle rispettive competenze riguardo all'erogazione di

esecuzione (4.60.5: *indicto iam tributo*) nonostante le proteste dei tribuni plebei[36], superate comunque dal comportamento leale dei patrizi, che avrebbero provveduto a versare la loro parte dissipando qualsiasi sospetto circa la regolarità delle operazioni di raccolta (mentre i tribuni avrebbero voluto richiedere l'intera somma unicamente ai *possessores* di *ager publicus*). Soltanto all'esito di queste vicende a questo punto, come ricorda Liv. 4.60.9, le resistenze plebee furono vinte e i comizi centuriati votarono la *lex de bello indicendo*, implicante la partenza dell'esercito, composto in gran parte da volontari, verso Veio.

---

fondi pubblici: nel torno finale del V secolo a.C. è plausibile che il decreto senatorio avesse valore normativo e la successiva *indictio* si limitasse a dettagliarlo e a concretizzarlo.

[36] Per P. CERAMI, *Aspetti*, cit., 57, «la ragione che induceva i tribuni a ritenere inevitabile il ricorso al *tributum* era data dal fatto che, anni prima (423 a.C.), era stata respinta una proposta dei tribuni volta ad istituire il soldo militare, finanziandolo con l'imposizione di un canone ai possessori di *ager publicus* (4.36.2)» e, dunque, dopo l'istituzione del gravame i tribuni plebei «passano dall'opposizione all'istigazione alla disobbedienza fiscale, emanando un editto con il quale promettono il loro aiuto a quanti si fossero rifiutati di adempiere l'obbligazione tributaria». Di ben altra natura si era appalesata l'interpretazione di P. ZAMORANI, *Plebe*, cit., 469, secondo cui dietro l'ingenua osservazione liviana, in base alla quale quanto la plebe avrebbe guadagnato attraverso lo *stipendium* le sarebbe stato poi tolto dal tributo introdotto per finanziarlo, si sarebbe celata l'opposizione dei tribuni – o, perlomeno, di alcuni – alla stessa paga, avendo costoro reputato che l'intera operazione fosse «destinata in ultima analisi non già a rafforzare la posizione dei soldati, ma quella dell'esercito, nel senso che essa rendeva ancor più dipendente dalle strutture militari la plebe povera». È comunque possibile che gli strati più elevati della plebe (i *primores plebis*, *nobilium amici* di 4.60.7) si fossero saldati con i gruppi più umili isolando (p. 470) «una sorta di ceto medio, che non è gravemente assillato dal problema economico e che può pertanto permettersi di rifiutare la proposta del senato».

Capitolo Quinto

'AB URBE CONDITA LIBER V'

Sommario: 1. Le deliberazioni senatorie durante la guerra contro Veio e le relative implicazioni religiose. – 2. L'ingresso nel tribunato militare del plebeo Publio Licinio Calvo e le discussioni sulla *praeda* veientana: contenuti di mediazione delle pronunce senatorie. – 3. Dai ringraziamenti alle divinità per la sottomissione di Veio alla *clades Gallica*: osservanza delle procedure legali in ordine al richiamo di Furio Camillo.

1. *Le deliberazioni senatorie durante la guerra contro Veio e le relative implicazioni religiose.*

La narrazione liviana è ampiamente caratterizzata dalle vicende della guerra contro Veio, che costituiva ormai l'ultimo – e più arduo – ostacolo alla conquista del territorio etrusco, ma questa fase militare venne avvertita con particolare preoccupazione a Roma, come testimoniato da una scaramuccia (5.7.1-5): nel 403 a.C., a seguito di un episodio sfortunato, il timore che una sedizione interna si saldasse alle difficoltà militari pervase il senato, ma quanti possedevano un censo equestre senza essere assegnatari di un cavallo pubblico (accordatisi tra di loro) si presentarono al cospetto dei senatori e, ottenuta la parola, dichiararono di voler combattere a proprie spese. Ne sarebbe seguita una manifestazione gratulatoria[1] plausibilmente non sfociata in un provvedimento, anche perché (dopo le generali espressioni di gioia descritte dal patavino a fronte di tale novità) il senato avrebbe effetti-

[1] Liv. 5.7.6: *Quibus cum amplissimis verbis gratiae ab senatu actae essent famaque ea forum atque urbem pervasisset.*

vamente approvato una deliberazione con la quale si esortavano i tribuni militari a ringraziare *in contione* i combattenti e a rammentare loro che l'intero consesso non avrebbe dimenticato siffatto gesto di devozione verso la patria; soprattutto, fu deciso che tutti coloro i quali si fossero dichiarati disponibili per questo servizio straordinario avrebbero continuato a ricevere uno *stipendium* e che anche ai cavalieri fosse riconosciuto un determinato compenso[2]. Indipendentemente dalla parte relativa ai ringraziamenti pubblici, il *senatus consultum* adottato ha come oggetto principale il pagamento dei fanti e dei cavalieri, decisione la quale potrebbe essere letta come ultimativa, dal momento che la procedura avrebbe poi identificato nei magistrati gli ufficiali pagatori: d'altra parte, relativamente alla destinazione dei fondi pubblici, il senato avrebbe sempre mantenuto un ruolo preminente[3].

---

[2] Liv. 5.7.11-12: *donec revocatis in curiam patribus senatus consultum factum est ut tribuni militares contione advocata peditibus equitibusque gratias agerent, memorem pietatis eorum erga patriam dicerent senatum fore; placere autem omnibus his voluntariam extra ordinem professis militiam aera procedere; et equiti certus numerus aeris est adsignatus.* Dopo avere notato che la distinzione tra cavalieri *equo publico* e *suis merentes* sarebbe caduta in disuso al tempo di Augusto e indurrebbe a collocare la fonte dalla quale Livio avrebbe attinto la notizia al periodo ricompreso tra il 130 e il 40 a.C., R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 642 s., osserva come gli *equites* in servizio ordinario – giusta la narrazione liviana – avessero ricevuto nell'occasione «pay in addition to the regular allowances of *aes equestre* and *aes hordearium* for the upkeep of their mounts», mentre ai volontari si sarebbe corrisposto (traendo le risorse aggiuntive da due tributi speciali posti dai censori a carico di scapoli e orfani, come attestato da Val. Max. 2.9.1 e Plut. *Cam.* 2.2) soltanto lo *stipendium*, aspetto sul quale cfr. C. Gabrielli, *Contributi*, 86 s. Sulla distinzione tra i due gruppi di *equites*, nonché sull'occasionalità della situazione determinatasi nel 403 a.C., insiste anche M. Stemmler, *'Eques Romanus' - Reiter und Ritter. Begriffsgeschichtliche Untersuchungen zu den Entstehungsbedingungen einer römischen Adelskategorie im Heer und in den 'comitia centuriata'*, Frankfurt am Main, 1997, 34 s., 68 s., mentre, sull'*equus publicus*, v. J. Bleicken, *Die Verfassung der Römischen Republik. Grundlagen und Entwicklung*[8], Paderborn, 2008, 67 s.; B.H. Spalthoff, *Repräsentationsformen des römischen Ritterstandes*, Leidorf, 2010, 39 ss.

[3] L'erogazione di *stipendia* ai soldati sarebbe avvenuta attraverso un *decretum* anche nel 215 a.C., così come riferito da Liv. 23.31.1: *Senatus quo die primum est in Capitolio consultus decrevit ut quod eo anno duplex tributum imperaretur simplex confestim exigeretur, ex quo stipendium praesens omnibus militibus daretur praeterquam qui milites ad Cannas fuissent*. Secondo G. Mancuso, *Studi*, cit., 152, si tratta di competenze rientranti nella *potestas decernendi* senatoria le quali si pongono, anche alla luce di Cic. *Vatin.* 15.36, «come manifestazioni tipiche ed esclusive della *gubernatio senatus*», riconfermando, altresì, «il valore costituente e insieme strumentale, ai fini di quella *gubernatio*, del *ius statuendi* del senato e, in ultima analisi, del *decretum*, che ne costituisce la forma esteriore».

A causa del pessimo andamento della guerra e dopo l'ennesima sconfitta ascrivibile ai dissidi tra due *tribuni militum*, Manio Sergio e Lucio Virginio, il senato condivise al suo interno la necessità di eleggere rapidamente i nuovi magistrati, affinché entrassero in carica già alle calende di Ottobre, ma gli interessati dapprima negarono le proprie responsabilità, onde poi resistere al *senatus consultum* con cui si anticipavano le elezioni dichiarando che sarebbero usciti di carica non prima della scadenza ordinaria[4], ma i tribuni della plebe – per quanto non esplicitamente interpellati – iniziarono a minacciare misure coercitive nei confronti di Sergio e Virginio, qualora non si fossero sottomessi all'*auctoritas senatus*[5]. Si sarebbe creata una situazione analoga a quella già descritta da Livio nel 408, tanto da non potersi escludere una duplicazione: Caio Servilio Ahala, che rivestiva il tribunato militare per la terza volta, convinse i suoi colleghi a tenere i comizi elettorali spontaneamente, al fine di attuare la volontà del senato senza dovere ricorrere all'intervento dei tribuni plebei.

Per quanto lo scenario sia simile al precedente e Livio tenda a mostrare come, questa volta, la *contentio* fosse risolta senza l'intervento tribunizio, che avrebbe accresciuto le polemiche in quanto costituiva sempre valida opportunità per ribadire la situazione di 'minorità' politico-costituzionale nella quale versavano i plebei e rivendicarne il superamento, l'*oratio directa* di Servilio Ahala avrebbe contenuto alcuni elementi rilevanti (5.9.5-6). Innanzitutto, egli revoca in dubbio la legittimità giuridica delle minacce tribunizie, travalicata dall'atteggiamento sfrontato di chi le formula; in secondo luogo, dichiara che *'nefas est tendere adversus auctoritatem senatus'* e, infine, gli altri tribuni militari vengono posti dinanzi all'alternativa di

---

[4] Liv. 5.9.1-4: *Primores patrum sive culpa sive infelicitate imperatorum tam ignominiosa clades accepta esset censuere non exspectandum iustum tempus comitiorum, sed extemplo novos tribunos militum creandos esse, qui Kalendis Octobribus magistratum occiperent. In quam sententiam cum pedibus iretur, ceteri tribuni militum nihil contradicere; at enimvero Sergius Verginiusque, propter quos paenitere magistratuum eius anni senatum apparebat, primo deprecari ignominiam, deinde intercedere senatus consulto, negare se ante idus Decembres, sollemnem ineundis magistratibus diem, honore abituros esse.* Sull'esatta determinazione del giorno di insediamento dal 509 al 153 a.C., cfr. ora J.M. Ribas Alba, *Democracia*[2], cit., 203.

[5] Liv. 5.9.5: *Inter haec tribuni plebis, cum in concordia hominum secundisque rebus civitatis inviti silentium tenuissent, feroces repente minari tribunis militum, nisi in auctoritate senatus essent, se in vincla eos duci iussuros esse.*

attuare *quod censet senatus* o di subire la *dictio* di un dittatore, che li avrebbe fatti cessare dalla carica. Il *consensus omnium* avrebbe poi indotto i magistrati recalcitranti a tenere i comizi per permettere ai nuovi tribuni di entrare anticipatamente in carica e, una volta scelti i successori, al fine di perfezionare l'operazione l'intero collegio si sarebbe dimesso in tempo utile.

Tanto la terminologia, quanto il dipanarsi degli eventi evidenzia sempre più come la frequenza degli interventi senatori nel dirimere le contese magistratuali si accompagnasse all'indebolimento dell'efficacia delle relative deliberazioni, le quali – indipendentemente dalle finalità edificanti del patavino laddove, come 'onda lunga' degli anni precedenti, cerca di porre in rilievo il ruolo fondamentale della *moderatio* – necessitano ora di vigorosi supporti esterni per essere attuate, sopravanzando le crescenti opposizioni di coloro ai quali sono destinate. Il modello decidente lascia il posto a quello consulente nella forma, cauta e autoprotettiva, del *censere*[6], cioè dell'opinione autorevole, ma non ultimativa, che si inserisce sempre più in un tessuto di relazioni costituzionali in cui la decisione scaturisce da un novero di interventi, il cui livello di conflittualità lascia intravvedere gli effettivi rapporti di forza.

Quando, poi, in occasione del processo tribunizio – di dubbia autenticità[7] – intentato contro Sergio e Virginio (ormai privati cittadini) da tre tribuni plebei nel 401 a.C., le orazioni di ciascun accusatore ebbero ripercorso gli eventi dell'anno precedente pervenendo al momento conclusivo della loro magistratura[8], Livio ricorre all'espressione *'nam et senatus consulto eos ab re publica remotos esse'*, come a in-

---

[6] Sulla terminologia deliberativa del senato cfr. la parte introduttiva di F. Arcaria, *'Senatus censuit'. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, 11 ss., cui *adde* ora Id., *'Dal senatus consultum ultimum' alla 'cognitio senatus'. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra repubblica e principato*, Napoli, 2016, 4 ss.

[7] Malgrado le perplessità suscitate dalla natura del processo, la tipologia delle sanzioni (pecuniarie) irrogate e le analogie con la persecuzione di Tito Menenio nel 476 a.C. (Liv. 2.52.3), secondo R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 649, «the demolition of the circumstantial superstructure need not, however, invalidate the fact that Sergius and Verginius were tried and condemned, presumably on a charge of *perduellio*».

[8] Liv. 5.11.11: … *nam et senatus consulto eos ab re publica remotos esse, et recusantes abdicare se magistratu dictatoris metu ab collegis coercitos esse, et populum Romanum tribunos creasse qui non idibus Decembribus, die sollemni, sed extemplo Kalendis Octobribus magistratum occiperent, quia stare diutius res publica his manentibus in magistratu non posset.*

dicare che il senato li avrebbe rimossi dalle mansioni pubbliche: l'inesattezza giuridica della narrazione trapela dalle linee seguenti, che lasciano intendere come il *senatus consultum* avrebbe rappresentato soltanto un pressante suggerimento, rimesso all'attuazione spontanea dei *tribuni*, i quali si sarebbero uniformati soltanto quando fosse stata paventata loro la nomina di un dittatore. Sebbene la determinazione senatoria non fosse più ultimativa né vincolante, il mancato adeguamento alla stessa da parte dei magistrati avrebbe fatto sorgere un conflitto, da cui si sarebbe potuto desumere che, per quanto indebolita, l'*auctoritas senatus* non sarebbe potuta essere ignorata e determinate forze – interne ai gruppi dirigenti – si sarebbero attivate per renderla efficace, dando sostanza alla convinzione secondo cui il *iudicium de utilitate rei publicae* potesse essere sintetizzato unicamente dal consesso senatorio[9] ed esso soltanto potesse realizzare la *concordia ordinum*.

---

[9] Preferisce distinguere tra *concordia civium* e *concordia potestatium* P. CERAMI, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*[3], Torino, 1996, 174 s., in quanto la «funzione ordinante» della prima «discende essenzialmente dal fatto che il contrasto affiorante tra i vari gruppi sociali circa il *iudicium de utilitate rei publicae* si estrinseca, almeno sino all'età dei Gracchi, in una semplice *dissensio opinionum*, che è cosa diversa da quella forma di *animorum disiunctio* (Cic. *leg. agr.* 2.6.14) che condurrà, nel corso del I secolo a.C., alla progressiva erosione del senso unitario della *civitas*». In merito alla seconda, la «funzione ordinante scaturisce, invece, dall'immediato e concreto rapporto di forza e dal conseguente equilibrio costituzionale che si realizza dinamicamente, caso per caso, fra i vari poteri (dietro i quali stanno i gruppi sociali) nell'interesse reciproco (cfr. Pol. 6.18.1 ss.) e, quindi, dell'intera *res publica*». Con riferimento al periodo altorepubblicano questa strutturazione non si sarebbe ancora consolidata, esigendo preliminarmente (p. 171) «la *reductio ad unitatem* dell'organizzazione patrizia e dell'organizzazione plebea sulla base dell'*utilitas communis*, che opera una saldatura costituzionale, di carattere organico, fra le contrapposte forze emerse dalla coagulazione di interessi particolari». Sebbene ciò, a detta dello stesso autore, potesse apparire in contrasto con la 'serrata del patriziato' («e cioè con il preordinato esercizio del potere in funzione dell'interesse di una classe, anziché dell'interesse comune di tutti»), il «profondo e pregnante senso religioso della vita e del mondo», unitamente alla «rappresentazione della comunità politica come *corpus* formato da più parti», avrebbero reso tale contrasto «solo apparente». Proprio attorno alla *communis utilitas*, per concludere, si sarebbe registrata una convergenza di forze (*concordia*), poi rafforzatasi in conseguenza del «graduale processo di recezione delle strutture plebee da parte dell'ordinamento generale della *civitas*»: lungo questo percorso, il senato avrebbe svolto tendenzialmente – giusta la narrazione liviana – funzioni di sintesi, sia nel senso dell'assorbimento dei contrasti politico-sociali (d'altra parte, presenti anche al suo interno, se lo si intende [aderendo all'opinione di Cerami, p. 144] come *corpus ex distantibus* al pari del popolo e non come un monolite a carattere impersonale), sia nella direzione della garanzia di equilibrio entro un contesto magmatico, quale la realtà istituzionale romana

Ancorché la 'riserva di competenza' in funzione decidente si fosse ristretta, nelle materie afferenti al culto essa era rimasta impregiudicata, soprattutto qualora si fosse saldata con una situazione eccezionale: la pestilenza del 399 a.C. indusse infatti il senato a disporre la consultazione dei libri Sibillini[10], come, più tardi, sarebbero stati inviati ambasciatori per interrogare l'oracolo di Delfi[11], in quanto l'insolito – attesa la scarsità di precipitazioni – rialzo del livello delle acque del lago Albano aveva dato luogo ad un prodigio attraverso cui non era chiaro che cosa gli dei volessero preannunciare (o, comunque, quale ne fosse il motivo). Poiché subito dopo la partenza dei legati si sarebbe verificato l'episodio della profezia da parte di un *senior quidam Veiens*, il senato rimandò qualsiasi valutazione ad un momento successivo, cioè, precisamente, a quello del ritorno dei messi con il responso dell'oracolo pitico[12]. Mentre i libri Sibillini sarebbero stati aditi *ex senatus consulto*, invece la decisione di attendere il rientro degli ambasciatori è descritta dal segmento narrativo *'patres decrevere'*, d'intonazione ultimativa, come a voler troncare sul nascere qualsiasi discussione[13]: se è vero, dunque, che quest'ultima pronuncia testimo-

---

si era presentata durante l'intero V secolo a.C. (né deve stupire, dunque, che nel suo operato vi siano stati oscillazioni e, financo, cedimenti ad interessi di parte [si pensi ai momenti di radicalizzazione antitribunizia, descritti dovizionamente da Livio]).

[10] Liv. 5.13.4-5: *Tristem hiemem sive ex intemperie caeli, raptim mutatione in contrarium facta, sive alia qua de causa gravis pestilensque omnibus animalibus aestas excepit; cuius insanabili perniciei quando nec causa nec finis inveniebatur, libri Sibyllini ex senatus consulto aditi sunt* (cfr. F. Sini, *'Sua cuique civitati religio'. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino, 2001, 173, nt. 27, nonché 267, nt. 73; F. Santangelo, *'Pax deorum' and Pontiffs*, in *Priests*, cit., 169).

[11] La consultazione dell'oracolo di Delfi ha suscitato perplessità, non tanto in relazione all'adempimento della promessa di una decima nella forma di una coppa d'oro da recare alla Pizia, quanto al fatto che le norme in materia religiosa vietavano la consultazione di oracoli stranieri, «permitting reference only to the *haruspices* or the *libri Sybillini*» (R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 661): il possibile contesto in cui l'episodio sarebbe stato creato «have been recognized in the appeal to Rome by Delphi in 125 b.c. or in the 'loan' of sacred treasures made to Sulla by Delphi in 86» (Plut. *Sull.* 12.5-9; 19.12). Va aggiunto che la paternità della decisione di inviare *oratores* non è individuata, né vengono segnalati i nomi di questi ultimi, forse ricavabili da Plut. *Cam.* 4.6, che indica quelli di Licinio Cosso, Valerio Potito e Fabio Ambusto.

[12] Liv. 5.15.12: … *sed auctorem levem nec satis fidum super tanta re patres rati decrevere legatos sortesque oraculi Pythici exspectandas.*

[13] Il senato si sarebbe espresso in termini decidenti, sempre su questioni religiose, immediatamente dopo la presa di Veio, decretando preghiere pubbliche per quattro giorni, vale a dire per un lasso di tempo mai tanto prolungato in precedenza, come at-

nia l'assunzione di una delibera incontestabile e irrevocabile, di certo ascrivibile al modello decidente, più discutibile potrebbe essere il richiamo al *senatus consultum*, tale da indurre a ritenere la consultazione dei libri un semplice suggerimento.

In realtà, è plausibile che – procedendo nel tempo della narrazione – Livio tendesse a qualificare uniformemente tutte le pronunce senatorie, sicché il *senatus consultum* avrebbe racchiuso tanto determinazioni prescrittive, quanto interventi consultivi, senza tuttavia conculcare (laddove presente) la portata dei riferimenti al modello del *decernere*: verso la fine del V secolo a.C. si sarebbe dunque pervenuti – sempre a mente del patavino – ad un ulteriore assestamento tecnico riguardo la forma delle deliberazioni senatorie. A fronte del significato univoco e costante di *decernere/decretum*, il *senatus consultum* avrebbe costituito, infatti, un contenitore nel quale lo storico avrebbe versato non solo il modello prettamente 'consulente', ma anche interventi di tipo decisorio che – per improprietà di linguaggio o, forse, perché non troppo convinto dalla loro natura normativa – egli avrebbe preferito qualificare cautamente.

2. *L'ingresso nel tribunato militare del plebeo Publio Licinio Calvo e le discussioni sulla 'praeda' veientana: contenuti 'di mediazione' delle pronunce senatorie.*

Una volta spiegata l'ira degli dei con irregolarità religiose[14], in quanto i magistrati eletti irregolarmente non avrebbero bandito con

---

testato da Liv. 5.23.3: *et priusquam senatus decerneret plena omnia templa Romanarum matrum grates dis agentium erant. Senatus in quadriduum, quot dierum nullo ante bello, supplicationes decernit.* Lo storico adopera due volte il verbo indicante l'adozione del decreto, laddove nella prima occorrenza – del tutto impressionistica – si ribadisce il contenuto della seconda menzione; dovendosi svolgere *supplicationes* straordinarie alle divinità, che sarebbero state altrettanto durature solo nel 203 (Liv. 30.17.3) e nel 197 (32.31.6), il consesso senatorio rompe gli indugi e provvede in piena autonomia. Oltre ad essere giustificato dalla straordinarietà degli eventi, il decreto consente al senato di ribadire la propria competenza esclusiva sugli affari di carattere religioso, in quanto travalicanti le dispute di fazione (a fronte delle quali l'operato senatorio sarebbe stato più cauto) in vista del perseguimento dell'interesse comune.

[14] Liv. 5.17.1-4: *Ingens inde haberi captivus vates coeptus, eumque adhibere tribuni militum Cornelius Postumiusque ad prodigii Albani procurationem ac deos rite placandos coepere; inventumque tandem est ubi neglectas caerimonias intermissumve sollemne di*

le forme prescritte – proprio a motivo della loro condizione – le ferie latine, né effettuato ritualmente il sacrificio sul monte Albano, si sarebbe seguita una procedura già sperimentata, nel senso che un *senatus consultum* avrebbe esortato i tribuni militari a deporre la carica, per riprendere daccapo gli auspici e attivare l'interregno, ma non sarebbe stato agevole eleggere i nuovi magistrati, dal momento che i tribuni plebei subordinavano il proprio assenso ad un accordo *ut maior pars tribunorum militorum ex plebe crearetur* (5.17.5). La presunta comparsa dei Galli, individuati subito come nemici, all'interno delle popolazioni disseminate in Etruria[15] avrebbe ricomposto le *discordiae intestinae* e condotto all'elezione di Publio Licinio Calvo, che Livio addita apertamente (per il fatto di non avere neppure presentato la candidatura) come esempio di moderazione e di modestia. Prescindendo dalla sua rinuncia a favore del figlio, che può essere interpretata – in assenza di agganci nei *fasti consulares* – come il tentativo di creare una solida tradizione familiare sino a Licinio Stolone, evidentemente attinta dalle narrazioni di Licinio Macro, i contenuti giuridici del capitolo 18 sono fortemente opinabili: l'esordio secondo cui la centuria prerogativa avrebbe proceduto alla *creatio* di Licinio Calvo è probabilmente il risultato di un errore nel manoscritto, da correggere in *prerogativae*, con cui Livio avrebbe inteso menzionare il voto espresso dai *sex suffragia* (come si ricava chiaramente da 10.22: *et prerogativae et primo vocatae omnes centuriae consulem dicebant*) e tutta la procedura conclusa dall'insediamento del figlio al suo posto risulta improponibile sin dall'origine.

Atteso che l'orazione di Publio Licinio non si addice a una elezione comiziale – non per nulla Livio, onde circoscrivere l'anomalia, gli fa attribuire tale facoltà *'permissu interregis'* – ma a una *contio*; che *'iure vocatis tribubus'* parrebbe alludere a un'assemblea votante diversa da quella centuriata; che il figlio viene *declaratus* in luogo del padre

---

arguerent: nihil profecto aliud esse quam magistratus vitio creatos Latinas sacrumque in Albano monte non rite concepisse; unam expiationem eorum esse ut tribuni militum abdicarent se magistratu, auspicia de integro repeterentur et interregnum iniretur. Ea ita facta sunt ex senatus consulto.

[15] Cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 665 s. (sulla *digressio* escerpibile da Liv. 5.34.1-35.3, v. 707 ss.); J.H.C. Williams, *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy*, Oxford, 2001, 100 ss.

insieme a tutti gli altri eletti (i medesimi tribuni del 400 a.C., in quanto la scelta di Licinio avrebbe indotto gli elettori a scegliere nuovamente i suoi precedenti colleghi), resta da capire se *'haud invitis patribus'* in 5.18.1 possa essere equiparato a *'cunctis adprobantibus/censentibus'*, sì da configurare una deliberazione senatoria. Da un lato, infatti, la soluzione potrebbe dipendere dal riferimento alla rivendicazione plebea versata nel capitolo precedente, e, dunque, l'escerto alluderebbe genericamente alla stima patrizia verso il personaggio, ma, dall'altro, potrebbe indicare una presa di posizione senatoria, divulgata prima delle elezioni, se non persino dopo di esse. La diatesi della forma verbale non osterebbe né all'una né all'altra delle due ipotesi 'senatorie', benché, se ricolleghiamo *'invitis patribus'* a *'non petentem'*, cioè alla mancata candidatura, se ne ricaverebbe la seducente ricostruzione secondo cui il senato era intervenuto per esaminare la possibile sussistenza di un'irregolarità e, prestando la propria *auctoritas* successiva, avrebbe optato a favore della sua irrilevanza giuridica. Qualora si accedesse a tale ultima prospettazione, si ricaverebbe un indizio (invero raro nella prima pentade liviana) favorevole all'operatività dell'*auctoritas*-ratifica, per quanto, cautamente, si debba attribuire preminenza ad una lettura atecnica di Liv. 5.18.1, secondo cui i patrizi non si sarebbero opposti all'elezione del plebeo Licinio ricordandone la moderazione.

È a questo punto che si inseriscono le vicende conclusive della guerra contro Veio, condotta nel suo epilogo dal dittatore Marco Furio Camillo, con il loro corredo (esteso all'intero quinto libro) di invocazioni e preghiere agli dei[16]: così il dittatore fece voto, *ex senatus consulto*, che in caso di vittoria avrebbe celebrato i *ludi magni* e restaurato – nonché riconsacrato, dopo la *dedicatio* serviana – il tempio di *mater Matuta*[17]. Considerandosi ormai padrone della situazione militare e consapevole delle discussioni che la questione avrebbe causato a Roma, il dittatore avrebbe inviato una lettera al senato per

[16] Liv. 5.18.11-12: … *concursumque in muros est et matronarum, quas ex domo conciverat publicus pavor, obsecrationes in templis factae, precibusque ab dis petitum ut exitium ab urbis tectis templisque ac moenibus Romanis arcerent Veiosque eum averterent terrorem, si sacra renovata rite, si procurata prodigia essent.*

[17] Liv. 5.19.6: *quibus cum gratias in senatu egisset dictator, satis iam omnibus ad id bellum paratis, ludos magnos ex senatus consulto vovit Veiis captis se facturum aedemque Matutae Matris refectam dedicaturum, iam ante ab rege Ser. Tullio dedicatam.*

chiedere che cosa si sarebbe dovuto fare del bottino di guerra[18]: dal dibattito seguitone sarebbero emersi due orientamenti, l'uno propugnato da Publio Licinio Calvo, ad avviso del quale si doveva pubblicamente annunciare che chi avesse voluto partecipare alla distribuzione del bottino si sarebbe dovuto recare a Veio, e l'altro enucleato da Appio Claudio che, biasimata tale elargizione come inconsulta, propose di incamerare il denaro *in aerario exhausto bellis* oppure – prevedendo l'opposizione dei tribuni plebei – di adoperarlo per pagare lo stipendio dei soldati, così da alleggerire il carico tributario gravante sulla plebe stessa (5.20.5). Riottenuta la parola, Licinio avrebbe controbattuto alle ragioni dell'antagonista ricordando che la sua idea avrebbe evitato recriminazioni e contestazioni da parte della plebe, nonché salvaguardato la posizione del dittatore, il quale giustappunto per questa ragione aveva rimesso l'affare al senato[19]; quest'ultimo

---

[18] Liv. 5.20.1-3: *Dictator … litteras ad senatum misit, deum immortalium benignitate suis consiliis patientia militum Veios iam fore in potestate populi Romani; quid de praeda faciendum censerent?* Come ha chiarito F. Bona, *Osservazioni sull'acquisto delle 'res hostium' a seguito di 'direptio'*, in *SDHI*, XXIV, 1958, 237 ss.; *Preda di guerra e occupazione privata di 'res hostium'*, in *SDHI*, XXV, 1959, 309 ss.; *Sul concetto di 'manubiae' e sulla responsabilità del magistrato in ordine alla preda*, in *SDHI*, XXVI, 1960, 105 ss., onde poi sintetizzare la sua elaborazione in Id., voce *'Preda bellica' (storia)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 913 e nt. 20, «accanto al principio per cui la preda di guerra diventa *res publica populi romani*, opera l'altro principio della libera disponibilità del bottino da parte del magistrato sotto il cui *auspicium imperiumque* la guerra è stata condotta», ad eccezione dei territori conquistati e incorporati, «che diventano *ager publicus populi Romani*, sulla cui ultima destinazione la decisione, politicamente rilevante, finì coll'essere esercitata dal Senato». Oltre a confermare la competenza magistratuale in materia, il passo liviano indica espressamente «le tre normali disposizioni del bottino, suggerite di volta in volta, in varia proporzione tra loro, dalle più svariate contingenze militari, economiche e finanziarie, secondo la valutazione che corrispondeva alla 'Weltanschauung' del magistrato stesso o della *factio* politica cui apparteneva: la *praeda* poteva essere o concessa ai soldati, col rispetto di precise formalità atte ad evitare inique distribuzioni e ciò tanto in campo quanto in occasione del trionfo (*praedam militi concedere*); o essere versata all'*aerarium* (*praedam in aerarium referre*); o essere riservata dal magistrato stesso, a sua disposizione, per il tempo in cui avrebbe deposto l'*imperium*» (*manubiae imperatoris*).

[19] Ad avviso di S. Barbati, *Sul regime proprietario*, cit., 549, «già questo mostra che, in primo luogo, è il magistrato a decidere normalmente sulla sorte del bottino mobiliare (nel caso di specie, egli procede ad una delega a causa delle circostanze straordinarie del caso, quasi che anche le munifiche cose mobili fossero equiparate al nuovo territorio veiente ove esse si trovavano); in seconda battuta, che non vige il principio dato addirittura per scontato fino a praticamente cento anni prima, vale a dire che ciascuno avesse (si usa volutamente questo verbo atecnico, per rendere l'idea della *ratio* sottesa all'acquisto per occupazione) quanto riusciva a prendere ai nemici, come mostra per

avrebbe dovuto a sua volta investire la plebe, consentendo a ciascuno di conservare quanto la *fors belli* gli avesse riservato[20]. Nell'esposizione liviana sarebbe prevalsa la proposta formulata da Licinio, ma è singolare la giustificazione fornita dal patavino, al quale sembrò più sicuro adottare la *sententia* che avrebbe reso maggiormente popolare il senato[21]: sarebbe intervenuto, in via di attuazione, un editto statuente

---

l'appunto il fatto che il dittatore chieda al Senato che cosa fare del bottino mobiliare (altrimenti il dubbio non avrebbe avuto nemmeno ragione di porsi)». Sull'inconfigurabilità di un 'Plünderungsrecht' dei soldati, «sia nel senso di un diritto di questi a saccheggiare le città conquistate con la forza o non arresesi in tempo utile, sia nel senso di un diritto di quelli alla *praeda* minuta di queste», cfr. infine F. Bona, voce *Preda bellica*, cit., 914, secondo cui stabilire condizioni e limiti della *direptio* «rientra nella sfera di competenza dell'*imperium militiae* del magistrato e riposa sul suo *arbitrium*», sicché «i soldati possono al massimo nutrire una *spes praedae*», lodando la *benignitas* del comandante qualora fosse munifico (Liv. 4.59.10) e lamentandone la *malignitas* in caso contrario (Liv. 2.42.1, 5.20.2, 5.22.1), ma senza poterlo accusare di avere violato norme giuridiche.

[20] Circa il contenuto preciso della proposta liciniana, S. Barbati, *Sul regime proprietario*, cit., 550, nt. 106, ritiene errata l'interpretazione a tenore della quale il senato avrebbe dovuto deferire al popolo la decisione (cfr. la traduzione inglese di B.O. Foster, *Livy*, III, Cambridge - London, 1984, 69, secondo cui *edici palam placere populo ut qui particeps esse praedae vellet in castra Veios iret* si renderebbe come «advised making public proclamation that the people decreed that whoso desired a share in the spoils should proceed to the camp at Veii»): secondo lo studioso italiano, infatti, «l'oggetto della deliberazione senatoria proposta da Licinio – *placere populo ut* … – deve invece essere ricostruito nel senso fosse facoltà, discrezione, potere del popolo recarsi agli accampamenti per partecipare all'infausto atto, per chi lo volesse», in quanto «il contrario non reggerebbe nemmeno costituzionalmente: si dovrebbe immaginare che la lettera di Furio Camillo consistesse in una proposta di regolamentazione, ben determinata, della quale si chiedesse ai *patres* l'autorizzazione alla presentazione al popolo» (anche considerando che i fatti sono anteriori alla riforma del 339 a.C.). Ora, che il passaggio *'ad praedam Veientem quibus videretur in castra ad dictatorem proficiscerentur'* risolva i dubbi circa l'identificazione dell'organo deliberante, da scorgersi infine nel senato, è affermazione del tutto condivisibile, ma il segmento *'placere populo'*, contenuto nella proposta di Licinio Calvo – ai fini della mera ricostruzione di quest'ultima – non può essere ignorato, né reputato un rafforzativo di *palam*. L'esponente plebeo avrebbe effettivamente proposto che il senato lasciasse decidere la questione al popolo, e, anzi, per meglio dire, alla plebe stessa, come viene ribadito dal patavino più oltre (5.20.10: *'senatum quoque debere reiectam rem ad se permittere plebi'*), secondo una ricostruzione maggiormente conforme all'atteggiamento politico del personaggio e all'esigenza di differenziarne la posizione da quella di Appio Claudio, tanto rispetto ai contenuti, quanto al procedimento da seguire.

[21] Liv. 5.20.10: *Ipsum dictatorem fugere invidiam ex eo criminaque; eo delegasse ad senatum; senatum quoque debere reiectam rem ad se permittere plebi ac pati habere quod cuique fors belli dederit. Haec tutior visa sententia est quae popularem senatum faceret. Edictum itaque est ad praedam Veientem quibus videretur in castra ad dictatorem proficiscerentur.*

che chi avesse voluto partecipare alla divisione della *praeda* avrebbe dovuto recarsi al campo dal dittatore.

Nel segno della flessibilità che caratterizza il modello del *consulere*, il magistrato avrebbe chiesto il parere del senato ai fini della ricerca di una soluzione idonea a prevenire i contrasti tra patriziato e plebe, rimettendosi sostanzialmente alla sua *sententia*, che sarebbe poi stata recepita in un editto (tipica manifestazione dell'*imperium* magistratuale): pare essere questa la frontiera più avanzata della funzione consulente affidata al senato, nel senso che il medesimo sarebbe stato investito di mansioni arbitrali e dirimenti, cui il dittatore si sarebbe attenuto. Indipendentemente dal commento liviano, alquanto salace nell'insinuare che il consesso avesse scelto la *facilior via*, 'proteggendo' tanto Furio Camillo quanto se stesso, lo storico lascia intravvedere la propria preferenza per l'attribuzione al senato di un ruolo *super partes*, proteso a smorzare e non a implementare le tensioni: detta ricollocazione politica implica anche una riconfigurazione ordinamentale dell'organo, riconosciuto dai magistrati come luogo di coordinamento delle relazioni tra soggetti costituzionali, nonché di regolazione dei *certamina* da questi ultimi indotti quando si fossero spinti oltre il proprio ambito di competenza. Che questo sia effettivamente avvenuto al crepuscolo del V secolo a.C. è difficile dire, ma di certo si avverte l'influsso del pensiero polibiano, proiettato retrospettivamente ad un'epoca in cui la rilevanza del conflitto sociale avrebbe fatto mancare i presupposti necessari affinché, almeno tendenzialmente, tale impostazione potesse essere concretizzata.

3. *Dai ringraziamenti alle divinità per la sottomissione di Veio alla 'clades' Gallica: osservanza delle procedure legali in ordine al richiamo di Furio Camillo.*

Alle medesima logica risponde il procedimento seguito per stabilire le modalità di adempimento del dono offerto in voto ad Apollo (5.23.8), su cui si sarebbe potuta radicare una nuova controversia: avendo il dittatore promesso di riservare la decima parte del bottino al tempio, si sarebbe dovuto provvedere a recuperare l'intero ammontare per trarne la quota summenzionata oppure consentire a ciascuno di recare la propria porzione dopo avere calcolato il valore della

praeda acquisita a Veio. Poiché Furio Camillo disapprovava il mancato inserimento dei beni immobili (ovvero la città e il territorio occupati) nel computo e il senato avrebbe ritenuto la questione di difficile risoluzione, l'incombenza di risolverla fu attribuita al collegio dei pontefici, competente in materia, il quale decise nel senso auspicato dal dittatore[22]. Il consesso senatorio si sarebbe fatto carico della questione stabilendo che fosse devoluta all'organo la cui decisione tecnica sarebbe stata assistita dalla più ampia credibilità, così da rispettare la volontà degli dei e minimizzare eventuali malumori rispetto a questioni non delegabili al conflitto tra i gruppi sociali, in quanto potenzialmente dannose per l'intera comunità. La coppa d'oro preparata in dono per Apollo delfico sarebbe poi stata inviata per mare, ma la nave romana sarebbe stata intercettata dai pirati e portata a Lipari dove Timasiteo, invece di requisire il bottino, lo restituì agli ambasciatori decidendo addirittura di scortarli sino alla fine del viaggio: per effetto di un *senatus consultum* (Liv. 5.28.5), sarebbero stati stretti con lui vincoli di *hospitalitas* e offerti doni *publice*[23], il che rende palpabile la

[22] Liv. 5.25.7: *Cum ea disceptatio, anceps senatui visa, delegata ad pontifices esset, adhibito Camillo visum collegio, quod eius ante conceptum votum Veientium fuisset et post votum in potestatem populi Romani venisset, eius partem decimam Apollini sacram esse.* Il riferimento ad una *anceps disceptatio* esprimerebbe, secondo L. Franchini, *Principii di 'ius pontificium'*, in *Religione*, cit., 267 s., «il principio tradizionalistico, ossia la tendenziale adesione ai precedenti rivelatisi soddisfacenti, salvo casi di novità ed incertezza», in quanto da esso «più chiaramente si evince che alla sapienza pontificale si attingeva solo per la risoluzione di *quaestiones iuris* da ritenersi dubbie o affatto nuove». Ad avviso dello studioso «i *pontifices*, al pari dei *prudentes* laici che ad essi poi subentreranno, erano dei consulenti e come tali non erano chiamati a dare responsi quando non se ne sentiva il bisogno e nessuno quindi li interpellava. La ragione per cui, pur di fronte ad un caso complesso, i privati o l'autorità pubblica potevano fare a meno di consultare i pontefici sta nel fatto che il caso in esame risultava del tutto analogo ad altri già risolti in passato, ai quali ci si poteva dunque confare». Viene altresì segnalato come (p. 268, nt. 9) soltanto l'autorità pubblica potesse instare direttamente al collegio attraverso il magistrato incaricato dal senato, in quanto «i privati dovevano invece rivolgersi al pontefice annualmente delegato a *praeesse* su di essi, secondo la chiara attestazione di Pomp. D. 1.2.2.6» (sul passo specifico, cfr. altresì R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 684 e, per esempi liviani di *decreta* e *responsa* pontificali, v. F. Sini, *'Sua cuique civitatis religio'*, cit., 142, nt. 109). In merito all'attività decidente dei pontefici, anche con riguardo ai rapporti con i magistrati, cfr. G.J. Szemeler, *The Priests of the Roman Republic. A Study of Interactions Between Priestshoods and Magistracies*, Bruxelles, 1972, 47 ss.; G. Mancuso, *Studi*, cit., 78 ss.; F. Vallocchia, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino, 2008, 10 ss.

[23] La credibilità della notizia relativa al contatto con Timasiteo viene avallata da Diod. 14.93.4: οἱ δὲ κομίζοντες αὐτὸν πρεσβευταὶ λῃσταῖς Λιπαραίοις περιέπε-

continuità del coordinamento esercitato dal senato in materia di relazioni internazionali.

Il problema maggiore nel periodo immediatamente successivo alla presa di Veio fu l'allocazione delle terre conquistate, le quali erano appetite tanto dai patrizi quanto dai plebei: per placare tali agitazioni, nel 395 a.C. sarebbe stata dedotta una colonia nel territorio volsco[24], la cui decisione è qualificata da *censuerant* (essendo sottinteso *patres*), indicante il momento iniziale del procedimento identificato dal *senatus consultum*. Dovette trattarsi di Circeii, cui accenna Diod. Sic. 14.102.4 con riferimento, però, al 393 e a un gruppo di cittadini ben più ristretto dei tremila indicati nella narrazione liviana, atteso che, per fondare una colonia romana, i partenti non sarebbero stati più di trecento, ma la deduzione fu intrepretata dai tribuni plebei come un modo per sviare l'attenzione dal problema dell'agro veiente, sicché arrivarono a proporre che metà senato e metà plebe si trasferissero colà, pur mantenendosi un unico governo, in quanto territorio fertile e ricco di possibilità.

La radicalizzazione del dibattito condusse i plebei a rieleggere i tribuni dell'anno precedente e i patrizi – avversi alla legge sull'emigrazione a Veio – ad ottenere un *senatus consultum* con cui si sarebbe disposta l'elezione di un collegio consolare[25], non più insediatosi dopo il 409 a.C. Pervenuti al voto i comizi tributi (nel 393), la legge sarebbe stata respinta con un solo voto di maggioranza e il patriziato, per placare la situazione, attivò i consoli perché il senato votasse l'assegnazione a ciascun plebeo (e non soltanto ai *patres familias*) di

---

σον, καὶ πάντες αἰχμαλωτισθέντες κατήχθησαν εἰς Λιπάραν. Τιμασίθεος δ᾽ ὁ τῶν Λιπαραίων στρατηγὸς γνοὺς τὸ γεγενημένον, τούς τε πρεσβευτὰς ἀνέσωσε καὶ τὸ χρυσίον ἀποδοὺς εἰς Δελφοὺς τοὺς πρέσβεις ἀποκατέστησεν. οἱ δὲ τὸν κρατῆρα κομίζοντες, ἀναθέντες αὐτὸν εἰς τὸν τῶν Μαςσαλιητῶν θησαυρόν, εἰς Ῥώμην ἀνέστρεψαν, se è vero che – sottomessa Lipari dai Romani nel 252 a.C. – i diritti discendenti di Timasiteo sarebbero stati accuratamente salvaguardati (così R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 690).

[24] Liv. 5.24.4: *Romae interim multiplex seditio erat, cuius leniendae causa coloniam in Volscos, quo tria milia civium Romanorum scriberentur, deducendam censuerant, triumvirique ad id creati terna iugera et septunces viritim diviserant.*

[25] Liv. 5.29.1-2: *Tribunorum plebis actiones quia nondum invenerant finem, et plebs continuare latoribus legis tribunatum et patres reficere intercessores legis adnisi sunt; sed plus suis comitiis plebs valuit; quem dolorem ulti patres sunt senatus consulto facto ut consules, invisus plebi magistratus, crearentur. Annum post quintum decimum creati consules L. Lucretius Flauus Ser. Sulpicius Camerinus.*

sette iugeri dell'*ager Veientanus*[26], notizia non del tutto priva di storicità se, a ben vedere, l'aumento del numero degli abitanti nell'area sarebbe sfociato nella creazione di una nuova tribù rurale, la Tromentina (Liv. 6.5.8). Si può certamente dire che deduzioni di colonie e assegnazioni viritane rinvenissero nel provvedimento l'inizio della procedura attuativa o anche (come in questo caso, su sollecitazione consolare) il momento decidente.

Nel contesto del progressivo avvicinamento alla *clades Gallica*, ma ancora entro una prospettiva funzionalistica non direttamente collegata a tale catastrofe, si sarebbe diffusa nell'estate del 392 una grave pestilenza, la quale avrebbe colpito anche i due consoli, cui per senatoconsulto si sarebbe chiesto di abdicare, in modo da rinnovare gli auspici ricorrendo all'interregno e indire nuove elezioni, dopo le quali si insediarono i *tribuni militum consulari potestate*, in numero di sei per evitare che – a causa dell'epidemia – l'intera magistratura suprema corresse il rischio di restare scoperta[27]. Naturalmente, il senato avrebbe esortato i consoli a deporre la carica, ma non avrebbe potuto costringerli, operando comunque nell'ambito dei problemi di natura religiosa, insistentemente presenti nel quinto libro come fattori destabilizzanti dell'ordinamento romano: alla luce delle più articolate dinamiche costituzionali di epoca postdecemvirale, il senato neppure avrebbe potuto 'imporre' loro l'abdicazione, perché tale orientamento si sarebbe tradotto in una palese asserzione di superiorità, in contrasto con il ruolo confezionato dallo storico patavino per il senato medesimo.

L'accortezza di tale assemblea sarebbe poi emersa durante la gestione dei prodromi dell'invasione gallica, da individuare secondo Livio nell'infelice ambasceria inviata *senatus populique Romani nomine* ai Senoni per perorare le lamentele di Chiusi[28] e degenerata in scon-

---

[26] Liv. 5.30.8-9: *Adeoque ea victoria laeta patribus fuit, ut postero die referentibus consulibus senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi dividerentur, nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur, vellentque in eam spem liberos tollere.*

[27] Liv. 5.31.7-9: … *consulibusque morbo implicitis, placuit per interregnum renovari auspicia. Itaque cum ex senatus consulto consules magistratu se abdicassent, interrex creatur M. Furius Camillus, qui P. Cornelium Scipionem, is deinde L. Valerium Potitum interregem prodidit. Ab eo creati sex tribuni militum consulari potestate ut etiamsi cui eorum incommoda valetudo fuisset, copia magistratuum rei publicae esset.*

[28] Liv. 5.35.5: … *ne a quibus nullam iniuriam accepissent socios populi Romani atque amicos oppugnarent*, narrazione che sarebbe stata costruita appositamente al fine di

tro armato a causa dell'imprudente comportamento dei rappresentanti romani, i quali *contra ius gentium arma capiunt* (5.36.6) finendo per uccidere il comandante dei Galli. Questi ultimi avrebbero inviato legati a Roma per chiedere la consegna di Quinto Fabio, autore del misfatto, a guisa di riparazione *pro iure gentium violato*, e il senato avrebbe ritenuto legittime le richieste, ma il lignaggio degli offensori avrebbe impedito di emettere un provvedimento conforme alla corretta valutazione, ed allora – per evitare la responsabilità di un'eventuale sconfitta nella guerra contro i Galli – la decisione sarebbe stata devoluta al popolo[29]: in definitiva, i tre Fabi dei quali si richiedeva la punizione furono eletti *tribuni militum consulari potestate*, il che avrebbe costituito il *casus belli* (5.36.11).

Nella narrazione liviana, il consesso senatorio avrebbe assunto la funzione di garante dell'applicazione del *ius gentium* nei rapporti internazionali, la quale, considerato lo spirito che permea il quinto libro *ab Urbe condita*, sarebbe stata premiante anche sotto il profilo sacrale, in quanto la violazione delle norme di *ius belli ac pacis* avrebbe implicato la vulnerazione contestuale dell'ordine religioso: d'altra parte, la stessa logica avrebbe informato la decisione senatoria – successiva alla disfatta del fiume Allia – di radunare i giovani idonei alle armi e la forza senatoria più combattiva sul Campidoglio (con le famiglie, le armi e il frumento) *ex loco inde munito deos hominesque et Romanum nomen defendere*, unitamente ad una serie di altre misure a difesa dei sacerdozi romani e dei culti cui erano preposti[30].

---

creare le condizioni per il *casus belli* ponendo, nonostante la violazione delle regole diplomatiche perpetrata dai Fabii, *ab origine* dalla parte degli aggressori i Galli (cfr. R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 716 ss., secondo cui la fonte liviana non sarebbe Licinio Macro ma, piuttosto, Valerio Anziate o Claudio Quadrigario, trattandosi di eventi raccontati «as a series of episodic units, each illustrating some quality in the Roman people»; P. Zamorani, *Plebe*, cit., 482 ss.; J.H.C. Williams, *Beyond the Rubicon*, cit., 140 ss.; G. Forsythe, *A Critical History*, cit., 251 ss.; J.H. Richardson, *The Fabii and the Gauls. Studies in Historical Thought and Historiography in Republican Rome*, Stuttgart, 2012, 116 ss.).

[29] Liv. 5.36.9-10: *Legati Gallorum cum ea sicut erant mandata exposuissent, senatui nec factum placebat Fabiorum et ius postulare barbari videbantur; sed ne id quod placebat decerneretur in tantae nobilitatis viris ambitio obstabat. Itaque ne penes ipsos culpa esset cladis forte Gallico bello acceptae, cognitionem de postulatis Gallorum ad populum reiciunt; ubi tanto plus gratia atque opes valuere ut quorum de poena agebatur tribuni militum consulari potestate in insequentem annum crearentur.*

[30] Liv. 5.39.11: … *flaminem sacerdotesque Vestales sacra publica a caede, ab incendiis procul auferre, nec ante deseri cultum eorum quam non superessent qui colerent.* Sulla con-

Il ricorrente impiego di *placuit* indica che la deliberazione senatoria – cui il verbo si riferisce – non avrebbe manifestato soltanto un parere, ma sarebbe stata condivisa dall'intero corpo civico, sia in quanto esplicante una competenza riservata al senato (quella religiosa, appunto), sia in ragione dell'eccezionalità del momento durante il quale era stata assunta: d'altra parte, la continuità dei culti cittadini si sarebbe identificata con la sopravvivenza della stessa entità civica, esattamente come – *mutatis mutandis* – quest'ultima si sarebbe identificata con libertà. In quanto termine medio, la continuità cittadina sarebbe stata garantita solo dalla sussistenza della *libertas* e dei *sacra*, di talché la dissoluzione anche di uno solo tra gli elementi citati ne avrebbe comportato la caduta. È questa la circostanza in cui Livio propone una definizione del senato come *caput publici consilii* (5.39.12), inserendola dopo la menzione del Campidoglio quale *sedes deorum* e prima del riferimento alla *militiaris iuventus*, ad indicare i capisaldi della città dinnanzi all'incipiente rovina, perché poi proprio dagli dei, dal senato e dal popolo sarebbe dovuta essere riorganizzata l'Urbe.

La procedura narrata dal patavino in ordine al richiamo di Furio Camillo da Ardea costituisce applicazione concreta della configurazione sopra delineata, così come si deduce da 5.46.7-11: la sequenza degli eventi merita di essere esaminata accuratamente, tanto per il concatenarsi degli atti quanto per il risultato cui perviene[31]. I fuoriu-

---

dizione personale e giuridica delle Vestali, cfr. M.C. Martini, *Le vestali: un sacerdozio funzionale al 'cosmo romano'*, Bruxelles, 2004, 7 ss.; N. Mekacher, *Die vestalischen Jungfrauen in der römischen Kaiserzeit*, Wiesbaden, 2006, 19 ss.; D. Mattiangeli, *I privilegi giuridici delle Vestali*, in *'Liber amicorum' G. Tsuno*, cit., 225 ss.; A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea*, Roma - Bari, 2015, 13 ss. (ma segnatamente 85 ss.); M. Ravizza, *A proposito dell'emancipazione delle vestali*, in *Scritti per A. Corbino*, VI, Tricase, 2016, 229 ss.

[31] Liv. 5.46.7-11: *Consensu omnium placuit ab Ardea Camillum acciri, sed antea consulto senatu qui Romae esset: adeo regebat omnia pudor discriminaque rerum prope perditis rebus servabant. Ingenti periculo transeundum per hostium custodias erat. Ad eam rem Pontius Cominus impiger iuvenis operam pollicitus, incubans cortici secundo Tiberi ad urbem defertur. Inde qua proximum fuit a ripa, per praeruptum eoque neglectum hostium custodiae saxum in Capitolium evadit, et ad magistratus ductus mandata exercitus edit. Accepto inde senatus consulto uti comitiis curiatis revocatus de exsilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur militesque haberent imperatorem quem vellent, eadem degressus nuntius Veios contendit; missique Ardeam legati ad Camillum Veios eum perduxere, seu – quod magis credere libet, non prius profectum ab Ardea quam compererit legem latam, quod nec iniussu populi mutari finibus posset nec nisi dictator dictus auspicia in exercitu*

sciti riunitisi a Veio, guidati dal centurione Cedicio, decisero unanimemente di richiamare Camillo per liberare Roma dall'assedio gallico, ma reputarono che la decisione dovesse avere l'avallo del senato, asserragliato sulla rocca e sul Campidoglio; inviarono, dunque, un messo il quale, dopo un viaggio avventuroso, sarebbe riuscito ad incontrare i magistrati e ad esporre loro il progetto. Evidentemente convocata – benché Livio espressamente non lo dica – da questi ultimi, l'assemblea senatoria approvò un *senatus consultum* in cui si stabiliva che i comizi curiati, revocato l'esilio di Camillo, lo proclamassero immediatamente dittatore per volontà del popolo e, in questo modo, i soldati avessero il comandante tanto agognato. Informati dal messaggero che, nel frattempo, era (non meno perigliosamente dell'andata) rientrato a Veio, i soldati decisero di inviare un legato ad Ardea per comunicargli quanto deciso e condurlo a Veio, ma, secondo il patavino, Furio Camillo non si sarebbe mosso senza che la legge curiata gli avesse concesso la facoltà di trasferire la residenza e la *dictio dictatoris* – seppure *in absentia* – fosse stata perfezionata.

Gli scrupoli legalistici di Livio, unitamente alla sua concezione politico-ordinamentale, emergono prepotentemente nei momenti cruciali della vicenda, sin da quando i soldati avrebbero deciso il richiamo *consensu omnium* e stabilito che non si potesse fare a meno della deliberazione senatoria, dimostrando come, anche in una situazione estremamente critica, fosse vivo il rispetto della legalità e continuasse a valere la distinzione dei poteri; in seguito, sempre l'autore interviene a puntualizzare che Camillo non si sarebbe mosso da Ardea prima di ricevere notizia dell'approvazione della legge di revoca dell'esilio e della nomina a dittatore, sebbene il designato fosse assente (ad indicare, invece, che secondo la prassi ordinaria sarebbe dovuto essere presente). Infine, se la revoca dell'esilio ad opera dei comizi curiati sarebbe stata concepibile in quanto questa assemblea, per poter validamente operare, avrebbe necessitato della sola presenza dei rappresentanti delle curie (e trenta in quel momento, a Roma, se ne

---

habere – lex curiata lata est dictatorque absens dictus. Per le assonanze con le vicende relative al richiamo di Alcibiade da parte della flotta di Samo nel 411 a.C., cfr. ora R. Scevola, *Per un 'ritorno' al diritto costituzionale ateniese. Le vicende del 413-410 a.C.: colpi di stato o trasformazioni legali?*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli, 2016, 453 ss.

sarebbero di certo trovati), non si capisce bene chi abbia provveduto alla *dictio*, non essendovi alcun richiamo all'attività dei *tribuni militum consulari potestate* eletti per quell'anno.

Più che alla specifica procedura di richiamo di Camillo, l'*iter* seguito corrisponderebbe al procedimento che si sarebbe dovuto universalmente percorrere in caso di insediamento di magistrati straordinari, sicché la ricostruzione risulta molto 'attualizzata'. Al senato, attivatosi in via autonoma o – come in questo caso implicitamente parrebbe – su sollecitazione magistratuale, sarebbe spettata la definizione delle 'guidelines' cui si sarebbero attenuti gli altri organi costituzionali, nel segno di un equilibrio costruito non sulla monocraticità della decisione, ma sull'equilibrata compartecipazione al meccanismo deliberativo di tutti gli attori costituzionali[32]: è probabile che questo segmento narrativo rispecchiasse le idealità liviane in materia costituzionale, soprattutto in ordine alla gestione dello 'stato di eccezione', e solo in parte si reggesse su fondamenti veritativi, ma, certamente, se vi fosse stata l'occasione, l'assemblea senatoria non avrebbe potuto rivestire la propria pronuncia se non della forma del *senatus consultum.*

Seguono le vicende relative alla riconquista di Roma da parte del dittatore, che sarebbe tornato proprio mentre i tribuni militari discutevano con Brenno, per incarico ricevuto dal senato appositamente riunitosi, della quantità di oro da pagare come riscatto per porre fine all'assedio[33]. Vinta la battaglia, Furio Camillo chiese al senato stesso di approvare una serie di proposte aventi carattere purificatorio, cosa che puntualmente avvenne attraverso un senatoconsulto descritto con cura da Liv. 5.50.2-7[34], mentre è plausibile che l'atteggiamento te-

---

[32] Il richiamo di Camillo è stato reputato assolutamente tendenzioso da R.M. Ogilvie, *A Commentary*, cit., 732 s., trattandosi del tentativo attuato da Licinio Macro di attribuire al dittatore una legittimità costituzionale per contrapporlo a Silla: in tal senso avrebbero operato tanto la deliberazione popolare di revoca dell'esilio, quanto il provvedimento curiato con il quale Furio sarebbe stato investito della magistratura straordinaria.

[33] Liv. 5.48.8: *Tum senatus habitus tribunisque militum negotium datum ut paciscerentur.*

[34] Liv. 5.50.2-7: … *fana omnia, quoad ea hostis possedisset, restituerentur terminarentur expiarenturque, expiatioque eorum in libris per duumviros quaereretur; cum Caeretibus hospitium publice fieret quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent beneficioque eius populi non intermissus honos deum immortalium esset; ludi Capitolini fierent quod Iuppiter optimus maximus suam sedem atque arcem populi Romani in re trepida tutatus esset; collegiumque ad eam rem M. Furius dictator constitueret ex iis qui in Capitolio*

nuto dal consesso in ordine al trasferimento della città a Veio, da lungo tempo propugnato dalla plebe, non abbia dato luogo – dopo l'*omen* descritto in 5.55.2 – ad una regolare deliberazione senatoria[35], sebbene l'assemblea si fosse riunita per discutere della proposta, poi lasciata cadere dagli stessi tribuni proponenti.

---

atque arce habitarent. Expiandae etiam vocis nocturnae quae nuntia cladis ante bellum Gallicum audita neglectaque esset mentio inlata, iussumque templum in Nova via Aio Locutio fieri. Aurum quod Gallis ereptum erat quodque ex aliis templis inter trepidationem in Iovis cellam conlatum cum in quae referri oporteret confusa memoria esset, sacrum omne iudicatum et sub Iovis sella poni iussum. Iam ante in eo religio civitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant ut sacro auro abstineretur. Matronis gratiae actae honosque additus ut earum sicut virorum post mortem sollemnis laudatio esset (sui *ludi Capitolini* del 390 a.C. cfr. l'Exkurs' di F. Bernstein, *'Ludi publici'*, cit., 390 ss.).

[35] Liv. 5.55.2: *quod cum senatus post paulo de his rebus in curia Hostilia haberetur cohortesque ex praesidiis revertentes forte agmine forum transirent, centurio in comitio exclamavit: 'Signifer, statue signum; hic manebimus optime'. Qua voce audita, et senatus accipere se omen ex curia egressus conclamavit et plebs circumfusa adprobavit. Antiquata deinde lege, promisce urbs aedificari coepta.*

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'analisi riservata alle deliberazioni assunte dal *consilium patrum* prima, e dal *senatus* poi, secondo le informazioni offerte dalla prima pentade liviana, consente di cogliere natura, caratteristiche e funzioni di tali pronunce relativamente ad un torno di tempo protrattosi dal momento della fondazione a quello dell'invasione gallica: può ben dirsi che il periodo compreso tra il 753 e il 390 a.C. (date accettate convenzionalmente, ma che provocano tuttora accese discussioni) racchiuda l'intera storia di Roma arcaica, al punto da indurre lo storico padovano a scorgere nella ricostruzione posteriore alla *Gallica clades* una 'seconda fondazione' dell'Urbe.

Vi è subito una duplice tentazione da dissipare, cui si potrebbe cedere aderendo a un atteggiamento interpretativo 'fideistico', tanto in senso favorevole, quanto in direzione opposta riguardo alla credibilità delle notizie fornite da Livio: si tratta, infatti, di sfuggire ad una valutazione tendente all'identificazione del suo racconto con la verità storica, come, parimenti, ad un approccio radicalmente negativo circa l'attendibilità dei suoi resoconti. Il problema rileva, non di meno, in ordine alle istituzioni giuridiche e, quindi, concludere che il ruolo del senato in età arcaica e il carattere delle sue deliberazioni corrispondono esattamente a quanto emerge dal racconto liviano sarebbe azzardato nella medesima misura in cui lo sarebbe ostentare uno scetticismo strutturale, tipico di chi vi ha ravvisato la pura riproduzione di elaborazioni annalistiche. Muovendo da tale consapevolezza, l'obiettivo primario di questa ricerca non è consistito nella palingenesi generale dei provvedimenti senatori in età arcaica, ma nell'esplorazione degli elementi desumibili dall'opera liviana: sebbene l'aspirazione ultima sia da scorgere nell'identificazione del fondamento veritativo

delle notizie in questo modo ricavate, non può essere indifferente né che tra lo storico patavino e gli istituti delineati corrano svariati secoli, né che le finalità del suo lavoro si riflettano sul taglio conferito al medesimo.

La finalità dell'indagine non sarebbe potuta coincidere, dunque, con una ricostruzione alternativa della storia romana, dovendo invece ravvisarsi nella disamina dei dati emergenti dai *libri ab Urbe condita* in materia di pronunce senatorie uno strumento fruibile sul versante dell'analisi giuspubblicistica di Roma arcaica. Per quanto l'impostazione dell'approfondimento possa avere indotto l'idea di una certa frammentarietà nel suo dipanarsi, sussistono elementi sufficienti per delineare un quadro d'insieme, così come ricavabile dalla parte iniziale dell'opera liviana: pur trattandosi di fenomeno sfaccettato, che legittima schematizzazioni soltanto tendenziali, il valore e la struttura delle deliberazioni adottate, nel corso del tempo, dal *consilium patrum* (prima) e dal senato (poi) possono essere inquadrati in quattro fasi.

Nel periodo della monarchia sabino-latina le informazioni in materia di *creationes* regie e di *indictio belli* (ma anche, ragionevolmente, sul versante dei rapporti con le comunità limitrofe) convergono verso l'enucleazione di un solo modello deliberativo, nell'ambito del quale le pronunce del consiglio regio hanno univocamente valore decisorio. La manifestazione di volontà dei *patres* ha efficacia vincolante sia nelle delicate fasi relative alla successione al trono, sia rispetto all'apertura delle ostilità: si tratta di determinazioni cogenti, irrevocabili e immediatamente operative, che non autorizzano né confermano volizioni promananti da altri soggetti, ma producono *ex novo* posizioni e assetti giuridici. A siffatto risultato, comunque dotato di rilevanza 'normativa', si perviene – sulla base delle fonti liviane – attraverso due sequenze procedurali, operativamente definibili in termini di *decernere* e *consulere*.

Dando seguito al primo dei due schemi il *consilium patrum* si sarebbe attivato in via autonoma, senza cioè avere ricevuto alcuna sollecitazione da parte di un soggetto terzo (segnatamente, il re), e, avvalendosi della propria *potestas statuendi*, avrebbe emesso un *decretum*, il quale avrebbe reso i suoi membri *auctores* della decisione, nel senso che dell'intera procedura e del risultato da essa prodotto costoro avrebbero assunto paternità e responsabilità. Escluso che le assemblee

popolari – se e quando esistenti – avessero partecipato attivamente ai meccanismi regolanti la successione al trono, l'unica decisione latrice di effetti giuridici sarebbe stata proprio quella assunta dai *patres*, in quanto idonea a definire ultimativamente gli atti da compiere e dotata della forza necessaria ad assicurare la propria osservanza. Conformemente al secondo schema procedurale, invece, l'intervento del *consilium patrum* sarebbe stato determinato da una richiesta di un soggetto ad esso estraneo, quale il sovrano: avanzata nella forma rituale della *rogatio*, l'istanza avrebbe implicato una risposta 'decidente' da parte di ciascun componente dell'assemblea, sì da provocare una deliberazione dotata di rilevanza normativa. Come si evince dal rituale dei feziali, l'attività dei *patres* si sarebbe dispiegata nella forma della *consultatio*, giacché – diversamente dallo schema precedente – ad essi sarebbe stata avanzata una richiesta, ma alla specificità del modulo procedurale non sarebbe corrisposta l'adozione di un provvedimento peculiare, in quanto la decisione finale sarebbe stata comunque versata in un *decretum*. Poiché, pur a fronte di percorsi sequenziali distinti, il valore del provvedimento è egualmente espressione di *potestas statuendi*, la differenziazione procedurale parrebbe irrilevante sul piano sostanziale, ma l'avvento di una nuova regalità le avrebbe conferito un nuovo significato.

Durante la monarchia etrusca, infatti, le notizie fornite da Livio sull'attività del *consilium patrum* – a differenza di quanto ricavabile dai resoconti di Dionigi d'Alicarnasso – divengono sporadiche e nitidamente propense a delineare una forma di governo in cui l'assemblea, che il patavino inizia a qualificare come *senatus*, viene deprivata delle prerogative decidenti e le sue deliberazioni perdono l'efficacia vincolante esibita in precedenza. Gli scarni indizi traibili dalla parte finale del primo libro *ab Urbe condita* fanno intendere che lo schema del *consulere*, da mera sequenza procedurale, avrebbe acquisito valore sostanziale via via soppiantando – sino a sostituire completamente – il modello del *decernere*. Avviene, dunque, che i sovrani etruschi a propria discrezione formulino un *rogatio* rivolta ai senatori interpellandoli nella forma della *consultatio*, ma la volontà della maggioranza del consesso non vincoli il richiedente ad applicarne il contenuto: è ragionevole ritenere, pertanto, che la *potestas consulendi* non si stata creata *ex nihilo*, ma abbia costituito la rielaborazione di anteriori sequenze procedimentali. Durante la *dominatio* di Tarquinio il Su-

perbo, persasi ormai qualsiasi traccia del modello invalso durante la fase sabino-latina, non avrà riscontro neppure l'attività consulente del senato, la quale avrebbe soppiantato la funzione decidente sotto Tarquinio Prisco e Servio Tullio, sicché, caduta la monarchia, sarebbe sorta la necessità di ridefinire i caratteri delle deliberazioni senatorie tanto nella forma del provvedimento quanto in relazione ai suoi effetti.

L'istituzione della *res publica* fu contrassegnata dal ritorno al potere dell'aristocrazia sabino-latina, che aspirava al completo recupero delle posizioni politiche alle quali aveva dovuto gradualmente rinunciare, e, pertanto, negli intendimenti di quest'ultima anche il senato avrebbe dovuto riacquisire la centralità perduta, ciò implicando la riattribuzione a tale consesso della *potestas decernendi*, ossia dei moduli decisionali costruiti anteriormente all'autonomizzazione provvedimentale del *consulere*. La programmatica riproposizione del sistema fondato sul valore normativo delle deliberazioni patrizie si sarebbe scontrata, tuttavia, con una pluralità di fattori che ne impedirono il successo e che sarebbero persistiti sino alla conclusione dell'esperienza decemvirale, dopo la quale la questione sarebbe pervenuta ad una soluzione più equilibrata. In ogni caso, la terza delle quattro fasi menzionate – protraendosi dal 509/8 al 449 a.C. – sarebbe stata connotata, come detto, dal tendenziale tentativo di ristabilire una generale *potestas decernendi* del Senato che, tuttavia, non avrebbe potuto integralmente prevalere a causa della funzione limitatrice ora costituzionalmente riconosciuta alle assemblee popolari, dell'opposizione politica manifestata dai tribuni plebei entro un quadro assai magmatico e della difficoltà di eliminare il modello consulente, il quale, benché tacitato da Tarquinio il Superbo, aveva assunto lineamenti funzionali e operativi rivestiti della forma del *senatus consultum*. Di fronte a questi ostacoli non redimibili, le deliberazioni senatorie presenti nel secondo e nel terzo libro *ab Urbe condita* sarebbero state dirette a fare valere una riserva di competenza in settori cruciali ai fini del consolidamento della posizione del senato nella giovane *res publica* (distribuzione dei comandi militari, relazioni diplomatiche, celebrazione del trionfo, preservazione della *religio*) e a perseguire finalità consultive in tutti gli altri settori (si pensi, in specie, alle dinamiche conflittuali interne alla *civitas*). Il racconto liviano accredita la coesistenza di *senatus decretum* e *senatus consultum*, idonea a rappresentare la differente

configurazione delineatasi in materia di deliberazioni senatorie nel primo cinquantennio del V secolo a.C.: schemi procedurali autonomi che sfociano in distinti modelli decisionali, non senza tensioni superabili di volta in volta con la prevalenza dell'uno sull'altro.

L'ultima fase è infatti segnata dalla graduale preponderanza del modello consulente in relazione al valore e alla forma della pronuncia: l'erosione delle prerogative senatorie, testimoniata dalla cessazione della riserva di competenza e dall'intervenuta concorrenza di altri soggetti costituzionali (in specie, comizi centuriati e concilii plebei) in materia di trionfo (449 a.C.) e di *indictio belli* (428 a.C.), avrebbe comportato il progressivo indebolimento della *potestas decernendi* – riducendosi, di conseguenza, lo spazio operativo per i *decreta* – e il potenziamento della funzione consulente, sì da sancire il predominio quantitativo e qualitativo dei *senatus consulta*. Per meglio dire, una volta affermatosi un sistema deliberativo fondato sul carattere non vincolante del provvedimento che ne avrebbe costituito il risultato, la contesa costituzionale si sarebbe spostata sul terreno dell'obbligatorietà del *consultum*. È questo l'ambito nel quale il modello decidente lascia il passo a quello, cauto e autoprotettivo, del *censere*, orientato a rappresentare un'opinione tanto più autorevole in quanto non ultimativa, invocata sempre più spesso anche per dirimere le *contentiones* tra magistrati e gestire le situazioni di estremo pericolo, nel quadro di (sempre più) articolate dinamiche istituzionali necessitanti un momento e un luogo di riequilibrio e di sintesi.

Si sarebbe quindi reso necessario, ormai sul finire del V secolo a.C., un ulteriore assestamento tecnico riguardo la forma delle deliberazioni senatorie perché – resistendo il significato univoco di *decernere/decretum*, sebbene in ambiti applicativi sempre più ridotti – il *senatus consultum* avrebbe iniziato a configurare un contenitore nel quale, a parere di Livio, sarebbero confluite non solo le pronunce corrispondenti al modello prettamente 'consulente', ma anche interventi ascrivibili in precedenza a quello decidente, oppure aventi un contenuto dispositivo (e non meramente consultivo) rispetto alle attività magistratuali e che, quindi, egli avrebbe preferito qualificare prudentemente. Nel segno della flessibilità connotante il modello del *consulere*, il magistrato avrebbe richiesto sempre più spesso il parere del senato ai fini della ricerca di una soluzione idonea a prevenire i conflitti di attribuzione tra organi costituzionali e si sarebbe rimesso alla sua

sententia, alla luce di un meccanismo congegnato in modo da restituire mediatamente al provvedimento la funzione decisoria posseduta in origine.

Affermare che il quadro delineato dalla prima pentade liviana sia credibile e rispecchi sostanzialmente la verità storica richiede un'assunzione di responsabilità rispetto ai notevoli margini di incertezza riconosciuti *in primis* dal patavino, ma, scontati i procronismi e le rielaborazioni di matrice annalistica, le logiche interne di funzionamento e l'ossatura stessa delle deliberazioni analizzate presentano nuclei di affidabilità non vanificati dall'incertezza sul dato evenemenziale. Inoltre, le notizie ricavabili dai libri liviani si riflettono su due ulteriori aspetti, dei quali il primo è direttamente correlato agli obiettivi di questa ricerca, mentre il secondo risulta ad essa collaterale: si tratta dell'*interpretatio* di Elio Gallo circa l'esistenza di una distinzione tra *decretum* e *consultum* e, in secondo luogo, della rilevanza dell'*auctoritas patrum*, problemi di vasto respiro sui quali sia consentita in questa sede una rapida battuta, o, per meglio dire, una suggestione dalla quale prendere l'abbrivio per ulteriori indagini.

Con riguardo alla menzionata *distinctio*, Festo riporta l'opinione di Elio Gallo secondo cui il *senatus decretum* non costituirebbe un autonomo genere di deliberazioni senatorie, ma unicamente una *particula* interna al provvedimento, il quale risulterebbe pertanto suddiviso in «disposizioni particolari» prive di esistenza ed efficacia giuridica, ma idonee ad acquisirne proprio perché inserite nel *consultum* senatorio; a completare il passo sarebbe intervenuta un'aggiunta di Verrio Flacco, apparentemente innocua ma, a ben vedere, destinata a offuscare l'impostazione eliana[1]. Appurato che i *senatus consulta* erano

[1] Fest. voce *'Senatus decretum'* (Lindsay 454): *Senatus decretum a consulto Aelius Gallus sic distinguit, ut id dicat particulam quandam esse senatus consulti, ut eam provincia alicui decernitur, quod tamen ipsum senatus consulti est.* Ha osservato G. MANCUSO, *Studi*, cit., 117 ss., come «a meglio chiarire il suo pensiero il nostro autore esemplificava, argomentando da un caso tipico del *decernere* senatorio, ossia l'attribuzione di una specifica sfera di competenza (*'provincia'*) al singolo magistrato». Verrio Flacco avrebbe operato, attraverso la chiusa del brano, la completa identificazione tra *consultum* e *decretum* senatorio, con il risultato «di appiattire – in effetti sul terreno logico e verosimilmente anche sul piano storico – il significato e il valore di una distinzione che, sia pure malgrado la soprendente conclusione, Elio Gallo ebbe il merito di avere percepito». Per quanto lo studioso collochi la sostituzione di *decreta* con *senatus consulta* all'inizio del II secolo a.C., vale a dire in un momento molto più recente rispetto a

ripartiti in *capita* e non in *decreta*, analogamente alle *leges* e agli editti pretori, la testimonianza non si riverbera in alcun modo sulla tassonomia delle deliberazioni senatorie di età arcaica, in quanto il passo festino attinge a fonti tardorepubblicane o protoagustee, il cui contenuto potrebbe essere discusso in riferimento a configurazioni non ascrivibili – circa profili diacronici e contenuti sostanziali – a quelle desunte dalla prima pentade liviana.

Riguardo all'*auctoritas patrum* non pare che, a meno di volere muovere da assunti pregiudiziali gravitanti attorno alla dicotomia tra natura preventiva (implicante autorizzazione) e successiva (determinativa di ratifica), i primi cinque libri *ab Urbe condita* possano avvalorarne l'operatività: né durante il periodo monarchico, né lungo il V secolo a.C. si colgono indizi affidanti circa il regolare funzionamento dell'istituto. Con riferimento all'espressione *patres auctores* durante le procedure di successione al trono, infatti, un provvedimento avente ad oggetto l'*auctoritas*-ratifica in assenza di deliberazioni popolari risulta del tutto implausibile, mentre, in età altorepubblicana, un potere generalizzato quale quello riconosciuto al senato sino alla riforma del 339 a.C. trarrebbe dal racconto liviano tracce di esistenza davvero labili, sicché il funzionamento dell'istituto meriterebbe di essere sottoposto ad una revisione volta a eliminare impostazioni tralatizie e a riconsiderare *ex novo* il contenuto delle fonti[2].

---

quanto sembrerebbe emergere dalle fonti liviane, il passo festino recante la *distinctio* lascia intravvedere i lineamenti di un problema che avrebbe avuto in origine riflessi cospicui sulla *potestas deliberandi* senatoria.

[2] Ad un approccio metodologicamente condizionato dall'idea tradizionale di *auctoritas*, secondo cui il punto di svolta della dicotomia 'autorizzazione-ratifica' andrebbe scorto nella normativa risalente al 339 a.C., non si sottraggono gli studi più recenti in materia, quali quelli di A. GRAEBER, *'Auctoritas patrum'*, cit., 11 ss., e di A.I. CLEMENTE FERNÁNDEZ, *La 'auctoritas' romana*, Madrid, 224 ss. (nonostante il 'fuoco di sbarramento' costituito dall'analisi lemmatica che occupa buona parte di quest'ultimo lavoro), talché il punto di partenza per una ricostruzione scevra da rappresentazioni tralatizie del problema resta tuttora il contributo monografico di V. MANNINO, *L'auctoritas patrum*, cit., 18 ss.

INDICE DEGLI AUTORI

Agamben G.: 131, nt. 1; 132, nt. 1; 133, nt. 1.
Albanese B.: 55, nt. 66; 57, nt. 69; 60, nt. 72; 61, ntt. 73, 74, 75, 76; 62, ntt. 77, 78; 64, nt. 81; 65, ntt. 82, 83; 67, nt. 87; 71, ntt. 92, 93; 72, nt. 94; 73, nt. 95.
Albert S.: 54, nt. 64; 175, nt. 33.
Alföldi A.: 101, nt. 25; 107, nt. 31.
Allèly A.: 136, nt. 5.
Amiotti G.: 161, nt. 12.
Amunátegui Perelló C.F.: 169, nt. 23.
Ando C.: 59, nt. 71.
Arcaria F.: 180, nt. 6.
Arena V.: 102, nt. 26.
Astin A.E.: 84, nt. 7.

Balsdon J.P.V.D.: 114, nt. 34.
Barbagallo C.: 134, nt. 5; 135, nt. 5.
Barbati S.: 90, nt. 15; 186, nt. 19; 187, nt. 20.
Bastien J.-L.: 162, nt. 12.
Bauman R.A.: 84, nt. 7.
Bederman D.J.: 60, nt. 71; 71, nt. 93.
Bernstein F.: 158, nt. 8; 196, nt. 34.
Bianchi E.: 54, nt. 64; 59, nt. 71; 60, nt. 71; 72, nt. 94; 100, nt. 24.
Biscardi A.: 58, nt. 70; 68, nt. 89; 69, nt. 89.
Bleicken J.: 102, nt. 26; 135, nt. 5; 178, nt. 2.
Bona F.: 186, nt. 18; 187, nt. 19.
Bonnefond-Coundry M.: 114, nt. 34; 146, nt. 22.
Bretone M.: 54, nt. 64.
Brisson J.-P.: 63, nt. 79.
Broughton T.R.S.: 84, nt. 7; 163, nt. 13; 164, nt. 15; 166, nt. 18.
Bunse R.: 155, nt. 2.

Caldini F.: 136, nt. 5; 137, nt. 5.
Calore A.: 54, nt. 64; 59, nt. 71; 61, nt. 74; 62, nt. 78; 63, nt. 79; 64, nt. 80; 65, ntt. 82, 83; 68, nt. 88; 71, nt. 91; 72, nt. 94.
Camacho de los Rios M.: 96, nt. 19.
Capogrossi Colognesi L.: 19, nt. 5; 20, nt. 7; 22, nt. 11; 24, nt. 16; 29, nt. 26; 75, nt. 98; 107, nt. 31; 112, nt. 33; 154, nt. 1; 155, nt. 2.
Capone P.: 96, nt. 19; 97, nt. 19.
Carafa P.: 8, nt. 11; 16, nt. 2.
Carandini A.: 21, nt. 8; 92, nt. 17; 193, nt. 30.
Carcaterra A.: 65, nt. 82.
Cardellini A.: 71, nt. 91.
Cardilli R.: 112, nt. 33; 113, nt. 33.
Carsana C.: 52, nt. 62.
Cascione C.: 32, nt. 34; 33, nt. 34; 65, nt. 82; 66, nt. 84; 73, nt. 95; 104, nt. 27.

Càssola F.: 63, nt. 79; 75, nt. 98; 92, nt. 17; 103, nt. 27; 105, nt. 27; 154, nt. 1; 155, nt. 2.
Catalano P.: 107, nt. 31.
Cerami P.: 9, nt. 13; 175, nt. 35; 176, nt. 36; 181, nt. 9.
Champion C.B.: 41, nt. 51.
Chaplin J.D.: 7, nt. 7.
Chassignet M.: 72, nt. 94; 84, nt. 8.
Cimma M.R.: 96, nt. 19.
Clemente Fernández A.I.: 203, nt. 2.
Clerici L.: 95, nt. 19.
Cogitore I.: 102, nt. 26; 103, nt. 26.
Coli U.: 60, nt. 72.
Corbino A.: 112, nt. 33; 113, nt. 33; 154, nt. 1; 193, nt. 30.
Cornell T.J.: 5, nt. 5; 112, nt. 33.
Coşkun A.: 108, nt. 31.
Costabile F.: 92, nt. 17; 101, nt. 25.
Crawford M.H.: 90, nt. 15.
Crifò G.: 85, nt. 10; 86, nt. 10; 103, nt. 26.

Danz A.H.E.: 62, nt. 77.
de Francisci P.: 71, nt. 91.
de Martino F.: 18, nt. 5; 19, nt. 5; 26, nt. 19; 28, nt. 25; 103, nt. 27; 154, ntt. 1, 2; 159, nt. 9; 163, nt. 13; 164, nt. 15.
de Simone M.: 169, nt. 23.
Dessau H.: 162, nt. 12.
Donadio N.: 90, nt. 15.
Donatuti G.: 60, nt. 72.
Dufour G.: 96, nt. 19.
Duplá Ansuategui A.: 135, nt. 35.
Dupont F.: 108, nt. 31.

Fears J.R.: 84, nt. 7.
Feldherr A.M.: 103, nt. 26.
Fernàndez Prieto M.: 136, nt. 5.
Ferrary J.-L.: 54, nt. 64.
Fiorentini M.: 8, nt. 11; 27, nt. 24.
Fiori R.: 29, nt. 26; 89, nt. 14; 160, nt. 11.
Forsythe G.: 160, nt. 11; 163, nt. 13; 192, nt. 28.
Foster B.O.: 187, nt. 20.
Franciosi G.: 154, nt. 1.
Frezza P.: 70, nt. 90; 71, nt. 91.
Fusco U.: 8, nt. 11.

Gabba E.: 4, nt. 5; 51, nt. 62; 52, nt. 62; 53, nt. 62; 136, nt. 5.
Gabrielli C.: 113, nt. 33; 178, nt. 2.
Gagé J.: 90, nt. 15; 160, nt. 11.
Garofalo L.: 9, nt. 12; 11, nt. 18; 131, nt. 1.
Giumetti F.: 135, nt. 35.
Graeber A: 69, nt. 89; 71, nt. 91; 72, nt. 94; 73, nt. 95; 174, nt. 32; 175, nt. 33; 203, nt. 2.
Grasmück E.L.: 86, nt. 10.
Grziwotz H.: 154, nt. 1.
Guarino A.: 85, nt. 9; 134, nt. 5; 135, nt. 5.
Gutberlet D.: 155, nt. 2.

Hedrick C.W. jr.: 30, nt. 27.
Henderson M.I.: 24, nt. 15.
Hickson F.V.: 162, nt. 12.
Hickson Hahn F.V.: 6, nt. 5; 47, nt. 56.
Höbenreich E.: 95, nt. 19; 159, nt. 10.
Holford-Strevens L.: 72, nt. 94.
Hölkeskamp K.J.: 169, nt. 23.
Humbert M.: 102, nt. 26.
Huschke P.E.: 72, nt. 94.

Ilari V.: 63, nt. 79.
Itgenshorst T.: 162, nt. 12.

Jehne M.: 105, nt. 27.
Jhoner A.: 98, nt. 20.

Karlowa O.: 96, nt. 19.
Kaser M.: 65, nt. 83.
Kelly G.P.: 86, nt. 10.
Klotz A.: 107, nt. 30.

KORPANTY J.: 6, nt. 7.

LABRUNA L.: 63, nt. 79; 75, nt. 98; 92, nt. 17; 103, nt. 27; 105, nt. 27; 154, nt. 1; 155, nt. 2.
LAMBERTI F.: 108, nt. 31.
LE BONNIEC H.: 95, nt. 19.
LEVI M.A.: 153, nt. 1; 154, nt. 1.
LEVICK B.: 162, nt. 12.
LINKE B.: 76, nt. 98.
LIOU-GILLE B.: 104, nt. 27.
LOBRANO G.: 169, nt. 23.
LOVISI C.: 160, nt. 11.

MACCOMARCK G.: 110, nt. 33; 111, nt. 33.
MADVIG J.N.: 61, nt. 76.
MAGDELAIN A.: 54, nt. 64.
MANCUSO G.: 19, nt. 6; 22, nt. 11; 27, ntt. 22, 23; 32, nt. 32; 33, ntt. 35, 36; 34, nt. 38; 35, nt. 39; 40, nt. 48; 58, nt. 70; 65, nt. 82; 66, nt. 85; 67, nt. 86; 85, nt. 9; 118, nt. 41; 178, nt. 3; 189, nt. 22; 202, nt. 1.
MANNINO V.: 3, nt. 2; 28, nt. 25; 36, nt. 41; 38, nt. 44; 39, ntt. 45, 46, 47; 41, nt. 51; 43, nt. 52; 49, nt. 60; 50, nt. 61; 53, nt. 63; 159, nt. 10; 203, nt. 2.
MANTOVANI M.: 54, nt. 64.
MARTIN P.M.: 77, ntt. 101, 102; 79, nt. 107; 84, nt. 7; 90, nt. 15; 160, nt. 11;
MARTINI M.C.: 193, nt. 30.
MASI A.: 159, nt. 10.
MASI DORIA C.: 132, nt. 1; 133, nt. 1; 136, nt. 5.
MASTROCINQUE A.: 84, nt. 7.
MATTIANGELI D.: 193, nt. 30.
MAZZARINO S.: 2, nt. 2; 3, nt. 2; 10, nt. 17; 103, nt. 27.
MEKACHER N.: 193, nt. 30.
MENDNER S.: 135, nt. 5.
MERCOGLIANO F.: 96, nt. 19.
MIGLIO G.: 109, nt. 32; 110, nt. 32.
MILAZZO F.: 96, nt. 19.
MILES G.B.: 16, nt. 2; 56, nt. 66; 162, nt. 12.
MINIERI L.: 30, nt. 28; 31, ntt. 30, 31; 32, nt. 33; 33, nt. 34.
MOLES J.L.: 6, nt. 7.
MOMIGLIANO A.: 95, nt. 19; 102, nt. 26.
MOMMSEN TH.: 26, nt. 20; 34, nt. 37; 39, nt. 46; 70, nt. 90; 114, nt. 34; 135, nt. 5.
MONTANARI E.: 127, nt. 59.
MORESCHINI C.: 1, nt. 1.

NICOLET C.: 103, nt. 26.
NISSEN A.: 131, nt. 1.

OGILVIE R.M.: 1, nt. 1; 2, nt. 1; 6, nt. 7; 23, nt. 15; 24, nt. 15; 25, nt. 17; 26 e nt. 18; 37, nt. 43; 54, nt. 64; 61, nt. 76; 65, nt. 83; 71, nt. 91; 81, nt. 2; 89, nt. 14; 90, nt. 15; 95, nt. 19; 96, nt. 19; 100 e nt. 23; 101, nt. 25; 107, nt. 30; 110, nt. 33; 114, nt. 34; 122, nt. 51; 127 e nt. 61; 128, nt. 63; 140, nt. 11; 141, nt. 12; 153, nt. 1; 154, nt. 1; 158, nt. 8; 159, nt. 10; 160, nt. 11; 162, nt. 12; 168, nt. 20; 170, nt. 25; 174, nt. 33; 178, nt. 2; 180, nt. 7; 182, nt. 11; 184, nt. 15; 189, nt. 22; 190, nt. 23; 192, nt. 28; 195, nt. 32.
ORMANNI I.: 135, nt. 5.
OTTMANN H.: 103, nt. 26.

PACKARD D.W.: 98, nt. 20.
PALMER R.E.A.: 154, nt. 1; 163, nt. 13.
PELIKAN PITTENGER M.R.: 162, nt. 12.
PELLOSO C.: 160, nt. 11; 194, nt. 31.
PENELLA R.J.: 6, nt. 7.
PEPPE L.: 111, nt. 33.
PESARESI R.: 86, nt. 10.
PETRUCCI A.: 121, nt. 48; 126, nt. 58; 144, nt. 17; 151, nt. 35; 162, nt. 12.
PIGANIOL A.: 158, nt. 8.
PIKULSKA A: 97, nt. 19.
PINA POLO F.: 46, nt. 55.

Plaumann G.: 135, nt. 5.
Pohlenz M.: 52, nt. 62.
Portinaro P.P.: 109, nt. 32.
Prosdocimi A.L.: 35, nt. 40; 104, nt. 27.

Quadrato E.: 38, nt. 43.

Rampazzo N.: 56, nt. 68; 64, nt. 80; 65, ntt. 82, 83; 71, nt. 91.
Ravizza M.: 60, nt. 71; 67, nt. 86; 193, nt. 30.
Rawson E.: 5, nt. 5.
Resina Sola P.: 96, nt. 19.
Ribas Alba J.M.: 46, nt. 55; 103, nt. 26; 179, nt. 4.
Rich J.: 2, nt. 2; 58, nt. 71; 59, nt. 71; 72, nt. 94.
Richard J.C.: 84, nt. 7.
Richardson J.H.: 5, nt. 5; 58, nt. 71; 192, nt. 28.
Rickman G.: 95, nt. 19.
Ridley R.: 104, nt. 27.
Romano A.: 28, nt. 24.
Rostovtzeff M.: 95, nt. 19.
Rotondi G.: 103, nt. 27; 151, nt. 35; 154, nt. 1.
Rüpke J.: 5, nt. 5; 47, nt. 56; 71, nt. 91; 72, nt. 94; 127, nt. 59; 174, nt. 32.

Salerno F.: 90, nt. 15; 91, nt. 15.
Santangelo F.: 57, nt. 68; 58, nt. 71; 59, nt. 71; 72, nt. 94; 182, nt. 10.
Saulnier C.: 60, nt. 71.
Savunen L.: 112, nt. 33.
Scevola R.: 29, ntt. 26, 27; 88, nt. 11; 97, nt. 19; 112, nt. 33; 136, nt. 5; 194, nt. 31.
Schmitt C.: 110, nt. 32.
Schnur R.: 109, nt. 32.
Serrao F.: 11, nt. 19; 155, nt. 2.
Sigmund C.: 103, nt. 26.
Simoncini R.: 132, nt. 1.
Sini F.: 65, nt. 83; 182, nt. 10; 189, nt. 22.
Smith C.: 160, nt. 11.
Sordi M.: 65, nt. 83; 83, nt. 6; 84, nt. 7.
Spadavecchia N.: 102, nt. 26.
Spagnuolo Vigorita T.: 96, nt. 19.
Stemmler M.: 178, nt. 2.
Stepper R.: 59, nt. 71.
Stini F.: 86, nt. 10.
Syme R.: 92, nt. 17.
Szemeler G.J.: 189, nt. 22.

Talamanca M.: 112, nt. 33; 155, nt. 2.
Tibiletti G.: 105, nt. 27.
Tomulescu C.: 1, nt. 1.
Tondo S.: 11, nt. 20; 12, ntt. 21, 22; 75, nt. 97; 77, nt. 102; 79, nt. 107; 91, nt. 17; 154, ntt. 1, 2; 158, nt. 9; 159, nt. 9.
Tränkle H.: 84, nt. 7.
Turelli G.: 54, nt. 64; 55, nt. 65; 56, ntt. 67, 68; 57, nt. 68; 58, nt. 71; 59, nt. 71; 60, nt. 71; 63, nt. 79; 65, ntt. 82, 83; 66, nt. 84; 68, nt. 88; 71, nt. 91; 72, nt. 94.

Ungern-Sternberg von Pürkel J.: 2, nt. 2; 135, nt. 5.

Valditara G.: 9, nt. 13; 19, nt. 6; 28, nt. 24; 76, nt. 98; 104, nt. 27; 105, nt. 27; 154, nt. 1; 155, nt. 2.
Vallocchia F.: 189, nt. 22.
van Haehling R.: 161, nt. 12.
Vanotti G.: 84, nt. 7.
Vasaly A.: 3, nt. 3; 4, nt. 4; 7, nt. 8.
Vincenti U.: 9, nt. 13; 136, nt. 5; 155, nt. 2.
Vittinghoff F.: 96, nt. 19.
Volterra E.: 13, nt. 24; 34, nt. 37.
von Premerstein A.: 52, nt. 62.

Walbank F.W.: 174, nt. 33.
Walsh P.G.: 90, nt. 15.
Walt S.: 2, nt. 2.
Washburn D.A.: 86, nt. 10.
Watson A.: 111, nt. 33.
Watson G.R.: 174, nt. 33.

WEGNER M.: 138, nt. 7.
WELWEI K.-W.: 84, nt. 7.
WILLEMS P.: 34, nt. 37; 114, nt. 34; 135, nt. 5.
WILLIAMS J.H.C.: 184, nt. 15; 192, nt. 28.
WIRSZUBSKI C.: 102, nt. 26.
WISEMAN T.P.: 2, nt. 2.

ZACK A.: 58, nt. 71; 72, nt. 94.
ZAMORA MANZANO J.L.: 96, nt. 19.
ZAMORANI P.: 92, nt. 17; 93, nt. 17; 94, nt. 18; 154, nt. 1; 160, nt. 11; 166, nt. 18; 167, nt. 18; 176, nt. 36; 192, nt. 28.
ZECCHINI G.: 41, nt. 51; 52, nt. 62; 103, nt. 26.
ZIEGLER K.-H.: 54, nt. 64; 70, nt. 90.
ZOLLSCHAN L.: 59, nt. 71.
ZUCCOTTI F.: 58, nt. 70; 63, nt. 79; 68, nt. 88.

INDICE DELLE FONTI

1. Fonti greche

Aristoteles

Respublica Atheniensium

22.4 82, nt. 2

Cassius Dio

Historiae Romanae

7.10 30, nt. 29
7.16.1 30, nt. 27
32.51 96, nt. 19
50.4.4-5 72, nt. 94
51.24.4 162, nt. 12
55.10a.2 72, nt. 94
72.33.2-3 60, nt. 71

Diodorus Siculus

Bibliotheca Historica

12.65.1 164, nt. 15
14.16.5 175 e nt. 34
14.93.4 189, nt. 23
14.102.4 190

Dionysius Halicarnassensis

Antiquitates Romanae

1.4.3 11, nt. 18
1.6.5 11, nt. 19
1.8.1 7, nt. 8
1.9.16 98, nt. 20
2.7-29 52, nt. 62
2.9.6 97, nt. 19
2.12.2-3 56, nt. 66
2.31.1 15, nt. 1; 16, nt. 2
2.36.3-4 17, nt. 3
2.57 26
2.58.1-2 44, nt. 53
2.58.3 44, nt. 54
2.72.6-9 56, nt. 68
2.72.9 68, nt. 88
3.1.1 48, nt. 57
3.36.1 48, nt. 58
3.46.1 75, nt. 96
4.13.1 77, nt. 102
4.25.1 76, nt. 98
4.36.2 77, nt. 102
5.12.1 82, nt. 3
5.12.2 86, nt. 10
5.13.2 90, nt. 15
5.22.2 95, nt. 19
5.32.2-34.1 90, nt. 15
5.33.1 92, nt. 17
5.34.1 92, nt. 17
5.36.3-4 92, nt. 17
5.43.2 121, nt. 48
5.47.2-4 121, nt. 48
5.61.4 104, nt. 27
5.72.1-3 106, nt. 27

6.12.6 107, nt. 30
6.17.2 107, nt. 30
6.43.4 122, nt. 51
6.88.4 170, nt. 25
7.39.1 170, nt. 25
9.13.4 126, nt. 58
9.15.2 32, nt. 33
9.63.2 135, nt. 5
11.49.3-5 151, nt. 35
11.50.1 150, nt. 35
24.4.4 98, nt. 20
27.15.11 98, nt. 20
29.23.7 98, nt. 20
30.7.8 98, nt. 20
30.12.18 98, nt. 20

Herodotus

Historiae

6.121.1 82, nt. 2

Plutarchus

Quaestiones Romanae

91 30, nt. 29

Vitae parallelae

(Antonius)

60.1 72, nt. 94

(Caius Gracchus)

4.6 83, nt. 6
16.6 83, nt. 6
17.1 83, nt. 6

(Camillus)

2.2 178, nt. 2

(Numa)

2.4-7 48, nt. 59
3.1-2 49, nt. 59
3.3 49, nt. 59
7.1 49, nt. 59

(Publicola)

7.6 82, nt. 3
11.3 95, nt. 19; 96, nt. 19

(Romulus)

9.2 16, nt. 2
14.1-2 16, nt. 1
14.1 15, nt. 1; 17, nt. 3
14.7 16, nt. 2
16.7 162, nt. 12

(Sulla)

12.5-9 182, nt. 11
19.12 182, nt. 11

(Tiberius Gracchus)

8.9 83, nt. 6
15.5 84
21.2-3 84, nt. 7

Polybius

Historiae

6.18.1 ss. 181, nt. 9
6.39.12-15 174, nt. 33

Strabo

Geographica

5.3.2 16, nt. 2

2. Fonti latine

A) Fonti letterarie

{Auctor}
De viris illustribus

2.1 16, nt. 2
24.7 30, nt. 29

Asconius
Pro Cornelio
78 83, nt. 5

Augustus
Res gestae
6 137, nt. 5

Caesar
Bellum Gallicum
6.8 39, nt. 47
31 39, nt. 47

Cato
Origines (Peter[2])
77 95, nt. 19

Cicero
Ad Atticum
2.16.1 96, nt. 19
9.11.2 39, nt. 47

Brutus
53 82, nt. 3

De divinatione
1.45.102 47, nt. 56
2.29.62 83, nt. 6

De domo sua ad pontifices
14.37-38 53, nt. 63

De lege agraria
2.6.14 181, nt. 9

De officiis
1.69 145, nt. 22
3.40 82, nt. 3

De oratore
3.40.159 110, nt. 33

De republica
1.1.5 98, nt. 20
2.9.15 85, nt. 9
2.12.23 26
2.13.25 38, nt. 45; 43, nt. 52; 44; 49
2.17.31 38, nt. 45; 43, nt. 52
2.18.33 43, nt. 52
2.31.53 82, nt. 3
2.32.56 43, nt. 52

In Catilinam
3.2.4 89, nt. 14
3.5.10-11 89, nt. 14
4.2.4 89, nt. 14

In Vatinium testem
15.36 178, nt. 3

Philippicae
1.13.32 30, nt. 29

Pro Caelio Rufo
17.41 98, nt. 20

Pro Murena
12.27 61, nt. 73

Pro Rabirio perduellionis reo
12.33 136, nt. 5

Tusculanae disputationes
5.31.87 97, nt. 20

Eutropius
Breviarum historiae Romanae
1.9.2 82, nt. 3

Festus

De verborum significatu (Lindsay)

voce '*Nexum*' (160) 110, nt. 33
voce '*Opima spolia*' (204) 90, nt. 15; 162, nt. 12
voce '*Optima lege*' (216) 105, nt. 27
voce '*Senatus decretum*' (454) 202, nt. 1

Florus

Epitome

1.1.10 16, nt. 2

Gellius

Noctes Atticae

5.18.9 3, nt. 2
9.2.11 32, nt. 33
13.16.1-3 46, nt. 55
14.7.10 145, nt. 22
15.29.2 81, nt. 1
16.4.1 72 e nt. 94
17.2.10 61, nt. 73
18.7.5-8 46, nt. 55

Hieronymus

Chronicon

88a 16, nt. 1

Iulius Obsequens

De prodigiis

70 82, nt. 3

Livius

Ab Urbe condita libri

praef. 2 6, nt. 6
praef. 4 6, nt. 7
praef. 5 8, nt. 11
praef. 6 7, nt. 8
praef. 7 7, nt. 8
praef. 8 8, nt. 9
praef. 9 8, nt. 10
praef. 13 6, nt. 7
1-4 11, nt. 18
1.8.7 18, nt. 4; 56, nt. 66
1.9.2-3 16, nt. 2
1.9.5-6 17, nt. 3
1.9.16 98, nt. 20
1.13.8 42
1.15.1-2 63, nt. 79
1.15.8 21, nt. 8
1.16.4 21, nt. 8
1.16.5-7 21, nt. 8
1.16.8 21, nt. 8
1.17 44
1.17.1-3 21, nt. 9
1.17.1 24
1.17.3 44
1.17.4 22, nt. 10
1.17.5-6 22, nt. 11
1.17.6 22, nt. 12
1.17.7-8 23, nt. 13
1.17.9-10 37
1.17.9-11 29; 35
1.17.9 22 e nt. 13; 50
1.17.10-11 23, nt. 14
1.17.10 39, nt. 46; 42; 46; 47, nt. 56
1.17.11 27
1.18.5 37, nt. 42
1.18.6-10 37, nt. 43; 38, nt. 45
1.18.10 38
1.19.1 38, nt. 44
1.22.1 40, nt. 49
1.24.4 59, nt. 71
1.32.1 41, nt. 50; 42; 47; 48
1.32.3 63, nt. 79

1.32.5-14 55 e nt. 66
1.32.7 61, nt. 73
1.32.10 55, nt. 66; 70, nt. 90
1.32.11-12 55; 68
1.32.11 61, nt. 74
1.32.12 59, nt. 71; 73 e nt. 95
1.32.13 67; 68 e nt. 89
1.35.6 75, nt. 96
1.35.7-9 76, nt. 99
1.35.10 76, nt. 99
1.40.1 76 s.
1.41.6 77, nt. 100
1.44.1 91, nt. 15
1.46.1-2 77 e nt. 103
1.47.7-8 78, nt. 104
1.47.11 78, nt. 105
1.47.12 78, nt. 106
1.48.2 78
1.49.3 78
1.49.4-5 79
1.49.6 79
1.49.7 79
2.1.10-11 85, nt. 9
2.2.3-10 81, nt. 1
2.2.9-10 81, nt. 1
2.2.11 85
2.3.3-4 88, nt. 11
2.3.5 88 e nt. 12
2.4.3 89, nt. 13
2.4.4-7 89, nt. 14
2.4.7 101, nt. 24
2.5.1-2 89, nt. 15
2.5.2 91, nt. 15
2.9.1-5 93, nt. 18
2.9.6 94, nt. 19; 95; 98, nt. 20
2.9.7-8 99 e nt. 21
2.12.3-4 99 e nt. 22
2.12.5 99
2.13.3 91, nt. 16
2.13.4 100, nt. 24
2.13.5 100
2.15.1-4 102, nt. 26
2.15.5 101, nt. 25
2.15.7 101, nt. 25
2.18.4-8 105, nt. 27
2.18.9-11 106, nt. 28
2.18.10-11 106
2.19.4 101, nt. 25
2.19.7 104, nt. 27
2.19.10 104, nt. 27
2.20.7 104, nt. 27
2.22.3-4 107, nt. 29
2.22.5 107, nt. 31
2.22.6 108, nt. 31
2.23.3-6 110, nt. 33
2.23.3-7 111, nt. 33
2.23.11-12 113, nt. 34
2.23.13-14 115, nt. 35
2.23.14 114, nt. 34
2.24.3-4 115, nt. 36
2.24.6 113, nt. 33; 115, nt. 37
2.24.7 111, nt. 33
2.25.6 117
2.26.1 63, nt. 79
2.26.4-6 117, nt. 39
2.27.1 111, nt. 33
2.27.2 118, nt. 40
2.27.10 111, nt. 33; 118
2.27.11 118
2.28.2 119, nt. 42
2.28.5 119, nt. 43
2.28.9 119
2.29.7-10 119, nt. 44
2.30.1-3 120, nt. 45
2.30.4-5 120, nt. 46
2.30.4 123
2.30.6-8 120, nt. 45
2.30.8-9 121, nt. 47
2.31.3 121, nt. 48
2.31.8-10 121, nt. 49
2.31.10 121
2.32.1-2 122, nt. 50
2.32.5-7 123, nt. 53
2.32.8 122

2.33.3-4 124, nt. 54
2.33.9 124, nt. 54
2.33.11 123 e nt. 52
2.34.2-7 95, nt. 19
2.36.7 125, nt. 55
2.37.1 124
2.37.8 125, nt. 56
2.39.7 109, nt. 32
2.39.9-10 125, nt. 57
2.42.1 187, nt. 19
2.43.1-2 63, nt. 79
2.43.3 109, nt. 32
2.44.8 109, nt. 32
2.47.9-11 126, nt. 58
2.47.10 126
2.48.8-10 32, nt. 33
2.48.10 126, nt. 59
2.52.2 109, nt. 32
2.52.3 180, nt. 7
2.53.1 124, nt. 54
2.54.2 109, nt. 32
2.56.3 128, nt. 64
2.56.5 129, nt. 65
2.56.6-16 129
2.57 127, nt. 62
2.57.4 129
2.63.3 127, nt. 60
3.3.6 131, nt. 1
3.3.8 133, nt. 2
3.4.5-6 134, nt. 4
3.4.9 134, nt. 5; 136, nt. 5
3.4.10-11 137, nt. 6
3.5.4 134, nt. 3; 136, nt. 5
3.5.15 134, nt. 3
3.6.4-5 138, nt. 7
3.7.7-8 138, nt. 8
3.8.5-6 63, nt. 79
3.9.1 139
3.9.5 139
3.10.8-9 139, nt. 9
3.13.5-6 140, nt. 10
3.13.7-8 140, nt. 11
3.13.10 100
3.21.2 141, nt. 13
3.21.3 142, nt. 14
3.21.5 142
3.21.8 142, nt. 14
3.25.6-7 143, nt. 15
3.25.9 143, nt. 16
3.27.2-4 132, nt. 1
3.27.2 133, nt. 2
3.29.4 143, nt. 17
3.29.6 143, nt. 17
3.30.3 144, nt. 18
3.30.4 63, nt. 79
3.31.2-3 139, nt. 9
3.32.6-7 144, nt. 19
3.32.6 142
3.33.1 25, nt. 17
3.33.4 144, nt. 19
3.34.2 47, nt. 56
3.38.6-9 145, nt. 21
3.38.12-13 145, nt. 22
3.39.2 146, nt. 23
3.39.7-8 146, nt. 24
3.39.9 145, nt. 20; 146, nt. 23
3.40.5 146, nt. 23
3.40.11-12 146, nt. 26
3.40.13-14 146, nt. 25
3.41.1 147, nt. 26
3.41.2-3 146, nt. 23
3.41.7 147, ntt. 26 e 27
3.42.6-7 147, nt. 28
3.49.6-8 148, nt. 29
3.50.1 148, nt. 29
3.50.14-15 148, nt. 30; 149, nt. 32
3.51.11-13 149, nt. 31
3.54.1-2 150, nt. 33
3.54.5-6 149
3.54.8 47, nt. 56
3.54.14 149, nt. 32
3.57.8-9 150, nt. 34
3.58.8 110, nt. 33
3.63.5 150, nt. 35

3.63.8-10 151, nt. 36
3.63.8 150
3.63.9 151
3.63.11 150, nt. 35
3.69.6 150, nt. 34
3.70.14-15 150, nt. 35
3.71-72 155
3.71.7 63, nt. 79
4.1-6 153 e 154, nt. 1
4.3.1 154, nt. 1
4.4.2 37, nt. 43
4.5.2 139, nt. 9
4.6.3 39, nt. 47
4.6.8 154, nt. 1
4.7.2 153, nt. 1; 155
4.7.4-5 155, nt. 3
4.7.6 155
4.8.3-5 156, nt. 4
4.9.2-3 156, nt. 4
4.10.6 157, nt. 6
4.11.3 157, nt. 6
4.11.4-5 157
4.12-16 95, nt. 19; 95, nt. 19
4.12.2 157 e nt. 74
4.12.3-5 158, nt. 9
4.12.7-8 159, nt. 10
4.13 160
4.13.10 160, nt. 11
4.13.12 160
4.13.14 161
4.14.3 156 e nt. 4
4.17.8 161
4.20.1 161; 165
4.20.3 161, nt. 12
4.20.5-11 161, nt. 12
4.20.8-10 161, nt. 12
4.21.9-10 162, nt. 13
4.23.1-3 163, nt. 13
4.23.5 163, nt. 13
4.25.5 163
4.25.14 163
4.26.1 164, nt. 15
4.26.5-8 164, nt. 14
4.26.5 67, nt. 86; 163
4.26.9 67, nt. 86; 164
4.26.11 164
4.26.12 133, nt. 2
4.30.14-15 70, nt. 91
4.30.14 165
4.30.15 165; 174
4.31.9 133, nt. 2; 132, nt. 1
4.36.2 176, nt. 36
4.36.3-4 166 e nt. 17
4.42.2 166
4.43.6-9 167, nt. 19
4.43.12 167
4.44.1 168
4.45.6-7 168, nt. 21
4.46.10 168
4.47.6 169, nt. 22
4.48.10 170, nt. 24
4.48.15-16 170, nt. 25
4.49.6 170, nt. 25
4.50.5 170
4.50.6-8 171, nt. 26
4.51.2-4 171, nt. 27
4.53.11 172
4.55.5-6 172, nt. 28
4.56.8-10 171, nt. 29
4.57.4-5 173, nt. 30
4.58.2 174, nt. 31
4.58.8 174
4.58.13 110, nt. 33
4.58.14 174, nt. 32
4.59.10 187, nt. 19
4.59.11 174, nt. 33; 175, nt. 35
4.60.3-8 175
4.60.5 175, nt. 35; 176
4.60.7 176, nt. 36
4.60.9 176
5.7.1-5 177
5.7.6 177, nt. 1
5.7.11-12 178, nt. 2
5.9.1-4 179, nt. 4
5.9.5-6 179

5.9.5 179, nt. 5
5.11.11 180, nt. 8
5.13.4-5 182, nt. 10
5.15.12 182, nt. 12
5.17.1-4 183, nt. 14
5.17.5 184
5.18.1 185
5.18.11-12 185, nt. 16
5.19.6 185, nt. 17
5.20.1-3 186, nt. 18
5.20.2 187, nt. 19
5.20.5 186
5.20.10 187, nt. 20 e 21
5.22.1 187, nt. 19
5.23.3 183, nt. 13
5.23.8 188
5.24.4 190, nt. 24
5.25.7 189, nt. 22
5.28.5 189
5.29.1-2 190, nt. 25
5.30.8-9 191, nt. 26
5.31.7-9 191, nt. 27
5.34.1 184, nt. 15
5.35.3 184, nt. 15
5.35.5 191, nt. 28
5.36.6 192
5.36.9-10 192, nt. 29
5.36.11 192
5.39.11 192, nt. 30
5.39.12 193
5.46.7-11 193 e nt. 31
5.48.8 195, nt. 33
5.50.2-7 195 e nt. 34
5.55.2 196 e nt. 35
6.1.1-4 2
6.1.1 3, nt. 3
6.1.2 4
6.1.3 4
6.2.6 133, nt. 2
6.5.8 191
6.14.1-8 111, nt. 33
6.14.3 110, nt. 33; 111, nt. 33
6.14.10 111, nt. 33
6.15.9 111, nt. 33
6.18.8 111, nt. 33
6.18.14 111, nt. 33
6.20.6 111, nt. 33
6.20.13 29
6.27.9 111, nt. 33
6.31.5 111, nt. 33
6.36.12 111, nt. 33
6.42.8 67, nt. 86
7.6.12 133, nt. 2
7.9.6 133, nt. 2
7.19.5 110, nt. 33
7.28.2-3 133, nt. 2
8.6.4-8 72 e nt. 95
8.13.1 127, nt. 61
8.39.13 64, nt. 80
9.7.8 132, nt. 1
10.4.2 133, nt. 2
10.12.1-2 64, nt. 80
10.22 184
10.24.3 39, nt. 47
10.45.6-8 64, nt. 80
23.31.1 17, nt. 3
24.4.4 98, nt. 20
25.12.5 58, nt. 71
26.33.14 114, nt. 34
27.15.11 98, nt. 20
27.20.11-12 82, nt. 5
28.4.10-11 136, nt. 5
29.16.6 82 s., nt. 5
29.23.7 98, nt. 20
29.37.3 96, nt. 19
30.7.8 98, nt. 20
30.12.8 98, nt. 20
30.17.3 183, nt. 13
30.42.12 39, nt. 47
30.45.5 39, nt. 47
32.31.6 183, nt. 13
32.34.13 63, nt. 79
33.13.8 63, nt. 79
33.40.4 63, nt. 79
34.62.13 63, nt. 79
35.7.1 114, nt. 34
36.3.5 67, nt. 86

36.40.10 67, nt. 86
38.45.5 71, nt. 91
38.46.10 71, nt. 91
39.29.2 63, nt. 79
42.24.9 63, nt. 79
43.13.2 6, nt. 7
45.21.5 69, nt. 89

Periochae

13 114, nt. 34
79 82, nt. 4

Ovidius

Fasti

2.409 21, nt. 8

Paulus Diaconus

Epitome (Lindsay)

voce '*Condicere*' (56) 61, nt. 74
voce '*Contio*' (34) 46, nt. 55
voce '*<M.> Manilium*' (112) 30, nt. 29
voce '*Manliatae gentis*' (135) 30, nt. 29
voce '*Mucia Prata*' (131) 100, nt. 23

Plautus

Rudens

507 97, nt. 20

Truculentus

317-318 97, nt. 20

Plinius maior

Naturalis historia

2.98.211 100, nt. 23
34.39.139 92, nt. 17

Plinius minor

Epistulae

1.15.6 39, nt. 47
4.12.3 39, nt. 47
5.8.12 2, nt. 1

Quintilianus

Institutio oratoria

3.7.20 30, nt. 29

Sallustius

Bellum Catilinae

44-45 89, nt. 14

Bellum Iugurthinum

42.1 84, nt. 7

Historiae

3.48 23, nt. 15

Servius

Ad Vergilii Aeneida

8.635 16, nt. 2
9.52 64, nt. 80
9.272 91, nt. 15

Suetonius

Tiberius

1.2 32, nt. 33; 32 s., nt. 34; 67, nt. 86

Vespasianus

11 39, nt. 47

Tacitus

Historiae

3.72 92, nt. 17

Valerius Maximus

Facta et dicta memorabilia

2.9.1 178, nt. 2
5.4.3 98, nt. 20

Varro

De lingua Latina

5.144 86, nt. 10
5.181 96, nt. 19
7.105 110, nt. 33
9.93 61, nt. 73

Velleius Paterculus

Historiae Romanae

1.8.6 85, nt. 9
2.106.2 72, nt. 94

B. Fonti giuridiche pregiustinianee

Gai Institutiones

4.2 62, nt. 78
4.5 62, nt. 78
4.16 61, nt. 73
4.18 61, nt. 74
4.21 60, nt. 72
4.24 60, nt. 72
4.41 62, nt. 78
4.44 61, nt. 73
4.47 62, nt. 78
4.54 62, nt. 78
4.60 62, nt. 78
4.131 62, nt. 78
4.136 62, nt. 78

XII tabularum leges

1.6 110, nt. 33
1.8 61, nt. 73

C. Fonti giuridiche giustinianee

Digesta

1.1.1.2 9, nt. 13
1.2.2.6 189, nt. 22
6.1.17.1 61, nt. 73
6.1.20 61, nt. 73
25.2.17.2 61, nt. 74
50.16.35 61, nt. 73
50.16.241.1 61, nt. 73; 62, nt. 77

D. Fonti epigrafiche

Senatusconsultum de Bacchanalibus

FIRA I², 30, ll. 5 ss. 114, nt. 34

L'ARTE DEL DIRITTO

Collana diretta da Luigi Garofalo

1. Tommaso dalla Massara, *La domanda parziale nel processo civile romano*, 2005.
2. Luigi Garofalo (a cura di), *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica*, 2005.
3. Luigi Garofalo, *Studi sulla sacertà*, 2005.
4. Alberto Burdese (a cura di), *Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana*, 2006.
5. Luigi Garofalo (a cura di), *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, 2006.
6. Giovanni Finazzi, *L'exceptio doli generalis' nel diritto ereditario romano*, 2006.
7. Mario Talamanca, *L'eccezione di dolo generale tra 'bona fides' e 'dolus malus'*, 2006 (inedito).
8. Letizia Vacca, *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianei*, 2006.
9. Luigi Garofalo (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I-II, 2007.
10. Riccardo Fercia, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, 2008.
11. Francesco Maria Silla, *La 'cognitio' sulle 'libertates fideicommissae'*, 2008.
12. Roberto Scevola, *'Negotium mixtum cum donatione'. Origini terminologiche e concettuali*, 2008.
13. Luigi Garofalo, *Piccoli scritti di diritto penale romano*, 2008.
14. Carlo Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, 2008.
15. Bernardo Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano*, 2009.
16. Antonio Guarino, *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, 2009.
17. Alberto Burdese, *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, I-II, 2009.
18. Silvia Viaro, *Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano*, 2011.

19. Anna Plisecka, *'Tabula picta'. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, 2011.
20. Luigi Garofalo (a cura di), *'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di Mario Talamanca*, I-II, 2011.
21. Federico Procchi, *'Licet emptio non teneat'. Alle origini delle moderne teoriche sulla cd. 'culpa in contrahendo'*, 2011.
22. Mario Talamanca, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*. Edizione postuma a cura di Luigi Garofalo. Con note di Francesco Sitzia e Carlo Augusto Cannata, 2012.
23. Roberto Scevola, *'Utilitas publica'*, I. *Emersione nel pensiero greco e romano*; II. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, 2012.
24. Luigi Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, I-II, 2012; III, 2015.
25. Raffaele Basile, *'Usus servitutis' e tutela interdittale*, 2012.
26. Carlo Venturini, *Scritti di diritto penale romano*, I-II, 2015.
27. Lorenzo Franchini, *La recezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'. Questioni di metodo e di merito*, 2015.
28. Luigi Garofalo (a cura di), *'Res iudicata'*, I-II, 2015.
29. Laura d'Amati, *L'inattività del convenuto nel processo formulare: 'indefensio', 'absentia' e 'latitatio'*, 2016.
30. Carlo Pelloso (a cura di), *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei greci*, 2016.
31. Luigi Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I-II, 2016.
32. Luigi Garofalo (a cura di), *Celso teorico del diritto*, 2016.
33. Aldo Luigi Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, I, 2016.
34. Nunzia Donadio, *'Documentum supplicii' e 'documentum criminis'. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, 2017.
35. Enrico Sciandrello, *Ricerche in tema di 'iudicia contraria'*, 2017.
36. Luigi Garofalo - Paola Lambrini (a cura di), *Giornate in ricordo di Alberto Burdese. Venezia, 29-30 aprile 2016. Atti*, 2017.
37. Roberto Scevola, *Le deliberazioni senatorie nella prima pentade liviana*, 2017.

Finito di stampare
nel luglio 2017
PL Print - Napoli